



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.


Inoltre ti chiediamo di:


- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>







40
Stai. 215^m - 2
Oregon

<36618945470012

<36618945470012

Bayer. Staatsbibliothek

CONSIDERAZIONI

SOPRA

LA STORIA DI SICILIA

DAI TEMPI NORMANNI SINO AI PRESENTI


*Del Canonico Gregorio Regio Istoriografo
e Regio Economo Ecclesiastico.*

TOMO SECONDO.

PALERMO

DALLA REALE STAMPERIA

1805.



CONSIDERAZIONI ³

SOPRA LA STORIA DI SICILIA

LIBRO SECONDO

CAPITOLO PRIMO

Stato del ducato di Puglia , e cagioni della sua debolezza . Potenza e vigore del governo di Sicilia . Unione di queste signorie in un reame fatta dal re Ruggieri , da cui è fondata la Monarchia Siciliana .

Se dopochè dai più gravi disordini essendo stata per lunghissimo tempo afflitta l'Europa era caduta in un certo stato di rusticità e di barbarie , e solo i modi e gli usi militari apprezzava , cominciarono in essa sul cadere del secolo undecimo a scintillare alcuni raggi di riforma di ordine e di gentilezza , certamente in gran parte dall'Oriente apparia tanta luce : ivi le arti avean tuttora onorato ricetto , ivi era il centro del commercio , e Costantinopoli in fac-

cia al fasto e alle scienze degli arabi dell' Asia mantenea sempre il nome e la dignità del solio dell' Impero. Quindi coloro tra gli italiani, che vi trafficavano, e quegli europei, che visitavano i santi luoghi della Palestina, e quando poi tutti furono accesi da pio e generoso entusiasmo a conquistarli, siccome riportavano al ritorno loro la riforma degli antichi usi e costumi già introdotti dai barbari, così riferivano attoniti e presi da maraviglia, che in Levante conservavasi ancora la grandezza dell' antico imperio romano. Or quando Roberto Guiscardo, il cui animo sempre alle alte cose riguardava (1), imprese la conquista di Costantinopoli, non poteva immaginare nè impresa più magnanima, nè più gloriosa conquista.

Stato del Ducato di Puglia e ragioni della sua debolezza.

Ei veramente non erasi lasciato imporre dalle apparenze di tanta grandezza, e in più occasioni avea conosciuta per prova la ignavia dei greci, e i disordini di quel governo; e vinti più volte e soggiogati i longobardi e i saracini, avea in brevissimo tempo occupate la Puglia, la Calabria, e la Sicilia. Venuto adunque in altissima potenza da assai picciolo sta-

to, e forse incoraggiato che Guglielmo il normanno venia di acquistare in quel tempo il fioritissimo regno d'Inghilterra con le sole forze del ducato di Normannia, ei che potè far fronte agli imperatori alemanni in Italia, non seppe contenere la vasta sua ambizione di dominare (2), e l'impero di Oriente parvegli cosa da lui; molto più che dai porti dei suoi dominj, e da Brindisi e da Otranto specialmente, era brevissimo e frequentato il tragitto in Romania. La quale impresa con sì lieti successi incominciò, che se morte importuna non avesse arrestato il corso delle sue vittorie, avriala per avventura condotta a glorioso fine (3).

Ma o sia che ei non potesse tanta granta tela ordire e i suoi disegni recare a compimento, o che dalle cose di Oriente occupato niuna cura si desse ad afforzar maggiormente e ad ordinare gli stati suoi di Calabria e di Puglia, ne avvenne, che guerreggiando lui in Grecia, molti dei baroni pugliesi cospirarono contra di lui apertamente, e tirarono ad usurpare e dritti e dominj sovrani (4); e quando ei morì nel 1084, lasciò la sua famiglia disu-

nita, e un governo infermo, e non riconosciuto l'ordine della successione, che egli avea stabilito (5). Che se il conte di Sicilia non avesse protetto il di lui figlio Ruggieri nel possesso del ducato di Puglia, e favoritolo contro il maggior fratello Boemondo, a discordie più furiose si sarebbe trascorso; e certo cadde assai in acconcio dei duchi di Puglia, che divampasse allora in quei luoghi per la prima volta l'entusiasmo delle crociate e del passaggio; e che Boemondo, il quale era di ingegno astuto, e vago delle armi e inquieto, e delle imprese più ardue cupidissimo (6), fattosi capo dei crocesegnati, che eransi in grandissimo numero ridotti in Bari, nell'Oriente la sua ambizion sfogando, ivi acquistossi il principato di Antiochia.

Per tutto il tratto del paese, che di quà dal Tevere giace sino allo stretto, oltre il ducato di Puglia, erano ancora in quel tempo più stati e dominj indipendenti. Primieramente il ducato Napolitano, cui era sottoposta in gran parte la Campagna felice, con le sue leggi vivendo, in forma di repubblica dai proprj suoi

duchi si governava. Il territorio del principato di Benevento era già stato occupato da molti baroni normanni; e quella città, divisa in fazioni, e senza ordini stabili di reggimento, ora ad esempio delle città italiane tentava di governarsi a comune, ed ora riconosceva l'incerto e nascente dominio della Sede apostolica (7). Il principato di Capoa, che comprendeva assai città e terre fortissime, e tra queste Aversa e il ducato di Gaeta, avea mantenuta la sua indipendenza, malgrado le arti e gli sforzi del Guiscardo, che non avea giammai potuto ridurre quei principi a prestargli omaggio (8).

Comechè fosse amplissimo il ducato di Puglia, e da Roma sino a Reggio si distendesse, comprendendo ancora il paese dei Marsi, ed assai luoghi della Marca di Camerino e di Chieti, era nulladimeno diviso in molte e grandissime signorie, ciascheduna delle quali da non poche città e terre composta signoreggiavano i più potenti vassalli. La famiglia di Boemondo, ossia la di lui moglie Costanza e Boemondo lor figliuolo ebbero sin d'allora assegnato in proprio lor patrimonio il principato di

Taranto, di cui erano dipendenza Brindisi, Bari, Otranto, Matera, e Giovenazzo, i quali suoi stati per altro, a sottrarli quasi da ogni superior dominio dei duchi di Puglia, avea Boemondo pria che in Oriente passasse lasciati a guardia e tutela della Sede apostolica (9). Il conte di Conversano fu poi padrone di Brindisi; quello di Avellino avea in suo dominio tutta la valle caudina; e negli ultimi tempi un Grimoaldo era stato investito del principato di Bari (10); furono ancora potentissimi allora i signori dell'Aquila, di Chieti, i conti di Lorotello, e di Monopello, e di Ariano, di Andria, di Montescaglioso, e di Lecce, e i conti di Chiaromonte in Calabria. Era sì ampia la estensione di queste signorie, che Roberto il conte di Lorotello, nipote del Guiscardo, potè donare trenta suoi castelli a un normanno nuovamente ivi venuto, detto Guglielmo de Escalfojo (11).

Questi grandi signori erano stati o compagni dei primi normanni e dei figliuoli del conte di Altavilla nel conquistare la Puglia, o i più vicini discendenti da quelli: ed avendo

avuta nella conquista ugual parte e somministravi ugual opra e soccorso, poteano forse pretendere, che non doveano ad altrui concessione o beneficio, ma si bene alla spada loro ed al valor solo ed al dritto dei loro maggiori tanti e si potenti dominj. Aggiungeasi, che molti di quelli erano in parentela congiunti con la famiglia sovrana. Emma e Matilda, due sorelle del nostro Ruggieri, avea l'una in marito il conte di Chiaromonte, e l'altra quello di Avellino; il normanno Guglielmo di Grantemesnil stabilitosi in Puglia tolse in moglie la Mabilfa sorella del Guiscardo, e di altra di lui sorella figliuolo era il conte di Montescaglioso (12). Egli è il vero, che vivente e presente il Guiscardo, i pugliesi non osavano opporsi alla valida e impetuosa potenza di quello, e mordevano il freno; ma siccome i di lui successori ebbero piacevole indole e dolci costumi, quindi assai prontamente non pochi di quei baroni tentarono di scuotere un giogo, che aveano sempre portato molestamente. Il Malaterra alla debolezza di carattere degli eredi di Roberto attribuisce sopra tutto l'infedeltà dei pu-

gliesi (13); di fatto Ruggieri, di colui successore e figliuolo, era tenuto come giovane di cuor semplice e schietto, e il costui figlio Guglielmo per la sua mansueta e benigna indole avuto in non cale dai suoi baroni e quasi spregiato (14).

Quantunque gli stessi storici di quel tempo avessero riconosciuto, che i popoli non possono da altri aspettare il loro ben essere che dal solo principe (15), può nondimeno arrestarne le provvidenze lo stato vizioso della composizione politica di una nazione. Ora in quella stagione essendo affatto ignoti i principj e le forze della potenza politica, e tutto adattandosi ad una composizione feudale, nè essendo ben ristabiliti i dritti politici nel ducato di Puglia, non conoscano quei baroni altro legame inverso il loro sovrano che quel dell'omaggio, e la sola feudal dipendenza. Che se i successori di Roberto fossero stati da tanto a ripetere esattamente i servizj tutti, che i loro vassalli doveano, tuttavolta non poteva esser che debole la potenza di quelli fondata sopra il solo servizio dei feudi. Egli è notissimo, che il

servizio militare, siccome aveano stabilito le consuetudini feudali, era soggetto a più limitazioni di tempo e di luogo: ed ovechè fosse scorso il tempo prescritto, ed oltrepassavansi i luoghi, in cui doveasi il servizio, i feudatarj per continuare a servire doveano essere ritenuti a soldo dal principe: in caso diverso avean pure essi dritto di lasciare il campo e l'oste, e di ritornarsi ai lor castelli. E' chiaro adunque, che una spedizione ordinata e composta dalla sola milizia feudale potea mancar di forza intempestivamente, e dissolversi nel maggior uopo: e tali erano di ordinario le imprese militari, che faceansi nella Puglia in questi tempi, nelle quali i primarj baroni per mancanza di soldo, e mal provveduti, altri apertamente, ed altri di nascosto il campo abbandonavano (16).

Ma non tutti i feudi nè tutte le baronie del ducato serviano alla potenza di quel sovrano. Comechè le grandi signorie, delle quali testè si è fatta parola, riconoscessero per ragione di omaggio e quindi per dover di servizio i duchi di Puglia, pure da quelle dipendevano

immediatamente grandi baronie. Il contado di Montescaglioso era diviso in venti baronie, i cui rispettivi baroni quel conte per omaggio e per servizio riconosceano; i conti di Avellino e dell' Aquila avea ciascuno quattordici baroni per proprj vassalli, diciasette il conte di Gravina, undici il conte di Conversano, oltrachè non aveavi in quelle provincie baronia, che non fosse divisa in altri subalterni feudi (17). Ed essendo allora la fede data e ricevuta il solo vincolo della subordinazione, e l' omaggio l' unico principio del dritto politico, ne avvenia, che siccome i conti e i più grandi signori erano obbligati per la sola ragione del giuramento di fedeltà a servire al duca di Puglia; così i baroni vassalli di quei signori erano ad essi tenuti a servire per cagione del giuramento istesso a quelli prestato: nè erasi ancora stabilita la massima, inculcata dopo espressamente dal re Ruggieri, che gli obblighi del vassallaggio dovessero dal sottofeudatarj adempirsi sino a quel punto, che restasse intera e inviolata la fede dovuta al principal sovrano. Parimenti con simiglianti relazioni erano tra loro

legati i più grandi signori: il conte di Conversano prestava servizio al principe di Taranto; il conte Roberto divenne *uomo e fedele* di Giordano conte di Ariano per averne ricevuto in feudo il castello Templano; e il conte di Avellino pretendea l'omaggio da quel di Ariano (18). Questa composizione di cose annunziava uno stato diviso in tanti corpi feudali separati, e pressochè, indipendenti, e pronti a venire a contrasto tra loro, nè su di essi potea il sovrano per gli disordini del tempo esercitare una generale e suprema autorità; per la qual cosa seguiane assai di leggieri, che ove alcuno dei primarj signori muovea guerra ad un altro, o ribellavasi, traeva al suo partito e al suo servizio moltissime baronie, e forse tutta una provincia.

La storia del ducato di Puglia di questi tempi non presenta che fatti convenienti alle anzidette considerazioni, e di assoluta impotenza dei successori di Roberto, e di molti e gravissimi disordini, dai quali fu di continuo travagliato lo stato loro. Non potendo essi mai da per se sottoporre e domare i ribelli lor sud-

diti, ebbero sempre ricorso ai conti di Sicilia; e comechè l'opera di questi fosse loro stata opportuna e profittevole, pure costò loro assai cara, avendola ottenuta a prezzo di cedere a quelli tutti i lor dominj di Calabria, e in Sicilia Palermo. Nè tuttavia con sì potente aderenza ebbero mai forza i Nuchi di Puglia di raffrenare le molte e feroci guerre private, onde erano quelle provincie straziate e manomesse, imperciocchè i baroni pugliesi veniano tra loro frequentemente a guerre manifeste, senza che il principe avesse potuto mai spegnere tanti domestici incendj. E lasciando stare le private guerre dei baroni normanni contro i longobardi di Benevento, quando specialmente nel 1113 fu più volte posto a sacco quel paese all'intorno, e assai castelli distrutti (19), debbono qui rammentarsi le guerre accese nel 1116 tra il conte Alessandro, e Costanza moglie di Boemondo, cui si unirono altri baroni, tra i quali Unfredo il conte di Gravina, e fu vinta Costanza e tratta prigioniera in Matera; vennero in campo di nuovo nel 1119, e contro di quella dichiarossi allora il principe di Bari

Grimoaldo (29). Non guari dopo ossia nel 1120 Rainolfo il conte di Avellino unitosi con Roberto di Montefusco attaccò il conte Giordano, i quali poi sospesero ogni ostilità con una tregua di quattro mesi (21). Nel tempo stesso essendo già Montecasino divenuta una potentissima baronia, quegli abbati non altrimenti che alla testa di eserciti e di ferro guerrieri difendevano o ingrandivano i dominj del monistero: e fu allor famoso l'abate Gerardo, il quale nel 1115 mosse guerra alla vedova di Riccardo dell'Aquila, e tutto il territorio di Sessa a sacco pose e devastò; guerreggiò poi coi figliuoli di Pandolfo di Presenzano, e indi con Pandolfo di Sesto, la cui terra a ferro e fuoco distrusse (22).

Queste guerre private aveano afflitta da gran tempo l'Europa tutta miseramente; e siccome per esse davasi libero sfogo alle private vendette, così rendeano ereditarij nelle famiglie gli odj e le nimistà, ed alimentavano l'anarchia, e consequentemente impediano la diritta e pronta amministrazione della giustizia: per esse massimamente erano ritardate le arti l'a-

agricoltura l'industria. Furono quindi più mezzi in diversi tempi adoperati, perchè se non del tutto spento e proscritto, fosse almeno raffrenato in parte il reo costume: e dopochè si ebbero sperimentati insufficienti e disutili quei mezzi che aveavi opposti l'autorità civile, finalmente nei principj del secolo undecimo fu convenuto di adottare una istituzione laudevole, che chiamarono la *Tregua di Dio*, per cui era stabilito, che niuno potesse assalire il suo nemico nei dì consagrati alle maggiori solennità della Chiesa, e in alcuni speciali giorni della settimana. Fu di fatto per tutta l'Europa la *Tregua di Dio* ricevuta: ma essa era nel tempo stesso l'argomento il più manifesto dell'assoluta impotenza dei governi tutti, e della generale anarchia (23).

Vi ricorsero ancor essi più volte i baroni di Puglia, e stanchi allo spesso ed affitti dalle rapine dagli incendj e dalle calamità della guerra, di osservare la *tregua di Dio* convenivano. Nel 1089 ragunaronsi in Melfi non solo i vescovi, ma i conti ancora di Calabria e di Puglia e con essi il duca Ruggieri, e fu ivi

ordinato, che tutti osservar dovessero la *santa tregua* (24). I baroni normanni specialmente ad aver pace tra loro nel 1091 giurarono la *tregua di Dio* (25). E finalmente sebbene oramai fosse liberata la Puglia dai più potenti e dai più ambiziosi, che erano già passati oltre mare al conquisto dei santi luoghi, fu nondimeno bisogno nel 1115 di radunarsi in Troja tutti i vescovi del ducato, e il conte Giordano, e il conte di Lorotello, ed altri baroni pugliesi, ed ivi con giuramento tutti obbligaronsi ad osservare la *tregua di Dio* per tre anni (26).

Ma siccome era essa un freno pressochè volontario, e quasi imposto per libera convenzione, nè stabiliva solidamente i principj dell'ordine e della salute pubblica, il che alla sola forza del governo e alla sapienza delle leggi è riservato, quindi oltrachè nei tempi non designati rinnovellavansi le guerre private, e forse ardenti di impazienza e più furiosi vi ritornavano, anche dopo riuscì del tutto inutile la *tregua di Dio*: perciocchè negli ultimi tempi, e finchè fu la Puglia governata dai suoi duchi, fu assai lagrimevole lo stato di quelle provin-

cie, che erano di continuo guaste e desolate dalle straggi dalle rapine e dai più gravi delitti, e le chiese distrutte, e posti a sacco i monisteri (27). Questi disordini maggiormente si accrebbero, quando morto nel 1127 Guglielmo, l'ultimo della famiglia del Guiscardo, le città principali del ducato, Salerno, Troja, Melfi, e Venosa furono occupate dai più potenti; i quali da niun freno ritenuti, in tanto furore e a sì scellerate cose impunemente trascorsero, che non erano nè anche sicuri in campagna gli agricoltori, e nei cammini i viandanti (28). Tale era lo stato della Puglia, quando venuta meno la famiglia sovrana, il conte di Sicilia, il secondo Ruggieri, pretese succedere di proprio dritto a quella signoria.

Potenza e vigore del Governo di Sicilia.

La Sicilia era in quel tempo assai meglio avviata, e nel suo stato interno composta più ordinatamente. I naturali di essa, che veniano di tollerare il giogo dei musulmani, tanto più pregiarono il nuovo dominio normanno, quanto ebbero allora non solo maggiormente assicurati ma liberati insieme i lor beni dalle antiche gravezze, e videro nel tempo istesso ri-

nessa sul trono la religione degli avi loro. Che se era l'Isola da per tutto popolata di arabi, pure essendosi nella conquista arricchiti delle spoglie di quelli e franchi e normanni e italiani ed altri forastieri qui già stabiliti, lor metteva più conto tenersi uniti intimamente al sovrano per conservarsi nel possesso dei lor nuovi acquisti. Egli è il vero, che fu alcuna volta macchinata congiura contra Ruggieri, e sino osò mescolarvisi il suo figliuolo Giordano: ma il conte dopo avere ordinato, che fossero cavati gli occhi ai dodici complici, fè sembianze che non voleva nè anche perdonarla al proprio figliuolo (29); noi già di sopra abbiamo veduto con quanta potenza accortezza e consiglio avesse quel principe retti e governati i nuovi suoi sudditi.

Le stesse orme seguì il di lui figlio Ruggieri, il quale fatto già adulto, ed armato cavaliere, cessato il reggimento di sua madre Adelasia, prese il governo degli stati suoi di Sicilia e di Calabria, e con sì aspra e severa giustizia gli amministrò, e seppe sì contenere i più potenti tra i suoi vassalli, che aspettandosi i rei

certamente il castigo, mantenea tutto il suo dominio in una giusta e perfetta subordinazione (30). Disponeva ancora con tanta saggezza delle sue entrate, che prima già che ei passasse in Puglia, di ogni maniera di ricchezze abbondava, e in tal potenza era venuto, che meditava sin d'allora altre conquiste (31). E siccome colui che savio era di senno naturale, veggendo bene, che la milizia feudale era sempre insufficiente e spesso incomoda e pericolosa, aveane per sistema a suo servizio un'altra, che ei teneva a suo soldo (32), e conservò sempre il corpo di milizia dei saracini siciliani, già stata istituita e adoperata da suo padre, e dei quali sempre i suoi eserciti ei rinforzava (33). In questo modo avea Ruggieri una forza indipendente dai baroni, e con essa per avventura a freno teneali ed in fede; e non dipendevano le sue spedizioni, nè erano interrotte o sospese dal temporaneo e limitato servizio dei feudatarij.

Unione di queste signorie in un reame fatta dal re Ruggieri, da cui è fon-

Ruggieri, che per dritto ereditario dovea succedere nel ducato di Puglia alla spenta famiglia del Guiscardo, del cui fratello era fi-

gliuolo, fu pure nella necessità di conquistarlo. Quei baroni già usi a vivere quasi a lor grado, e con poco rispetto ai lor principi, giudicarono che era desso il tempo acconcio nella vacanza a potersi ridurre ad una assoluta e stabile indipendenza. Alcune città del ducato, come Bari, Amalfi, ed altre, di ricchezze e di popolo fiorentissime (34), aspiravano allo stesso licenzioso sistema di libertà, che alcune città italiane cominciava allora a contaminare. Comechè in tale disposizione di cose apparisse nel suo stato interno divisa la Puglia, pure e i baroni e le città collegaronsi alcuna volta ad opporsi a un comune nimico; e con essi vennero assai pronti a congiungersi di interessi e di forze i duchi di Napoli e i principi di Capoa; ai quali più che ad ogni altro calea, che Ruggieri rinomato per fortezza e per senno non avesser vicino. Alla Puglia tutta armata e contrastante si unirono principi stranieri e potentissimi; i romani pontefici, che signoreggiavano allora le opinioni e gli spiriti, ed accompagnavano le armi al terrore degli anatemi; gli imperadori di Occidente, che secondati dai natu-

data la Monarchia Siciliana.

rali poteano far valere in quelle provincie i dritti e la maestà imperiale; Pisa, che governavasi già da città libera, di grande possanza in mare, e che sino avea preso a sdegno, che Ruggieri signore di un' Isola si intitolasse Re d'Italia (35), cospirarono tutti concordemente a contrastargli il dominio di quegli stati, cui egli per dritto legittimo succedea.

Ruggieri era accorto e prode e pronto e alle cose destro, di presentissimo consiglio, e assai ingegnoso, e più che di forze, di senno valea (36). Ed ei pure or combattendo, ed ora trattando accordi, contentando alcuna fiata nelle lor pretese i baroni, ed alle città privilegi ed esenzioni concedendo, ritirandosi alle volte nell' Isola, quando sovrastava una maggior forza, e quando potea prevalere, più gagliardo tornando, ritogliendosi dopo la vittoria ciò che prima avea accordato, potè finalmente occupare non che le città e i luoghi tutti dominati dalla famiglia del Guiscardo, ma anche di Napoli e di Capoa insignorirsi; e in fine dopo una guerra di presso a dodici anni recò tutte quelle provincie a suo dominio. Ei da princìp

pio aveva assunto il titolo di Duca; ma poi sulla ben fondata credenza, che la Sicilia anticamente avea avute prerogative di regno, e proprj suoi Re, che la dominarono, ad istanza dei suoi sudditi si dichiarò, e fu riconosciuto Re di Sicilia, del ducato di Puglia, e del principato di Capoa (37). Or' avendo composte le cose in buono e pacifico stato, applicossi ancora a stabilire nei suoi dominj un bene ordinato sistema di monarchia, che fu certamente opera oltra i lumi, ed oltra lo stato del dritto pubblico di quei tempi. Perchè vi procedesse con intelligenza, ei chiamò innanzi a tutto presso di se anche da lontani paesi uomini saggi e scienziati, ed accollili umanissimamente, e nelle cariche più importanti adoperatili, dei loro consigli valeasi (38); fece inoltre diligentissimamente investigare le leggi e le consuetudini delle altre nazioni; perchè ei quelle adottasse, che alla riforma da lui disegnata giovar potessero (39). Da questi mezzi ajutato, imprese e compì la grand' opera, della quale noi ora cominciamo ordinatamente a ragionare.

CAPITOLO SECONDO.

Nuova costituzione di magistratura ordinata dal re Ruggieri. Magistrati locali, o sia i bajuli ed ufficio loro. Magistrati provinciali, o sia i giustizieri e i camerari, ufficio e distretto della lor giurisdizione. Istituzione della Magna Curia, e sua giurisdizione suprema. Curia dei pari sotto la direzione dei magistrati. Istituzione dei grandi uffcj della Corona. Consiglio di stato. e Corte Reale.

Se voglia distintamente comprendersi lo stato, in cui trovò re Ruggieri il dritto pubblico siciliano, e la qualità delle operazioni politiche da lui fatte; non dee che porsi mente al codice dell'imperador Federigo, il quale alle sue aggiunse ivi ancora le più antiche costituzioni dei Re suoi predecessori. Veramente a chi legge quel codice, senza che si adoperi grandissimo studio, una considerazione dee presentarsi chiarissima. L'imperador Federigo, che tanto zelo e sì alta intelligenza mostrò nel riordina-

re tutto il sistema della costituzione del reame siciliano, e fu sì diligente nel raccogliere e nel pubblicare di nuovo quelle leggi dei suoi antecessori, che aveanla stabilita, non da altri tempi la sua compilazion cominciò, che da quelli del re Ruggieri, e niuna legge inserì del conte Ruggieri; anzi in niun luogo di tutto il corpo delle costituzioni sì normanne che sveve è nominato alcuna volta il conte o il di lui fratello Roberto, nè supposta o citata alcuna legge, che avesse alcun di loro ordinata. Adunque non furono allora riconosciute leggi anteriori al re Ruggieri, che avessero dato forma e sistema al dritto pubblico siciliano (1).

Egli è assai manifesto dalle cose discorse nel precedente libro, che avendo il Conte fondato il suo principato nell' Isola, quando i magistrati istituì, e i modi giudiziarij autorizzò, e impose varie contribuzioni, e gli ordini feudali introdusse, non fece che disporre la costituzione siciliana secondo gli istituti e le usanze dei tempi, senza una propria e notevole modificazione: e la sua gran potenza fu più presto prodotta da senno e da vigor di governo, che

d

da ordine e da intelligenza di sistema . Che se riflettasi poi al sistema politico e alle leggi pubblicate dal re Ruggieri , sarà conosciuto , che esse non hanno sembianza di riforma , o che più antiche ne suppongano , come quelle dell' imperador Federigo , le quali annunziano un edificio già formato , e cui vogliasi in alcuna parte adattare qualche riforma ; le leggi e le operazioni politiche del re Ruggieri ridotte in sistema sono dirette a creare una costituzione tutta nuova , a formarla nei suoi principj fondamentali , e dimostrano chiarissimamente la mano di colui , che cominci a edificare , il quale dopo che in prima abbiavi ei posti i fondamenti , egli il primo un edificio v' innalzi . Questi concetti ci ha somministrati lo studio della sua costituzione politica , e noi ora più distintamente gli esporremo .

Il re Ruggieri avea trovati nelle diverse città e villaggi dell' Isola costituiti sin dai tempi del conte i magistrati , e il ministero loro pubblicamente autorizzato e riconosciuto ; e pure ei cominciò dall' ordinare alcune leggi , come se egli venisse il primo ad istituirli . Ove

ei dichiarò, che riputar si dovesse delitto simigliante al sacrilegio non solo il porre in disputa i fatti i consigli le costituzioni del Re, ma il dubitare ancora se mai fosse degno colui, che avesse il Re prescelto a giudicare, stabilì ancora la sacra ed inviolabile autorità del magistrato: ed avendo in altre leggi imposta la pena di morte o di infamia al giudice convinto di aver male amministrata giustizia, assicurò la libertà civile dei sudditi, e provvide nel tempo stesso al fine santissimo, per cui sono istituiti i magistrati (2). Noi veramente ignoriamo in quale anno abbia queste leggi ordinate quel principe; ma esse certamente son tali, che compariscono le prime e le fondamentali in una nuova costituzione di magistrati.

Il re Ruggieri avea trovati nelle diverse popolazioni dell' Isola già stabiliti gli stratigoti e i vicecomiti con diversa giurisdizione: ed ei veramente lasciòli con la stessa qualità dell' ufficio loro, ed incontrasi in più luoghi in Sicilia per tutto il tempo dei re normanni e vicecomiti e stratigoti come magistrati locali (3). Pure in quest' epoca dei vicecomiti fan-

Magistrati locali ossia i baiuli, ed ufficio loro.

no solamente menzione le storie e i diplomi: ma le leggi sovrane e le costituzioni dei principi non nominano altri che bajuli; ed egli è ancora indubitato, che in quella stagione erano nomi adoperati reciprocamente nell'uso volgare, e valeano lo stesso ufficio bajulo e vicecomite (4). Or se i bajuli compariscono introdotti in Sicilia dal re Ruggieri in poi, ei può congetturarsi, che volendo quel principe rinnovellare tutto il sistema degli ufficj, abbia ancora voluto cominciar la riforma dai magistrati inferiori, i quali comechè prima si chiamassero vicecomiti, pure a lui piacque chiamarli bajuli, sì perchè il nome esprimea più determinatamente un ufficio, e perchè forse il nome di vicecomite potea suonare in processo di tempo al pari di quello di conte una dignità feudale: siccome di fatti non guari dopo avvenne.

Ma che che sia stata la cagione di questa mutazione di nome, un nuovo ordine di magistrati e di ufficj fu costituito dal re Ruggieri, e gli inferiori furono i bajuli (5). Era di ordinario il bajulo posto in ciascun luogo, ed esercitava un doppio incarico: dovendo ogni

popolazione pagare una contribuzione annuale, onde risultava la rendita pubblica, che il Re percepiane, questa rendita pubblica amministrava il bajulo, esigendola dalle dogane dalle gabelle dai dazj e da ogni altro fondo fiscale (6); e per questa ragione il re Ruggieri dispose che i bajuli amministrassero i beni delle chiese vacanti (7). Amministravanla essi in ciascun luogo o a conto del Re, che diceasi a *credenza*, o pure a maniera di gabella e di fitto, che chiamavano a *staglio* (8): indi avvenne, che l'*università* dei dritti amministrati dal bajulo fu chiamata *bajulazione*, *bajulato*, e più volgarmente *baglia*. Oltre a questo incarico, erano i bajuli magistrati di proprio nome e con giurisdizione ed imperio: conoscevano di tutte le cause civili, sì reali che personali, eccetto le feudali; quindi per ragione del giudicato nelle cause di deposito di mutuo e di prestito aveano dritto di esigere la terza parte (9): conoscevano ancora dei piccioli furti, e di quei delitti, per cui non poteva essere imposta alcuna pena corporale, poteano sì carcerare i rei di tal pena con l'obbligo di rimetterli poi ai giu-

stizieri: esigevano ancora le multe, e riceveansi i tesori ritrovati, che doveano indi trasmettere alla real corte (10). Ei pare che in questi termini sia stata ristretta sotto i normanni tutta la giurisdizion bajulare. Ma dee quì soggiungersi, che aveano i bajuli in ogni luogo giudici e notari lor proprj, che componeano la corte loro sì veramente che i giudici erano puri assessori; e il dritto di far citare le parti, e di dare esecuzione alle sentenze, e di esiger le multe, in somma ogni giurisdizione ed imperio competea ai bajuli solamente; indi è chiaro che aveano essi nativamente nell' ufficio loro la potenza necessaria alla esazione della rendita pubblica (11). Quanto dispose l' imperadore Arrigo nel 1194 intorno al bajulo ed ai giudici di Messina rappresenta la qualità di questo ufficio in ciascuno altro luogo in Sicilia per tutti i tempi normanni dal re Ruggieri in poi (12).

Magistrati provinciali, ossia i giustizieri e i camerari, ufficio e distretto della lor giurisdizione.

Con la istituzione dei bajuli mutò più tosto un nome questo principe, che introdusse un nuovo ufficio, imperciocchè con gli stessi incarichi eranvi già i vicecomiti; che se tutta la riforma dell' autorità giudiziaria non si fosse por-

tata più oltra, sarebbe essa stata certamente di puro nome, e così imperfetta siccome già era sotto il conte Ruggieri. E veramente non essendovi allora che i soli magistrati locali, e deputati a conoscere delle cause in prima istanza solamente, in alcune città e terre lo stratigoto con la competenza della giurisdizion criminale, e con la civile nei villaggi i vicecomiti ossia i bajuli, non eravi in conseguenza certo e stabile magistrato superiore, cui si potesse ricorrere, e dai giudicati di quelli appellare in seconda istanza; nè somministrava un mezzo assai speditivo e bene acconcio a soddisfare ai bisogni pubblici la facoltà di appellare al sovrano immediatamente, il quale non altrimenti che per via di messi straordinarij e di delegazioni ai casi occorrenti potea provvedere.

Conobbe la insufficienza di una tal costituzione di magistratura il re Ruggieri, e seppe egli adattarvi una riforma. Guglielmo il duca di Normannia, che avea già conquistata l'Inghilterra, mentre i nostri normanni la Sicilia a lor dominio acquistavano, erasi allor fatto grandissimo nome non solo per quella glorio-

sissima impresa, ma perchè nuove leggi e ordini nuovi avea dati alla nazione da lui sottomessa, e con essi nuovo vigore e ignota potenza avea procurato all' autorità sovrana, e principalmente per avere stabilito un sistema, per cui l' amministrazione tutta della giustizia dal Re dipendeva immediatamente. Avendo ei conservate le antiche curie anglosassoni, istituì i giustizieri, i quali doveano girare le provincie e i comitati, detti per questa ragione *Justitiarum itinerantes*, *Justitiarum errantes*, a conoscere dei delitti più atroci e delle usurpate giurisdizioni. Istituì ancora altri giustizieri detti del *Banco*, e un *capitale* giustiziero, i quali componeano la curia suprema, e che di ordinario presso al Re risedeo. In questo modo tutte le giustizie locali in Inghilterra furono sottoposte da Guglielmo il normanno ad una giurisdizione superiore, dal principe direttamente costituita (13).

Ruggieri, che per sua istruzione diligentemente informavasi delle leggi e degli usi altrove stabiliti, assai volentieri adottò le istituzioni di un suo compatriota, di tanto nome e

con tanta saviezza disposte. Di fatto gli storici del tempo attestano, che egli il primo dopo avere in buon'ordine composte le cose, avesse creati nel suo reame i giustizieri e i camerarj, e con tal mezzo proscritti gli abusi e le ree usanze (14). Ma veggiamo più distintamente la qualità di questi nuovi ufficj.

Da per tutto in Sicilia le curie locali erano di vicecomiti ossia di bajuli, ed eravi in alcun luogo lo stratigoto. I bajuli in ciascuna popolazione esigevano la rendita pubblica, ed amministravano la giustizia civile; gli stratigoti in un proprio distretto esercitavano la giurisdizione criminale. Con la istituzione dei giustizieri e dei camerarj provvide Ruggieri a subordinar per sistema ad una giurisdizione superiore gli anzidetti ufficj: gli stratigoti e i bajuli come magistrati furono sottoposti ai giustizieri provinciali come magistrati superiori nell'esercizio della giurisdizione; ed oltracciò in quei luoghi, in cui non era costituito ufficio di giustizia criminale, i giustizieri in prima istanza vi procedeano: i bajuli poi per l'amministrazione della rendita pubblica furono soggetti ai camerarj co-

e

me magistrati superiori in tutta l' amministrazione economica . E perchè questi supremi ufficj soprastessero più da vicino e con più certa sorveglianza ai locali , non solo Ruggieri li costituì per sistema e come magistrati ordinarij , ma anche assegnò ad essi una provincia loro propria , e il distretto della giurisdizion loro : e certamente con più senno e maggiore intelligenza di ordine pubblico ei costituì questi ufficj , che non avea fatto l' inglese conquistatore , il quale nè determinata provincia avea assegnata ai suoi giustizieri , nè aveali ordinati per sistema , ma secondo i bisogni spedivansi , e di tempo in tempo , e nei luoghi ove facea mestieri .

Era la giurisdizion propria dei giustizieri provinciali nel reame siciliano quella di conoscere dei delitti di maestà , i latrocinj , i grandi furti , le violenze fatte alle donne , in somma quegli eccèssi tutti , i rei dei quali poteano condannarsi alla perdita della vita naturale o civile , ovvero a troncamento di qualche membro , e contro essi rei anche senza accusa e per via di sola inquisizion procedeano : in somma

competea loro la più alta giurisdizion criminale. Nel civile conosceano in prima istanza le cause dei feudi non *quaternati*, ossia di quei feudi, che non erano descritti nei quaderni fiscali: in seconda istanza riceveano le appellazioni dai camerarj, e dagli stratigoti e dai giustizieri locali; ed aveano ancor dritto di obbligare e i camerarj e i bajuli e le corti delle baronie a por termine alle cause fra due mesi, altrimenti ove non avesser creduto necessario un maggior tempo, a se le avocassero: il che rappresentava un antico costume già introdotto in altri reami, in cui si cominciò ad appellare per negata giustizia. Esercitavano i giustizieri provinciali tanta giurisdizione per tutta la provincia loro assegnata, che giravano di continuo e visitavano: aveano i lor giudici ma da semplici assessori, e un notaro degli atti, che componeano tutti la corte del giustizierato (15).

I camerarj furono diputati all'amministrazione delle reali entrate, di fatto fu lor comandato sotto re Guglielmo di non esigere una contribuzione, che pagavasi in Puglia (16): es,

si riceveano quest'ufficio o in credenza o in istaglio, e da loro dipendevano i bajuli immediatamente. Adunque i camerarj erano nella provincia loro i veri magistrati di tutte le cause civili, eccetto le feudali, e procedeano a giudicare o in difetto dei bajuli, o ad istanza di questi, e conosceano ancora le cause tra i bajuli e i gabelloti dei fondi fiscali: erano quindi, nelle cause economiche massimamente, i naturali giudici di appellazione dalle corti bajulari (17). Somministra argomento chiarissimo a dimostrare, che i camerarj furono costituiti magistrati superiori nel civile a tutte le corti locali della lor provincia, un giudicato del 1149, nel quale anno cominciata una causa dinanzi ai due giudici di Maddaloni, il regio camerario a se l'avocò, ed aggiuntivi i tre giudici di Capoa, fu dinanzi a lui istituito e terminato il giudizio (18). Tale a un dipresso era l'ufficio dei camerarj e dei giustizieri provinciali sotto i normanni, che esercitavano per un certo determinato tempo; quale trascorso, gli uni e gli altri doveano trattenersi per cinquanta giorni presso i lor successori, perchè fossero ivi espo-

sti alla sindacatura, e alle doglianze soddisfacessero, che contro di essi erano abilitati a proporre dinanzi i nuovi magistrati gli abitanti della rispettiva provincia (19).

Queste provincie ebbero fissata una certa estensione e i lor limiti. Già è noto, che ciascuna popolazione ha avuto sempre assegnato il suo territorio, dentro ai cui termini estendesi la potenza dell' ufficio ivi costituito: il *barjulo* adunque esercitavala per tutto il territorio di ciascun villaggio, e forse più villaggi assai piccoli e tra lor confinanti erano soggetti al governo di un solo; gli *stratigoti* sin dai tempi del conte amministravano la giustizia criminale sopra molte popolazioni, e pare che in questo stato abbian conservati il re *Ruggieri*, ed abbia ancora costituiti altri giustizieri locali. Se vedesi nel tempo istesso nominato il *territorio* di Rometta che parlasi del *distretto* di Messina di Rometta e di Milazzo, è chiaro che in questi limiti era ristretta la giurisdizione dello *stratigoto* di Messina (20). Lo stesso può argomentarsi del giustiziero di Palermo; egli è il vero, che la più antica memoria da noi veduta,

in cui se ne abbia menzione, è del 1219 (21): nientedimeno la sua istituzione non può essere prima del re Ruggieri, perciocchè da lui in poi si cominciò a sentire nell'Isola il nome di giustiziero, e Ruggieri fu il primo che di tutta Palermo ebbe signoria. Se alcune carte di tempi posteriori annunziano più antichi stabilimenti, da quelle è manifesto, che la giurisdizione del giustiziero di Palermo estendevasi per tutto il territorio di Monreale sino al villaggio di Carini (22).

Il Falcando non poteva esprimersi più acconciamente, quando distinse i magistrati locali, di cui venghiamo ora di favellare, da quelli che presedevano alle provincie, e per essi certamente intese i giustizieri e i camerarj (23). Era la Sicilia prima che venissero i normanni divisa in più regioni o distretti, che volgarmente chiamavansi *Valli*: il Malaterra nomina in qualche luogo il *Valdemone* e la provincia di Noto, ed altrove nei diplomi si ha memoria di *Val di Milazzo*, di *Val di Mazara*, di *Val di Noto*, di *Val di Agrigento* (24). Questa divisione, che era forse solamente geografica, a-

fatto Ruggieri a determinare la distribuzione politica dell'Isola. Già nel 1154 un Ruggieri Maletta era giustiziero del Valdemone, il quale assuntisi i due giudici di Castrogiovanni, e i bajuli di Centorbi e di Troina, decise in quell'anno una causa (25). Goffredo de Moac era già stato giustiziero del val di Noto prima del 1172, ed ivi esercitava lo stesso ufficio nel 1198 Ruggieri Bossello (26). Noi qui non possiamo assegnarne più distintamente i confini, e le città e le terre tutte comprese nel distretto di ciascuna di esse provincie; ma ei può bene argomentarsi, che quando il re Ruggieri istituì i giustizieri provinciali, tre ne abbia istituiti, e divisa l'Isola tutta in tre giustizierati, cioè di val Demone, val di Noto, e val di Mazara. Ei pare che un altro ordine siasi tenuto per la distribuzione dei camerarj, imperciocchè l'imperador Federigo attestava, che sino al suo tempo si costumava di costituire tre camerarj di là dal fiume salso (27), e di quà da esso fiume noi vedremo a suo luogo un camerario del val di Agrigento. Tornerà appresso di favellare più acconciamente di questa divisione, quan-

do sarà dimostrato, che del fiume anzidetto, dal quale è in due metà partita l'Isola tutta, servissi quell'imperadore a determinare le provincie e i distretti dei magistrati superiori sì di giurisdizione che di economia.

Istituzione della magna curia e sua giurisdizione suprema.

Avvegnachè con la istituzione dei magistrati provinciali e massimamente dei giustizieri si fosse ben provveduto a subordinare ad essi per sistema tutte le corti locali, nientedimeno ad assicurare maggiormente la libertà civile dei sudditi, ed a compire una costituzione bene ordinata di autorità giudiziaria sarebbe stata assai opportuna una curia fornita di una suprema e più generale giurisdizione. Già avea Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra istituiti ancora i giustizieri detti del *banco* e un *capitale* giustiziero, che era il primo magistrato dello stato, e il quale come un vicerè nell'assenza del principe presedeva alla real corte: egli spediva i giustizieri a visitar le provincie, ed alcune cause, che da questi non poteano definirsi, da lui conosceansi e dai giustizieri del banco, i quali componeano come una corte suprema (28). Il re Ruggieri compose in mi-

glior forma questo sistema, ed a lui dobbiamo e la creazione del maestro giustiziero, e della magna curia. Forse non altronde che dai falsi titoli apposti ad alcune delle costituzioni è avvenuto sinora, che la istituzione del tribunale della gran corte siesi attribuita a Guglielmo il primo. Niuno ha dubitato, che il re Ruggieri abbia egli creato l'ufficio di maestro giustiziero; ma si è creduto, che sotto questo principe non ebbesi altra magna curia, che propriamente il consiglio reale, ove il Re assistito dai sette suoi grandi ufficiali e da prelati e da baroni e da alcuno dei magistrati le principali cause e di persone privilegiate straordinariamente esaminava, e decidea sovranamente; e che poi il suo figliuolo Guglielmo abbia istituiti due giustizieri come luogotenenti reali, i quali sotto la presidenza del maestro giustiziero avessero la facoltà di decidere quanto piacesse al Re di avocarvi di civile o di criminale, che pure non concernesse il baronaggio; e sonosi tutti gli scrittori del nostro dritto accordati ad affermare, che l'imperador Federigo abbia il primo costituita la magna curia un tri-

bunale di suprema amplissima ed ordinaria giurisdizione. (29).

Ei veramente non può negarsi, e dalle costituzioni è manifesto, che sotto l'anzidetto imperatore sia venuta la magna curia a maggior grandezza, e a più dignità; ma egli è ancor certo da scrittori di fede degni, che la prima istituzione di quella debba attribuirsi al re Ruggieri. Niuna cronaca, niun diploma dei tempi, niuna costituzione, per quanto è a nostra notizia, ne fa autore Guglielmo; e il Novatio, il quale compilò la sua storia sopra memorie siciliane e memorie di buoni tempi, riferisce quasi annunciando una grande operazione di Ruggieri, che egli il primo abbia creato un tribunale supremo, dinanzi a cui ciascun dei suoi sudditi avesse dritto eziandio contro le persone più privilegiate di far querela dei torti sofferti e chiamarne riparo (30). Questa istituzione, siccome è descritta dallo storico arabo, suppone chiaramente la curia del maestro giustiziero, ed è assai conforme a quanto erasi fatto dai re normanni in Inghilterra, da cui avendo Ruggieri adottati i giustizieri provinciali, è assai

verisimile ancora, che la curia suprema ne avesse adottata parimenti.

Quantunque nelle costituzioni dell'imperador Federigo, ove ei tratta specialmente dell'ufficio del maestro giustiziero e della corte, che ne dipendeva, non sia notato espressamente in che cosa mai abbia quel principe riformati i sistemi normanni, il che di ordinario suole avvertire, pure nella costituzione, la quale incomincia *Nihil veterum principum auctoritati detrahimus*, che ei premise come un particolar proemio di quelle, ove ei favella della magna curia, due cose attestò Federigo; che primieramente egli rimette in vigore alcuni ordini ed istituzioni dei suoi predecessori, andate in disuso per la cattività dei tempi: e che egli inoltre attesi i nuovi bisogni erasi deliberato di adattarvi nuove riforme: suppone adunque istituzioni più antiche, e queste da lui recate a forma migliore (31). Noi di tali più antiche istituzioni ora ragioneremo a potere almeno argomentare lo stato della magna curia normanna.

Ma prima di ogni altro pongasi mente a una carta di giudicato del 1172, dalla quale

apparisce, che essendo Guglielmo il secondo in Messina, ivi era ancora la magna sua curia, costituita da tre giudici, componenti un tribunale supremo e ordinario, e sono essi in quella carta più volte chiamati *grandi e supremi giudici*: dinanzi a loro per una causa fu proposta la petizione, ed opposte le eccezioni, ed essi esaminarono i testimonj e le prove, e siccome trattavasi di question di dominio, essi ordinarono allo stratigoto ed ai giudici di Messina, che ne verificassero la pertinenza e il possesso: l'azione erasi prodotta contro l'arcivescovo di Messina, il quale, sebbene fosse uno dei principali prelati del regno, e signore di amplissime baronie, pure riconobbe la competenza e l'autorità di quel tribunale (32). Non era adunque la magna curia normanna un consiglio, ma un tribunal di giustizia, nè era composto da due giustizieri come luogotenenti reali, che trattavano le cause che piacesse al Re di avocarvi, ma da tre giudici, i quali procedevano con giurisdizione ordinaria. E' ciò sì vero, che l'imperador Federigo suppone già da assai tempi indietro costituita la magna curia,

e formata dal maestro giustiziero e da più giudici, e che esercitava da gran tempo giurisdizione suprema e ordinaria sopra persone di qualunque grado. Indi può fondatamente raccogliersi, che se per antica istituzione i giustizieri provinciali aveano dritto di conoscere dei feudi non quaternati, alla magna curia adunque sotto i normanni competeano solamente le cause dei contadi delle baronie e dei feudi tutti descritti nei quaderni fiscali; che se per istituzione normanna dai camerarj appellavasi ai giustizieri provinciali, dunque da questi alla magna curia allora appellavasi (33). In somma fu ancor essa nei tempi normanni un tribunale supremo e ordinario, composto da più giudici e dal maestro giustiziero, che soprantendeva direttamente alle curie tutte, e girando ancor essa e visitando il reame, le più alte giurisdizioni in grado eminente da per tutto esercitava.

Ed ammirisi a questo luogo la saggia economia e la grande intelligenza di ordine pubblico nella distribuzione dell' autorità giudiziaria, la quale in modo sì facile e pronto e sì poco dispendioso fu in Sicilia nel governo dei

re normanni dispotica. Chiunque nel ricinto del suo abitato e sul luogo per gli leggieri delitti e per le cause civili avea dal bajulo amministrata giustizia; i giustizieri e i camerarj teneano in soggezione i bajuli per tutta la lor provincia, ed istrucìo i giustizieri dei delitti atroci e delle cause più gravi giudicavano; la magna curia ancor lessa *ambulante* ai magistrati locali ed ai provinciali e ad ogni ordine di persone per tutto il reame quasi presenzialmente sopristava. In somma l'esercizio di tutta l'autorità giudiziaria e sino della suprema era in ogni luogo del regno, ed aveavi tempo in cui potea ciascuno implorarla anche dinanzi alle sue porte.

Curia dei pari sotto la direzione dei magistrati.

Pure comechè il generale ed amplissima fosse l'autorità della magna curia, non restò da essa spenta l'antica curia dei pari. Già si è dimostrato nel libro precedente, che per ragione e di servizio e di privilegio i baroni ed i nobili, siccome quelli che tenevano i lor feudi dallo stesso sovrano, ed erano perciò riputati *pari* e *convasalli*, costituivano non solo la corte e il consiglio del principe, ma essi rac-

colti in assemblea credevansi i giudici naturali di ogni individuo del ceto loro per qualunque causa sì civile che criminale. Questa curia del pari fu dal re Ruggieri in poi ordinata in una forma più regolare, imperciocchè ad essa come assessori furono aggiunti i magistrati. Egli è il vero, che intorno a ciò non si è conservata sino a dì nostri alcuna legge normanna; ma egli è ancor certo, che in tutti i giudizi dei baroni e dei nobili tenutisi allora, di cui si ha memoria, intervenivano come ministri di giustizia i magistrati, e massimamente i giustizieri. Filippo maestro camerario del regno fu accusato a Ruggieri di mentita religione: ragunò questo principe la sua corte a giudicarlo: i conti i baroni i giudici i giustizieri profferirono la sentenza, e la esecuzione non fu ad altri commessa che ai giustizieri (34). Parimenti nella minore età di Guglielmo secondo essendosi gravissimi delitti imputati al conte Arrigo, convennero a giudicarlo i conti e i baroni e i giustizieri; e non guari dopo accusato il conte di Molise di avere usurpati più fondi reali, la corte che lo giudicò fu composta

di conti suoi pari, e dai giustizieri, e da un giudice di Taranto (35). In somma quantunque dal re Ruggieri fosse stata conservata l'antica curia dei pari, si volle pure, che i magistrati come ministri della legge v'intervenissero, perchè in un'assemblea tutta di uomini non ammaestrati in dritto potessero quelli le azioni giudiziarie a norma delle forme legali e al senso della legge indirizzare; ed egli è chiaro dai fatti or descritti, che la costituzione dell'imperador Federigo, nella quale ordinò, che i giudici regj come assessori necessarj assistessero in tutti i giudizi dei nobili, non fece che rappresentare la curia dei pari sotto i normanni (36).

Istituzione
dei grandi uf-
fici della Co-
rona.

Ma tutte queste corti ne riconosceano una maggiore, in cui risedeo tutta l'autorità del governo; il Re ei stesso vi presedeo, ed ei solo infine decideo sovraneamente, facendosi assistere dai sette suoi grandi ufficiali e dai consiglieri, e da quei magistrati che piacesse a lui di chiamarvi, i quali tutti componevano un supremo consiglio di stato, ove le cose più gravi trattavansi. Ruggieri avendo ridotti i suoi dominj in un ampio e potente reame, volle an-

cora ad esempio delle più grandi monarchie di quel tempo costituire alcuni ufficj, che propri erano riputati della corona reale, e che le più alte giurisdizioni esercitavano. Il regno di Francia avea questi grandi ufficj; ma Ruggieri imitò certamente Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra, il quale avendo ivi istituiti i grandi ufficj della corona, volle ancora, che essi la sua real corte e un supremo consiglio di stato con gli giustizieri reali, che erano i ministri della legge, componessero (37).

Questi grandi ufficj ordinati nel suo reame da Ruggieri, dei quali altri cariche militari, ed altri di giustizia, o di economia amministravano, furono un gran comestabulo, comandante generale di tutti gli eserciti di terra, un grande ammiraglio capo delle armate marittime, un gran cancelliero custode del real suggello, un gran giustiziero primo ministro di giustizia, un gran camerario soprantendente a tutte l'entrate del principe, un gran protonotaro primo segretario di stato, e un gran siniscalco soprastante al governo della casa reale. Di tutti questi grandi ufficiali aveano maggio-

re influenza nel consiglio di stato il gran cancelliero, e il gran giustiziero, essendo frequentemente altrove occupati dalle cariche loro il gran comestabulo, è il grande ammiraglio: il Falcando, che sì diligentemente descrisse lo stato e la storia secreta della corte dei re normanni, ci fa comprendere, che per gli affari di giustizia avea nel consiglio di stato il principal luogo il maestro giustiziero (38), e per l'amministrazione più alta del governo il gran cancelliero, cui parimenti erasi dato l'incarico degli affari esteri, e gli si erano annessi villaggi rendite e terre come appannaggio del suo ufficio (39). Oltre di essi grandi ufficiali, che erano consiglieri naturali, e che di ordinario preseglieansi tra i primarj baroni, creava il Re altri suoi consiglieri e famigliari, i quali comechè di nazione nobile non fossero, erano pure uomini scienziati, e d'ingegno e per virtù ragguardevoli, e ad essi in qualità di consiglieri alcune spese a conto del Re somministravansi (40). Ora essi tutti componevano il supremo consiglio di stato, che ragunavasi nel real palazzo, e al quale ei stesso il Re presedea.

Palermo, che era stata la sedia del governo degli arabi, città grande ed ornata di belli edifizj, fu la metropoli della monarchia (41), ed ivi nel maggior tempio re Ruggieri e poi tutti i suoi successori s'incoronarono, ed ivi nel palazzo reale erano stanze nobilissime deputate specialmente ai privati ed ai grandi consigli (42). Quì teneano consiglio di stato i re normanni, e quì re Ruggieri non volendo che trapassassero i più gravi affari senza discussione ed esame, ed inteso prima il parere di ciascuno, egli prendeva infine e manifestava la sovrana sua risoluzione, assegnandone insieme i motivi e le ragioni (43). Che se voglia ora a questo luogo adombrarsi lo stato tutto della real corté normanna, la quale componeano i grandi ufficiali della corona, e i consiglieri, e i famigliari; in cui era la cancellaria, e quivi i scrigni e i registri, e i scrivinarj e i notari come ufficiali di essa quivi servivano (44); ove vedesi il Cappellano Maggiore prelato indipendente e primario del clero e della famiglia palatina (45); e faceano il servizio della famiglia sovrana eunuchi donne e donzelle (46); ed una milizia

Consiglio
di stato e
Corte Reale.

tenuta a soldo, detta la privata real squadra, comandata da un proprio comestabulo, era deputata alla custodia del palazzo e delle persone reali (47); sarà giudicato simile al vero quanto attestarono due storici arabi, diligenti scrittori delle cose nostre, che il re Ruggieri compose la sua corte in istato assai grandioso e conforme alle corti magnifiche dei principi musulmani (48).

CAPITOLO TERZO.

Forme giudiziarie adoperate nelle anzidette curie, e primieramente usanze generali dei tempi relative a tali oggetti. Grande operazion di Ruggieri nell' avere stabilito per costituzione l' appello. Modi di procedere e pratica nel sentenziare. Il duello e i giudizj di Dio ricevuti in Sicilia, specialmente nei tribunali.

Sconvenevole cosa sarebbe il lasciare indietro a questo luogo alcune notizie relative alle forme giudiziarie sotto i re normanni adoperate, perciocchè essendosi esposta sinora la costituzio-

ne dell' autorità giudiziaria in quel tempo ordinata in Sicilia, e i magistrati che l'amministravano, e la giurisdizione che lor compete, e gli è ancor necessario di sapersi le forme, secondo le quali essi procedeano nei giudizj e giudicavano. Ora un tale argomento non potendo comprendersi senza intendere nel tempo istesso gli usi e i costumi di quei secoli, noi tanto più volentieri passiamo a trattarlo, quanto potranno i lettori ritrarne insieme istruzione e diletto. Ma questa materia da più alti principj dee ripigliarsi.

Egli è fondato nei dettami del senso comune, ed è stato sempre riconosciuto dai popoli tutti in qualche modo inciviliti, che qualunque accusa o petizione, mancando la evidenza del fatto, dovesse provarsi con carte o con testimonj. Quando i barbari s' insignorirono delle principali contrade di Europa, non fu più volgare il saper leggere e scrivere, e quindi generalmente trattavansi le diverse maniere di contrarre e di vivere con impegni verbali più presto, che riduceansi in atti o in iscritto: mancarono adunque le prove naturali dei processi

Usanze
generali dei
tempi rela-
tive alle for-
me giudiziarie.

civili, che se pure v' interveniva alcun atto, non aveansi per la ignoranza dei tempi i debiti lumi a discuterne il senso e l' autenticità. Parimenti nelle cause criminali essendo necessario l' esame del fatto, e non potendosi prescindere dai testimonj, egli riusciva assai malagevole il saper definire la qualità di essi, e il grado di fede che a ciascuno di quelli dovesse prestarsi; nè sapeasi procedere nel confrontarli, e nel comporre la prova, che dalle circostanze potesse pur trarsi. Mancava in conseguenza nelle cause sì civili che criminali, il cui fatto non fosse evidente e notorio, ogni maniera di prove positive.

Adunque si ebbe ricorso alle negative, e ad una forma più spedita, e che da un solo e semplice fatto risultava. Si volle primieramente, che potesse l' incolpato purgarsi col giuramento, ed a render questo più sagro e più inviolabile si volle ancora che con la maggiore solennità si prestasse: pure fu conosciuto in processo di tempo, che il solo giuramento del reo servia di ordinario alla impunità del delitto. Fu quindi aggiunto, che altri con l' accusato

giurassero, e furono essi detti i *compurgatori*; ma non ottenesi con questo rimedio che forse moltiplicar gli spergiuri. Mancate adunque tutte le prove naturali ed umane, ebbesi ricorso alle soprannaturali, presumendosi stolamente della divina potenza, che dovesse in ogni istante mutare le leggi della natura, perchè la giustizia divina facesse trionfar l'innocenza. Furono perciò introdotte alcune prove insensate del pari ed atroci, e dell'acqua bollente, e della fredda, e del ferro rovente, e colui che riuscivane illeso, era dichiarato innocente. Chiamaronsi queste prove *giudizj di Dio*, che con sacre e solenni cirimonie si accompagnavano.

Ma fra tutti i giudizj di Dio l'uso del duello fu assai accreditato in quel tempo, perciocchè il più onorato mestiero e l'esercizio più familiare erano allora le armi: ed occupò sì fattamente la pratica del duello il costume pubblico e sino i tribunali, che venne a formarsene la più studiata giurisprudenza, e furono stabilite leggi intorno alle persone e all'età dei combattenti, e in qual caso poteano sostituirsi i campioni, e quali armi poteansi adoperare,

e fatte ordinanze intorno ai luoghi ed al tempo di tali combattimenti, e circa alle persone, che doveanvi presedere. In qualunque accusa o petizione fu creduto lecito provarne il dritto e la giustizia col duello; si produceano i testimoni, e poteasi chiamarli a battaglia; il giudice pronunziava la sentenza, e poteasi opporgli che era *falsa*, e con le armi alle mani veniva sfidato a provarglielo. Or tutti questi modi giudiziarij non solo erano fondati sull'accidente e sulla forza, e niuna relazione aveano col dritto e con la qualità delle azioni prodotte in giudizio, ma ancora dopo il duello, e dopo la prova dell'acqua e del fuoco terminava tutta la causa assolutamente nella persuasione che eravi già intervenuto un più sovrano giudizio. Ne' avvenne adunque con danno grandissimo dell'amministrazione della giustizia, che non restava alla revisione della sentenza e al rimedio dell'appello alcun luogo.

Pure in mezzo a tante tenebre scintillava in qualche parte alcun raggio di luce. Gli ecclesiastici viveano di ordinario con la legge romana, e le curie loro procedendo secondo i

principj dell' antica giurisprudenza, adoperavano nei giudizj regole invariabili e fondate sopra i dettami della ragione e della equità; per la qual cosa siccome da una parte faceano pregiare le forme regolari e legali, così dall' altra discreditavano le prove incerte ed atroci delle curie dei laici. Nella metà del secolo dodicesimo faceasi già volgare lo studio del dritto romano, le cui regole per la tanta saviezza loro da per se raccomandandosi, insinuavano lentamente i modi e i principj, alla cui norma potessero i tribunali dirigersi nel procedere e nel giudicare: e nel fine di quel secolo il codice del dritto canonico fu ridotto e pubblicato in una più ampia e più ordinata forma. Aggiungevasi, che erasi già riconosciuto, che per mezzo di un nuovo giudizio e degli appelli rimediavasi più acconciamente ad una ingiusta sentenza, che per mezzo del fuoco dell' acqua e del ferro: per altro il rimedio delle appellazioni era favorito dalle leggi civili e canoniche. In quel secolo adunque, comechè si conservassero ancora le antiche usanze barbariche, cominciava pure a trasparire il buon ordine (1);

ed al secolo seguente, ed ai tempi dell'imperador Federigo e di s. Luigi di Francia una più compiuta riforma era riserbata.

Nel corso del secolo dodicesimo ebbe luogo la nostra giurisprudenza normanna, e non possiamo noi più chiaramente comprenderla che dal codice dell'anzidetto imperadore, il quale sì grandi cambiamenti fece nell'antico ordine giudiziario; quindi le sue correzioni le pratiche antiche ossia quelle dei tempi normanni manifestamente ci annunziano; e ci somministreranno ancora grandissimi lumi a intenderle più distintamente gli atti e le carte siciliane di quei tempi.

Grande operazione di Ruggieri nel l'aver stabilito per costituzione l'appello.

La costituzione e la subordinazione delle curie tutte ordinata dal re Ruggieri, per cui i bajuli erano sottoposti ai camerarij, ed ai giustizieri, e questi alla magna curia, e questa a un supremo consiglio di stato, avea nel tempo stesso stabilito un sistema di regolare appellatione, perciocchè le curie superiori stabilmente costituite ad amministrare giustizia apprestavano un pronto rimedio a coloro, che credevansi gravati da una ingiusta sentenza profferita

delle inferiori: quindi non faceva mestieri ricorrere nè ai giudizi di Dio, nè al duello, essendo già pronti e costituiti i mezzi legali. Ma ad avere una più chiara intelligenza della legislazione di Ruggieri, dee di questo articolo trattarsi più distintamente.

Perchè si potesse appellare da un tribunale subalterno ad un superiore, egli era necessario, che il primo giudice non fosse in alcun modo impedito di pronunziar la sentenza. Or nella giurisprudenza del conflitto giudiziario il condannato avea dritto di chiamare immantinenti a battaglia quel giudice, che avesse il suo parer dichiarato: questo atto nel linguaggio dei franchi chiamavasi *falsare* una corte di giustizia, ossia accusarla di falso giudizio; ed essendo in quel caso il duello autorizzato, era quindi impedita l'appellazione (2). Troncò nella sua radice questo abuso Ruggieri, quando dichiarò sacra e inviolabile la persona del giudice, avendo ordinato in una sua costituzione di doversi riputare delitto simigliante al sacrilegio il porre in dubbio l'autorità di colui, che egli avea prescelto a giudicare (3). E ta-

le abuso certamente fu sottinteso, e l'anzidetta costituzione si fe valere sotto Guglielmo secondo in un giudizio contra Riccardo conte di Molise, il quale appena intesa la sentenza della corte dei pari contro di lui profferita, osò di offerirsi apparecchiato a provare, che la sentenza era falsa. Ma fu tenuta questa risposta come delitto gravissimo, ed una ingiuria così fatta, che non già *i giudici*, ma la *Maestà Regia offendeva*, che perciò dovea essere giudicato secondo le costituzioni del Regno: e perchè un tal delitto in esse costituzioni o a dir meglio dal re Ruggieri era stato dichiarato *sacrilegio*, furono gli arcivescovi e i vescovi ivi presenti chiamati a giudicarne, e fu condannato Riccardo alle pene più gravi, perchè avea osato *falsare* il giudizio (4). Adunque non ebbe altro intendimento in quella sua legge Ruggieri, che rendere nelle forme più severe sacra e inviolabile la persona dei magistrati e il lor ministero: e difatto se l'imperador Federigo attestava, che nei tempi indietro le parti e i testimonj nei giudizi erano soggetti a potere essere provocati a duello, non fa in alcun luogo

comprendere, che s'invia stati esposti i giudici. Questa operazione di Ruggieri, per cui venne conseguentemente a stabilirsi per sistema di costituzione l'appello, fu certamente superiore ai lumi ed agli usi di quel secolo, soprattutto avuto riguardo al costume dei franchi, i quali potendo falsare le loro corti di giustizia, l'appello non conoscevano; e consideratosi massimamente, che i nostri normanni, i quali dai franchi aveano origine, in tutti gli altri casi permisero ed autorizzarono il duello in Sicilia, siccome tra poco dimostreremo.

I magistrati tutti e di prima istanza e negli ulteriori giudizj ebbero sin d'allora stabilite alcune forme, a norma delle quali doveano dirigere tutto l'ordine giudiziario: ma queste per avventura poteano essere disposte assai più regolarmente. Forse alcuni usi erano già introdotti, e i tempi non erano ancor abili a riformarli. Le lettere di citazione intimavansi sotto i normanni dal bajulo e dal giustiziero per mezzo di una delle parti contendenti a colui che dovea essere citato, e non già per via di persona legale (5). Ciascuno di quelli, che erano

Modi di procedere e pratica nel sentenziare.

contumaci a comparire in giudizio, di qualunque condizione che fosse, e qualunque facoltà o beni che si avesse, doveano tutti indistintamente pagare once nove e la terza parte di un oncia (6). Coloro che erano accusati criminalmente non aveano un termine fissato a purgare il delitto, nè gli accusatori a convincerli (7): che se colui, che avea introdotta una causa civile, era poi accusato criminalmente, o introdottasi già contro lui una causa criminale, un delitto di maggior qualità veniagli imputato, impedivasi il processo del giudizio e la contestazion della lite (8).

Parimenti gli altri ordinì, che teneansi ne' giudizj e nel sentenziare, non erano diversi da quelli, che abbiamo veduti di sopra sotto il conte Ruggieri, ossia regolavansi ancora alla maniera dei longobardi: per tutti i tempi normanni in qualunque causa non proponeasi a parte libello in iscritto, e frequentemente nelle quistioni di dominio la sentenza sul luogo istesso della contesa pronunziavasi. Queste cose appariscono chiaramente da alcune carte di giudicato pubblicate dal Pirro, dal Pellegrino, e

dal Montfaucon (9), e da quelle riferite nel capitolo precedente, onde è manifesto, che sotto i re normanni e la corte locale di Messina, e le corti dei giustizieri provinciali, e la stessa magna curia nel modo anzidetto procedeano.

Ma non solo in questi ordini giudiziarij era imperfetta la costituzione dei nostri tribunali normanni, eralo ancora nell'ammettere quelle prove, delle quali si è discorso di sopra, e per cui i costumi del secolo dodicesimo non erano ancor riformabili: che se Ruggieri col suo elevato ingegno ne avesse conosciuta l'insufficienza e gli abusi, non poteva ei certamente con le sole leggi mutare i costumi. I giudizi di Dio, ossia le purgazioni dei delitti con le prove dell'acqua fredda e bollente, e del ferro rovente, e di cose simiglianti, erano allora per tutta Europa accreditate e volgari. Esse in Italia vedeansi praticare generalmente, e consagravansi con messe con benedizioni e con cirimonie: le stesse prove aveano già da gran tempo gli anglosassoni, e chiamavane *ordalij*, le quali poi i normanni, quando acquistarono l'In-

Il duello e i giudizi di Dio ricevuti in Sicilia specialmente nei tribunali.

ghilterra, vi conservarono; e da per tutto erano ricevute in Francia (10). E pare che i nostri normanni abbiano voluto autorizzare nelle loro conquiste in Italia: nella famosa carta di libertà accordata ai baresi, della quale si è fatta in altro luogo parola, promettono alcuni baroni normanni a nome del re Ruggieri, che questi non obbligherà giammai i cittadini di Bari al giudizio del ferro infocato, dell'acqua bollente, del duello, e dell'acqua fredda (11).

Di fatto furono allor comuni nel reame siciliano ed ammesse ne' giudizi le anzidette prove, siccome ne è amplissimo testimonio l'imperador Federigo, il quale attestava, che tali leggi chiamavansi *leggi paribili*, perciocchè volgarmente credeasi che per mezzo di quelle la verità *comparisse*; e nomina in particolare la prova del ferro rovente, e della sommersione nell'acqua, nella quale erano dichiarati innocenti coloro che sommergeansi, e rei se restavano a galla; siccome per altro usavasi in Italia (12). Or che esse prove nei tempi normanni avessero luogo nei giudizi e con l'autorità dei giudici è chiaro da quanto prescrisse

Il sopraddetto imperadore, che impose ai giudici tutti di qualunque corte, che d'allora innanzi si astenessero di abilitare le parti contendenti a queste prove, e solamente le comuni ammettessero, ossia quelle fondate sopra gl'istrumenti e i testimonj (13).

Ma noi abbiamo per la Sicilia monumenti dimestici, e particolarmente per questa metropoli. Conservasi nella nostra cattedrale un messale gallicano in pergamena, che è certamente dei tempi normanni, in cui sono ancor descritte le benedizioni e le cirimonie e le messe, che accompagnavano i giudizj dell'acqua fredda, della bollente, del ferro infocato, del pane e del cacio, perchè indi i delitti più gravi si provassero. Dopo la messa e dopo gli esorcismi ed altre cirimonie il giudizio dell'acqua fredda faceasi tuffando il creduto reo nell'acqua, e se stavasi a galla, era dichiarato colpevole. In quello dell'acqua bollente mettevasi in essa la mano del reo, onde tiratala s'inviluppava in un panno, e con cera suggellavasi col suggello del vescovo o dell'arcidiacono: dopo tre giorni di digiuno, e di visita di luo-

ghi santi, scioltisi i panni, se la mano trovavasi sana, era creduto innocente, altrimenti colpevole. Il ferro rovente dovea prendersi con la mano, e per tre passi portarsi, indi la mano e il braccio s'involgeva in un panno, e il rimanente come sopra. La prova del pane e del cacio era certamente meno pericolosa ed assai più ridicola, perciocchè colui che non potealo inghiottire, era giudicato reo (14). Questa prova sì stravagante usavasi ancora in Inghilterra e in Italia (15), e ad essa certo alluse il Boccaccio, quando la sperienza del pane e del formaggio fè proporre al suo Calandrino ad iscoprire chi avesse il porco involatogli (16). Ma dee riflettersi a questo luogo, che in tutti gli anzidetti giudizj di Dio praticati in Palermo nei tempi normanni, comechè alcuno dopo lo sperimento risultasse colpevole, non era punito secondo la qualità del delitto, e gli si imponea solamente una penitenza e forse non grave: disortachè non solo erano esse prove incerte e malfondate, ma col favore di quelle sottraevansi ancora al debito castigo i delinquenti.

Merita ora una speciale considerazione l'

uso del duello praticato allora in Sicilia anche nei giudizj. Chi riflette ai costumi dei franchi siccome sono descritti nelle assise del reame di Gerusalemme, ed annunziati poi negli statuti di s. Luigi, che pose ogni opera a riformarli, ed ivi osserva che del duello giudiziario in tutte le cause sì civili che criminali, e in riguardo ai giudici ed ai testimonj e tra i litiganti, se ne era formata in Francia la più sottile e ricercata giurisprudenza (17), non potrà riconoscere che vero ed assai accuratamente detto quanto attestava l'imperador Federigo: ossia che la fortuna delle persone e dei beni dei franchi, stabiliti nel reame siciliano, tanto nelle cause civili che nelle criminali, sì contro le principali persone che contro i testimonj, era tutta riposta nel giudizio del duello (18): e i costumi di quelli esattamente rappresentano le leggi, che inserì nel suo codice lo stesso imperadore, intorno al modo secondo il quale ei permise il duello in alcuni casi, e in riguardo alla persona dei combattenti, e alla qualità dei campioni, e alle armi che poteansi adoperare, e al giuramento che dovea innanzi prestarsi, e

alle pene, cui volle soggetti coloro che restassero perdenti: le quali leggi sono certamente simigliantissime a quelle, che nella giurisprudenza francese eran prescritte (19).

Ora il duello giudiziario, che era costume particolare dei franchi, fu usitato nelle provincie della monarchia siciliana, e specialmente nell'Isola nostra. Noi abbiamo altrove dimostrato, che di normanni sin dal tempo della conquista fu essa popolatissima: dee ora soggiungersi, che il re Ruggieri quì sparse in grandissima copia colonie di franchi, ed assicurò il Falcando, che quel principe sopra tutte le nazioni di oltramonti i franchi più volentieri vedea (20). Egli era adunque naturale, che gli usi di quelli, non solo dal costume universale del secolo, ma perchè proprj della nazione dominante, fossero ancora quì propagati e accreditati: il che è sì vero, che il dritto di provar le accuse col duello era tenuto e rispettato in Palermo come una consuetudine della real corte normanna (21).

Ma non deesi indi argomentare, che la giurisprudenza francese intorno al conflitto giu-

diziario sia stata presso noi in tutte le sue parti e da tutti adottata generalmente: la costituzione nostra vi appose una essenziale limitazione, ossia che volendo il re Ruggieri stabilire un sistema di regolari appellazioni, prescrisse ed ottenne di fatto, che niuno potesse chiamare a duello i giudici. Negli altri articoli però ci riferisce l'imperador Federigo, che la usanza di chiamare a duello in qualunque giudizio anche i testimonj era sino ai suoi tempi in alcune parti del regno eziandio praticata da coloro che franchi non erano; e nelle quistioni di deposito, attesa forse l'oscurità e la grand confidenza dell'atto, avea luogo il duello (22). Noi per la Sicilia abbiamo proprie nostre memorie. La consuetudine di Trapani non solo nei delitti di Maestà, contro la vita del principe, e contro il suo regno, o coniano falsa moneta, ma ancora nei delitti di omicidio di furto di rapina e per ogni altro misfatto, per cui il reo dovea perdere la vita o alcun dei suoi membri, permetteva l'uso del duello sì contra l'accusatore, e l'accusato, che contra i testimonj: e nello stesso senso è dettata una con-

suetudine di Messina (23). Parimenti in un suo diploma concedette Federigo imperatore ai palermitani nel 1200, che potessero quelli ricorrere al duello nei delitti di Maestà, e in tutte le altre accuse, onde potessero perder la vita o alcun dei membri (24); che se nella consuetudine sesta di Palermo sono affatto proibiti i duelli, dee la introduzione di quella riferirsi a tempi posteriori, a dir meglio quando stabilite per sistema generale le prove degli istrumenti e dei testimonj, le corti di giustizia non altrimenti che secondo le forme legali già procedeano.

E siaci quì permesso di riflettere, che era nel secolo, di cui ragioniamo, si universalmente praticato l'uso del conflitto giudiziario, e forse la grandissima copia dei franchi, e le costumanze della corte dei re normanni aveanlo siffattamente in Sicilia autorizzato, che avvenchè Messina fosse per la più parte una popolazione di greci, e in Palermo i suoi abitanti professassero di vivere con la legge romana (25), pure ivi il duello ammetteasi come una consuetudine approvata, e quì ebbesi con-

fermato come un privilegio. Era riserbato all'imperador Federigo di riformare tanti e sì gravi abusi: se pure non fu alcuna volta della legge istessa più imperioso e più potente il costume.

CAPITOLO QUARTO.

Descrizione del regno tutto fatta dal re Ruggieri, e dello stato feudale massimamente. Descritti ancora i beni delle chiese, e sottoposti a tutti i servizi feudali. Stabilimento di fondi e di rendite per le flotte reali e per le armate marittime. Leggi politiche intorno ai feudi. Servizi e contribuzioni feudali. Prestazioni dei suffeudi.

Siccome nel costituire un nuovo ordine di magistratura avea Ruggieri imitate anzi recate a miglior forma le istituzioni di Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra, così non trascurò certamente una grandissima operazione dello stesso Guglielmo, quando ei si rivolse ad ordinare i sistemi di amministrazione pubblica e di economia. Aveva già il nuovo monarca in-

glese disposta e dopo sei anni condotta a termine compiutamente nel 1086 una general descrizione di tutto il suo regno, nella quale erano partitamente notate le terre tutte coi rispettivi confini, e la rendita e il valore e i villani di ciascheduna di esse, e i nomi di coloro che le possedeano, e i pesi e i servizj che dovean prestare; la qual descrizione fu ridotta in un libro, che conservasi tuttora nei reali archivj di Londra. E conciosiachè non ebbevi allora scrittore di quella nazione, che non avesse alla memoria dei posteri tramandata e commendata insieme questa insigne operazione di Guglielmo, che fu certo impresa di sapiente e magnanimo principe (1), e la fama di essa da per tutto allor risuonava, quindi non poteane isfuggir la notizia al nostro Ruggieri, il quale per altro a creare con intelligenza un regno nuovo le leggi e gli usi altrove ricevuti studiosamente ricercava. Ei veramente a questo luogo ci duole e cene incresce forte, che niuno scrittor siciliano siesi allor posto a descrivere la vita di quel principe, e quanto ei fece per rior dinar la Sicilia massimamente: nè pos-

si amo noi altrimenti comprenderne i fatti principali, che dalle memorie sparse nelle cronache e nei diplomi, e dai miseri avanzi delle sue leggi, che sono raccolte, o sottintese più presto e accennate nel codice dell'imperador Federigo.

Era primieramente così fatto il re Ruggieri, che vago di acquistare ricchezze, e saggio nel dispensarle, ponevasi egli spesso in mano i calcoli delle sue entrate, e quanto dovesse spendere e quanto esigere voleva averlo notato in iscritto (2): ei parimenti conobbe, che nella sua minore età erano stati usurpati fondi del real patrimonio; indi avvenne, che ei volle a se presentati i privilegj e le carte di concessione sì dai prelati che dagli altri suoi sudditi tutti, perchè non pure le autorizzasse, ma conoscesse ancora con qual titolo i suoi beni ciascun possedesse (3): aggiungasi, che dal tempo di quel re in poi cominciarsi a far menzione di alcuni libri, che chiamavansi allora *registri dei confini, quaderni delle diuise, registri della dogana*, dai quali come da libri che contenessero un'autentica e general descrizione del

Descrizione del regno turco fatta dal re Ruggieri e dello stato feudale massimamente.

regno ricavavansi il proprio sito e i confini delle terre tutte e di ciascun tenimento. Così nelle concessioni fatte in diversi tempi del territorio di Giato, del casale di Senec, delle terre al comune di Caltagirone è detto, che se ne erano prima riconosciuti e descritti i confini dai registri della dogana; e nel famoso rollo ossia diploma delle amplissime donazioni fatte da re Guglielmo alla chiesa di Morreale, dopo che veggonsi tutte nominate partitamente le *divise* dei castelli e casali e poderi conceduti a quella chiesa, conchiudesi, che già erano state le anzidette divise tutte verificate e trascritte dai regali registri; anzi il padrone del casale di Busenia dolendosi che il suo privilegio della concessione era logoro e malconcio, e massimamente nel luogo, in cui ne erano notati i limiti, permise Guglielmo nel 1169, che potesse rinnovellarsi quel privilegio sopra *i registri segreziali, ove tutti contenevansi i confini della Sicilia*; ed egli è qui da riflettersi, che se nelle concessioni di terre fatte ai tempi del conte Ruggieri, quando veniasi alla designazion dei confini, riferivansi *alle antiche divisioni sotto*

i saracini, dal re Ruggieri in poi citaronsi sempre i registri della dogana (4). Queste memorie tutte messe insieme dimostrano chiarissimamente, che avea già fatta quel principe una general descrizione dell' Isola, ed aveala ridotta in libri e in registri, i quali volle ei conservati in un ufficio regio, detto *Dogana* (5): e comechè, niuno avanzo di quelli essendo rimasto, non possa formarsi un più distinto concetto di tanta operazion di Ruggieri, pure il solo *rolo* di Morreale può tenersi come un saggio di quei registri doganali, e potrà indargomentarsi, che era stata la Sicilia tutta per ciascun palmo ed accuratamente in tutte le sue parti misurata e descritta.

Ma non solo le terre e i tenimenti e i rispettivi confini furono allora notati partitamente, ma siccome i villani erano attaccati alla glèba, e con la lor famiglia e i figli loro passavano sotto il dominio di colui, che era possessore del fondo, e quindi riputavansi come proprie e inseparabili appartenenze del fondo stesso, fu perciò fatto nel tempo medesimo notamento a parte di quelli, disortachè descritt-

si una terra, descriveansi ancora separatamente i villani che le apparteneano, e questi notamenti furono allor detti *platee*. Quando re Guglielmo concedette nel 1177 il casale di Baida alla chiesa di Palermo, dielle ancora i villani addetti a quel casale, i nomi dei quali furono trascritti da una *platea*, che conservavasi nella dogana: ed avendo la stessa chiesa perduto il privilegio del casale di Nicotera, dal conte Ruggieri donatole, e dal re suo figliuol confermato, ed essendosi smarriti o da altri usurpati i villani dati insieme col casale, comandò l'imperatrice Costanza nel 1196, che i suoi famigliari li riconoscessero e ne trascrivessero i nomi dalle *platee* della corte (6). Adunque nella descrizione delle terre si vollero notati in libri particolari i villani tutti con la specificazione del luogo, al quale appartenevano.

E parimenti fecesi allora descrizione e registro a parte dei contadi e delle baronie e dei feudi tutti, che dal re immediatamente teneansi, che furono descritti in separati quaderni, chiamati i *quaderni della dogana dei baroni* (7); indi comprendesi, perchè tutti i feudi, i quali

dal re immediatamente riconoscano i feudatarj, e perciò diceansi che teneanli *in capite curia, a rege*, fossero volgarmente detti *quadernati*, perciocchè erano descritti in proprj registri, che conservavansi nella dogana. Ivi ancora furono notati i pesi i servizi e le prestazioni, che dovea ciascun feudo: nel servizio militare, intimato in Puglia da Guglielmo secondo per la spedizione in terra santa, in più luoghi tassandosi il numero dei militi, che doveano somministrare i feudatarj, assai sovente si citano i *quaderni della corte*: ed attesta l'imperador Federigo, che dagli antichi quaderni della dogana di Messina ricavavasi a quali pesi erano soggetti alcuni baroni di Calabria e di Sicilia: il che conferma l'Isernia, il quale dopo aver detto che quei feudi chiamavansi *quadernati*, i quali erano descritti nei quaderni della corte, soggiunge che in tempi più antichi avea la real corte particolari registri, ove non solo erano notati i feudi tutti, ma la quantità dell'addoamento, ossia le prestazioni, che ciascun feudo dovea (8). In guisachè nella generale descrizione dell'Isola il re Ruggieri volle an-

cora. descrivere a parte tutto lo stato feudale, perchè ei sapesse i feudi, che dal principe immediatamente teneansi, e i servizj, che con dritto potesse ritrarne.

Descritti
ancora i be-
ni delle Chie-
se, e sotto-
posti a tut-
ti i servizj
feudali.

Può ora fondatamente argomentarsi, che siensi nel tempo medesimo descritti i beni delle chiese del reame, e sottoposti al servizio. Guglielmo il normanno nella descrizione dell' Inghilterra avea ancora comprese le abbadi e i vescovadi, e dichiarandoli capaci di posseder feudi e baronie, li sottopose al primo a tutti i servizj militari (9). Non altrimenti fece Ruggieri in Sicilia: egli è certo, che quando ei volle riconoscere i privilegj e le carte tutte di coloro, che per concessione sovrana beni possedeano, le chiamò particolarmente dai vescovi e da tutti i prelati sì di chiese che di monisteri: e quando l'anzidetto re proibì ai conti ed ai baroni di potere alienare i lor feudi e le annessevi giurisdizioni, lo proibì parimenti agli abbatì ai vescovi ed agli arcivescovi (10): che se i beni delle chiese furono dal conte Ruggieri dichiarati esenti da ogni servizio feudale, ei vedesi che vi furono obbligati dal re Rug-

gieri in poi, i quali servizj feudali suppose e spiegò in una sua costituzione Guglielmo, ossia che i prelati delle chiese poteano essere obbligati a servire nei reali eserciti, e doveano al principe o ai suoi ministri, quando nelle lor terre alloggiassero, somministrare il corredo; difatto le memorie della chiesa di Cefalù fanno parola di danaro o di vittuaglia apprestata da quel vescovo per ragion di corredo a persone della real corte (11). E certo ancora, che dal re Ruggieri in poi veggonsi alle chiese donati feudi con l'obbligo espresso del servizio militare; così Guglielmo primo diè alla chiesa di Palermo nel 1157 il feudo di Broccato con l'obbligo del servizio di sei militi; e Silvestro signor di Ragusa donò alla chiesa di Catania il corredo di un milite in caso di spedizion militare; ed egli è sì vero, che furono allora i beni delle chiese sottoposti a tutti i servizj feudali, che sino si ha menzione di relevio che quelle pagavano (12). In somma quando Ruggieri descrisse l'Isola tutta, e lo stato feudale massimamente, compresevi ancora i beni e i feudi donati alle chiese, dai quali prescrisse di

doversi esigere quei servizj, a cui la nativa condizion feudale, in qualunque mano si trovassero, li obbligava.

Stabilimento di fondi e di rendite per le flotte e per le armate marittime.

E non debbo a questo luogo restarmi di tener dietro ai passi del legislator siciliano, mentre ei seguitava con tanta saggezza quei dell' inglese. Era prescritto nelle costumanze anglosassoni, che dalle diverse terre d' Inghilterra doveasi somministrare un tributo diputato alle spese e al servizio delle armate navali: i re normanni di quell' Isola conservarono questo tributo; di fatto nei registri censuali di Guglielmo il conquistatore vedesi notato in più luoghi quanto doveano contribuire alcune popolazioni e provincie, quando era ordinata una spedizione di mare, e nei conti dell' entrate sotto Arrigo secondo è detto espressamente, che fu quel tributo più volte riscosso (13). Il re Ruggieri avea posto il solio del suo impero in un' Isola, ove di ordinario risiedea; oltrachè egli assai di buon' ora disegnò conquiste ed imprese oltra mare, e le flotte normanne armate nei porti di Messina e di Brindisi furono potentissime nei mari di Romania, dell' Africa, e del Me-

diterraneo. Veramente niuna memoria dei tempi ci attesta, che fu il re Ruggieri il primo a costituir fondi e rendite addette al mantenimento del navilio reale, ma egli è certo che da quel principe in poi veggonsi fondi con la servitù annessavi di pagare il dazio detto dei marinari; tale era un campo nel territorio di Messina, ed ivi stesso era una terra sottoposta al *tributo navale*, e di alcuna terra è notato, che era libera dal *censo della marineria* (14). Dee a questo luogo richiamarsi, che quando i re normanni donarono feudi e terre ad alcune città di Sicilia, un fondo assegnato a mantenere la marina reale vi stabilirono: nella conferma di Judica e di Fatanaxim, due grandissimi tenimenti di terre, già conceduti al comune di Caltagirone, volle Guglielmo I, che per esse quegli uomini pagassero ogni anno cinque mila tari, e duecento cinquanta marinari ogni anno apprestassero; parimenti fu imposto da Guglielmo II, che per la terra di Migeti, concessuta all' università di Nicosia, non solo questa somministrasse in ogni anno duecento novantasei marinari, ma facesse ancora trasportar legna annualmen-

te nell'arsenale di Mascali; e forse dopo che i beni delle chiese furono sottoposti al servizio, venne il vescovo di Patti obbligato a dare annualmente alla flotta reale venti marinari; dalla quale prestazione fu indi liberato da Guglielmo secondo nel 1177 (15). Anzi finchè non fu generalmente abolito nel 1282 da re Pietro di Aragona il peso detto *dei marinari*, in tutti i diplomi feudali siciliani nella concessione del feudo riserbavasi il principe espressamente il dritto delle legna e dei marinari, che qualche baronia o feudo dovesse altronde apprestare; eranvi adunque sino ai tempi svevi feudi soggetti particolarmente a somministrare un certo numero di marinari (16), e dal registro dell'imperador Federigo è manifesto, che doveanli alcune baronie e feudi di Calabria e di Sicilia (17). Oltracciò nell'anzidetto servizio militare di Puglia intimato da Guglielmo secondo sono nominati non pochi feudatarij, che avevano obbligo per ragione del feudo di difendere i luoghi marittimi; e tra gli altri pesi di servizio feudale, cui erano soggetti i baroni compresi nella signoria di Morreale, lo stesso Gu-

glielmo annoverò ancor quello, che potevano essere obbligati a custodir le marine (18).

Or tutta questa rendita e queste prestazioni amministravansi sotto i re normanni da un magistrato detto della *Galea*, composto da cinque ministri, e cui un capo di amministrazione presedea. Era questo magistrato stabilito in Messina, la quale, essendo in quel tempo tutto il commercio diretto al Levante, avea grande importanza nelle cose marittime. Curava quel magistrato la esazione del *dazio dei marinari*, e senza suo permesso non poteansi alienare le terre soggette a un tal dazio; esigeva ancora le prestazioni delle legna e dei marinari, che doveano alcuni feudi (19). Questa amministrazione tutta fu poi commessa da Federigo imperadore al segreto di Messina (20). Ei può ora dalle cose anzidette congetturarsi, che quando il re Ruggieri descrisse i beni dell'Isola, abbia ancor pensato ad assegnare rendite e fondi al mantenimento del navilio reale.

Tutta era in un sistema ordinata la nuova costituzione di Ruggieri: ed aveano massimamente una concession maravigliosa le sue ope-

Leggi politiche intorno ai feudi.

razioni e le sue leggi politiche. Avendo egli il regno descritto, e particolarmente lo stato tutto feudale, e ridotto in proprj e separati registri, siccome nei feudi era riposta la forza pubblica, e più contribuzioni da essi doveansi, ed eranvi di ordinario annesse giurisdizioni e regalie, quindi ei volle provvedere a fare dei feudi un patrimonio proprio della sovranità e dello stato, e un patrimonio perpetuo e inalienabile, e non soggetto a traffichi privati, e a privato commercio. Avea già Lotario imperadore nella dieta di Roncaglia pubblicata nel 1136 la legge di non potere alienare i feudi: or di sovrana sua autorità per gli suoi stati una legge impose Ruggieri, e proibì, che non solo i conti i baroni i prelati, ed altri qualsivoglia che tenessero feudi e regalie, ma anche i principi stessi suoi figliuoli le potessero in alcun modo alienare donare vendere in tutto o in parte, o in qualunque maniera diminuire (21). In guisa tale che avendo fatta la grande operazione di descrivere lo stato feudale, venne con questa legge ad assicurarne la perpetua ed immancabile integrità.

Ma questa legge per avventura un più alto intendimento in se racchiude di quello che suona letteralmente: che se pure Federigo la interpretò da giureconsulto, da politico aveala dettata Ruggieri. Ove egli impose ai conti ai baroni ai prelati sino ai suoi figliuoli, che non potessero in alcun modo alienare o diminuire le regalie che possedeano, dichiarò nel tempo istesso, che erano tutte proprie del principe nella origine loro queste regalie: or siccome per esse non intese che i feudi tutti e gli annessivi dritti, dichiarò adunque, che non era vi feudo di qualunque dignità che fosse dal principe indipendente. Per la qual cosa sebbene passassero tra i baroni e i vassalli i vincoli più stretti di nesso feudale, e alcuni di quelli per espresso privilegio esercitassero sopra queste le più alte giurisdizioni, pure e gli uni e gli altri e tutti generalmente doveano essere subordinati al monarca; onde venne di per se a stabilirsi la massima, che gli obblighi del vassallaggio inverso i privati signori dovessero dai sotto-feudatarj adempirsi sino a quel punto, che restasse intera e inviolata la fede, che da tutti doveasi

al principal sovrano. Diede di ciò solenne documento Ruggieri, quando investì del principato di Capoa il suo figliuolo Anfuso, imperciocchè i baroni tutti di quella signoria prestarono ad Anfuso il giuramento di fedeltà con l'omaggio, salva però la fedeltà, che doveano al Re, o al di lui figliuolo, che era per succedergli nel regno (22). Ecco adunque prescritto per principio di dritto politico, che nel Re dovea riconoscersi non solo il capo di tutte le signorie feudali, ma ancora il Monarca, ed ogni uomo, di chiunque fosse vassallo, era suo suddito. In questo senso la costituzione *Scire volumus* è legge politica fondamentale della monarchia: e questa legge combinata col senso della investitura del principato di Capoa annunzia chiarissimamente, che si volle dal re Ruggieri fondare una monarchia ereditaria.

Non solo quel principe descrisse a parte i feudi, ed ordinò che non potessero per privati contratti passare ad altre famiglie, ma fece ancora espressamente un ordine a parte di tutti coloro, che possedeanli, ossia dei militi e dei feudatarj, avendo con altra legge ordi-

nato, che niuno fosse ascritto alla milizia, che non discendesse da militare schiatta: ed egli è certo, che la parola *milite* supponeva secondo i costumi dei tempi un feudatario o da feudatario discendente (23). Con questo stabilimento politico l'ordine militare non sólo fu ereditario, mà vennero in conseguenza ad essere stabilmente separati i due ordini nobile e popolare: che se il Freccia attestava di aver veduti nei reali archivj dei tempi dell'imperadore Arrigo e del suo figliuol Federigo i registri, in cui erano notati i figli dei nobili separatamente da quei dei popolari, questi registri cominciarono certamente da che re Ruggieri l'anzidetta costituzion pubblicò (24). E perchè il grado di milite fosse distinto e onorato, non solo i figli dei baroni, mà i Re stessi e i loro figliuoli armavansi cavalieri, e la funzione del cingolo militare con sì pompose cirimonie faceasi e valea sì grandi spese, che quando trattavasi del figliuolo del Re, era il caso proprio e determinato dal dritto dei tempi d'imporre la sovvenzion pubblica ossia la colletta, e il barone avea dritto di esigere l'adjutorio feuda-

le dai suoi vassalli, quando armava il figlio cavaliere. Noi abbiamo nelle memorie siciliane la formola del diploma della creazione del milite, e la descrizione del cingolo militare (25).

Risulta dalle cose anzidette, che descrittisi a parte i feudi, e stabilitosi l'ordine delle famiglie che possedeanli, siccome usavasi altrove, e i nostri principi normanni accordarono, che di feudi fossero capaci le donne, e che perciò si potessero quelli trasmettere o per via di dote o di retaggio da una in altra famiglia, quindi egli era conveniente, che il sovrano invigilasse, perchè il feudo ricadesse a persona, che ne fosse capace, e potesse fedelmente servire: in questo senso era necessario il consenso reale nell'atto di tor marito le figliuole dei baroni e dei feudatarj. Fu certamente tralasciata dal compilatore del codice dell'imperador Federigo la costituzione di Ruggieri, per cui era proibito ai baroni di maritar le figlie o le sorelle senza regal permesso: ed egli è certo, che sotto Guglielmo primo e presso al 1161 i baroni doleano, che le lor figlie senza marito invecchiavano in casa, imperciocchè il consen-

so reale ottenevasi difficilmente; ed omettendo i tempi del re Ruggieri, dimandavano di essere governati secondo le consuetudini di Roberto e del conte Ruggieri; adunque sotto il conte e Roberto non eravi questa legge, ed aveala imposta il re Ruggieri. Veramente i baroni lagnavansi allora come di un male già vecchio, attestando che alcune di lor figlie erano già in casa invecchiate, e che altre ad una perpetua verginità condannate senza speranza di nozze eran già morte (26). Or questo fatto dovendosi riferire all'anno 1161, ed essendo già morto re Ruggieri nel 1154, dunque la legge della necessità del consenso reale nei matrimonj dei nobili era stata pubblicata assai tempi innanzi del re Guglielmo primo, e Ruggieri certamente adottolla da Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra, il quale aveala prescritta sì severamente, che fu bisogno al suo successore Arrigo di moderarla (27). E' qui da soggiungersi, che sebbene i baroni siciliani regnando Guglielmo primo tanti rumori avesser levati contro la legge anzidetta, pure fu essa in vigore nei tempi di appresso, ed anche sot-

m

to il buon re Guglielmo (28).

Dee parimenti mancare nel codice svevo un'altra costituzione dello stesso Ruggieri intorno al baliato delle baronie e dei feudi. Se morto un feudatario succedeva un pupillo, siccome il servizio del feudo era propriamente personale, veniva adunque in quel caso a mancare il servizio. Fu perciò stabilito che durante l'età minore del feudatario, che era sino ai 25 anni, e per le donne sino ai 14 se prendevan marito, il principe si ritenesse il feudo, e senza riguardo alcuno ai congiunti del morto, durante quell'età conferivalo a chi gli piacesse, il quale dovea amministrare il feudo, e per se torsene i frutti, e prestare tutti i servizj, con l'obbligo solamente di educare il pupillo e di alimentarlo (29). Una simigliante legge aveva ordinata Guglielmo in Inghilterra, ed imposela certamente nel suo reame Ruggieri, perciocchè egli costituì i bajuli ad amministrare i beni delle sedi vacanti, ed incontransi nei tempi normanni persone, che facean servizio per gli feudi, che teneano in baliato. E' da avvertirsi a questo luogo, che nell'epoca normanna i baj

non erano tenuti a dar conto dell' amministrazione loro finito che fosse il baliato (30).

E perchè più chiaramente apparisca, che seppe Ruggieri sottoporre il sistema feudale dei tempi alla superiore ingerenza del potere politico, e all' alto governo del Monarca, dee ora tenersi presente, che secondo gli statuti del dritto comune feudale i feudatarij stessi raccolti a consiglio giudicavano le cause concernenti i lor feudi; e nel modo che i baroni, come pari del regno, conoscevano delle cause relative alle baronie ed ai feudi, che teneano dallo stesso sovrano, così i pari della baronia, ossia i convassalli, giudicavano dei feudi, che dal barone istesso teneano (31). Or avendo Ruggieri dichiarato i feudi tutti inalienabili, e costituito un patrimonio perpetuo e proprio della sovranità e dello stato, tolse ai feudatarij ogni facoltà di potere essi giudicare dei feudi, e riserbò questo dritto ai soli magistrati: nella costituzione normanna in Sicilia i giustizieri provinciali potean conoscere dei feudi non quaternati, ossia dei suffeudi, e dei quaternati la sola magna curia: fu adunque corretto il sistema feudale

dei tempi, il che assai saviamente notò l'Isernia (32).

Servizj e
contribuzio-
ni feudali.

Gli ordini politici, secondo i quali sono ora composti nella più parte gli stati di Europa, non hanno connessione alcuna o convenienza con gli antichi ordini feudali; ma nei tempi, dei quali ragioniamo, la composizione feudale era la base e la norma della composizione politica: che se queste antiche istituzioni hanno ancor oggi sussistenza tra noi, niuna meraviglia esser dee, che costituissero allora la parte più essenziale del nostro dritto pubblico. Veramente la ragion dei feudi non poteva in quel secolo essere più intimamente legata alla ragion dello stato, imperciocchè erano in quegli interessati i sistemi politici così di giurisdizione per gli dritti, che poteano essere conceduti ai baroni sopra ai lor vassallaggi, come di pubblica amministrazione per gli tanti servizi, che doveano i feudatarj tutti al principe ed allo stato. Noi or ora dei servizi ragioneremo.

Sebbene per la rovina totale degli antichi archivj normanni e svevi, ed essendo già da gran tempo periti tutti i registri fiscali, non

possa sperarsi una distinta e general notizia dei pesi, cui erano soggetti i feudi, la quale per altro somministravano i *defetarij* della corte normanna rammentati dal Falcando (33), pure ricercando altre memorie di fede degne, e ricogliendone e raccozzando le sparse reliquie, ci verrà fatto di poterne almeno adombrare il sistema. Quanto è prescritto nei capitoli di Onorio e di Giacomo intorno ai servizj feudali ci rappresenta gli usi dei tempi normanni, essendo già dimostrato, che in quei capitoli si volle ripigliata e autorizzata tutta l'amministrazione pubblica di Guglielmo secondo. Inoltre l'Isernia, che visse sotto i primi angioini, sarà di quegli usi amplissimo testimonio, avendone fatta ricordanza in più luoghi dei suoi commentarij alle consuetudini feudali, onde grandissimo lume alle antichità siciliane arrecò: noi dai monumenti patrj dimostreremo che non erano diversi gli usi dell'Isola; per altro hanno osservato intendenti uomini, che i diplomi feudali dei tempi normanni sono conformi a quelli dei tempi posteriori, e massimamente in riguardo al servizio militare (34).

Dico adunque primieramente, che essendo stati i feudi da principio costituiti sopra terre, a determinare il servizio, che quelli dovessero, non si potè fissare una regola sopra la estensione delle terre medesime, perciocchè saria stato mestieri tener conto delle sterili e delle ubertose, e quindi secondo la diversa qualità delle terre sarebbe stata necessaria una diversa misura: fu adunque fissata come una regola più generale e più certa il fruttato e la rendita. Guglielmo il conquistatore d'Inghilterra avea stabilito, che la rendita di 20 lire sterline annuali costituisse il servizio di un feudo (35): e in Sicilia fu introdotto, che un feudo risultava da once 20 annuali di rendita, o a dir più chiaramente, che per ogni once venti annuali dovea somministrare un *milite armato*, la qual somma costituiva un *feudo intero*, e il *milite armato* ne costituiva il servizio diretto e principale, ossia di servire in guerra (36).

Spenti gli antichi ordini militari romani, il *milite* nei tempi feudali valea il *cavaliere*, l'uomo armato a cavallo, e *servienti* chiamaronsi i fanti. Quantunque nel dritto comune feudale non fos-

se precisamente determinata la maniera e la qualità del servizio personale del milite, pure generalmente il *milite* importava il servizio di un cavaliere e di due scudieri, o di uno scudiero e di un famiglio, e di tre cavalli. Questa usanza, che era praticata in Italia (37), stabilirono i Franchi nel reame di Gerusalemme, quando prescissero i servizj dei loro feudatarj, e i primi re normanni in Inghilterra fissarono il servizio di un milite in tre cavalli. Lo stesso costume ci annunziano antiche e copiose memorie del reame siciliano. Avendo l'imperador Federigo ordinato un servizio militare, v' intimò i *militi* e i loro *famigli*, e comandò che ciascuno di quelli dovea menar con seco tre cavalli; ed altra volta impose, che ogni feudatario si dovesse presentare con le solite armi, e con due cavalli e un giumento da soma. Parimenti nella pretesa investitura, che diè papa Bonifazio nel 1303 della Sicilia al re Federigo di Aragona, avendo preteso dichiararlo feudatario della chiesa romana, e sottoporlo al servizio militare del tempo, prescrisseglì che dovea per tre mesi servire con cento militi,

ognuno dei quali dovea per lo meno portare tre cavalli. Nei tempi di appresso non fu praticato altrimenti nel regno di Puglia: in guisa che scrittori intendenti delle nostre antichità stabilirono come principio incontrastabile e di costante disciplina, che per ogni onçe venti annuali di rendita dovea il feudatario apprestare un milite, e questi valea il servizio di tre uomini e di tre cavalli (38).

Questo servizio non era illimitato, primieramente in riguardo al tempo, imperciocchè avea una durata diversa secondo la diversa qualità del feudo che possedeasi: per gli feudi abitati e che consisteano in vassallaggi, doveasi a proprie spese servire personalmente tre mesi, e per gli feudi disabitati quaranta giorni solamente; il quale termine scorso, volendo il sovrano continuare la guerra, dovea egli somministrare il soldo e le spese ai feudatarj (39). Aveva ancora una limitazione di luogo. I costumi feudali aveano da gran tempo introdotto, che i feudatarj non erano obbligati a prestare servizio alcuno oltre i confini del regno o del principato. Questo costume supposero i

baroni del reame siciliano nel 1261, quando supplicarono il re Manfredi, che essi erano solamente tenuti a difendere il regno; e più che un disegno di voler preservare la dominazione pontificia, dee piuttosto giudicarsi che il costume istesso avessero voluto autorizzare nei lor capitoli Onorio e Giacomo, quando prescrissero, che i baroni e i militi non erano obbligati nè di servire personalmente, nè di pagare gli addoamenti oltra i confini del regno (40).

Quantunque il servizio militare dei feudi fosse naturalmente personale, era nientedimeno il feudatario abilitato a sostituir persona, che fosse al sovrano accettevole, e potea ancora ricomprare con danaro il servizio: in questo caso per dritto comune e imperiale dovea pagare il feudatario la metà della rendita del feudo di quell'anno, in cui era intimato il servizio (41). A un tale obbligo sottoposero i feudi in Sicilia i normanni; e veramente i *serwitzj soliti anticamente prestarsi* citano a questo proposito specialmente Onorio e Giacomo nei lor capitoli: a dir meglio fu stabilito, che per gli feudi di vassallaggio si pagassero once tre

n

e tarì 15 al mese, e dovendosi per tre mesi pagare, perciocchè per tre mesi doveasi il servizio, dunque la somma tutta montava a dieci once e tarì 15, ossia riusciva oltre alla metà della rendita, dalla quale risultava un feudo, che era costituito in venti once; sì veramente che il barone avea dritto di chiamare un certo *adjutoria* dai suoi vassalli, siccome vedremo appresso. Se il feudo era disabitato, doveansi pagare in tutto once sei per la ragione che non aveasi alcuno *adjutorio*: e quando il feudo era sopra gabella, o sopra altro fondo fiscale, e a maniera di pensione, pagavansi once cinque, non essendovi alcuna speranza di aumento (42). Questo servizio militare in danaro fu chiamato e in Puglia e in Sicilia *addoamento*, la qual parola è assai più antica degli angioini e degli aragonesi, ed incontrasi nelle nostre memorie dei tempi normanni e svevi (43).

Ma non solo i feudatarj in caso di guerra volendosi esentare di servir di persona erano obbligati a pagare l'*addoamento*, doveano ancora in altri casi per ragione di servizio feuda-

le. Per dritto comune in Italia i feudatarj avevano obbligo di accompagnare l'imperadore in Roma nella funzione della incoronazione, o doveano pagargli la metà della rendita di un anno del feudo; doveangli parimenti una somma qualora il sovrano volesse maritar la figliuola, o armasse cavaliere il figlio, o si dovesse riscattare in caso che fosse prigionie (44). Negli stessi casi il dritto normanno d'Inghilterra obbligava quei feudatarj a contribuire al principe una certa somma in danaro, che diceasi *scutaggio* (45). Lo stesso sistema essere stato dai normanni introdotto in Sicilia suppose il re Guglielmo secondo: avendo egli dichiarate libere ed esenti da ogni servizio le amplissime donazioni da lui fatte alla chiesa di Morreale, si riserbò i servizj feudali dei baroni compresi in quella signoria: ed ivi non pure espresse il caso di servir nella guerra, ma anche la *solennità dell'incoronazion regia, ed altre solennità e servizj*, in cui secondo la qualità del lor feudo doveano servire: e parlando si ivi di *altre solennità e di altri servizj*, è chiaramente sottinteso il caso di armar cavaliere

re il figlio del re , o di maritar la figliuola , o del riscatto ove il re fosse caduto in cattività (46). E' sì vero , che fu questo il dritto comune in Sicilia , che nei casi medesimi dichiarò lo stesso Guglielmo in una sua costituzione che eran tenuri i vassalli a contribuire ai lor baroni gli *adjutorj* feudali , siccome a suo luogo dimostreremo : per altro più casi suppongono i capitoli di Giacomo e di Onorio , nei quali i feudatarj doveano pagare l'addoamento. Ei sarà tra poco manifesto , che in questi stessi casi , in cui doveasi il servizio sopra i feudi , imponeasi la colletta sopra gli allodj .

Oltra i suddetti casi doveano ancora i feudatarj pagare un'altra contribuzione in danaro , che chiamavasi propriamente *relevio* , e pagavalo dopo la morte del possessore del feudo colui che gli succedea . Nacque certamente questo dritto quando i feudi erano posseduti a vita , e il nuovo investito con una contribuzione *relevava* il feudo , che nell'intervallo riputavasi come giacente , onde fu quella detta *relevio* : fu continuato ancor questo peso dopo che i feudi divennero ereditarj . Or esso , che era di

diritto comune feudale, introdussero i nostri normanni in Sicilia con la istituzione dei feudi, ed attesta l' Isernia, che per antichissima costumanza l'erede e il successore nel feudo pagava la metà della rendita dell'anno vacante, e di altre antiche pratiche relative al relevio fa menzione (47).

Si ha parimenti memoria di altre prestazioni in danaro, che doveano i feudi e le baronie, e tra quelle è nominata una certa somma che pagavano i feudatarj per ragione dei *demanj e delle camere loro* (48), se pure per *demanj* non debbono intendersi gli allodj che possedeano. Erano infine tutti i feudi soggetti generalmente ad una perpetua servitù, ossia che in essi tutti poteano condursi a pascolare gli animali e le cavalcature dei reali armenti, e delle tenute e colture reali, dette allora *arazie massarie e marascale*, delle quali abbondavano in Sicilia i re normanni e svevi (49).

E queste erano le prestazioni e i servizi, che per dritto comune in Sicilia i feudi doveano: o a dir meglio se nella concessione niun altro special servizio era dal sovrano imposto,

allora supposeasi, che per ogni once venti annuali dovea il feudatario apprestare tre uomini e tre cavalli, o pagare l'addoamento, e pagarlo ancora in quei casi, di cui testè si è fatta parola. Pure potea il sovrano dispensare a questa tassa di servizio, ed altro che più gli piacesse sostituire: così veggonsi feudi a niuna altra prestazione obbligati nel diploma della concessione, che ad un falcone, a un paio di guanti, o di sproni, o a cose simiglianti; parimenti il re Ruggieri concedette in feudo nel 1145 un tenimento di terre nel villaggio di Simeri in Calabria, ed impose al feudatario, che prestasse solamente il servizio di un mese, più oltre gli si dovea lo stipendio; il quale ancora gli si sarebbe pagato se venia condotto a militare oltre i confini di Calabria (50). Assimigliavansi ai feudi alcune terre soggette a prestazioni di servizio militare; così aveanvi terre obbligate a somministrare nel solo caso di guerra un *servientu* ossia un fante (51); e nel più volte citato servizio intimato in Puglia da Guglielmo secondo oltre i conti i baroni e i feudatarj sono ancor quelli notati, i quali non a-

vean feudi, ma solamente alcuna rendita, che ricavavano da servizj di villani, da molini, e da terre; di manierachè non solo i feudatarj, ma anche i possessori di tali rendite e terre erano obbligati in caso di guerra a concorrere dalla parte loro con la qualità del servizio, che ciascuno dovea rispettivamente (52).

Pure non fu tanto oscurata e perduta di vista la ragion primitiva e comune del servizio feudale, quanto nei suffeudi, nelle cui concessioni i privati signori vennero di mano in mano imponendo obblighi e servizj siccome lor fosse a grado. Già si è dimostrato di sopra nell'epoca precedente, che sin dalla prima introduzione dei feudi in Sicilia vi ebbero allora baronie, che doveano servizio a un contado, e vi ebbero feudi, che un milite tenea dal barone; indi nacque la volgare e usitatissima formola in tutti i nostri diplomi feudali, che altri feudatarj diceansi *tenere in demanio*, ed altri *tenere in servizio*, alla prima corrisponde *tenere a rege, in capite curia*, alla seconda *tenere ab alio* (53). Di tutti questi feudi, che teneansi dai privati, ed erano perciò chiamati suffeu-

Prestazioni
dei suffeudi.

di, alcuni comechè dovessero servizio a un conte o ad un barone, erano conceduti dal principe immediatamente; e di altri la concessione apparteneva a un barone o ad un conte; e ne ripeteva ancora il servizio: e siccome i feudi in *capite curia*, che serviano immediatamente al sovrano, erano registrati nei quader-
ni fiscali, e per questa ragione erano detti *quaternati*, così eranvi ancora descritti alcuni di essi suffeudi, e massimamente le baronie e le terre abitate, e diceansi quindi *quaternati secundum quid*, non solo perchè nella prestazion del servizio tanto se ne potesse scemare al principale feudatario, quanto il suo suffeudatario doveagli, ma ancora perchè il principe riconoscendo questa sorta di suffeudi, che consisteano in vassallaggi, ne potesse autorizzare la giurisdizione (54). Furono presso noi sì comuni e volgari nei tempi normanni queste concessioni subalterne, che sino veggonsi suffeudi di suffeudi, ed eravi in conseguenza una catena e un progresso di servizj e di investiture e di dipendenze feudali (55) -

Veramente non mancano esempj, dai qua-

li apparisce, che alcuna volta un suffeudo era conceduto col peso del consueto servizio militare, e secondochè prescrivea in Sicilia il dritto comune feudale: tale fu la concessione fatta nel 1199 da Bartolomeo de Lucy conte di Paternò di un feudo di un milite nel territorio di Mineo con l'obbligo di dovergli prestare il servizio di un milite: nella concessione che fece nel 1195 il conte di Butera Pagano de Parisio del casale della Murra nel territorio di s. Filippo di Argirò impose alcune limitazioni di luogo, in cui doveagli il servizio il nuovo suo feudatario, e in certi casi lo esentò di servir di persona (56). Pure incontransi altri suffeudi, che non hanno che il solo nome di feudo, e niun vestigio ritengono del nobile e natural servizio feudale, ma a guisa di ignobili terre date a censo, o possedute da *villani*, erano soggetti a pesi di annue prestazioni servili: debbono a questo luogo ricordarsi due suffeudi del contado di Monopello, i possessori dei quali doveano annualmente a quel conte a maniera di villani certe e costanti prestazioni, e sino angarie personali (57). Riputavansi del-

la stessa condizione quei tenimenti feudali, che chiamavansi *attinenze* del feudo principale, e diceansi ancora *escadenze* per la ragione, che alla morte del possessore ricadeano in dominio del principal feudatario; or quei tenimenti non poteano da costui essere conceduti di nuovo che col peso consueto e ordinario della rendita e dei servizj annuali (58). Che se alcuni di questi suffeudi e tenimenti ritennero solo il nome di feudo, altri vennero ancora a perderne il nome, perciocchè attesa la condizione del loro servizio presero in processo di tempo la natura di terre ignobili e censuarie: indi furono chiamati feudi *censuarj*, e per la stessa ragione in alcuni dei nostri diplomi la parola *enfiteosi* venne di mano in mano adoperandosi come sinonima a feudo (59). Non potea veramente con servizj di tal sorta maggiormente oscurarsi la ragion primitiva e naturale dei feudi, il cui servizio era nobile ed eventuale e straordinario; ossia nei soli casi di servire in guerra, e nelle funzioni della incoronazion regia, e del cingolo militare, e nel matrimonio della figliuola, e nel caso del riscatto del Re.

CAPITOLO QUINTO.

*Sistema generale dei tempi intorno alle collette .
Regno di Guglielmo II, e casi nei quali imponeansi le collette in Sicilia. Pagavale il regno tutto e così i luoghi demaniali come i vassallaggi . Erarvi tassati particolarmente gli allodj .*

Lo dico seguitando, che negli stessi casi e nel tempo istesso imponeasi una contribuzione sopra gli allodj: ma questa materia dee prendere la sua intelligenza da più ampio argomento. Or dopochè si sono veduti gli obblighi e le prestazioni, che per ragione dei lor feudi i baroni e i nobili tutti doveano, esporremo a questo luogo i pesi e i servizj, a cui erano soggetti i borghesi ed il popolo. E primieramente continuò lo stesso sistema, che noi abbiamo osservato nell' epoca precedente; ossia le popolazioni tutte rimasero nelle antiche costumanze, e somministrarono una rendita annuale, che ritraevasi da gabelle e da dazj, imposti in ciascun luogo, ed oltracciò prestavano ancora nel-

le occorrenze alcuni servizj straordinarj.

Fu allora da noi assai diffusamente trattato della qualità di questi servizj, e delle cagioni, per cui essi in quel tempo esigeansi (1): e siccome nel governo del conte così parimenti sotto i suoi successori si vede alle volte accordata particolare esenzione ad alcune popolazioni di servire nei reali eserciti per terra e per mare; osservasi ancora conceduta immunità agli abitanti di qualche luogo di trasportar legna necessarie alla costruzione delle galee, e di fatigare alla riparazion dei castelli (2). Adunque una particolare e privilegiata esenzione di tali servizj personali, che diceansi nel linguaggio dei tempi *angarie*, e con le quali prestamente alle occorrenze ed ai bisogni pubblici si provvedea, supponea chiaramente, che l'obbligo di prestare così fatti servizj era comune e generale.

Sistema dei tempi intorno alle collette.

Pagava ancora ciascuna popolazione una rendita annualmente, che ritraeasi da gabelle e da dazj: del quale argomento essendosi nel libro precedente abbastanza ragionato (3), de ora di una imposizione generale, e che pagava-

no gli allodj del regno tutto, con maggior chiarezza favellarsi, e quella chiamavasi *colletta* propriamente. Comechè da certissimi documenti dei tempi normanni sia chiaro, che pagavasi allora questo peso in Sicilia, anzi la parola istessa *colletta* presso noi i primi introdussero i normanni sin dal principio della conquista, siccome fu allor dimostrato, tuttavia non pochi scrittori del nostro dritto hanno da altri principj ripigliata l'origine di tale imposizione. Concorse certamente il discredito, in cui cadde nei tempi angioini il governo dell'imperador Federigo, e la cui memoria si volentieri straziava l'Isernia e si sovente, a stabilire l'opinione promossa dallo Isernia stesso, che prima di quell'imperadore non erano conosciute le collette in Sicilia, e che ei sia stato il primo ad imporle (4): nella qual sentenza anche fu tratto il Giannone. Si è detto adunque, che sotto i re normanni l'entrate del fisco si riscuotevano per apprezzo, cioè per ogni dodici marche di entrata si pagavano tre fiorini, la quale esazione soleasi affittare ai pubblicani, e durò sino al tempo dell'imperador Federigo:

questo principe poi a proibire la esazione in tal modo, avendo nel 1218 convocato in Napoli nel castel dell'Uovo un general parlamento, ordinò che per l'avvenire si pagasser collette, le quali sebbene sieno state da principio moderate, pure in processo di tempo non bastando a sovvenire alle necessità del regno, si venne alle seconde, e così di mano in mano sino alle seste collette, chiamate pagamenti fiscali; si è detto ancora, che secondo questo sistema siesi vissuto sino ai tempi di Alfonso (5).

Se questa materia si fosse più chiaramente dilucidata, la differenza delle opinioni saria forse riuscita a pura question di vocaboli; e il pagarsi per apprezzo, e secondo il valore dei beni che ciascun possedea, era sotto i normanni il mezzo e per avventura il più ragionevole di pagar la colletta. Pur comunque possano comporsi queste opinioni, egli è indubitato che sin dai tempi normanni esigeasi in Sicilia una imposizion pubblica, che col nome di colletta chiamavasi, ed esigeasi in certi determinati casi, e quindi non era una imposizione ordina-

ria ed annuale. Ma ad averne la più vera intelligenza dee in prima comprendersi il sistema dei tempi.

In quei secoli l'imposizione, che diceasi *colletta*, chiamavasi ancora *sussidio*, *adjutorio*, *ausilio*, *souvenzione*: indi può congetturarsi, che nella primiera sua origine sia essa stata come una contribuzion volontaria, e che forse nei primi tempi dei governi barbarici gli uomini, che professavano una generosità militare, abbiano isdegnata la parola *tributo*, siccome quella che sentir potesse un peso servile. Fu creduto e praticato in decorso di tempo da tutti i governi, che quella imposizione dovea solo riserbarsi in casi di urgenti bisogni, e di straordinarie occorrenze: e giudicavasi, che secondo il sistema allora stabilito di pubblica economia ben potea provvedersi a tutti i pubblici ed ordinarij bisogni dello stato, imperciocchè esigeansi tutti infallibilmente i servizj e le prestazioni feudali, e somministravano le popolazioni anche i servizj personali, e ritraea il principe copiosissime rendite dal suo amplissimo e intatto demanio. Con tali sicuri mezzi non cre-

deasi necessario di imporre tributi costanti e annuali, ma solamente ricorressi alcuna volta a contribuzioni eventuali e straordinarie.

Questa maniera di pensare di quei secoli fu solennemente annunziata nella famosa dieta di Roncaglia. Ivi convennero di ordine dell'imperador Federigo Barbarossa nel 1158 non solo i conti i marchesi i prelati e i consoli e i rappresentanti delle città italiane, ma ancora i più rinomati giureconsulti di quel tempo a decidere soprattutto e fissare stabilmente quei dritti regali, e le supreme prerogative del principato, che erano state usurpate. I giureconsulti, che preparavano e dilucidavano le materie delle deliberazioni, pieni la mente delle notizie e degli usi, che lor somministravano i codici delle leggi e le storie dell'antico imperio romano, credeano di potere fondatamente attribuire ai tempi loro ed agli imperadori germanici quei dritti, che trovavano avere esercitati i romani imperadori; quindi proposero di doversi annoverare tra le regalie il dritto d'imporre *un censo annuale sulle terre e sulle persone*. Ma la dieta, che fissava gli articoli tutti più presto col

valore delle consuetudini, e regolavasi a norma degli usi allora ricevuti, non riconoscendo nei costumi degli stati e dei popoli in niun luogo in quel tempo nè tributi annuali, nè annuale capitazione, non seppe accettare la proposta dei tributi annuali, ma conchiuse per le collette straordinarie. Di fatto questo dritto di poter comandare straordinarie collette fu inserito nello statuto delle regalie, che sul luogo istesso immantinenti confermò l'imperador Barbarossa (6).

Veramente conveniano allora le nazioni tutte e tutti i governi, che era suprema prerogativa del principe il potere ordinare ai suoi sudditi di sovrana sua autorità una imposizion pubblica, perciocchè credeasi necessario assolutamente questo espediente nelle straordinarie occorrenze, in cui dovea il principe fare spese grandissime e straordinarie. Queste occorrenze riduceansi allora a certi casi, ossia quando doveasi sovvenire alle necessità di una guerra, e nel costituire la dote alla figliuola del re, o nelle solenni e dispendiose funzioni della incoronazion regia, e di armare cavaliere il figlio.

del re, e casi simiglianti. Alcuni popoli ne faceano espressamente un articolo speciale nei codici delle loro leggi e consuetudini (7): altrove i governi di fatto a questa norma si regolavano (8): ed ebbevi tempo, e vi ebbe luoghi, in cui i casi anzidetti si vòller fissati dopo matura discussione, ed eziandio con molta ed aspra contenzione di animi; o sia stato per le angustie in cui trovavansi i principi, i quali, moltiplicandosi i bisogni, le imposizioni e le taglie aveano moltiplicate, o che i sudditi erano in un certo stato di impazienza, voleano allora determinati nelle forme più autentiche questi casi, dei quali altri erano rimasti ambigui, ed altri i più indiscreti chiamavano abusi.

Eccitaronsi sopra questo oggetto i primi torbidi movimenti in Inghilterra sotto il re Arrigo nel secolo dodicesimo, e scoppiarono poi più apertamente nei principj del decimoterzo regnando Giovanni Senzattera. Avvenne allora nell'anno 1215, che i baroni inglesi ottennero da quel re la famosa gran carta, i cui principali articoli avean già fissati sotto Arrigo, e la quale da indi innanzi fu sempre da quella na-

zion riguardata come regola e norma del suo dritto pubblico. Ivi il clero ebbe confermate le sue immunità, furono ai comuni restituiti i lor privilegj, e gli stessi baroni rinunziarono ai dritti arbitrarj, che esercitavano sopra i lor vassallaggi: fu trattato espressamente l' articolo delle contribuzioni pubbliche, e di quelle che doveano somministrare i feudatarj, e delle imposizioni che poteansi esigere dal popolo. Ora per le une e le altre fu stabilito, che il principe di sovrana sua autorità avea dritto di ripetere i servizj feudali, e di imporre nel tempo istesso una taglia agli altri suoi sudditi tutti nel caso che ei maritava la sua figlia primogenita, e armava cavaliere il suo primogenito, o quando il re fosse caduto in cattività (9). Egli è chiaro, che i baroni inglesi abusarono allora violentemente delle lor circostanze non solo dai fatti licenziosi, che accompagnarono la pubblicazione della gran carta, ma dal riflettersi ancora, che essi nel fissare i sussidj tacquero l' articolo gravissimo della difesa del regno e della guerra, e limitarono insieme ai soli primogeniti del re i casi della dote, e del cingolo mi-

litare, nei quali doveasi un sussidio, limitazioni che non conoscano allora le leggi e le costumanze di niun popolo.

Regno di
Guglielmo
II, e casi nei
quali imponeansi le col-
lette in Si-
cilia.

Il buon Guglielmo fece in Sicilia in tempo di pace e in istato di prosperità e di potenza quello, che in mezzo agli scismi e scompigliatamente altrove faceasi. E siamo ora permesso di riflettere, che avvegnachè in benedizione e in riverenza tuttora quì tengasi l'augusta memoria di tanto principe, pure quando io considero, che ei fu sì eccellente nelle virtù tutte, che ad uomo e a re si convengono, e come sotto lui fu questo regno glorioso e fioritissimo, e non trovando dall'altro canto scrittore alcuno siciliano di quel tempo, che i varj e memorabili avvenimenti, e le cose dentro e fuori egregiamente da Guglielmo operate abbia alla memoria dei posteri trasmesse, non posso fare che non me ne maravigli, e insieme non me ne dolga; e tanto più che essendo stati da lui con regia munificenza più monisteri arricchiti, ed altri magnificamente innalzati dalle fondamenta, nè anche si è quì veduta sinora una cronaca monastica che ci ab-

bia lasciate memorie delle gesta di quello, e di tali cronache veramente abbondavasi altrove in quei secoli.

E più che alle sue gloriose spedizioni oltra mare e in Egitto e in Soria, e alla onorata comparsa, che ei fece in Italia nel comporre le gravissime discordie tra il Barbarossa e papa Alessandro, onde poi rese la pace all'Italia tutta, era innanzi ad ogni altro alle massime e al tenore del suo governo da porsi mente. Ma perchè se ne abbia una qualche contezza, ei non può prescindersi in prima di tenersi presente quanto gli scrittori di quel tempo attestarono di Guglielmo. Di lui fu allora scritto. *Guilielmo fue un homo justo & ragionevole . . . costui era liberalissimo. Non era cavaliere nè di altra conditione homo, che fosse in sua corte, o che passasse per quella contrada, che da lui non fosse provveduto, & era lo dono proporzionato a sua vertude . . . In essa corte si trovava di ogni perfetione gente. Quivi erano li buoni dicitori in rima di ogni conditione, e quivi erano gli excellentissimi cantatori, quivi erano persone di ogni solazzo che si può pensare vertudio.*

so & *bonesto* (10). Ma sopra tutto dee aver qui luogo Riccardo da san Germano, scrittore pressochè contemporaneo a Guglielmo, e ben convenevolmente informato. *Nel tempo che quel re cristianissimo, il quale non ebbe pari al mondo, governava questo regno, che fra tutti i principi era principe eccelso e magnifico in tutte le opere, chiaro per sangue, ornato di grazia e beltà, valoroso e possente, spiritosissimo, il fiore dei re, la corona dei principi, lo specchio dei romani, il terror dei nimici, del popolo vita, sostegno dei miseri e dei poveri, salvezza dei pellegrini, e fortezza degli afflitti, l'osservanza della legge e della giustizia al suo tempo nel regno era in vigore, ciascuno vivea di sua sorte contento, e dappertutto era pace e sicurezza* (11). Adunque in tanta e sì generale subordinazione dei sudditi, ed essendo ei sì potente e sì virtuoso e savio re, non potranno che riconoscersi i veri e generali principj del dritto dei tempi dal sistema, che nella sua amministrazione e per tutto il suo regnare tenne il buon Guglielmo.

E di fatto fu sempre in Sicilia solennemente riconosciuto, che alla norma più rego-

lare avea quel principe ordinato costantemente il suo governo. L'istesso imperador Federigo, cui le angustie, dalle quali fu sopraffatto, ridussero ad allontanarsi dalle antiche usanze, e non di rado obbligarono a servirsi della sovranità sua prerogativa, prescrisse non solo pria di passare in Soria nel 1228, ma anche nel testamento che ei fece nel 1250, dopo il quale ei tantosto morì, che il suo successore nella imposizione delle collette secondo gli usi del re Guglielmo si governasse (12). Dopo le turbazioni angioine il principe di Salerno, il figliuolo di Carlo di Angiò, a riordinare l'amministrazione pubblica, ed a pacar gli animi già sollevati, dichiarò nei capitoli da lui pubblicati in Calabria nei campi della pianura di san Martino nel 1283, che per le taglie e le collette sarebbesi in avvenire vissuto alla maniera che usavasi ai tempi di Guglielmo secondo, della quale volle che si prendessero più certe informazioni, e si fissasse poi con la intelligenza di papa Martino (13). Questo pontefice nel tempo istesso impose espressamente al cardinal Gerardo di Parma, legato in Puglia della sede

apostolica, perchè essendo sul luogo, non solo le più accurate notizie di quegli usi ne raccogliesse, ma praticasse ancora, acciocchè dai magistrati e dai principali uomini delle città del regno fossero a lui trasmessi oratori a poter comporre le cose, e ridurle nello stato, in cui aveale lasciate re Guglielmo (14). Indi avvenne, che da tante ricerche allor fatte, e sopra tali notizie raccolte furono compilati i capitoli, diretti ai pugliesi da papa Onorio successore di Martino, e i capitoli conceduti ai siciliani dal re Giacomo, siccome altrove assai chiaramente fu dimostrato (15): e di quei capitoli i primi non di altro trattano, che della sovvenzion pubblica ossia della colletta, e specialmente dei casi, nei quali imponeasi quella ai sudditi.

Ora a conoscersi più manifestamente, che negli anzidetti capitoli furono espressi gli usi praticati ai tempi del re Guglielmo, ed a comprendere insieme il sistema normanno intorno alle collette, debbono quì ricordarsi gli atti delle informazioni prese dal cardinal Gerardo, i quali possono certamente tenersi come pubbliche e autentiche memorie di quel tempo. Era

in esse attestato, che non pria che l'imperador Federigo d'oltra mare tornasse cominciarono ad essere ordinarie nel regno le sovvenzioni e le collette, e che innanzi eranvi alcuni casi stabiliti, nei quali imponeansi quelle straordinariamente: questi casi erano per la difesa del regno, per la incoronazione del re, quando armavasi cavaliere il di lui figliuolo, o la figlia toglieva marito (16). Comechè questi atti parlino indeterminatamente di un tempo anteriore al suddetto Federigo, pure suppongono principalmente quel di Guglielmo, perciocchè a fissare gli usi sotto questo re praticati furono tante ricerche allor fatte, e indi compilati quegli atti, suppongono sempre certamente l'ultimo stato del nostro dritto pubblico sotto il governo normanno. E' perciò indubitato, che intorno alle collette viveasi allora in Sicilia secondo il sistema generale annunziato negli statuti della dieta di Roncaglia, secondochè dichiararono i re d'Inghilterra dopo gravissimi esami, e nel modo istesso che altre nazioni viveano; che se fu questo sistema interrotto nel governo degli svevi e degli angioini;

non altrimenti che a norma degli usi normanni fu poi solennemente ristabilito dagli aragonesi. Pure fu bisogno in processo di tempo rinunziare a questo sistema per le nuove introduzioni politiche in tutti gli stati di Europa, e quando massimamente riconosciutasi la insufficienza della milizia feudale, e la necessità di una truppa stabile, tenuta a soldo, e dipendente in tutto dal principe, divenne infine necessario, che le collette fossero annuali ed ordinarie. Delle quali cose tutte noi a luogo proprio nelle seguenti epoche più chiaramente ragioneremo.

Volendosi ora tutto comprendere lo stato delle contribuzioni pubbliche, e comparare specialmente i servizj, che dovean prestare per gli feudi loro i nobili, con le imposizioni che esigeansi dal popolo generalmente, egli è manifesto, che i casi, nei quali ripeteani i servizj feudali, erano gli stessi, nei quali imponeansi le collette; ed ora comprendesi apertamente quanto dispose l'imperador Federigo nel suo testamento, ossia che i baroni ed i militi doveano essere esenti dalle collette, avendo que-

sta esenzione ivi dichiarata come assai antica, e praticata sin dai tempi del re Guglielmo (17); imperciocchè non poteano essere obbligati a pagar la colletta i feudatarj, mentre i casi di pagarla erano gli stessi che quelli di prestare i lor servizj feudali. Gli antichi pubblicisti eransi contentati di esprimere questa esenzione con una massima generale di naturale equità, ossia che niuno deve esser gravato da un doppio peso (18): ed or questa massima risulta più chiara da un fatto, o a dir meglio dalla storia del dritto pubblico di quel tempo, essendosi già dimostrato, che nei casi medesimi e nel medesimo tempo pagavasi la colletta, e i servizj feudali prestavansi.

Ma gli stessi antichi pubblicisti si trovarono bene imbarazzati nel veder fallita quella massima di naturale equità, quando osservavano che le popolazioni delle baronie nel medesimo tempo e in un caso istesso pagavano la colletta fiscale, e ne pagavano un'altra al barone.

E' quì da supporre, e si vedrà manifesto nel capitolo susseguente, che per costituzione normanna ed espressamente per una legge di

Pagavale il regno tutto e così i luoghi demaniali, come i vassallaggi.

Guglielmo secondo , i baroni avean dritto d'imporre e di esigere dai lor vassallaggi i così detti *adiutorj feudali* in certi casi, che erano assai simiglianti a quelli , per cui comandavasi la colletta dal Re; e tra gli altri esigeva dai suoi vassalli una colletta il barone , quando ei trovavasi in servizio dell' esercito regio , il che supponeva il caso della guerra e della difesa del regno , e nel caso istesso imponeva il Re la colletta ai suoi sudditi tutti , e pagavanla ancora i vassalli dei baroni , siccome attestano scrittori di fede degni di quel tempo (19).

Egli è stato di sopra già dimostrato , che nella fondazione della monarchia avea re Ruggieri riconosciuta in tutti gli uomini del suo dominio la qualità di suoi sudditi , qualunque fosse la privata dipendenza , e le relazioni feudali , che tra alcuni di essi passassero : e lo stesso Guglielmo nella costituzione di sopra allegata parlando degli uomini soggetti ai baroni non altrimenti che suoi sudditi gli appella (20). Ora il nostro dritto ha fissato sin da tempi antichissimi , che in qualità di suddito deesi pagare la colletta al Monarca , di cui è propria e

sovrana prerogativa di imporla e di esigerla. Egli è vero, che non ci siamo sinora avvenuti in niuna memoria dei tempi normanni, dalla quale apparisca, che le popolazioni delle baronie pagassero ancora la colletta fiscale: ma ciò praticavasi sotto gli svevi per sistema, e per consuetudine dalle massime del nostro governo autorizzata. L'imperador Federigo suppone in alcun luogo, che i vassalli dei baroni erano obbligati alle collette, ed altrove comanda ad un giustiziero di esigere once trecento, che erano state imposte per la rata loro nella colletta generale ai vassalli tutti della signora di Paternò (21). E perchè sospettar non si possa, che eranvi stati obbligati per abuso e per eccesso di autorità, è qui da riflettersi, che non solo nel testamento dell'imperador Federigo, ove ei volle restituite le immunità intorno alle collette nel pristino stato, in cui erano sotto il re Guglielmo, ma nè anchè nei capitoli di Onorio e di Giacomo, nella compilazione dei quali ebbero tanta parte i comuni, e si volle in essi proteggere le immunità popolari, e ridurre l'amministrazione pubblica al sistema di

Guglielmo, non si parla nè si accenna in alcun luogo, che le popolazioni delle baronie doveano essere immuni dalle collette; anzi nel governo degli aragonesi fu per disciplina costante in Sicilia riconosciuto, che vi fosser quelle obbligate nel modo istesso che le terre e città del demanio.

Quando il re Federigo accordò nel 1309 all'abate del monistero di Altofonte di poter fabbricare un villaggio in Partenico, e diegli parimenti quei dritti e quelle giurisdizioni, che avea ogni altro barone siciliano nei proprj vassallaggi, suppose manifestamente, che gli uomini di Partenico poteano essere obbligati a contribuire la sovvenzione e la tassa, che alla corte doveasi (22). E' stato da noi pubblicato un diploma del 1367, in cui fu dal re conceduto a Tommaso Romano signore del casale di Cesarò di potersi esigere a maniera di pensione la quantità della sovvenzion regia, che era stata a quel casale imposta (23). E' indi manifesta la ragione, per cui distingueasi in ciaschedun vassallaggio la rendita della signoria, che riscuoteva il barone, da quei fondi fiscali

e da quei proventi assegnati al pagamento della colletta, la quale esigea il fisco: abbiamo di ciò chiarissimo argomento in un giudicato della magna curia del 1397 per una contesa agitata tra il sindaco della terra di Castelvetro, e il barone di essa terra Nino di Tagliavia (24).

Sebbene in quel tempo nelle porte nei mercati nelle dogane nei porti ed altrove si lasciasse di ordinario per ragione di gabelle e di dazj in vece di danaro una porzione delle merci e delle derrate istesse, che poneansi in traffico, pure la colletta era propriamente una contribuzione in danaro. Or siccome era soggetta a una regola la qualità del servizio, e la quantità dell'addoamento, che esigeasi dai feudi, così parimenti sapeasi di ordinario la somma, che si dovea nei diversi casi, in cui la colletta imponeasi. Dai capitoli di Onorio, nei quali furono espressi gli usi normanni, è chiaro che per tutto il reame siciliano, compresi i dominj di là dal faro, esigeansi in caso di guerra o del riscatto del re cinquanta mila once, dodici mila nella funzione del cingolo militare,

e quindici mila nel maritar la figliuola o la sorella del re (25). Nei capitoli di Giacomo fu dichiarata la somma per la sola Sicilia: e non volendo quì esaminare, se in quella tassa siensi serbate le debite proporzioni, e conservati gli antichi usi, o pure abbiasi avuta una qualche indulgenza ai tempi e alle circostanze, la somma nel primo caso era di once quindici mila, pel maritaggio cinque mila, ed altrettante per la funzione del cingolo; veggonsi ancora sotto i re aragonesi imposti per la incoronazione regia fiorini venticinque mila, ossia cinque mila once, come somma solita anticamente pagarsi in tale solennità (26).

Ma qualunque sia stata la quantità generale della colletta imposta in ciascun caso, egli è certo, che erano allora gli ufficiali regj deputati a riscuoterla. Quantunque sotto gli svevi sienvi stati espressamente addetti i giustizieri, pure da alcuni documenti si può congetturare, che ai tempi normanni era questa esazione commessa ai regj bajuli; il che è assai verisimile, perciocchè avendo essi l'incarico di amministrare e di esigere l'entrate regie da quel-

le popolazioni, nelle quali erano costituiti, anche il danaro della colletta ivi tassata esigessero. Aggiungasi che avendo ordinato l'imperador Federigo nel 1226 di prendersi accurate informazioni intorno agli usi e alle costumanze antiche, secondo le quali era trattato il monistero di Montecasino ai tempi di Guglielmo II, si ebbe notizia, che nei casi di pagar la colletta i bajuli del monistero nelle terre ad esso soggette esigeanla, e che non eransi quivi a questo effetto veduti giammai i bajuli regj (27). Può adunque bene argomentarsi, che era quella particolare usanza e privilegio proprio del monistero, e che altrove i bajuli del re il danaro in ciascun luogo tassato riscuoteano.

Ei sarebbe stato opportuno alla maggiore intelligenza di questa materia, che essendosi trattato del sistema generale delle collette ai tempi normanni, e dei casi nei quali esse imponeansi, e della somma totale, che per ciascun caso da tutto il regno pagavasi, si passasse dopo a conoscere il modo che teneasi allora nella distribuzione di una tal somma, e come si tassasse a ciascheduna popolazione il suo

*Eravi tassati particolarmente gli allodj.

contingente, e qual metodo si seguisse nella suddivisione locale. Noi per mancanza di memorie di questi tempi ci riserbiamo a favellarne più distintamente nelle epoche susseguenti, ove sarà manifesto che sotto gli svevi e gli aragonesi, fissata la somma totale, non altrimenti procedeasi alla distribuzione particolare, che sapendosi il numero generale dei fuochi del regno, se ne assegnava una rata a ciascuna popolazione secondo la ragion dei fuochi, ossia delle case e delle famiglie, che la componeano: ripartivasi poi quella rata sopra i beni e le facoltà del territorio, ed essendone i feudi esenti, ricadeva perciò la tassa sopra le sole terre allodiali ivi esistenti, le quali per la giusta proporzione ogni anno si *apprezzavano*. Egli è chiaro che con un tal sistema in ultimo processo veniano a pagare la colletta gli allodj.

E questo sistema suppongono evidentemente alcune leggi dei re normanni. Eransi assai di buon' ora stabiliti nell' Isola, scala di passaggio in Levante, alcuni ordini militari religiosi, come quello degli ospedalieri istituito sin dal 1104, e quel dei tempieri fondato nel 1119,

cui fu simigliante l'ordine dei teutonici istituito sul finire del secolo dodicesimo: questi ordini professavano servizio contro gl' infedeli di là dal mare, nè era lor permesso di militare contro dei cristiani; per la qual cosa riputavansi esenti i loro beni, e per istituto liberi di servire in regno, nè poteansi chiamare a contribuire ai pubblici pesi. I re Ruggieri e Guglielmo fecero una legge, per cui proibirono a qualunque ordine religioso e ad ogni luogo pio esente l'acquisto di allodj, e prescrissero che quanto di beni burgensatici o di stabili fosse lasciato o donato agli ordini suddetti, dovesse da quelli sotto pena di confiscazione fra lo spazio di un anno di un mese di una settimana e di un giorno alienarsi in mano di coloro, che liberi non erano dai pesi fiscali (28). Questa legge adunque supposeva apertamente, che gli allodj tutti e i beni burgensatici erano per sistema generale sotto i normanni tassati nei rispettivi territorj a pagare i pesi pubblici, ed a servire nei bisogni dello stato, o a dir meglio a contribuire in quei casi, in cui imponeansi le collette. Dalle quali cose tutte si

può ora fondatamente conchiudere, che nel tempo istesso e negli stessi casi pagavano una contribuzione gli allodj, e prestavano i feudi il lor servizio.

CAPITOLO SESTO

Nesso feudale che passava tra i baroni e i lor vassallaggi. Indi risultava il dritto conceduto a quelli dal principe di esigerne i servizi e la rendita. Casi nei quali vi esigeano gli adjutary feudali. Competenza della giurisdizione, che era conceduta ai baroni. Disciplina per la spedizione delle cause criminali in quei luoghi, nei quali non era che il solo ufficio di giurisdizione bajulare.

Aveano uno stato particolare e lor proprio i vassallaggi, ossia le popolazioni concesse ai baroni dal principe in signoria: questo stato, che teneva alla fondazion loro e sin dal tempo della conquista, dimostrasi ora più compiuto e più formato, perciocchè hannosi ora in maggior copia memorie dei tempi (1). Il drit-

ro e i costumi di quel secolo aveano stabiliti alcuni vincoli di relazion reciproca tra i signori e gli uomini tutti della baronia; ma di questi erano più intimamente dipendenti coloro, che chiamavansi propriamente *vassalli*, ossia quelli che *teneano* porzion del feudo dal loro signore. Erasi certamente verificata già dappertutto sin da assai tempi indietro tanta e sì varia suddivisione nei feudi, che vedeansi in ogni luogo moltiplicati vassalli e signori, e non pochi erano signori e vassalli nel tempo istesso; anzi non di rado avvenia, che prestavasi per un feudo il giuramento di fedeltà alla stessa persona, dalla quale per un altro feudo erasi già ricevuto il giuramento. Da queste introduzioni assai acconcie a stabilire una certa convenienza di relazioni tra i vassalli e i signori venne di mano in mano formandosi una tale giurisprudenza, per cui i dritti di signoria e gli obblighi del vassallaggio mescolaronsi in certo modo e reciprocamente si temperarono: quindi fu regola fondamentale nel dritto dei feudi, che il signore dee tanta fede e lealtà al suo uomo, quanta l'uomo al suo signore (2).

Nesso feudale che passava tra i baroni e i lor vassallaggi.

Questi costumi feudali praticati altrove generalmente furono ancora ricevuti nel reame siciliano. Era quì prescritto, che il vassallo convinto di fellonia contro del suo signore, o ricercato di prestar per esso mallevaria si fosse negato, o non avesse fatto il servizio a cui era stato tre volte intimato, se si fosse cooperato o praticasse perchè il suo signore perdesse la terra, o si fosse negato di comparire innanzi alla di lui corte essendovi stato citato, potea con dritto il signore *disvestirlo* del feudo, che da lui tenea. Il signore da sua parte era tenuto a malleverare il suo vassallo accusato criminalmente, altrimenti perdeva il dritto all'omaggio; e perdevalo ancora, se insultava alla onestà della moglie o della figliuola del suo vassallo, se offendevalo ingiustamente, se non liberavalo dalla mallevaria, che il vassallo per lui prestato avea, e questi divenia allora uom del demanio (3). Tali obblighi e dritti scambievoli erano fondati sopra un dritto, che avea il signore di essere con giuramento assicurato dal suo vassallo nella persona nella famiglia e negli averi, la qual formola di assicurazione inserita nelle no-

stre costituzioni normanne e sveve è conforme a quella che era prescritta per dritto comune feudale (4). Senonchè fu presso noi stabilito per sistema, che siccome i vassalli del signore, suffeudatario assicuravano a patto di conservare illesi i dritti del principale signore, così qualunque fedeltà avessero giurata i vassalli tutti al loro signore, dovea essere subordinata a quella, che doveasi da tutti al Sovrano (5).

Ma non solo i vassalli, anche gli uomini tutti e i borghesi abitanti nella baronia aveano obbligo di prestare il giuramento di assicurazione al barone, tosto che questi aveano il possesso (6). Or passando tra loro vincoli sì stretti di relazione reciproca, comprendesi apertamente, perchè sia stato sin da tempi antichissimi disposto, che siccome gli uomini del demanio non poteano trasferire nelle terre feudali il lor domicilio, così il barone avea ancor dritto di rivocare i suoi uomini ovunque fossero andati ad abitare (7). Questa integrità, che si volea conservare, così del demanio come delle baronie, era ancor fondata sul dritto che aveasi di esigerne i servizj e la rendita pub-

Indi risultava il dritto conceduto ai baroni dal principe

di esigere
dai lor vas-
sallaggi i
servizj e la
rendita.

blica, perciocchè a misura che mancavano gli uomini, veniano in conseguenza a mancare gli emolumenti e i vantaggi, che da quelli poteansi ritrarre. Fu veramente in questi tempi massima generale del nostro dritto, la quale era stata fissata nell' epoca precedente, che ove concedesi qualche popolazione in signoria, trasferiansi in colui, cui era stata concessuta, i dritti tutti e i proventi, che esigean prima il concedente; e la formola, secondo la quale investì re Ruggieri del temporale della città di Cefalù quel vescovo nel 1145, dee riputarsi come la formola generale delle concessioni delle signorie (8). In somma al barone era attribuito il dritto di esigere quelle gabelle quei dazj e quelle prestazioni, che pria riscuoteane il scrivano; e in conseguenza era nell'atto istesso vietato assolutamente al barone, che potesse imporvi nuovi pesi.

Non tutte le popolazioni erano soggette agli stessi pesi: il che essendosi già dimostrato dei luoghi del demanio, or sarà chiaro dei vassallaggi. Una carta del 1224 ci fa manifesto, che la rendita annuale della città di Cefalù va-

lea a quel vescovo diecimila tari, e che le sole gabelle di essa fruttarono in un anno seimila settecento tari; apparisce ancora da un'altra carra, che il vescovo Bosone avea pubblicati nel 1170 alcuni statuti a regolarne le gabelle, ossia a fissare quanto i borgesì e gli abitanti di Cefalù doveano pagargli per la gabella della *scannatura*, e quanto lasciare per ragion di dazio nei mulini e nei forni (9). La terra di santa Margarita rendeva al suo signore il plateatico e le mercedi; delle quali riserbandoci a favellare tra poco, ci pare che il plateatico sia stato un dritto di mercato o di fiera, che dovean pagare tutti coloro, i quali in un certo tempo vendeano o compravano dentro l'abitato e nel circuito di due miglia nel territorio (10). Altrove il signore esigeva un dazio sopra i bagni e il mercato: a questi pesi era soggetto il casale di Cata, di cui avea signoria il vescovo di Girgenti (11); ed altri o simiglianti dritti erano altrove.

Siccome fu dimostrato nell'epoca precedente, che i contadi ebbero attribuiti dritti maggiori di quelli, che competeano alle baro-

nie di minor dignità, e fu allor manifesto, che il vescovo e signor di Catania e il conte di Siracusa sino riscuotevano i dritti doganali di mare, così può osservarsi lo stesso costume nella presente epoca: il re Ruggieri, che volea segnalatamente privilegiare la chiesa di Cefalù, concedette a quel vescovo tra gli altri dritti soprannominati anche il mare di essa città, disortachè colui esigeasi i proventi del porto, i quali poi a se rivotò l'imperador Federigo. Questo istesso dritto nel 1212 avea nei porti dei suoi castelli e delle sue terre sì nella introduzione che nella estrazion delle merci Isimbaro da Morengia conte di Noto (12).

Erano parimenti soggetti alcuni vassallaggi a pesi provenienti da dritti privati, che erano nel tempo istesso lucrosi, ossia ad uso privato di mulini di trappeti e di forni. Egli è certo, che non potea legittimamente avervi tali dritti il barone, se la popolazione non vi fosse stata soggetta pria di essergli concessuta in signoria; in caso diverso si dovea sospettare o che i baroni indiscretamente avessero voluto fare esazione di nuovi pesi, o che essi per

qualche introduzione nuova, che avesser formata, come di fabbricar mulini fondachi forni od altro a proprie spese, ne avessero fatto come un fondo di emolumenti e di dritti. Ma qualunque ne sia stata l'origine, trovansi questi dritti privati sin dai tempi normanni in più luoghi del reame siciliano. Tancredi il conte di Lecce diè nel 1185 ad un monistero la facoltà di fabbricare un trappeto da macinare ulive nella sola città di Ostuni, e con la limitazione di poterne usare i soli uomini del monistero: una simigliante concessione di trappeto da oglio fece nel 1219 Bernardo de Laureto conte di Penne: parimenti Goffredo signore di Monteverde concedette a quel vescovo nel 1175 il poter fabbricare in Monteverde un forno con tal privilegio, che non potesse averne altro nè pubblico nè privato, nè anche suo proprio, che ne era signore, nè dei suoi successori, e proibì che niun da fuori il territorio portasse ivi pane; disortachè la popolazione di Monteverde non potea avere altro pane che quello cotto nel forno del vescovo (13).

Simili costumi osservansi in alcune baro-

nie dell' Isola nostra in questi tempi. Adelicia nipote del re Ruggieri, signora di Golisano, avendo concesso nel 1140 alla chiesa di san Pietro ivi esistente un forno, diè facoltà a quei terrazzani di poterne usare ancor essi al pari degli altri forni, che a lei appartenevano: e Roberto di Monforti, conte di Petralia, padrone di un mulino nella vicina fiumara, non solo proibì nel 1201 che in quel luogo fosse fabbricato altro mulino, ma ancora ordinò, che gli uomini della sua terra di Gratteri in quel mulino soltanto dovessero macinare i lor grani; in caso di trasgressione minacciò loro una pena, cui la sua corte di giustizia avria condannati (14).

Erano parimenti dritti locali, e proprj di alcune signorie quei servizj, che i villani ascritti al luogo per ragion di persona, e i borghesi ivi abitanti per la qualità dei fondi da lor posseduti doveano. Appresso sarà manifesta la gran differenza della condizione politica, che passava tra gli uni e gli altri: per ora è da notarsi, che i villani riputavansi in modo addetti alla terra, che *ascrittizj* si chiamavano e *servi*

della gleba; alla qual servitù non solo veniva condannato colui, che era alla condizion di villano stato ridotto, ma anche i suoi figliuoli in sempiterno (15). Indi avvenne, che nella descrizione generale del regno furono fatti registri a parte, chiamati *platee*, nelle quali erano descritte le famiglie dei villani, che a ciascun luogo apparteneano, col notamento dei rispettivi servizj loro, i quali doveano in quel luogo, cui erano ascritti, comechè forse altrove abitassero: di fatto in un diploma descrivendosi le prestazioni dei villani del casale di Sinagra, è ivi notato, che sebbene quelli con le famiglie loro abitassero in Naso, pure essendo nella *platea* di quel casale descritti, rendevano i loro servizj al signor di Sinagra (16). Adunque il signore del luogo avea dritto di esigere i servizj tutti, cui i villani ascritti al luogo della sua signoria eran soggetti.

Quel che il Falcando assai generalmente attestò della qualità dei servizj dovuti dai villani (17) comprendesi più distintamente dai diplomi. Da essi è manifesto, che non solo erano quelli obbligati ad alcune fissate prestazio-

ni reali in ogni anno, ed a stabilite contribuzioni in danaro, ma anche ad opere personali e ad una determinata quantità di travaglio; le opere personali diceansi *dieté*, delle quali ciascuna valea il travaglio di una giornata, che avea ancor fissato il suo prezzo in danaro. Ne abbiamo distinta notizia in un diploma del re Ruggieri dell'anno 1133, e in un processo del 1249, nel quale descrivendosi la rendita del casale di Sinagra, sono ancor ivi partitamente notati i servizj, che doveano i villani di quel casale. Sappiamo parimenti da una carta del secolo dodicesimo, che i villani del vescovo di Cefalù, abitanti in varj luoghi, doveano ventiquattro dieté per ciascuno, le quali tutte estimate in danaro faceano la somma di seicento trenta tari annuali: rendevano il doppio i villani ascritti a quella città, che erano tre mila e ottantotto (18).

Valeano ancora una rendita e servizj al signore del luogo i fondi dei borgesi, se vi erano altronde soggetti. L'anzidetto processo riferisce, che dodici borgesi del casale di Sinagra doveano annualmente trent'otto tari d'oro,

e sessanta sei diete nel tempo di zappare le vigne, e dieci di esse diete erano apprezzate tarì uno, in maniera che poteano ricomprare quel travaglio con pagare tarì sei in ogni anno e dodicì grani. Da un'altra carta è ancor manifesto, che i possessori di alcune vigne dei casali di Zaffaria e di Lardaria erano obbligati di prestare al lor signore, che era l'arcivescovo di Messina, determinati travagli, e una certa quantità di danaro per causa di censo, cui erano soggette quelle vigne (19). Dee quì aver luogo una costituzione del re Ruggieri, nella quale è supposto, che potea alcuno esser tenuto a servizj personali e costanti per ragione del tenimento che possedea, quando il vilano doveali per ragion di persona (20).

Oltra questi dritti locali e proprj di alcune signorie esigeano anche i baroni quei proventi, che ritraeansi dall'amministrazione della giustizia. Noi abbiamo osservato nel libro precedente, che per antichissime leggi introdotte dai barbari non solo pagavasi una ammenda dal reo alla persona offesa, ma anche doveasi pagare al giudice una certa somma in danaro

chiamata *fredo* come una ricompensa della protezione accordata contro il dritto di privata vendetta (21). Tra poco dimostreremo, che concedesi di ordinario ai baroni in Sicilia il dritto di amministrare la bassa giustizia nei lor vassallaggi: ora sarà manifesto, che ne esigeano gli emolumenti, chiamati *dritti di bajulazione, mercedi, composizioni giudiziarie, banco di giustizia*. L'arcivescovo di Messina come signore dei casali di Zaffaria Lardaria Brolo e Basicò ivi tra le altre rendite riscuoteva il banco di giustizia, e i proventi della bajulazione. Il vescovo di Cefalù nel più volte citato processo del 1224 pretendeva che a lui tutte appartenessero le *mercedi*, ossia trecento tari, i quali avea nell'amministrare giustizia esatti in un anno il vicecomite Leto, che era stato nella sua assenza bajulo di quella città, e soggiungeva il vescovo, che il beneficio della bajulazione dovea tutto esser suo proprio, perciocchè non era il bajulo che suo luogotenente: ma dalle testimonianze in quel processo inserite raccogliesi, che per consuetudine di Cefalù appropriavasi il bajulo le *mercedi* infra la metà di

un'oncia, più oltra al vescovo si doveano (22). Che se nelle costumanze e nelle leggi barbariche era prescritto, che le composizioni ossia le ammende dal reo si pagassero principalmente all'offeso, noi vediamo attestato dall'imperador Federigo, che per abuso erasi introdotto in alcuni luoghi del reame siciliano niuna parte delle composizioni darsi alla persona offesa, ma tutte arrogarsele la corte che giudicava sia nel demanio che nelle signorie: suppone ancora questo dritto di esigere i proventi giudiziarij un'altra costituzione dello stesso imperadore, nella quale trattandosi di lite insorta tra uomini di un barone abitanti in luoghi di demanio, e richiesto il giudice regio a terminarla, comandò quel principe, che il giudice a decider la lite dovea portarsi alla corte del barone, e gli emolumenti del giudizio e la multa doveansi dividere tra il fisco e il barone (23).

Chi legge presso il Falcando le doglianze dei terrazzani di Caccamo nella minore età di Guglielmo il buono, quando conceduta quella baronia ad un signore, francese di nazione, e volendone questi riscuotere rendite fisse e cer-

Casi nei quali vi esigeano gli adjutori feudali.

ti servizj, reclamavano i caccamesi le immunità dei popoli siciliani, dolendosi, che voleasi trattarli secondo gli usi di Francia, soggiungendo i soli villani esser soggetti a determinate prestazioni (24), e voglia intendere letteralmente quel passo del Falcando, potria argomentarne, che esso mal si accordi col sistema da noi sinora proposto, dal quale si è conosciuto, che i baroni esigevano dai lor vassallaggi rendita certa e certi servizj. Ma la vera intelligenza delle cose di dritto pubblico più che dalle cronache e dagli storici dee principalmente ricavarli dalle carte e dai diplomi: per altro specialmente in questo luogo par che il Falcando abbia voluto far pompa di stile, e con romani concetti ingrandirlo; o dee quel nobilissimo storico intendersi degli adjutorj feudali, che non sempre nè annualmente, ma in certi particolari casi avean dritto di imporre i baroni ai lor vassalli.

Egli era naturale, che i baroni nelle loro straordinarie occorrenze invitassero a parte delle spese e dei servizj gli uomini della baronia: e fu questa usanza ricevuta per dritto comune.

Egli era ancor naturale, che se i servizj dei baroni, che doveano al sovrano, erano limitati a certi casi, e in certi casi era limitata la colletta fiscale, a fissare i sussidj, che voleansi somministrati dagli uomini delle baronie, si seguisse per norma il sistema, secondo il quale regolavansi le collette fiscali, e i servizj feudali. Difatto in Francia i baroni avean dritto di chiamare i sussidj dagli uomini loro, quando armavano cavaliere il lor primogenito, o maritavano la primogenita, o fatti prigionieri di guerra dovean pagare il riscatto (25). In Inghilterra nella stessa gran carta; in cui stabilì il re Giovanni tutti i sistemi delle imposizioni pubbliche, negli stessi casi, in cui i baroni doveano prestare il servizio, e pagare i popoli una contribuzione straordinaria, fu a quelli accordato di potere esigere dai lor vassalli gli adjutorj: ossia fu detto in un articolo espresso, che accordavasi questa facoltà ai baroni inglesi nel caso del riscatto, e quando armavano cavaliere il lor primogenito, e una sola volta nel maritare la primogenita (26).

Per questa materia sino a Guglielmo il

primo si visse in Sicilia di pure costumanze. Avvenne nella minore età di Guglielmo secondo, che il francese Lavardino investito della baronia di Caccamo, e volendo riscuotere da quei terrazzani la metà del frutto, che ricavano dalla industria e dai beni loro, ricamarono essi, che nulla doveano a titolo di tributo necessariamente pagare al barone, ma solo in certe straordinarie bisogne, e di propria volontà potean sovvenirlo: egli è chiaro, che qui sono accennati i casi straordinarj, nei quali erano soliti di pagare i sussidj. Or siccome non fu dato riparo alle pretese del Lavardino, comechè altissime doglianze ne avessero fatte i caccamesi, potè quindi facilmente accadere, che d'allora in poi siesi accresciuto l'abuso; ed attesta l'anzidetto Guglielmo, che i baroni nell'esigere dagli uomini loro gli adjutorj, aggravavanli smoderatamente. Onde ei commosso dalle comuni querele, pubblicò una sua costituzione a distinguere le costumanze legali dai recenti abusi, e a fissare i casi legittimi, nei quali potessero chiamare i baroni una sovvenzione dai lor vassallj. Per gli baroni laici

assegnò il caso del riscatto, quando per cagione di real servizio eran fatti prigioni; e quando armavano cavaliere il figliuolo; o maritavano la figlia o la sorella; per una volta sola se compravano terra in servizio del re; e finalmente quando doveano somministrare il corredo, ossia fornir di tetto e di vitto il principe, o suoi ministri ed uffiziali. Accordò lo stesso dritto ai prelati sopra i lor vassallaggi nel caso della consagrazion loro, quando erano chiamati al concilio dal papa, o prestavano servizio nel reale esercito, se il re in alcun luogo spedivali, e quando doveano apprestare il corredo. Nei quali casi tutti comandò agli uni e agli altri il re Guglielmo, che potessero esigere dai loro uomini un moderato adjutorio (27).

Forse nei primi tempi i costumi feudali abilitarono i baroni ad esigere tali adjutorj dai lor vassalli solamente, ossia da coloro, che teneano da essi porzione del tenimento feudale; ma avvenne in processo di tempo, che gli esassero poi dagli abitanti tutti del feudo. Il linguaggio delle nostre costituzioni è costante nel chiamare i primi *vassalli*, i secondi *uomini del*

baroni: or in forza della costituzione di Guglielmo i baroni agli *uomini loro* poteano imporre una discreta tassa nei casi anzidetti; il che per altro assai chiaramente ci annunzia un diploma di Riccardo dell' Aquila, conte di Fondi, il quale nel 1211 avendo donati alcuni suoi uomini a quel vescovo, si riserbò espressamente di esigere da quelli, che *nulla da esso teneano*, cento cinquanta tari per ragion di adjutorio nel caso della guerra, o di maritar la figliuola, o la sorella. (28).

Ma questo stesso diploma ci dimostra, che la quantità della tassa era lasciata all' arbitrio del barone, e veramente Guglielmo aveva assai generalmente detto, che i baroni esigessero un moderato adjutorio; l' imperador Federigo dopo prescrisse, che i baroni si regolassero a norma delle facultà degli uomini loro, e secondo la quantità delle spese (29); d' allora in poi tace del tutto la storia nostra e il nostro dritto intorno a questo articolo. Sappiamo solamente dagli statuti del vicino reame di Puglia, che per disposizione di Carlo secondo di Angiò quei baroni poteano esigere dagli uomini

ni loro la metà della spesa, della quale erano stati in disborzo per servire in quell'anno, purchè questa metà non eccedesse la metà della colletta generale, che avea il re imposta, e che erasi ancora esatta dai vassallaggi. In tempi dopo attestava il Freccia, che a suoi dì la tassa della sovvenzione, che in quel regno imponeano ai lor vassalli i baroni, era di cinque carlini per fuoco (30).

Tali erano pressochè i benefizj e i proventi, che ricavavano dalle popolazioni lor soggette i baroni, e tale era di ordinario la rendita pubblica della baronia. Ad amministrarla, e ad esigerla vi costituivano quelli i lor bajuli nel modo istesso che nei luoghi del demanio i bajuli regj amministravano ed esigevano a conto del re la rendita pubblica; un tal sistema ci presentano le carte e i diplomi di quest'epoca, e lo stesso sistema suppone nel suo codice l'imperador Federigo (31). Oltrachè siccome i bajuli regj nei luoghi demaniali amministravano ancora giustizia, così parimenti amministravanla nei rispettivi vassallaggi i bajuli costituitivi dal proprio barone, del che or ora ragioneremo.

Competenza
della giuris-
dizione, che
era concedu-
ta ai baroni.

Siccome due sorti di uomini erano soggetti al barone, i vassalli ossia i suffendatarj, e gli abitanti della baronia, così due corti tenere e due particolari e distinte giurisdizioni potea esercitare il barone: amministravasi la prima dalla corte feudale della signoria. Dovendo il vassallo adempire più obblighi inverso il suo signore, e non adempendoli, era condannato a perdere il suffeudo, perchè egli con dritto il perdesse, le usanze generali dei tempi aveano assegnata una corte al signore, la quale era composta dagli altri convassalli e dai pari della baronia, e giudicava se avea alcuno mancato all'obbligazion di vassallo, e se dovea essere *disvestito* del feudo (32). Le leggi sovrane, che aveano autorizzato in Sicilia questi dritti di signoria e questi obblighi di vassallaggio, aveano ancor data al signore la sua corte feudale, dinanzi a cui potea intimare il vassallo, e giudicarlo di ciò che al vassallaggio appartenea (33). Ove io vedo, che nel 1140 Silvestro signor di Ragusa si annunzia come residente nella sua *curia Ragusana*, e dicesi ivi assistito dai suoi baroni e dai suoi mi-

liti, mi ha sembianza di una corte feudale che ei tenne in quell'anno nella signoria di Ragusa (34). Anzi sin dai tempi normanni avea nel reame siciliano il signore una competenza superiore e quasi di rivisione e di appello dalle corti dei suoi suffeudatarj: il re Guglielmo in una sua costituzione dichiarò gli obblighi di vassallaggio, che la vedova del difonto barone dovea al successore, che non le fosse figliuolo, nel caso che a quella fosse stato costituito il suo dotario in una baronia; tra gli altri articoli prescrisse quel re, che se la vedova aggravasse oltre il dovere gli uomini del suo dotario, apparteneya al signor principale della baronia di fare in modo che quella emendasse gli aggravj; adunque in lui poteano riconoscere gli uomini del dotario una giurisdizione superiore e di appello (35). Ma dee riflettersi a questo luogo, che nella costituzione, ove furono abilitati i baroni a poter tenere corte feudale, e giudicare il vassallo reo, è detto espressamente, che a potersi da quella corte spogliare il suffeudatario del suffeudo, dovea intervenire la sentenza del giudice regio; eravi adun-

que un assessor necessario, il quale certamente sin d'allora fu voluto dal re Ruggieri, quando ordinò, che la conoscenza di tutte le cause feudali appartenesse ai magistrat, dei feudi quaternati alla magna curia, dei suffeudi ai giustizieri.

Aveano oltraciò alcuni baroni, o benemeriti o congiunti in sangue, privilegio di amministrare giustizia agli uomini tutti abitanti nella baronia. L'imperador Federigo noverando i magistrati d'istituzione normanna, il maestro giustiziero, i giustizieri, i camerarj, i bajuli, tra quelli annoverava ancora i *signori*: prescrivendo in altro luogo, che dalle corti dei camerarj e dei bajuli potea appellarsi ai giustizieri delle provincie, vi comprende le curie dei *signori*: e nell'ordinare le forme di procedere nelle cause civili, suppone che quelle conosceansi dai bajuli, o dai *signori* (36). I diplomi dei tempi normanni ci spiegano più chiaramente questo sistema. Il vescovo di Cefalù investito della signoria temporale di quella città ebbe nel tempo istesso accordata la facoltà di giudicar gli abitanti, e potere i rei tenere in

prigione: lo stesso dritto fu accordato ai monaci di s. Michele in Troina sopra un lor vassallaggio, chiamato Busenia: e l'arcivescovo di Messina Berardo volendo nel 1220 fabbricare un casale nel suo tenimento di Lardaria, nell'atto della fondazione dichiarò, che gli uomini ivi abitanti dovessero riconoscere la sua curia, di cui sarebbe luogotenente il suo bajulo, e da questi essere giudicati (37). Anzi i baroni trasferendo in altri il dominio di uomini o di villaggi lor soggetti, trasferivangli nel tempo istesso la facoltà di giudicarli. Simone conte di Policastro e signore di Paternò avendo concesso nel 1143 al monistero di s. Maria di Licodia di potere in un suo luogo fabbricare un casale, volle ancora che il monistero agli uomini ivi abitanti amministrasse giustizia: e Pagano de Parisio conte di Butera avendo nel 1195 venduto il casale della Murra a due suoi consanguinei, disse nel diploma, che essi doveano ivi tener corte e giudicare quegli uomini, senz'chè nè egli nè il suo bajulo se ne potessero più travagliare (38). Che se a queste memorie si aggiunga quel che fu testè dimostrato

cioè che ai baroni poteano appartenere gli emolumenti e i benefizj provenienti dall'amministrazione della giustizia, ei sarà indubitato, che siccome la popolazione dovea al suo barone pagare la rendita pubblica, così dovea in lui riconoscere, quando ne avesse avuto privilegio, il suo proprio e natural magistrato.

Le memorie tutte riferite in questo capitolo ci fanno apertamente conoscere la qualità di essa giurisdizione: le carte e i diplomi non chiamano i luogotenenti dei baroni che bajuli: nè altrove nel libro delle costituzioni si parla della giurisdizione conveniente ai baroni, che nei luoghi ove si parla dell'ufficio dei bajuli. Dunque al barone non competea altra giurisdizione che la bajulare, ossia quella ristretta alla sola competenza delle cause civili.

Per la giurisdizione criminale il re Ruggeri conservò esattamente e solennemente inculcò le massime di dritto politico, che avea già il conte suo padre in Sicilia stabilite: dichiarò ancor egli quel principe, che era regalia ed ai dritti di Maestà riserbato l'ufficio della giurisdizion criminale; il che è chiarissimo,

che avendo egli donato al vescovo di Cefalù quella città e la rendita di essa, e il dritto di amministrarvi giustizia, ne eccettuò espressamente la facoltà di conoscere de' delitti di fellonia di tradimento e di omicidio per la ragione che la conoscenza di questi delitti appartenesse ai *dritti regali di Maestà*. La stessa massima annunciò sua nipote Adelficia nel 1140, la quale nell'atto di sottoporre alcuni suoi uomini e borgesì al vescovo di Cefalù, quei delitti apertamente eccettuò, che spettassero ai *dritti Regali* (39). È manifesto adunque, che per esercitare una tal giurisdizione facea mestieri un' espressa e speciale concessione del principe; ed egli assai chiaramente comprendesi, che re Ruggieri non fu liberale di sì fatte concessioni, perciocchè avendo fatte amplissime donazioni alla chiesa di Cefalù, e in più maniere privilegiato quel vescovo, e sino donatigli col temporale di quella città anche i dritti e i proventi doganali di mare, pure le giurisdizioni criminali espressamente si riserbò.

Ma non deesi qui dissimulare, che se quel re e i suoi successori non fecero largamente di

tali donazioni, non apparisce nientedimeno che avessero abolite le antiche. Già erano costituite le grandi signorie, e sussistevano i contadi, che erano stati istituiti sin dal tempo della conquista dell' Isola: tali erano il contado di Butera, la signoria di Ragusa, il contado di Noto, le signorie di Catania, di Patti, di Lipari. Esse tutte riputavansi di prima dignità nello stato, e lor competevano insigni e speziali prerogative, quindi la creazione del conte con le più pompose cirimonie faceasi (40). Si aggiunga che da lor dipendendo molti baroni e molti militi, e riconoscendone la superiore competenza feudale, non dee recar meraviglia, che i conti e i primarj signori ordinassero la corte loro magnificamente e con ispeciosi officj: difatto noi troviamo il comestabulo del conte di Lecce, e il protonotaro del signore di Montescaglioso, e il cappellano maggiore del signor di Ragusa (41).

Trovansi ancora costituiti in quest' epoca in esse signorie gli stratigoti; si ha memoria dello stratigoto di Butera, e nel contado di Noto, e in Patti e in Lipari aveavi il suo strati-

gato. Or questi ufficiali sono rappresentati come luogotenenti dei rispettivi signori e dei conti; ed essendo già dimostrato, che l'esercizio e la competenza della giustizia criminale per antichissima istituzione all'ufficio di stratigoto apparteneva, adunque gli stratigoti quella giurisdizione a nome del conte per tutti i di lui domini amministravano (42).

Ma siccome dal vedere in queste grandi signorie costituiti gli stratigoti ci fa con assai probabilità argomentare, che ad esse era attribuita la competenza delle giurisdizioni criminali, così dal vederli nominati stratigoti, raccogliasi apertamente, che tal competenza era proveniente da antiche concessioni, ossia da quelle che avea già fatte il conte Ruggieri: e il re di lui figliuolo e i suoi successori ne permisero alle anzidette signorie l'esercizio, perchè in possesso legittimo trovaronle. Questo argomento prende più chiara intelligenza ove si rifletta, che il conte Ruggieri istituì gli stratigoti come magistrati di giustizia criminale, e dal re Ruggieri in poi gli ufficiali tutti propriamente addetti ad amministrarla si vollen

chiamati giustizieri; per la qual cosa da questa epoca in poi quando i principi faceano espressa concessione di questo ufficio a qualche privato, non faceanla altrimenti, che dichiarandolo giustiziero; così volendo Guglielmo secondo accordare le giurisdizioni criminali all' arcivescovo e signore di Morreale, lo dichiarò giustiziero per tutta la di lui signoria (43), e in tempi dopo tutti coloro, che ebbero accordato nei lor dominj il mero impero, a potervelo esercitare furono abilitati a costituirvi i propri giustizieri (44). Adunque siccome nei luoghi del demanio in Messina ed altrove lasciò re Ruggieri lo stratigoto, perchè vel trovò sin dal governo precedente costituito, e quando fu un simigliante magistrato da porsi in Palermo non fu altrimenti chiamato che giustiziero, così nelle più nobili signorie di antica fondazione, cui era stata conceduta dal conte la giurisdizion criminale, continuarono parimenti gli stratigoti, e nelle nuove concessioni non fecesi che accordare l'ufficio di giustiziero. Egli è il vero, che per tutti i tempi normanni io non trovo fattane altra in Sicilia, che al solo arcivescovo di Morreale.

Pure aveano i bajuli così nel demanio come nelle baronie una certa parte nelle cose criminali. Sebbene i giustizieri di provincia nei luoghi, ove non era che il solo bajulo, conoscessero in prima istanza delle cause criminali, e in grado di rivisione e di appello dagli stratigoti e dai giustizieri locali, niente-dimeno nell'assenza dei giustizieri provinciali avea il nostro dritto disposto, che i bajuli fossero autorizzati a potere arrestare i rei con obbligo di trasmetterli tosto ai giustizieri (45); la qual facoltà attribuita ai bajuli tutti dalle costituzioni sarà più chiara dai diplomi per gli bajuli delle baronie. Il più volte citato processo del 1224, in cui descrivonsi i dritti del vescovo di Cefalù come signore di quella città, riferisce, che quando era alcuno per qualche delitto chiamato in giudizio, la causa conoscevasi dal vescovo o civile sia stata o criminale: che se poi giudicava esser tale il delitto, onde il reo dovesse esser punito nella persona, alla real corte lo trasmettea: e in altra carta è attestato, che sebbene appartenesse ai regj magistrati di giudicare in quella città dei delitti di

Disciplina per la spedizione delle cause criminali in quei luoghi, nei quali non era che il solo ufficio di giurisdizione bajulare.

fellonia di tradimento e di omicidio, pure anticipatamente dinanzi al bajulo del vescovo dovea agitarsi la causa, e indi il reo dovea esser trasmesso al giustiziero della provincia, il quale non altrimenti giudicavalo, che secondo gli atti compilati dal bajulo (46). Adunque la disciplina del nostro dritto avea disposto, che le curie tutte bajulari sì del demanio come delle baronie, avvegnachè non potessero condannare i rei nelle cause criminali, avean pur dritto di arrestarli, e di compilare il processo, secondo il quale poi giudicavano quei magistrati, che la giustizia criminale amministravano; in questo modo poneansi in custodia i rei, e non perivan le prove.

CAPITOLO SETTIMO

Condizione delle persone, e delle popolazioni, e della nazione tutta in riguardo alla rappresentanza loro accordata rispettivamente dai re normanni. De' villani, de' rustici, de' borghesi, de' militi, de' baroni, de' conti. Se le popolazioni furono allora abilitate ad alcuna corporazione, ed a governarsi a comune. Grandi consigli pubblici, ossia parlamenti. Se mai in quest' epoca vi furono ammessi i comuni.

Comechè delle parti più interessanti il dritto pubblico siciliano sotto i re normanni siesi sin quì favellato, essendosi particolarmente considerati i sistemi tutti di giurisdizione e di economia; ed esposti il vario ordine dei magistrati, e delle contribuzioni pubbliche, pure non abbiamo altro fatto sinora, che rappresentar solamente in che guisa si fosse allora disposta la dipendenza politica, che avea la nazione dal governo. Ora a comprendersi più chiaramente tutta la composizione di quella è ancor neces-

sario di sapersi nel tempo istesso la condizione e la relazion vicendevole delle parti che componeanla, e la relazione della nazione tutta all'ordine pubblico; le quali cose saranno assai manifestamente conosciute, quando potrà intendersi in prima la condizione e lo stato personale degli individui, indi la interna costituzione di ciascuna popolazione, e finalmente il grado di rappresentanza, che si volle dai principi normanni accordare ai lor sudditi.

Le condizioni civili formano lo stato di ogni individuo: e sebbene a determinar quelle concorrano in modo particolare le leggi e le disposizioni del governo, pure le costumanze e gli usi dei tempi più che le leggi politiche aveano allora impressa una certa e special forma agli individui, onde non solo i dritti e le relazioni di quelli, ma anche le diverse classi, in cui veniva distribuita la nazione tutta, ne risultavano: erano esse classi dei villani, dei rustici, dei borghesi, dei militi, dei baroni, e dei conti.

Egli avveniva frequentemente, che quando alcuna città o villaggio non voleva arrendersi, o

poi ribellatosi e di nuovo assalito a forza era preso, erano insieme condannati alla servitù gli abitanti; indi aveano origine i servi della guerra, nè forse conosceasi allora altra ragione di servitù. Egli è il vero, che nelle memorie e negli atti dei tempi radissime volte s'incontrano i servi propriamente detti e secondochè aveali qualificati il dritto romano; ma di quelli che villani chiamavansi abbondano ad ogni passo i codici delle leggi barbariche e le carte e i diplomi. Erano i villani come i servi attaccati alla *gleba*, ed essi e la lor famiglia passavano col fondo in dominio di colui, che ne era padrone: pure i servi non poteano possedere cosa alcuna in proprietà, e i villani dopo aver prestati i certi e determinati servizj ai loro padroni, poteano ritenere e disporre a lor grado di ogni altro frutto del travaglio e della industria loro (1).

Tali furono sin dai tempi dei primi nor- Dei villani.
manni i villani in Sicilia. Ebbevi nella conquista assai luoghi combattuti e a forza presi, e ridottivi gli abitanti in servitù: pure le nostre memorie niuna volta fan menzione di servi, e

dappertutto di villani favellano, i quali per la più parte erano greci o saracini così come era la generazione di uomini abitanti nel villaggio o nella città soggiogata (2). Le costituzioni siciliane ci descrivono i nostri villani e i loro figliuoli addetti alla *gleba* in sempiterno, onde *ascrittizj* chiamavansi, e il possessor della terra era nel tempo istesso il padron loro (3): parimenti un atto autentico di *villanaggio* rappresenta il villano e la sua famiglia sotto il perpetuo dominio del signore del luogo, cui prestava il giuramento di fedeltà, e serviva con determinati servizj e con rendita certa, e il signore tenealo sempre come cosa sua propria, ed avea dritto di rivocarselo come al vero suo dominio appartenente (4). Dovendo i villani per ragion di persona le diete e i servizj personali e nello zappare e nel mietere e nelle vendemmie e in altre così fatte opere al signore del luogo, erano adunque uomini addetti naturalmente ai travagli della campagna, i quali avea in beneficio del suo fondo obbligati il signore, senza che fosse tenuto a gratificarne in conto alcuno il servizio.

Noi abbiamo dei varj pesi, cui erano soggetti i villani, trattato nel capitolo precedente; ora ci resta a soggiungere, che ove a quelli avean soddisfatto, poteano acquistare e ritenere altri beni lor proprj; anzi gli stessi *angarj*, che erano obbligati a più dure prestazioni, poteano comprare e in ogni altro modo acquistare beni allodiali, e indi venderli, e ad arbitrio alienarli, e sino poteano disporne in testamento senza alcuna dipendenza dai loro padroni, cui per tali liberi acquisti niuna prestazione doveano (5). Raccolgiasi ancora da un'altra costituzione, che essendo proibito ai villani di poter testimoniare contro i nobili, eranvi pure abilitati ove trattavasi di borgesi e di rustici: or noi sappiamo, che il testimoniare era ai servi vietato generalmente (6).

Ma quantunque potendo quelli e comprare e vendere ed alienare, e dei loro acquisti disporre per testamento, ed essendo parimenti ammessi per testimonj in alcuni giudizi, comparissero esercitare atti di libertà civile, nondimeno i villani non occupavano alcun grado nello stato, nè loro accordavasi alcuna civile

rappresentanza. Egli è già noto, che secondo la disciplina delle nazioni barbariche non solamente la quantità della composizione alla qualità della persona si proporzionava, ma era la composizione istessa l'argomento proprio a dimostrare, che una persona aveasi, e un grado nello stato occupavasi: or nelle nostre costituzioni, che son pure diligentissime a stabilire le classi delle varie persone, ed a proporzionare ad esse la tassa di composizione, che a ciascuna di quelle si convenia, niuna composizione è assegnata ai villani: dunque essi non avean persona, nè un ordine a parte componeano nello stato, nè grado alcuno occupavano. Dee notarsi a questo luogo, che di villani, e massimamente di quei che saracini erano, ve ne avea dappertutto in Sicilia grandissima copia per tutti i tempi normanni; ma nei principj del regno dell'imperador Federigo, in cui fu la Sicilia agitata da gravissimi sconvolgimenti, abbandonati quelli i lor domicilj, pressochè nel maggior numero mancarono (7).

Del rustici.

Eccetto i villani, gli altri individui tutti della nazione ridotti a varj ordini civili aveano

la propria loro e distinta composizione (8). La classe inferiore era quella dei rustici, i quali certamente come i villani erano occupati nei travagli della campagna, e naturalmente ivi di ordinario abitavano; ma i villani eranvi addetti per servitù di persona, e quelli per libera professione loro, e di fatto aveano la composizione lor propria, e in conseguenza riputavansi uomini perfettamente liberi, e aventi una persona civile. Forse coltivavano essi gli altrui campi o per mercede o togliendoli a fitto, ed è probabile che i rustici niuno o assai poco terreno come lor proprio possedessero; imperciocchè i veri possessori erano i militi dei feudi, e i borgesi degli allodj (9): che se il rustico fosse stato possessore di fondi al pari dei borgesi, non saprebbe trovarsi ragione per cui la condition del borcese fosse apprezzata il doppio di quella del rustico, essendo doppia la composizione di quello.

Forse nel linguaggio del nostro dritto so- Dei borgesi
no state sempre adoperate come voci sinonime
beni burgensatici e *allodiali* per la ragione che
in qualità di borcese non potea altro posseder-

si che allodio. Fu da noi dimostrato nel libro precedente, che la più parte di tali possessori furono quei naturali dell'Isola, i quali per gli beni loro pagando pria un tributo ai saracini, ed essendone stati poi liberati dai vittoriosi normanni, ritennero quei beni come liberi allodi; pure furono ancora indistintamente chiamati borgesi tutti gli uomini liberi abitanti nelle città e nei villaggi a differenza dei rustici, che nelle campagne aveano il lor domicilio (10). Veramente la condizion del borghese era con dritto riputata di maggiore estimazione di quella del rustico non solo perchè i possessori appartenevano alla classe dei borgesi, ma perchè tra questi sceglieansi coloro, che a superior richiesta erano mandati dal loro comune a qualche spedizione militare, il che faceali paragonare ai militi ossia ai nobili, anzi erano abilitati a poter testimoniare *sin contra* i conti (11); ed aveano oltracciò una certa ingerenza nel governo dimestico del loro comune, siccome tra poco dimostreremo.

Dei militi

Quantunque nella tassa delle composizioni fosse dalle nostre costituzioni il milite ossia il

semplice feudatario apprezzato il doppio del borghese, pure la condizion militare era certamente assai superiore, e tra gli uni e gli altri spazio grandissimo frapponevasi. Si è già di sopra fatto manifesto, che era l'ordine dei militi ereditario, e stabilmente separato dal popolo, e si è veduto parimenti, che tanta preminenza risultava dalla somma estimazione in cui erano i feudi, per gli quali veniasi naturalmente abilitato a trattare le armi, eccetto il qual mestiere niuno altro allora riputavasi onorato e nobile. Indi nascevano i tanti privilegi dei militi, che di gran lunga distinguevanli dai borghesi, onde quei soli poteano intervenire in tutti i giudizj dei nobili; ed una certa ingiuria fatta da un milite ad un suo pari valeagli la perdita del suo cavallo e delle sue armi e l'esilio di un anno, l'istessa fatta da un borghese ad un milite, era colui condannato a perder la mano (12).

Reale ancora era la differenza tra il barone ed il milite, imperciocchè era doppia la composizione di quello. Il nome di barone ritenne presso noi la primitiva significazione di

Dei baroni

nomò nel senso feudale, onde in riguardo al re di lui *baroni* chiamavansi (13), e in riguardo ai lor vassalli *signori*. La baronia di ordinario costava di più feudi, e gli investiti di essi erano i militi, i quali doveano seguire il barone come lor capo in tutte le spedizioni militari, e prestavangli gli altri servizj, e riputavlo come superiore nella corte feudale della signoria, quindi la condizion di milite era per suo grado nella ragion feudale subordinata a quella di barone. Aggiungevasi, che potendo esser questi per concessione sovrana il magistrato naturale del suo vassallaggio, amministrava dunque un officio nello stato, onde consideravasi nella sua persona una dignità, che non potea arrogarsi il semplice milite.

Nei conti

Finalmente l'ultima e la più nobile classe costituivano i conti, la cui composizione era doppia di quella dei baroni. Possedendo il conte una signoria, cui appartenevano molte baronie e più feudi, era adunque il capo naturale dei suoi baroni e dei suoi militi, ed era con dritto riputato come la prima dignità dello stato. Indi avvenìa, che la creazione di quelli

faceasi con le più pompose cirimonie, che loro competeano più speziali e più alte prerogative, e che essi ordinavansi una corte magnifica, delle quali cose nel capitolo precedente abbastanza si è ragionato.

Tali erano le varie classi e i diversi ordini, nei quali furono ridotti gli individui tutti della nazione siciliana dopo la conquista, e tali le differenze e le relazioni loro reciproche. Si può quindi ora chiaramente comprendere, che l'ordine tutto dei nobili era composto dai soli possessori di feudi, siccome esso solo componeva tutto lo stato militare, ed entrava parimenti nell'ordine politico, perciocchè i conti e i baroni nei lor dominj aveano di ordinario per concessione sovrana l'amministrazione della bassa giustizia. L'ordine popolare risultava dai borghesi e dai rustici, non essendo attribuita ai villani alcuna civile rappresentanza.

Ma bisogna seguirsi la materia siccome essa stessa ci mena. Se i nobili tutti per tanto intervallo erano separati e distinti dai popolari, egli era naturale, che essi soli fossero abilitati dal principe a costituire la pubblica e generale

Se le popolazioni furono allora abilitate ad alcuna corporazione ed a governarsi a comune.

rappresentanza: e se i borghesi erano distinti dai rustici, i quali di ordinario in campagna abitavano, ei par probabile, che ai soli borghesi fosse accordata una certa dimèstica rappresentanza nel loro comune. Noi passiamo di questi articoli a ragionare partitamente, e dopochè abbiamo veduto lo stato personale degli individui, e la privata loro relazione vicendevole, ora a conoscere la relazione loro all'ordine pubblico, ricercheremo in prima se i borghesi in quest'epoca furono ridotti ad una corporazione, che è quanto a dire se le popolazioni ebbero ingerenza alcuna nel loro governo municipale. Ma questa materia da più alti principj dee ripigliarsi.

Egli è indubitato, che consideratesi le popolazioni come un aggregato di tanti particolari individui, se può ciascuno provvedere singolarmente ai privati suoi bisogni, possono ancora pensare uniti insieme agli espedienti da provvedere alle occorrenze pubbliche, come ai bisogni di una più numerosa famiglia: tali sono la cura della sussistenza pubblica, delle acque, delle muraglie, e di così fatte cose. Ma

quando all' incontro vogliansi considerare le popolazioni come membri e porzioni di una società politica, che dee conservare e difendere la tranquillità così al di dentro come con i vicini o con gl' esteri, è chiaro, che non è lecito a quelle far uso della forza, ma devono aspettare la protezione di colui che comanda, al quale appartiene la giurisdizione e l' imperio: possono allora esporsi i bisogni, e forse proporsi i mezzi, ma spetta al Sovrano la direzione e la provvidenza. E' perciò manifesto, che in ogni aggregato di popolazioni può riconoscersi come ad esse inerente la sollecitudine e la cura *familiare*, ma a fare uso di espedienti e di forza dipende da quanto dalla suprema podestà sieno abilitate a consigliare ed a provvedere: per la qual cosa l' importanza e l' efficacia tutta della rappresentanza pubblica è beneficio del priucipe.

Aveano avuta le popolazioni sotto l' imperio dei romani una certa influenza nel governo delle cose municipali; anzi le memorie dei tempi sino al settimo secolo fanno menzione di pubblici consigli tenuti dalle città composte da

nobili e dal popolo, e talvolta dal clero quando trattavasi della elezione del *difensore* o del vescovo; quindi furono dai romani accordate alle città giurisdizioni e magistrati municipali, ed alcune delle terre, aggiacenti all'abitato, appartennero alla proprietà del comune. Grandissimo cambiamento soffrirono le città sotto il governo delle nazioni settentrionali, che use a vivere in borgate, e di costumanze lor proprie e assai diverse dalle romane, vennero pressochè spegnendo le antiche forme: e principalmente avendo chiamati i soli feudatarj a formare lo stato tutto militare e politico, non rimasero nelle popolazioni, che i possessori e la plebe confusi in modo, che sino a quelle fu tolto il nome di città, conservandolo solamente alle vescovili, e cominciarono a chiamarsi *terre, villaggi, castella*, e gli uomini *borgesi, e popolo*: anzi date in governo ai militi, s'introdussero le pratiche militari e le consuetudini feudali nelle costumanze pubbliche e nei giudizj.

Sebbene per tanta mutazione avessero molto perduto dell'antica lor dignità le popolazioni, pure non potea mancare del tutto la prov-

videnza e la cura degli individui abitanti per occorrere agli interni bisogni del pubblico: e ravi adunque rimasto un fondamento naturale da poter ripigliare una certa rappresentanza, quando da una parte le condizioni imposte dai militi riuscivano intollerabili, e dall'altra veniva pronto il favore delle circostanze. Furono le prime a ciò fare le città italiane, che sin dal secolo undecimo profittando dei benefizj del commercio, ed essendo gli imperadori germanici o lontani o impotenti, nuove immunità e nuovi privilegj arrogandosi, cominciarono a comporsi in corpi politici, e ad eleggersi i lor magistrati: la qual nuova forma di governi municipali in Italia finalmente dopo varj casi e contrasti fu riconosciuta nel 1183 nella famosa dieta di Costanza (14). Nei medesimi tempi con altro intendimento seguivasi questo esempio in Francia; imperciocchè Luigi il Grosso a liberare il popolo dalle oppressioni dei grandi, si diede a proteggerlo col mezzo di certi privilegj e di una giurisdizion separata, onde cominciò sin dal 1137 ad accordare alle terre poste nei suoi dominj le carte di *comunità*, ossia con-

cedute alcune libertà agli abitanti, permise loro un governo composto da un consiglio e da magistrati che essi eleggevano; ed era così fatta la inclinazione del secolo a questo istituto, che sino i primarj baroni di Francia nei dominj loro questa forma di governo introdussero (15). Comechè la prima istituzione dei comuni di Normannia debba riferirsi all'anno 1207, e tali formate corporazioni non avessero per avventura avute nella lor patria i conquistatori normanni (16), pure quei d'Inghilterra al genio dei tempi piegaronsi: il re Arrigo nella famosa carta di libertà da lui accordata ai cittadini di Londra nell'anno 1100 nel dì della sua incoronazione, dichiarò che quelli potessero eleggersi il lor vicecomite, e il giustiziero loro ad amministrare ivi giustizia a nome del re, il che fu certamente il primo passo alla corporazione di quella città (17).

A questi tempi corrisponde la nostra legislazione normanna. Quando io considero, che i romani conservarono a ciascuna popolazione siciliana per l'interno reggimento i proprj magistrati ed ufficiali, eletti a liberi suffragj del

popolo, il quale interno reggimento accordarono che fosse in più luoghi chiamato *Senato*, e quegli ufficiali nominavansi allora *Proagori*, *Gerapoli*, *Anfipoli*, *Quinqueprimi*, *Decemprimi*, che poi vediamo sotto gl'imperadori bizantini chiamarsi *Difensori*, *Primi*, *Padri delle città*, e niuna memoria e niun vestigio apparisce di essi sotto i normanni, mi fa congetturare, che sotto gli arabi erasi forse spenta in Sicilia ogni antica forma di governo municipale (18). E riflettendo ancora alla costituzione normanna, in cui non si parla di altri magistrati locali, che di giustizieri e di stratigoti in alcuni luoghi, e per ciascun paese di bajuli, e che principalmente i bajuli curavan sul luogo del loro ufficio l'amministrazione tutta economica, io non posso argomentarne alcuna corporazione: molto più che nella carta di fondazione della città di Cefalù dell'anno 1130, i cui abitanti re Ruggieri in più guise privilegio, ed amplissime immunità lor volle concedere, niun motto pure si fa, il quale annunzii che quelli potessero governarsi a comune (19).

Ma ciò non ostante le popolazioni venute

in podestà dei nostri normanni veggonsi abilitate ad avere una certa rappresentanza nella interna amministrazione loro. La maggior parte delle città del vicino continente, e quelle di Puglia massimamente, nella debolezza dei longobardi e nella lontananza dei principi bizantini si resero tratto tratto quasi indipendenti (20): pur quando venne fatto a re Ruggieri di soggiogarle, non lasciò di riconoscere in quei popoli una certa influenza nelle cose municipali, e quasi una estimazione politica: ove quel principe nella famosa carta di libertà accordata ai baresi promise che egli eleggerebbe l'arcivescovo di quella città *lor cittadino, e precedente il consenso della maggior parte di quelli*, ed ove lo stesso re assicurò i salernitani, che *niuno dei suoi ufficiali il consiglio loro oserebbe di angariare*, ei parmi che una rappresentanza, e quasi una corporazione municipale in ammedue quelle città debba supporci (21).

Dovea ancora una pari rappresentanza aver luogo nelle popolazioni siciliane. Fu primieramente ad esse concesso di vivere secondo le proprie consuetudini, e furono approva-

te le costumanze locali anzi le personali. La più parte di quelle possedeano terre appartenenti alla proprietà del comune, per cui alcune aveano l'obbligo di corrispondere al fisco una rendita annuale, e di somministrar marinari alle flotte reali. Or queste terre doveansi a conto e a beneficio del comune amministrare: trattavasi alle volte di voler cingere di muraglie l'abitato, e di provvedere di acque di mulini e di altri comodi pubblici gli abitanti: avveniva, che doveansi destinar dal comune uomini in servizio dei reali eserciti, o all'edifizio dei castelli, o a riparar le muraglie, e il contingente della colletta prima di esigersi dovea ripartirsi sul luogo secondo le facultà degli abitanti: oltrachè la cura dell'annona ed altri bisogni pubblici ogni dì in ciascuna popolazione occorreano.

Egli è chiaro che tutte queste provvidenze non poteano aspettarsi dal bajulo, e che apparteneano più propriamente alla cura di un consiglio e di una corporazione municipale: aggiungevasi che la forma tenuta dal clero di trattare delle elezioni e delle cose loro in co-

mune, dovea tener sempre viva nella mente dei siciliani la ragione e il valore delle comuni deliberazioni.

Che poi di fatto sienvi state tali corporazioni con assai probabilità si argomenta dal vedere, che i borgesi in più luoghi aveano come un lor capo chiamato *maestro dei borgesi*; così in una carta di giudicato del 1142 è spessò nominato un Ruggieri e sempre col titolo di *maestro dei borgesi di Troina*, e in un diploma del 1141 è sottoscritto il figliuolo del *maestro dei borgesi di Golisano*, che era terra soggetta ad Adelia nipote del re Ruggieri (22). Dee ancora particolarmente notarsi, che alcune popolazioni erano abilitate a concorrere alla elezione dei lor magistrati; egli è riferito nel più volte citato processo del 1224, che era consuetudine e privilegio della città di Cefalù, che dovendosi eleggere il bajulo, tre ne proponeano anticipatamente i cittadini, ed uno dei tre eleggeane il vescovo, che era signore del temporale della città, o lui assente, eleggea il monistero. Questo privilegio, che avea il popolo di Cefalù di nominar tre persone all'uffi-

cio di bajulo, non potea esercitarsi senza una ragunanza e senza un consiglio (23).

Sebbene adunque non appariscano nella costituzione normanna formate e compiute corporazioni, nè siesi ancor prodotta alcuna carta autentica di quei tempi, che di giurati favelli, i quali per altro noi vedremo la prima volta costituiti dall'imperador Federigo (24), pure sotto i re normanni ebbero le popolazioni siciliane quasi una forma di corpo municipale, e i cittadini a deliberar delle cose pubbliche poteano alle volte ragunarsi in consiglio, cui intimava e diriggea come capo il maestro dei borgesì. Da questi tempi adunque dee ripetersi la origine dei nostri comuni; ed avendone restè veduti argomenti in Gollisano e in Cefalù, che erano popolazioni soggette ai privati, possiamo quindi ora stabilire, che i comuni di Sicilia sin dalla prima loro infanzia ebbero la stessa epoca come quei del demanio così quelli delle baronie.

Se il corpo dei borgesì avea nel recinto del suo abitato per ciascun luogo una rappresentanza, aveane conceduta il principe una mag-

Grandi consigli pubblici ossia parlamentari.

gior nello stato a tutto il corpo feudale. Già si è dimostrato nel libro precedente, che i baroni ed altri feudatarj, i quali dal sovrano teneano immediatamente, costituivano di ordinario come *pari del Regno* la corte del sovrano signore, cui per ragion di servizio doveano intervenire. In questo senso i nostri parlamenti sono contemporanei alla conquista, e siccome altrove generalmente in Europa così parimenti in Sicilia aveano essi nella rappresentanza loro più che un titolo politico un fondamento feudale (25). Ma di questa materia più chiaramente tra poco, per ora notiamo, che furono quelli chiamati allora dai nostri *corti solenni*, *corti generali*, e spesse volte ragunavansi in Palermo nel real palazzo, ove erano amplissime e nobilissime sale disputate ai grandi consigli (26). Egli è certo che ivi trattavansi i pubblici e gravissimi affari del regno, e quivi davasi di ordinario la solenne e legittima promulgazione alle leggi, che volea imporre ai suoi sudditi il principe. Avendo il re Ruggieri nel 1129 radunati in Melfi tutti i baroni di Puglia, vi stabilì i più efficaci ordini a mantenere la

pace e ad amministrar la giustizia: in altri due parlamenti tenuti nel 1130, uno in Salerno, in Palermo l'altro, in cui i prelati i baroni ed altre ragguardevoli persone intervennero, fu deliberato di doversi supplicare il re Ruggieri perchè assumesse il titolo e la dignità di Re, e si incoronasse in Palermo: un'altra corte di baroni e di vescovi intimò lo stesso Ruggieri in Ariano nel 1140, ove cose gravissime ordinò, ed ivi diè pubblica autorità alle sue nuove monete: per simiglianti cagioni nei tempi di appresso le corti generali adunavansi, e in una di esse nel 1166 fu riconosciuto re Guglielmo II, e in un'altra del 1189 eletto Tancredi (27).

Che se voglia ora più distintamente comprendersi la costituzione dei nostri parlamenti, e quali ordini di persone sotto i re normanni specialmente v'intervenissero, egli è certo, che non sono altri nominati nelle nostre memorie dei tempi che i prelati e i baroni. I vescovi, attesa la dignità del carattere, e dovendosi nella universale ignoranza apprezzare una certa scienza annessa al lor ministero, prima già della introduzione dei feudi assistevano alle assem-

blee pubbliche sin dai tempi dei franchi e dei sassoni: anzi in Francia e in Italia avean parte nell'amministrazione politica, e tra essi di ordinario erano scelti i *messi reali* spediti a visitar le provincie. Quando le proprietà furono convertite in feudi, feudi ancora vennero a possedere le chiese, e quindi i prelati furono membri di quei consigli per *dovere di baronia*, imperciocchè dal sovrano teneanle immediatamente (28). Nel ducato di Normannia le corti generali costavano di nobili e di vescovi, nè furono altrimenti composte quelle d'Inghilterra sotto i normanni (29). In Sicilia sin dal tempo della conquista i prelati ebbero feudi e vassallaggi, e re Ruggieri li sottopose ad ogni qualità di servizio feudale: adunque i prelati come i baroni e come pari del Regno aveano obbligo di intervenire ai consigli pubblici, che ragunava il sovrano. Aggiungeasi, che dai laici non potendosi allora di ordinario pretendere che il solo valore, dagli ecclesiastici riceveansi i lumi necessarij e le debite direzioni agli affari; di fatto quelli i re normanni tennero in altissima stima, e le più cospicue ambascerie loro ap-

poggiavano, e ammettevanli nei consigli di stato, nè di ordinario altri che i prelati la importantissima carica di gran cancelliere occupavano.

Dalle cose già dette è manifesto, che i baroni sia laici sia ecclesiastici costituivano i consigli pubblici ossia i parlamenti; imperciocchè tenendo essi i lor feudi immediatamente dal re, ed essendo vassalli immediati della corona, doveano in qualità di servizio la lor presenza alla corte sovrana del supremo signore: indi avvenia, che le assemblee generali da per tutto costavano di prelati e di nobili, nè di altri membri dei nostri parlamenti fan menzione le nostre memorie dei tempi normanni: indi ancora comprendesi apertamente, perchè avessero i parlamenti nella costituzione e nella origine loro la sola rappresentanza feudale. Ei solamente si può dubitare se i semplici militi v' intervenissero: e primieramente in riguardo a coloro, che erano militi dei baroni, siccome faceano parte della baronia, così erano in parlamento rappresentati dal loro barone, cui secondo la legge feudale erano subordinati: ma

in riguardo a quelli, che teneano i lor feudi *in capite* e immediatamente dal re, egli è certo, che aveano un titolo da assistere alla corte sovrana: senonchè la frequente assistenza potendo riuscire assai grave a coloro, che possedendo un picciolo feudo aveano forse picciole entrate, se era permesso ai militi di intervenire alle grandi assemblee, poteano ancora con dritto astenersene, il che non era concesso ai baroni. In Sicilia è da presumere, che i soli signori di vassallaggio assistessero alle corti generali, poichè ove si parla di nobili che componeante, non sono altrimenti detti che *magnati, proceri, baroni, ottimati* (30): per altro la costante disciplina del nostro dritto escludendone i semplici feudatarj vi ha sempre ammessi i soli baroni.

Se mai in quest' epoca vi furono ammessi i comuni.

Se debbono aver luogo in queste ricerche i soli documenti autentici dei tempi, dalle considerazioni sin qui esposte risulta chiarissimo, che il corpo dei borghesi ossia i comuni in Sicilia non erano ancora sotto i re normanni abilitati a costituire i loro rappresentanti nei parlamenti. Nulla però di meno tutti i nostri mo-

dèrni scrittori han voluto più tosto seguire una favolosissima cronaca, dalla quale essendo riferito, che il conte Ruggieri a tre classi di uomini, militari, ecclesiastici, e demaniali, distribuì i beni tutti dell'Isola, conchiusero che indi origine trassero i tre *bracci*, che il nostro parlamento compongono, e che il braccio demaniale ossia i comuni per mezzo dei loro rappresentanti sin dal tempo della conquista vi furono ammessi (31). Ma riflettasi in primo luogo, che, sebbene le nostre popolazioni fossero già innalzate sotto i normanni quasi a uno stato di corporazione, e i borghesi avessero in ciascun luogo una civil rappresentanza, non aveano pure quella consistenza e quella forma, che dopo lor diè l'imperador Federigo: per altro dalla storia del dritto pubblico di tutte le nazioni è manifesto, che passò un certo tempo, perchè le popolazioni già composte in un corpo fossero abilitate ad una rappresentanza politica; e veramente l'ammission dei comuni alle corti generali fu da per tutto posteriore alla istituzione di quelli. Riflettasi in secondo luogo, che essendo allora i parlamenti di costitu-

zione feudale, siccome le popolazioni feudali erano contenute nel barone, così le demaniali nel principe: onde se ne inferia, che se ciascun barone rappresentava in parlamento il suo vassallaggio, nel modo istesso vi rappresentava tutto il demanio il sovrano (32). Finalmente non havvi autentica memoria siciliana dei tempi normanni, la quale facendo menzione delle nostre corti generali, non le chiami che corti di *grandi*, di *prelati*, e di *nobili*. Noi dimostreremo a suo tempo per quali cagioni la prima volta furono i comuni demaniali in Sicilia ammessi nei parlamenti dall'imperador Federigo.

CAPITOLO OTTAVO.

Delle leggi politiche dei re normanni, e primieramente del modo siccome furono inserite nel codice dell'imperador Federigo. Delle regalie e dei supremi dritti del principato. Sistema dei tempi sopra tali materie. Attribuzione di tutti quei dritti fatta al potere supremo dal re Ruggeri, e dai suoi successori. Dritto civile di quel tempo nell'Isola. Dritto ecclesiastico, ed istituzione delle curie episcopali.

Il Falcaudo nel riferire una corte di giustizia tenuta ai tempi di Guglielmo II nel real palazzo in Palermo attesta, che fu ivi tutto incamminato il giudizio, e fu profferita la sentenza a norma delle leggi dei principi normanni, e fa comprendere che erano quelle volgarmente chiamate *Costituzioni del Regno di Sicilia* (1). E' perciò manifesto, che l'imperador Federigo nel raccogliere e pubblicare di nuovo un codice di leggi siciliane ordinate sin dal tempo della fondazione della Monarchia vi a-

dattò lo stesso titolo, che aveanvi dato i re suoi predecessori, imperciocchè non altrimenti lo volle denominato, che *Costituzioni del Regno di Sicilia*.

Considerazioni intorno alle leggi politiche dei re normanni siccome sono inserite nel codice dell'imperador Federigo.

Ma egli è ora ben da dolerci, che l'intero corpo delle costituzioni normanne a nostra memoria non sia pervenuto, di assai poche avendone notizia, ossia di quante solamente se ne volle ridurre in quel codice; anzi ei pare che il compilatore di esso non abbiane fatta la debita estimazione, avendo sin dal principio e nel proemio dichiarato, che doveano d'allora in poi riputarsi di niun vigore e dentro e fuori i giudizj quelle costituzioni dei re normanni, che ivi non eransi autorizzate. Con tale disposizione quantunque per avventura siesi voluta stabilire una regola certa di dritto, pure alla integrità e alla più chiara intelligenza di quello non fu ben provveduto; e ne avvenne certamente, che molte leggi normanne, restando fuori del corpo del nostro dritto, in processo di tempo del tutto perirono. Che se poi riflettasi a quelle, che ivi inserì l'anzidetto compilatore, egli è chiaro, che sono le leggi

normanne in quel codice mescolate e confuse senza niun ordine con le costituzioni sveve: che sono alcuna volta accennate solamente o sottintese: che servono più presto al disegno ordinato da Federigo, che ad esporre e a comprendere il sistema normanno: anzi in tempi dopo nelle varie copie manoscritte, e nelle stampe fu sì oltra portato il disordine, che non furono distinte le costituzioni sveve dalle normanne, essendosi attribuite a Ruggieri o ad alcun dei Guglielmi quelle, che sono certamente di Federigo, ed altre di Guglielmo a Ruggieri: del che noi abbiamo in più luoghi e diffusamente ragionato (2).

Veramente a volersi comprendere tutto il sistema della costituzione normanna dai soli miseri avanzi, che sono disordinatamente sparsi nel codice svevo, certo non ne appariscono che le rovine; perciocchè ivi non solo mancano, ma nè anche sono accennate quelle leggi del re Ruggieri, senza le quali non può darsi nè intelligenza nè ordine alla sua costituzione politica: dalle sole leggi normanne ivi inserite non vedesi chiaramente il sistema normanno

b b

degli uffizj e delle giurisdizioni, e come i bajuli in ciascun luogo, i giustizieri nelle provincie, la magna curia per tutto il reame il corpo della magistratura componessero: parimenti in niun luogo è quivi accennato, che furono le supreme giurisdizioni dichiarate dal re Ruggieri dritti di Maestà, e regalie del Principato: del quale statuto ne volle il compilatore Pier delle vigne gratificare il suo Federigo, come se questi avesselo introdotto il primo nel nostro dritto: ed essendo il sistema feudale connesso allora essenzialmente con l'ordine politico, e più leggi a quello relative avendo con assai saviezza ordinate Ruggieri, pure è stato da noi già dimostrato, che la maggior parte di quelle d'altronde più presto che dal codice svevo ritraggonsi.

Anzichè adunque dalle leggi normanne, che di nuovo pubblicò l'imperador Federigo, si possa comprendere il sistema tutto del dritto politico dei tempi normanni, da tal sistema più presto, ove sia da altri principj recato alla sua chiarezza, potrà a quelle leggi darsi ordine e intelligenza: e noi a disegno abbiamo sin quì

differito a favellarne per la ragione che essendosi già esposto nei suoi principali articoli il dritto pubblico siciliano dei tempi normanni, siamo ora in istato di osservare i rapporti e la connessione, che hanno con tutto il sistema le anzidette leggi, le quali come avanzo di antico edificio, la cui primiera architettura altronde sia nota, possono bene a luogo proprio adattarsi.

Di quelle leggi politiche dee quì farsi specialmente parola, sopra cui sono fondati i dritti supremi e le regalie del Principato, e onde nascono le varie dipendenze dei sudditi: della quale materia non potendosi trarre chiara intelligenza da niun luogo delle costituzioni sveve e normanne, mentrechè per altro esercitavano e facevano valere quei dritti nel reame siciliano i nostri sovrani, se ne dee ora ragionare più accuratamente. Sono stati in ogni tempo distinti gli ufficj tra quei che comandano e coloro che son governati: specialmente dai primi esigendosi, che fosse per essi procurata la sussistenza, la pace, e la sicurezza pubblica, quindi tutti coloro, che alla suprema podestà com-

Delle regalie
e dei supremi
dritti del
Principato.

mendavansi, doveansi da essa aspettare cure così fatte, e quasi la comune tutela: or le provvidenze, che vengono in conseguenza a disporsi, quando si amministrano, prendono l'indole di dritti, in quantochè mentre provvedono ai bisogni pubblici, fa mestieri all'incontro che impongano e riducano tutti ad uniformarvisi: e siccome tali provvidenze traggono sussistenza e vigore da mezzi, che costan dispendio, da doversi compensar da coloro, che ne hanno il vantaggio, così talvolta è avvenuto, che siensi confusi tali dritti coi tributi, e con altre pubbliche imposizioni, le quali non usate a misura, o intese sinistramente han prodotte indisposizioni di animo. Le giurisdizioni esercitate dagli imperadori romani non sempre serbarono la debita moderazione; che se la grandezza imperiale ad imporre con la magnificenza e per ragione di lusso aprì sovente assai liberalmente la mano, bisognò in altri casi aggravarla, quando per le continue guerre moltiplicaronsi le necessità dello stato. Sia ciò detto non per trattar dei tributi, dei quali in altro luogo si è già favellato, ma per riflettere, che se i drit-

ti anzidetti si sono alcuna volta confusi con ogni altra imposizione fiscale, ciò si è fatto assai impropriamente, poichè ne sono ben distinte le origini, quantunque nella esecuzione e negli effetti si confondano. Or tale fondamento hanno quei dritti, che presero indi il nome di regalie, su di cui si sono formati dazj e prestazioni simiglianti; che prese in diverso senso possono comparire nomi odiosi, ed hanno una legittima ed innocente origine.

Gli imperadori romani seppero tutti attribuirseli, e moltiplicaronli ancora, anzi tutti i subalterni poteri arrogaronsi. Da tanta grandezza sopraffatto l'imperio romano, e spento finalmente dai barbari, videsi nel governo di questi, come in ogni nascente società abbondante di forze non ben distribuite, la potenza politica dilacerata a brani, e quasi dispersa per le varie parti di un corpo disunito, disortachè nel progresso dei tempi oscuraronsi le ragioni e i titoli delle prerogative sovrane, usurparonle impunemente i privati, e si confusero infine le competenze delle giurisdizioni e dei dritti.

A questi disordini inerenti alla costituzio-

ne feudale di quel tempo se ne accumularono altri in Italia dopo la dissoluzione del regno longobardo per opera di Pipino e di Carlo, perciocchè i signori pretesero allora apertamente giurisdizioni e dominj; e sino avendo restituite ai pontefici romani le città dell'esarcato e del patrimonio, voleano pure ivi ritener molti dritti: quindi i romani pontefici ebbero ricorso agli imperadori franchi, perchè fossero ad essi con le città restituite ancor le *giustizie*, essendo le giustizie a quei tempi quelle che dopo chiamaronsi *Regalie*. Si accrebbe il disordine nella debolezza del governo franco e germanico per un maggior mescolamento di poteri, che i duchi i marchesi i conti i vescovi secondo le circostanze arrogavansi; e quando poi le città italiane molte immunità si acquistavano, contendeano sovente coi nobili e coi vescovi di giurisdizioni e di dritti: tantochè al sommo impero, ossia all'imperatore romano, che riconosceva nel suo gran nome una grandissima dignità, non era rimasto che l'ignudo e voto nome di potenza, la quale volendosi con gli suoi legittimi dritti esercitare, fu spes-

se volte cagione di resistenze ostinate, e di guerre manifeste.

Avvenne nei principj del secolo dodicesimo, che cominciarono ad essere esposte in qualche lume le vere origini delle prerogative del principato, mercè le massime inculcate nei codici della giurisprudenza romana: ma se quelle sentivansi già annunziar nelle scuole, e quindi la opinion pubblica lentamente informavano, non entravano ancora nel corpo del dritto pubblico, di cui aveansi assai oscure nozioni, e molto meno sapeano i principi di lor propria autorità attribuirsele; per altro a fissarle in Italia mancava un codice che le determinasse, e un impero rappresentante molte nazioni, e fatto a diversi pezzi e a riprese, non avea questo codice. Perchè dunque fossero disviluppati da tanto caos i dritti accennati, e restituiti stabilmente alla sovrana autorità, facea mestieri che un sovrano istruisse il pubblico anticipatamente della qualità e competenza delle sue prerogative, ed avesse nel tempo istesso forza e potenza da farle valere e riconoscere.

Sistema dei
tempi sopra
tali materie.

In queste circostanze fu l'imperadore Fe-

derigo Barbarossa nel 1158. Già sottoposte al suo dominio le città tutte di Lombardia, e ridotta alla ubbidienza con le più umili sommissioni Milano, e presa la corona del regno italico in Monza, pareva decisa in quell'anno la superiorità dell'imperadore in Italia. Prese ei questo tempo a lasciare ivi alcun monumento della maestà imperiale, e intimò una solenne dieta in Roncaglia da celebrarsi il dì di s. Martino, non solo a stabilire leggi di pace, ma a trattare massimamente dei dritti e delle giustizie del Regno, che in tanta perturbazione di cose erano andate in dimenticanza e in disuso (3). Quivi di fatto intervennero i prelati tutti i conti i marchesi e i consoli e i rappresentanti delle città italiane, e furonvi ancora ammessi i più famosi giureconsulti di quel tempo, per la cui dottrina lo studio del dritto romano in Bologna avea allora grandissimo nome, e ciò furono Bulgaro, Martino, Jacopo, ed Ugolino, perchè da quelli preparandosi le materie, ne risultassero quindi più mature le deliberazioni (4).

Non potea certo con maggior dignità e

più umanamente aprire quell' augusta assemblea Federigo, che invitando i suoi sudditi a proporre dilucidazioni e consigli. Ma era sul bel principio la occasion propria di stabilire un dritto fondamentale e primario del principato, ossia la facoltà di imporre leggi, la quale potea ben trattarsi come articolo preliminare delle discussioni di quella dieta, che erasi convocata per costituir leggi, che alla ragion pubblica appartenessero: pure il Barbarossa, il quale per altro sì alti concetti avea della dignità imperiale, e coronato allor di trionfi era di forze possente, nè anche pensò di potere ei solo appropriarsi una tal facoltà, anzi invitò l'assemblea a determinare qual fosse il suo dritto; acciocchè costitutesi le leggi fondamentali fossero quindi generalmente da tutti riputate come sacre ed inviolabili (5). Egli è il vero, che a tal proposta dell'imperadore fu veduto l'arcivescovo di Milano a nome comune protestarsi, ed annunziare una massima della giurisprudenza romana, ossia che il dritto di far leggi erasi da gran tempo trasferito nell'imperadore, il perchè dovean solo come leggi tenersi ed os-

servarsi gli editti i decreti i rescritti del principe (6). Ma ciò non ostante aveansi allora così informi ed oscure cognizioni di tale materia, e sì fattamente non se ne conosceva l'importanza, che l'assemblea nol credè oggetto interessante di doverla occupare, e nello statuto delle regalie niun motto fece di una tal facoltà. Tanto è vero che l'anzidetta prerogativa era in quel secolo più presto una dottrina delle scuole, che articolo di dritto pubblico.

Non però furono nel modo istesso mal conosciuti gli altri dritti del principato, i quali più che dai lumi dei giureconsulti furono principalmente fissati col valore delle consuetudini (7). Riconobbe adunque a voti unanimi l'assemblea, che molte regalie e prerogative di regio dritto erano state usurpate dai privati, che doveano alla nativa autorità rivendicarsi, quindi passò a dichiarare nella forma più solenne, che appartenevano alla suprema podestà del principe le pubbliche fabbriche, e le armerie, le strade pubbliche, i fiumi navigabili, e il beneficio che da essi può trarsi, come i salti delle acque, e i mulini, i porti e i dazj

che quivi si pagano, i vettigali, le monete, le multe, le pene, e i beni vacanti, le angarie e prestazioni di navi e di carri, le straordinarie collette, le saline, le pescagioni, i tesori, e il dritto di costituir magistrati (8).

Egli è chiaro che molte di esse prerogative furono con assai intelligenza dichiarate come proprie ed inseparabili dal principato: e sebbene altri sospettar possa, che i dazj le gabelle e simiglianti prestazioni siensi più tosto escogitate come un mezzo di guadagno, autorizzato dai bisogni dello stato, ed esteso poi dalla sottigliezza e dalla cupidità dei pubblicani, pure nell'annoverar quelle tra le regalie vi riconobbero certamente in Rencaglia una ragione e un fondamento di dritto. E a dire il vero se un libero e sicuro commercio nelle piazze e nei mercati, un passaggio sicuro e comodo per le strade e nei ponti, il non esser frodato nelle misure e nei pesi, le nuove arti d'industria, che son procurate o facilitate, e benefizj simiglianti, debbonsi all'autorità ed alla protezion del sovrano, e costando essi una spesa, e tanti vantaggi e comodi valendo sen-

za meno un prezzo, egli è naturale di riconoscere, che alcuna cosa debbano retribuire coloro che ne profittano: fu adunque allora considerato, che quanto viene a contribuirsi per mezzo di simili gabelle e di dazj debba riputarsi come una spezie di ricompensa alla protezione accordata e al beneficio ricevuto: per la qual cosa non senza ragione furono quei dritti chiamati nel linguaggio dei tempi *Dritti, Giustizie, Regalie* (9).

Dj fatto fu immantinenti e in ogni tempo e da per tutto conosciuta tanta saggezza e tale rettitudine in quelle decisioni dell'assemblea di Roncaglia, che avvegnachè inclinata dopo la fortuna di Federigo Augusto in Italia, e indebolitasi finalmente la sua potenza, molti articoli ivi stabiliti fossero stati indi ritrattati nella dieta di Costanza, pure lo statuto delle regalie, che erano in contesa e già usurpate, fu ritenuto e rispettato, anzi considerato come di dritto pubblico, perciocchè quasi tutte le nazioni adottaronlo, e fu ricevuto come legge fondamentale, nel corpo del dritto comune dei tempi. Fe ancora il Barbarossa comprendere, ed

autorizzollo col fatto, che di molte di esse regalie, comechè proprie del principato, poteano esserne capaci i privati, purchè ne avessero le- gittime concessioni dal principe (10): furono quelle indi chiamate dai giureconsulti *Regalie minori*.

Or la legale determinazione di tali prerogative, che costò tanto apparecchio di cose e sì sottile studio all'imperador Federigo, erasi già qualche tempo innanzi col fatto ed assai più compiutamente eseguita in Sicilia: che veramente ad essere riconosciuti i supremi dritti del principato concorre in modo speciale la saggezza e la potenza del principe. I nostri normanni come quei d'Inghilterta seppero attribuirsi un poter grandissimo, che col dritto di conquista appropriossi il primo Ruggieri, e potè tramandare ai suoi successori: e siccome fu indi accresciuta autorità e forza all'amministrazione della giustizia, così venne a costituirsi la giurisdizione dei sovrani dell'Isola assai più ampla e più ben fondata, che quella di alcun altro monarca del continente.

E a favellarne partitamente noi abbiamo

Attribuzione di tutti quei dritti fatta al potere supremo dal re Ruggieri e dai suoi successori.

già dimostrato nel libro precedente, che sin dai primi tempi non fu ad altri attribuito il dritto e l'imperio di far leggi che al solo conte Ruggieri: la qual prerogativa costantemente mantenendo i suoi successori, si vede che le costituzioni normanne non da altri han forza e sanzione di legge che dalla sola autorità dei Re che dettaronle; nè altrimenti si annunzia il re Ruggieri in una sua costituzione diretta al primo ordine dello stato, *vogliamo che sappiano i principi miei figliuoli i conti i baroni gli arcivescovi i vescovi ec.* (11), e fu egli sì geloso di questo suo dritto, che a dimostrare eziandio col fatto non poterselo nei suoi dominj alcun altro atrogare, quando ei volle qualche legge fatta da principi stranieri adottare e imporre ai suoi sudditi, pubblicavala ei come sua propria, e davale ei solo carattere e valore di legge: tale fu la costituzione di non potersi alienare i feudi, che avea già prima stabilita l'imperador Lotario, e tali altre leggi, che ei tolse con le stesse parole dai codici del dritto romano, e così come in quella, parimenti in queste niun motto fece nè di Lotario, nè di

romani imperatori (12): nel modo istesso non potè essere ricevuto come legge di regno un decreto della sede apostolica contro gli usurari che dopo una costituzione di Guglielmo secondo (13). Anzi di questa prerogativa dei re normanni havvene chiarissimo documento ai tempi del primo Guglielmo, quando i baroni siciliani ridottisi e afforzatisi in Caccamo, e in uno stato di aperta resistenza al governo, doleansi di alcune gravose leggi, e a riformarle non appellavano nè al popolo, nè ad una corte generale della nazione, ma la sola autorità di re Guglielmo imploravano (14).

Hanno le costituzioni normanne in se tale grandezza e dignità, e un carattere siffattamente lor proprio, che a distinguerle dalle sveve basta il riflettere, che in quelle non altri parla che il legislatore, e pompeggia in queste ad ogni passo il giureconsulto.

Deesi però specialmente al re Ruggieri, che egli abbia in un modo più preciso, e qualche tempo innanzi dello statuto dell'assemblea di Roncaglia, fissati gli altri dritti del principato. Ei veramente avendo ben compreso il si-

stema di una ordinata e salda monarchia, seppe con l'alto suo intendimento recare ai lor principj gli scarsi lumi della giurisprudenza romana allor rinascente, comprese le prerogative, che alla sovranità si appartengono, e siccome colui, che quanto di ingegno, di forze valca, seppe al supremo suo potere per sistema e per costituzione attribuirle. Si è difatto già dimostrato, che ei sottopose i contadi le baronie i feudi e le appartenenze di esse a tutte le disposizioni del dritto politico; volle che da lui derivassero le giurisdizioni tutte, e sin dal suo tempo furono dichiarate di regio dritto le gabelle i dazj e i plateatici e i pedagi e i portatici; le pene relative ai pesi ed alle misure; le pescagioni nei mari e nei fiumi; i salti delle acque e i mulini; le miniere, le saline, e dritti simiglianti (15). Seppe ancora Ruggieri adattarvi il nome: chiamò *regalie* i contadi le baronie i feudi; *regalie* le giurisdizioni criminali (16); e nel linguaggio di quel tempo i proventi e le rendite fiscali, che ricavavansi da gabelle e da dazj, furono ancora *regalie* e *demanj* chiamate (17).

Noi tanto più volentieri ci siamo occupati in queste ricerche, quanto pare a noi che il sistema presente delle giurisdizioni e delle imposizioni in Sicilia non abbia che queste semplicissime origini sin da quando fu portata la monarchia alla composizione normanna, quantunque in tempi dopo mutati i nomi, ed altre modificazioni sopravvenute, siensi massimamente le prestazioni pubbliche confuse nel corso dei secoli e nelle perenni necessità dello stato. Comprendesi ancora più chiaramente in che senso sieno stati in Sicilia capaci i privati di certe regalie: e primieramente comechè i nostri principi avessero dichiarate le alte giurisdizioni *dritti di Maestà*, poteano pure ad altri commetterne l'esercizio, costituendoli lor magistrati; non però essendo quelle inerenti ad alcuna signoria feudale, ma provenienti da una espresa concessione del principe: parimenti sebbene i dazj e le gabelle siensi considerate come *dritti regali*, han potuto nondimeno i baroni esigerne il frutto e la rendita nei lor vassallaggi, senzachè potessero attribuirsi il dritto di imporli: perciocchè per antichissima massima della

d d

nostra costituzione i baroni nell'atto di essere investiti del dominio di una popolazione erano investiti nel tempo istesso del solo dritto di esigerne quel tanto, che da quella esigeasi prima di essere concessuta in signoria; considerandosi sempre il dritto di imporre, *una Regalia*, e la facoltà di godere del frutto della imposizione, *una rendita*.

Dritto civile di quel tempo nell'Isola.

Se la costituzione normanna dal re Ruggeri in poi presenta molte leggi di dritto politico, ed assai poche di dritto civile, e massimamente relative a privata disposizione di beni, più che al difetto del codice svevo o di altre memorie, dee piuttosto attribuirsi alla condizione dei tempi, e allo stato della nazione nostra in quest'epoca. Risultava questa da varie generazioni di uomini, e dai naturali e dai greci e dai normanni e dai lombardi e dai saracini, i quali tutti sino ai tempi del Falcando ossia dopo la morte di Guglielmo secondo annunziavan chiare le origini e le differenze loro, e quindi con proprie e distinte maniere viveansi: per la qual cosa ritenendo essi nel distretto dell'abitazione loro le native lor costu-

manze, che costituivano un dritto locale anzi personale, dovea in conseguenza il dritto civile essere così vario nell'Isola, come eran diverse le tante nazioni che vi abitavano: adunque più che le leggi dei principi, regolavano allora le private azioni le particolari e private consuetudini delle persone e dei luoghi.

Nè la condizione dei tempi era così fatta, che potesse avervi un comune e general codice di dritto civile. Egli è il vero che nei principj del secolo dodicesimo e nell'epoca stessa del re Ruggieri cominciava a risorgere il dritto romano: erano già state nel 1135 ritrovate dai pisani in Amalfi le pandette di Giustiniano, e il famoso Irnerio, le pandette interpretando, avea già aperta in Bologna scuola di dritto civile; da indi in poi lo studio della legge romana occupò le scuole, e nelle istituzioni di quella allevatisi i giureconsulti, infine lentamente prevalse la maestà del dritto romano sopra i codici delle leggi barbariche; molto più che essendo la giurisprudenza del primo assai più utile, siccome quella che tutti i casi civili abbracciava, di cui alcuni solamente erano trat-

tati negli statuti delle seconde, e perciò mettendo più conto il conformare le azioni a norma della legge romana, fu essa riconosciuta alla fine come il solo corpo di dritto civile. Ma nei tempi, nei quali siamo, era ancora assai lungi di poter esser quella ricevuta come legge comune e generale; dovea senza meno scorre assai tempo, perchè dalle scuole passasse nei tribunali e nelle case dei privati, e indi il costume pubblico per ogni luogo informasse, e per tutto il secolo dodicesimo lottavano certamente le antiche abitudini e le usate forme di vivere con la sapienza dei dettami romani. In questi termini niuna meraviglia esser dee, che mentre i re normanni governavano la Sicilia, non si favellasse della legge romana come di dritto comune, il che molto meno potea avvenire ai tempi del re Ruggieri, l'epoca della cui legislazione corrisponde alla prima infanzia del rinascimento del dritto romano (18).

Ma se i normanni sin dal tempo della conquista lasciarono quel dritto ai naturali dell'Isola come una specie di privilegio, e come un monumento della lor libertà (19), egli era na-

turale, che prendesse ora maggior vigore e viepiù si dilatasse quando lo studio di esso dappertutto il suo lume già diffondea. Aggiungevasi, che i re normanni invitarono in Sicilia nuove e copiose colonie di greci, i quali ammassaronsi a quelli, che da gran tempo vi abitavano, e videsi in quest'epoca il culto della chiesa greca in più luoghi quì propagato, e in più nobile forma costituito (20): ora i greci portavano con se gli usi e le leggi romane, e di fatto qualche nostra consuetudine fondata sopra quelle leggi amunziavasi allora e tuttora si annunzia come costumanza di greci; ne avvenia quindi che e per la privata maniera di vivere dei naturali, e per quella che seco portavano i greci avventizj, e perchè il dritto romano veniva da per tutto acquistando ogni dì altissima stima, prevalesse ancora maggiormente in Sicilia: al che parimenti conorse l'essersi in questi tempi istituite presso noi le curie ecclesiastiche, nelle quali faceansi particolarmente valere le leggi romane (21).

Certamente non prima di quest'epoca furono istituite in Sicilia le anzidette curie, per

Dritto ecclesiastico ed istituzione della curia

vic episco-
pali.

cui dalla suprema podestà un particolar dritto fu stabilito e autorizzato. A dire il vero nei principj della costituzione normanna, e nella riduzione in varie classi degli individui tutti della nazione siciliana gli ecclesiastici non fecero un ordine a parte, nè alcuna propria composizione o altra civile qualificazione fu loro assegnata: anzi sino ai primi tempi di Guglielmo secondo non era il clero stabilmente separato dal popolo, nè aveanvi curie ecclesiastiche distinte dalle secolari; ed attesta quel re, che sino ai suoi tempi i magistrati laici, ed anche i bajuli e sino i baroni chiamavano nei lor tribunali i cherici, contro i quali, come se secolari fossero, procedeano al giudizio, e sino metteanli in prigione (22).

Fu l'anzidetto Guglielmo il primo a determinare, che per gli delitti dei cherici, per cui si dovesse giudicare e condannar la persona, non altri che la chiesa e la curia di essa per ciò, che riguarda la persona, dovesse procedere, e secondo i canoni e il dritto ecclesiastico li condannasse: eccettochè nelle accuse di alto tradimento, o di grave misfatto, in ciò

che spettasse alla maestà regia, volle che i magistrati regj ne giudicassero, non lasciando di accordare anche in questi delitti una competenza alla curia ecclesiastica in ciò che fosse della appartenenza di quella (23). Dee però a questo luogo riflettersi, che detestando di essere contaminata la chiesa da spargimento di sangue, credea sin da tempi antichissimi, che la giurisdizion criminale non si convenia nè confaceasi al suo spirito di mansuetudine e di pietade (24).

Per le cause reali prescrisse, che se i chierici per beni ereditarj da lor posseduti, o per altro tenimento, che dalla chiesa non aveano ricevuto, fossero chiamati in giudizio, dovessero in giudizio essere citati dinanzi quella corte, nel cui territorio erano i beni o i tenimenti che possedeano, sì veramente che per tali cause da esse corti mettere in prigione non si poteano (25). Or siccome se alcun fondo o beneficio dalla chiesa aveasi, nella curia di quella in caso di contesa se ne dovea giudicare, così per le cause reali appartenenti a benefizj di regia collazione non altrove che nella regia

curia doveasene istituire il giudizio: la qual disciplina per altro i diplomi di questi tempi dimostrano apertamente (26).

Fissata in tal modo la competenza delle giurisdizioni delle curie episcopali sopra i chierici, per gli soli delitti di adulterio ad esse i laici sottopose: comandò nella stessa costituzione quel re, che i magistrati secolari non s' intromettessero nelle cause di adulterio, ma ne lasciassero l'intera conoscenza al foro ecclesiastico, soggiungendo, che se fossevi intervenuta violenza, la causa solamente della violenza dalla curia del re, la causa però dell'adulterio dalla curia ecclesiastica fosse giudicata; e ordinò nel tempo istesso a tutti i suoi ufficiali, che trattandosi di punire rei di tal delitto, dessero braccio ed assistenza a tutti i prelati, cui faria di mestieri (27).

Dagli statuti sinora accennati apparisce chiaramente, che il buon Guglielmo fondò il primo le curie ecclesiastiche e il foro episcopale in Sicilia, e che egli il primo per sistema il clero dal popolo separò (28). Riflettasi a questo luogo, che avendo ordinato di doversi isti-

tuire in quelle curie i giudizj secondo i canoni e il dritto ecclesiastico, non potè certamente autorizzare altro dritto, che quello volgare ai suoi tempi, ossia la raccolta delle decretali compilata da Graziano nel 1151, che le chiese negli usi e nelle consuetudini riceveano, e nei casi particolari approvavano i romani pontefici, che era con grande applauso allora ricevuta: e sotto Federigo Barbarossa eran già nati i *Decretisti*. Fu adunque questo corpo di decreto autorizzato allora nelle curie episcopali del reame siciliano con le limitazioni, che aveanvi apposte le costituzioni pubblicate da Guglielmo, le quali doveano in quelle curie principalmente servire di norma suprema e di regola certa nei giudizj degli ecclesiastici. Forse non per altra cagione veggonsi la prima volta costituite le curie ecclesiastiche in Sicilia nel tempo istesso, in cui venia di essere pubblicato il corpo delle decretali, che per determinare in qual modo dovessero queste adattarsi al nostro dritto.

Ed ammirisi a questo luogo la saggezza dei nostri legislatori normanni, che mentre in

e e

Francia le curie ecclesiastiche conoscevano le cause di ogni competenza, e appropriatesi le giurisdizioni tutte dei tribunali laici sino le cause feudali arrogavansi (29), e mentre in Italia prevalea dappertutto il dritto delle decretali, quei Re di sovrana loro autorità disposero un dritto, con cui determinarono esattamente i confini, e limitarono con assai precisione la competenza del foro episcopale: noi ora avremo occasione di osservare, che con pari saviezza gli stessi Re governaronsi in riguardo ad altri più gravi articoli del dritto pubblico ecclesiastico dell'Isola.

CAPITOLO IX.

Relazioni esterne. Potenza marittima dei re normanni. Trattati con alcuni degli stati italiani, e con gli imperadori di Occidente. Con quei di Costantinopoli. Spedizioni e conquiste nell'Africa. Trattati coi romani pontefici, ove del nostro dritto pubblico ecclesiastico.

Ma è tempo ora mai, che già consideratasi la interna costituzione dell' Isola, quella parte di dritto pubblico, che ha in se più grandezza, finalmente si tratti, la quale riguarda le relazioni dei nostri re normanni con le potenze straniere. E riflettasi primieramente, che gli stati di Europa non aveano allora quel sistema e quel grado di comunicazione, che in tempi dopo e di mano in mano tra quelli fu stabilita; e quando pure avvenia, che urtavansi i confinanti, il moto più oltra non propagavasi. Veramente i principi non poteano in quel tempo osservare con gelosia e diligentemente pensare i loro interessi reciproci, e sempre occu-

pati a sostenere la non ferma autorità loro nei proprj dominj, mal poteano applicarsi a concertare al di fuori un sistema di vicendevole dipendenza, e di comuni relazioni politiche. Videsi allora che assai più volte trattarono i principi tra loro e più presto accozzaronsi per le crociate e per le cose di Oriente, che per cagion politica spettante ai loro stati, o per interessi pubblici dell' Europa.

L' Italia posta in un clima più felice, e di ingegni più pronti e più destri abbondante, siccome da gran tempo erasi rivolta al commercio, così potè la prima disporre e stabilire alcune esterne e lontane relazioni: e i varj stati di quella essendo nel tempo istesso applicati al traffico, e potenze marittime, avendo interessi separati, e comune il mestiere del trafficare, potean quindi tra essi avere reciprocamente e corrispondenze e contrasti; adunque mentre per cagion del commercio vedeasi l' Italia rinascere a un nuovo ordine di cose e a cultura ed a gentilezza, per la cagione istessa tanta rivalità di interessi rendeva quegli stati gelosi a vicenda e più attivi: che se altrove in Europa la più par-

te dei principati dentro se stessi allora si concentravano, solo nel mediterraneo le potenze italiane specialmente al di fuori si diffondeano, e le prime dimostrarono, che potea essere un *dritto di genti*, e un comune sistema politico, cui le varie nazioni rapportando i loro interessi potessero concertare una reciproca dipendenza. Dei progressi fatti in quel tempo in Italia nel sapere intendere la importanza e le combinazioni della comunicazione dei governi e degli stati ne sono chiarissimo argomento le confederazioni delle città italiane ai tempi del Barbarossa.

Siccome stabilivasi allora in Sicilia una nuova monarchia, così una nuova potenza in Italia formavasi. Risultava quella da assai grandi e fertili provincie, e tra lor confinanti ed unite, e nei lati marittimi portuose. Era inoltre in quei secoli tutto il commercio diretto al Levante, e quivi parimenti in Soria per visitare o conquistare i santi luoghi della Palestina avviavansi a torme gli europei: adunque gli stati del reame siciliano erano posti nel passaggio e nel centro di tante spedizioni, e di sì mol-

Potenza marittima dei normanni.

te e continue imprese marittime. I re normanni a trar profitto da circostanze sì favorevoli, ed a vie più accreditare i porti loro, che erano opportuni a tanti tragitti, fondarono ivi in più luoghi e protessero i sacri ordini militari degli ospedalieri e dei templari, o a dir meglio stabilirono case ed alberghi da accogliere i peregrini e i crocesegnati nello andare al *passaggio* e nel ritornarne. Furono amplissimi questi stabilimenti in Messina, scala ed emporio del commercio in Levante, e in Trapani ancora, che dalla parte del mezzogiorno apprestava un più spedito cammino. Del pari protetti e frequentati erano i porti nei dominj del continente, ossia quei posti sull' Adriatico e di Barletta e di Trani, e massimamente quelli di Brindisi e di Otranto e di Taranto, perciocchè ivi grandi armate navali si fermavano, e indi trasportavasi l'oste per Soria: infine tutte le grandi imprese degli europei nella Grecia e nel Levante per gli nostri mari, e per gli porti nostri si disponeano.

I re normanni compresero bene, che il loro porti oltre di essere utili con servire ai na-

vilj di altre nazioni di ridotto e di stanza, poteano somministrare nuova potenza, e nuove comodità ai sudditi loro, e molte e acconcie occasioni di industria: oltrachè avendo essi posto il solio del loro impero in un' Isola, ed ove tante flotte forastiere rendeansi frequentemente, videro la necessità di averne una lor propria, e di costituirsi insieme indipendenti, dai loro vicini, ossia da quegli stati italiani, che eran ciascuno per se in mare potenti. Ora egli è stato già dimostrato, che dal re Ruggieri in poi fu dotata di fondi e di rendite amplissime la nostra marina; imperciocchè molte terre e sino alcuni feudi erano soggetti ad apprestare annualmente danaro e legna e marinari al navilio reale; anzi noi abbiamo veduta sotto i normanni istituita una corte in Messina, detta della *galea*, composta da cinque ministri, e cui presedea un capo, la quale tutto il real patrimonio marittimo amministrava (1).

E perchè il governo delle flotte reali, e la direzion delle imprese fosse affidata ad uomini intendenti e pratici, siccome nell'imperio di Oriente era maggior possanza e più perizia

di mare, e somministrava allora la Grecia i modelli tutti delle cose utili e belle, fu quindi invitata in Sicilia e dal re Ruggieri assai careggiata una famiglia venuta da Antiochia di Cristodulo e di Giorgio di lui figliuolo, cui quel principe suoi capi ammiragli costituì. Da tante cagioni avvenne, che non ebbevi allora chi superasse Ruggieri per forze marittime e di armate navali, e che le flotte siciliane dominando i mari di Africa di Romania e del Mediterraneo, e da per tutto le vittoriose insegne normanne portando, avessero fatte in più luoghi e nella Grecia e nell' Africa grandi e nobili conquiste: ed a conoscersi le molte armate, che manteneano i normanni, è da ricordarsi, che ciascheduna di quelle essendo governata da un proprio ammiraglio, il capo di tutti ammiraglio degli ammiragli chiamavasi, e tali veggonsi intitolati sotto Ruggieri Giorgio antiocheno, e sotto Guglielmo Majone di Bari (2). Può ora fondatamente giudicarsi quanta potenza valessero ai nostri re tante forze marittime, e quale estimazione appresso le potenze straniere lor procurassero.

Ma non lasciarono essi di unire i loro interessi primieramente con alcuni degli stati italiani, che eran potenti in mare, e procacciatti in atti di traffico e di mercatanzie, e con privilegj quelle nazioni invitarono ad avere stabilimenti nell' Isola. Sin dall' anno 1117 avea donato il secondo Ruggieri vicino al castello reale di Messina una casa al console dei genovesi ivi residente, ai quali concedette ancora alcune franchigie nelle dogane (3): in tempi dopo furono accordate altre immunità ai genovesi, e si ha menzione di un trattato conchiuso nel 1156 tra essi e Guglielmo il primo, nel quale si obbligò questo re di privilegiarli sopra i mercadanti francesi, il che poi confermò Guglielmo secondo nel 1174 (4). Nè furono allora trascurati i veneziani, ai quali il re Ruggieri permise nel 1140 di potere riedificare una chiesa già distrutta in Palermo, e di intitolarla a s. Marco (5); indi Guglielmo secondo stipulò con quelli un' alleanza di venti anni, ed ai loro negozianti non pochi privilegj accordò (6). Di questa nazione ve ne erano assai stabiliti in Sicilia; quando gli amba-

Trattati con alcuni degli stati italiani e con gli imperadori di Occidente.

sciadori siciliani furono in Venezia nel 1177 a compor la pace tra papa Alessandro e l'imperador Barbarossa, essendo mal soddisfatti del doge, minacciavano a di lui malgrado volere partirsene: ma quel popolo tumultuando si oppose per timore che non potessero capitar male i lor paesani nei dominj del re di sicilia stabiliti (7). Sotto Arrigo imperadore nel 1195 Matteo Bembo e Riccardo Tommasini erano in Palermo gli economi i sindaci e i procuratori dei veneziani, che quì abitavano (8).

Non dee recar meraviglia, che niuna amichevole corrispondenza nè alleanza nè pace abbiano allora trattata i nostri re coi pisani, imperciocchè questi collegaronsi sempre con gli imperadori di Occidente, i quali non aveano voluto giammai riconoscere i nostri normanni. Quegli imperadori sin dai tempi di Arrigo credendo le nostre provincie all'imperio romano appartenere, eransi sforzati di scacciarne i normanni come invasori: e mentre Lotario unito con papa Innocenzo ed ajutato dai pisani assaliva la Puglia, che per breve tempo occupò, s. Bernardo in una sua lettera scritta all'anzi-

detto imperadore chiamava Ruggieri *l'usurpator siciliano*, e soggiungeva *che chiunque in Sicilia facesi re, a Cesare contraddiceva* (9). Le stesse pretese in tempi dopo più gagliardamente avanzò Federigo Barbarossa, che avea della dignità imperiale i più alti concetti, e a disacciare dal regno Guglielmo, trattò e conchiuse una lega con Emmanuello Commeno imperadore di Costantinopoli, e collegossi ancora coi Pisani, che tosto contro Guglielmo si mossero. Ma i nostri re difesero sempre valentemente i loro dritti e la indipendenza della corona siciliana, malgrado le pretese e gli sforzi degli imperadori di Occidente. Avrebbe poscia voluto il Barbarossa distorre Guglielmo dalla lega, che avea con le città italiane e con papa Alessandro, per la qual cosa a lui mandò nel 1176 Tristano suo cancelliere, offerendogli pace perpetua, e la figliuola per moglie: ma non seppe Guglielmo distorsene, perciocchè mentre ei sosteneva la causa di Alessandro, e le confederazioni lombarde, a quel fine mirava, che non fossevi un imperador potente in Italia. Finalmente le cose furono condotte a

termine, che obbligarono Federigo alla pace, la quale fu trattata e conchiusa in Venezia nel 1177. Ivi fecero magnifica comparsa gli ambasciatori del Re siciliano, Romualdo arcivescovo di Salerno, e Ruggieri conte di Andria, e con essi anticipatamente gli articoli preliminari della pace trattaronsi, ed essi a nome del loro sovrano stipularono solennemente in favore della riconosciuta dignità del pontefice, e delle immunità dell'Italia: anzi quando papa Alessandro e l'imperador Federigo convennero insieme nella gran sala del palazzo del patriarca, il papa si assise sopra un'alto solio, ed avendo alla sua destra l'imperadore sopra i cardinali presbiteri, volle alla sinistra l'arcivescovo di Salerno sopra i cardinali diaconi: e quando poi furono ammendue gli ambasciatori siciliani a salutare l'imperadore nel di lui palazzo, il Barbarossa uomo di altissimi spiriti fuor dalla sua camera si trasse avanti, e accolse onoratamente, e indi volle, che Romualdo assiso in un faldistorio favellasse (10). Fu in quel trattato la prima volta, che gli imperadori di Occidente riconobbero come sovrani e loro pari i re di Sicilia.

Ma era cosa veramente da ammirare, che mentre con tanto impegno pretendeano gli imperadori di Occidente acquistare il dominio dell' Italia tutta, nel tempo medesimo i cesari di Oriente i loro antichi dritti ostentavano, minacciando di portar guerra in Italia, finchè questa e l' Isola nostra specialmente restituisse- ro all' imperio, donde eran state divelte: il che più volte con assai gagliarde spedizioni tentarono. Pur la Sicilia abbondava allora di forze, nè era nelle circostanze del conte Ruggieri, il quale nei principj di una signoria tutta nuova ad aver dentro pace erasi studiato di mantenerla al di fuori, e per questa ragione ei non volle giammai travagliarsi delle cose del Levante e dell' Africa. Ma i suoi successori, padroni di un sì ampio e potente reame, non solo in ogni occasione rispinsero i greci, che veniano ad assalire i loro dominj, ma portarono ancora la guerra e in Dalmazia, e nella Tracia, e fino alle porte di Costantinopoli. Non è di questo luogo il raccontare come le armate siciliane si impadronirono allora di Corinto e di Atene e di Tebe, e poi di Durazzo e di Tes-

salonica, e come indi trassero numerose famiglie, che esercitavano l'arte del tessere, le quali re Ruggieri collocò nel suo real palazzo in Palermo, onde poi l'arte anzidetta, coltivata prima dai soli greci e dai saracini, per tutta Italia si propagò (11): egli è solamente quì da ricordarsi, che disegnando Ruggieri di maritare un dei suoi figli ad una principessa di Costantinopoli, spedì a questo effetto suoi ambasciatori all'imperator greco Giovanni Comneno; il quale non guari dopo morto, e succedutogli il suo figliuol Manuele, i costui ambasciatori venuti in Sicilia trattarono col re, e gli promisero, che il loro sovrano riguarderebbe per l'avvenire come suo eguale: ma avendo quell'imperadore non solo disapprovato questo trattato, ma ancora ritenuti prigionieri i nostri ambasciatori, Ruggieri dichiarò la guerra a Manuele, e vi spedì contro armate poderosissime. Infine dopo la famosa disfatta dei greci sotto Brindisi nel 1156, e dopo la spedizione di numerosa flotta contro la Grecia, che saccheggiò Negroponte, fu trattata e conclusa una tregua di trenta anni, per cui si ob-

bligò l'imperador greco di riconoscere a re di Sicilia Guglielmo: anzi il fastoso storico greco, che descrive questi fatti, soggiunge, che prima che la corte di Costantinopoli lo avesse riconosciuto, Guglielmo questa dignità non avea (12). D'allora in poi gli imperadori di Oriente rinunziarono del tutto all'Italia e alla Sicilia.

Stando in questi termini le relazioni nostre nel Levante, erano del pari importanti quelle del Mezzogiorno; e massimamente di quella parte dell'Africa, che è a noi sì vicina. Erasi Ruggieri nel 1121 protestato per suoi ambasciatori col re zeirida signore di Kairwan, che ei voleva mantenere gli antichi trattati di pace, conchiusi già tra le due potenze sin dai tempi del conte suo padre (13): ma poi con altre massime ei si governò. Quando io considero, che da pio entusiasmo accesi i principi tutti di Europa e sin dal più lontano settentrione allora muoveansi a riconquistare i santi luoghi della Palestina, e portavano essi stessi la guerra ai saracini dell'Asia, e in niuna di tali imprese non videsi alcuna volta occupato

Spedizioni
e conquiste
nell'Africa.

Ruggieri, i cui stati erano e più potenti e più vicini; ei parmi che non poteasi egli altrimenti dinanzi l'Europa tutta giustificare, che portando la guerra ai saracini dell' Africa, la quale per altro presentavagli più durevoli ed assai utili acquisti. Adunque ei primieramente per mezzo delle sue flotte assalì l' isola delle Gerbe nel 1134 e impadronissene, e poi di Tripoli nel 1146, e quindi imprese più grandi apparecchiò. Spedito nel 1147 un forte navilio sotto il comando di Giorgio ammiraglio, prese da principio Maadia, detta Africa dai nostri, che era la sede dei re zeiridi, dalla quale come dal centro della conquista procedendo, occupò Zavila, Sfax, Gabes, e a noi dirimpetto Susa, Clibea, Tunisi, e Bona (14). Videsi allora in Africa la dominazion tutta dei re siciliani da Tripoli stendersi sino a Tunisi, e dai deserti sino a Kairwan (15), per la qual cosa ebbero quelli una legittima e ben fondata ragione di essersi ancora *Re di Africa* intitolati (16).

Ma pure non si mantennero ivi per molto tempo tanti dominj. Vi concorse da una

parte il cattivo ed infedele governo di alcuni dei nostri che vi presedeano: e veniva dall'altra parte in quel tempo medesimo di fondare il suo impero in Marocco Abd al Mumen, al quale come di forze possente ebbero ricorso i principi africani scacciati dalle armi normanne, e quegli con poderosi e ben governati eserciti riprese in prima Tunisi, indi Zavila, e finalmente nel 1160 occupata Maadia, di tutta l'Africa a suo arbitrio dispose (17). Furono allora assai diminuiti i nostri dominj, senonchè da qualche scrittore è attestato, che Giuseppe successore di Abd al Mumen restituì nel 1180 al re di Sicilia Zavila e Maadia, e poi nel 1181 tra i due re fu conchiuso un trattato in Palermo, per cui obbligavansi reciprocamente ad una tregua di dieci anni (18). Egli è pur certo, che i nostri principi conservarono sempre in quei tempi superior potenza nelle cose dell'Africa, disortechè continuarono a pagare ad essi un tributo, come argomento dell'antica lor dipendenza, i sovrani di Tunisi, siccome nell'epoca seguente dimostreremo.

Così passavano, regnando i normanni, le Trattati coi

romani pontefici, ove
 o il nostro
 dritto pubblico eccle-
 siastico.

esterne nostre relazioni politiche. Restandoci ora solamente a trattare di quelle, che riguardavano i romani pontefici, si dee in prima riflettere, che tra questi come principi temporali e tra i nostri re niuna relazione politica allora formossi; e intorno alle investiture principalmente è da notarsi, che avvegnachè quasi tutti i principi di Europa vi si assoggettarono allora, pure non le richiesero mai, nè furono costretti a riceverle i nostri normanni in qualità di padroni dell' Isola specialmente. Adunque i pontefici romani possono a questo luogo essere considerati come primati della Chiesa Cattolica, e fonte e principio di giurisdizioni ecclesiastiche. Già per gli grandissimi benefici fatti alla religione era stata dal pontefice Urbano conceduta al conte Ruggieri e ai suoi successori in Sicilia e in Calabria la perpetua podestà di legato pontificio, e come legato poteva egli, o ministri da lui diputati, definir quelle cause, per cui doveano gli ecclesiastici alla Sede Apostolica appellare; indi nuova polizia e nuova forma di dritto pubblico ecclesiastico crasi introdotta nell' Isola. Or questa preroga-

tiva, inerente ai sovrani di Sicilia eredi dell'imperio e delle giurisdizioni del conte Ruggieri, fu sempre sotto i di lui successori confermata e supposta: egli è il vero, che non ebbero quelli di ordinario propizj i papi, cui mercè la fortuna delle loro armi a cercare accordi spesso ridussero; ma in tutti i trattati allora conchiusi le antiche prerogative della Monarchia e le libertà della chiesa siciliana furono riconosciute e confermate. Quando papa Lucio II venne a concordia col re Ruggieri nel 1144, a maggiormente stabilire ciò, che era stato concesso da Urbano, gli accordò l'anello, i sandali, lo scettro, la mitra, e la dalmatica, e che non potesse inviar nel reame per legato se non colui, che Ruggieri volesse (19).

Furono queste facoltà spiegate più chiaramente nel trattato, che Guglielmo il primo conchiuse con papa Adriano nel 1156: perciocchè fu ivi distinto più espressamente ciò, che potean fare in Puglia, da quanto poteano i nostri re di giurisdizione esercitare in Sicilia. Per ambi i due regni intorno alle elezioni dei prelati fu stabilito: che i capitoli ragunati do-

vessero eleggere la persona da loro riputata più degna, ma doveanla tenere in segreto, in sino che avrianla al re palesata: il quale dovea dare il suo assenso, quando però non l'avesse giudicata del partito dei suoi nimici o dei traditori, o pure non fosse a se odiosa, o per altra qualsivoglia cagione, per cui non stimerebela degna del suo assenso: che in ambi i due regni, se fosse creduto utile o necessario, potessero farsi traslazioni da una in altra chiesa: e in tutti i due regni avesse la Chiesa romana le visite e le consagrazioni. Ma per le appellazioni fu convenuto, che nella Puglia e nella Calabria i cherici dai loro ordinarij potessero appellare alla Chiesa romana, ed essa parimenti nella Calabria e nella Puglia potesse aver suoi legati. Per la Sicilia fu stabilito, che se il papa ne chiamasse qualche persona ecclesiastica, potesse il re Guglielmo e i suoi successori farla restare, e ritenere tutti coloro che stimeria dover ritenere, e intorno alle appellazioni e al potere mandar legati in Sicilia fu convenuto, che sarebbero permessi a sola petizione del re e dei suoi eredi (20). Questo trat-

tato non solo dimostra che fu fondato sopra le antiche concessioni, ma anche ci annunzia manifestamente, che ebbero maggiori prerogative nel reame di Sicilia che in Puglia i nostri re per la ragione, che erano eredi delle prerogative concesse in perpetuo al conte Ruggieri, al quale erano state in quel tempo accordate, quando la Puglia era ad altri principi soggetta. Sè non che in questo trattato fu fatta una innovazione e un pregiudizio, cioè si fecero rinunciare al re Guglielmo tali dritti nella Calabria, che era stata dominio del conte, e per la quale fu ancora a lui ed ai suoi successori conceduta la perpetua podestà di legato pontificio.

Furono le stesse prerogative confermate a Guglielmo II, imperciocchè ei volle autorizzato da papa Clemente quel concordato medesimo, che avean conchiuso suo padre e papa Adriano (21). Nè trascurò gli stessi dritti il successore Tancredi: solamente il pontefice Celestino profittando per avventura delle circostanze, dalle quali era quel re travagliato, riservossi nel trattato di poter mandare in ogni quin-

quennio a sua arbitrio un legato in Sicilia (22). Pure l'imperadrice Costanza, che gli succedette, non giudicò di tenere alcun conto di questa limitazione: ed avendo essa chiesto da papa Innocenzo nel 1197, perchè confermasse il regno al suo figliuol Federigo secondo l'antica forma, e comprendendo questa le antiche prerogative dei re siciliani espresse in quattro capitoli, ossia intorno ai concilj, alle elezioni, alle appellazioni, ed alle legazioni, non citò che le convenzioni stabilite con papa Adriano, e poi con Clemente (23). E' adunque manifesto, che cominciando dal conte Ruggieri sino a Costanza imperadrice, che fu l'ultima dei normanni, ebbero le anzidette facultà per tutto il tempo del governo normanno in Sicilia in possesso non interrotto, e una successione di trattati, che solennemente le confermarono. Egli è il vero, che papa Innocenzo temendo di derogare all'autorità della Sede Apostolica, negossi di accordare al picciolo Federigo i succennati capitoli: ma il diploma pontificio non ebbe alcuna esecuzione in Sicilia, essendo stato spedito, quando era già morta l'imperadri-

ce Costanza , cui avealo diretto ; nè possono veramente recare alcun pregiudizio a tali dritti i tempi della minore età di Federigo , perciocchè da una parte papa Innocenzo studiosi allora di accrescere le pontificali giurisdizioni nell' Isola col favore del baliato , e dall' altra parte furono in quella infelice stagione sconvolti tutti i dritti , e perturbato il reame per lungo tempo : il che sarà ben ampio argomento e principio del seguente libro .

FINE DEL LIBRO SECONDO .

P R O V E
E D
A N N O T A Z I O N I

PROVE ED ANNOTAZIONI

AL CAP. I DEL LIB. II.

(1) *Robertus & ingeniosus, semper celsa petens.* Gauglielmus App. tom. 1 bibl. Carusii pag. 108

(2) *Dominandi supra quam credit potest ambitiosus.* Romualdus sal. apud s. R. I. tom. 7 pag. 175.

(3) *Cumque jam . . . civitas Constantini nihil aliud erga ipsum quam deditionem cogitaret, XII Kalen. augusti, sole morvente leonem, mors semper latorum invida ducem invictissimum, singularem militiae leonem, totius mundi futurum dominatorem, vicit, domuit.* Anony ni Vaticani Chron. apud Caruso tom. 2 pag. 853.

(4) *Ea tempestate plures apud Apuliam, propter absentiam ducis insolentes, adversus eum conspiraverant, volentes ea quae ejus juris erant usurpare, putantes eum altioribus negotiis intentum ulterius regrediendi illuc non curare.* Malaterra pag. 222.

(5) *Gracia hostibus recedentibus libera lata quievit: Apulia tota sive Calabria turbatur. Jam fratribus, Rogerio & Boemundo, utroque Ducatum appetente, inter se dissidentibus, & pluribus nunc ab isto, nunc ab illo incrementa expetendo lucrum suum quarentibus, multorum Apulorum fides quanti fuerit experimento claruit.* Malaterra pag. 226.

(6) *Fuit autem Boemundus miles strenuus, corpore ducto honorabilis, animo costans, cautus eloquio, ingenio astutus, bellicosus, inquietus, semper impossibilia appetens, peritia atque virtute in bello prevalidus.* Romualdus sal. l. c. pag. 180.

(7) Vid. Camillum Peregrinum de Ducatu Beneventano t. 5 s. R. I. pag. 192.

(8) *Princeps Capuanus causa auxilii, quod ab ipso du-*

ce Apulizæ sperabat, homo ducis factus fuerat; quod nunquam Guiscardus, cum multarum artium & virium esset, a Jordano princoipe . . . vel vi vel blanditiis extorquere potuit, cum sapissime attentatus fuerit. Malat. pag. 245.

(9) Malaterra pag. 233. Peregrinus in notis ad Lupum Protospatam apud Carus. tom. 1 pag. 51. Diplom. ann. 1113 apud Ughellum tom. 7 pag. 723. Reddita sunt quedam civitates & villæ pertinentes ad principatum Tarenti, videlicet Matera, & Hydruntum, Brundisium, aliæque quamplures. Anonymi Fluxensis Gesta Innocentii III apud Caruso tom. 2 pag. 648. Hæ quippe Urbes, Tarentum & Hydruntum, Boemundi juris fuerant, quas ipse, omnemque terram suam, cum ad potiendum principatum Antiochiæ transmarinum peteret iter, apostolicæ fertur tutela commisisse. Telesinus l. c. pag. 251.

(10) Telesinus l. c., & pag. 260, Malaterra pag. 269, Falco Beneventanus l. c. pag. 341.

(11) Orderici Vitalis Hist. apud Duchesium North. Hist. Script. lib. 3 pag. 489.

(12) Malaterra pag. 232, Telesinus pag. 257, Ordericus Vitalis lib. 8 pag. 677, & 717, Guglielmus App. pag. 125.

(13) Sic quæ ducis Roberti fuerant propter imbecillitatem hæredum quisque quantæ fidei erga ipsos hæredes feret ostentans, sibi distrahendo usurpabat. Malaterra pag. 240.

(14) Porro Dux Rogerius adhuc juvenis, & nil malæ suspicionis adversus aliquem habens, & ex sui cordis puritate aliorum mentes dijudicans &c. Malaterra pag. 242. Dux autem Guglielmus licet a baronibus & hominibus suis multum diligeretur, tamen propter benignitatem & patientiam suam quodammodo habebatur contemptus. Romualdus saler. l. c. pag. 183.

(15) Facile quidem ex hoc intelliges regnorum fortunam ac statum virtuti parere regnantium, tantumquæ

regni cujuslibet gloriam ampliari posse non dubites, quantum in principe virtutis esse cognoveris. Falconus l. c. pag. 411.

(16) *Magnates principis Roberti, deficientibus sumptuum stipendiis, egere incipiunt, adeo plures illorum elamydes suas distrahentes, cibos sibi mercari compellerentur. Unde factum est, ut quidam eorum inedia non ultra ferentes, latenter recederent. Apostolicus vero, cognito quod baronum militumque murmur instaret, eo quod multum temporis militare sustinentes exercitium, egestatem pati cogentur, vellentque sese dimisso recedere — Ideo recedere quero, quoniam inedia constrictus, exercitus hujus laborem ultra perferre non valeo, nam feudum quod videor habere modicum quidem valde est, nec ad sustinendum diu militare sufficit exercitium.* Telesinus l. c. pag. 262, 263.

(17) Vid. *Servitium militare baronum regni Apuliæ sub Gulielmo II, editum a clariss. Fimiani ann. 1787 pag. 74, 81, 89, 133, 198, & passim.*

(18) *Malaterra pag. 230, Telesinus pag. 260, Falco benevent. pag. 316.*

(19) *Falco benevent. pag. 304, 305, & seq.*

(20) *Romuald. salernit. loc. c. pag. 181, 182, & Chronicon Fossæ novæ apud Caruso tom. I pag. 67 ad ann. 1120.*

(21) *Falco benevent. pag. 319, 320.*

(22) *Paulus Diaconus lib. IV cap. 54, 56, 74.*

(23) *Robertson Introd. &c. tom. 2 not. XXI.*

(24) *Anno 1089 facta est synodus omnium apulien- sium, calabrorum, ac brutiorum episcoporum in civitate Melfiæ; ubi affuit Dux Rogerius cum universis comitibus Apuliæ & Calabriæ, & aliarum provinciarum, in qua statutum est, ut sancta Trevis retineretur ab omnibus subjectis.* Lupus Protospata tom. I bibl. Carusii pag. 42.

(25) *Anno 1071 jurata est a normannis Trevis Dei.* Ibidem.

(26) *Ad hujus sacri conventus præsentiam fere omnes Apuliæ proceres, archiepiscopi, & episcopi convenerunt. conventu itaque sancte ordinato, inter cætera, quæ ibi composita sunt, Tregua Dei statuta est, adeoque comes Jordanus, & comes de Lauricello, & alii barones Apuliæ sacramento in præsentiarum firmaverunt Treguan Dei ex tunc & spatio annorum trium fore tenendam. Falco benevent. pag. 311.*

(27) *Nam sicut Deo disponente vel permittente virens Longobardorum nequitia supervenientium normannorum violentia olim comprimenda fuit, ita & nunc certum est Rogerio cælitus datum, vel permissum fuisse, harum scilicet regionum immensam gladio suo coerceri malitiam. Quid enim tunc mali non in ipsis exercebatur? quippe omni timore abjecto, furta, rapinæ, sacrilegia, adulteria, perjuria, nec non ecclesiarum, monasteriorum oppressiones, virorum Dei contemptus, pluraque his similia fieri non desinebant. Teles. pag. 257.*

(28) *Quippe dux ipse, legitima carens prole, hæredem jure sibi succedentem moriens non reliquerat; unde accidit, ut & ipsarum ducalium urbium, scilicet Salerni, Troje, Melfæ, Venusii, ceterarumque, quæ sine domino & duce relictæ fuerant, quadam istius, quædam illius tyrannica ambitione surriperentur. sed & singulis quibusque, quod placitum erat in oculis ipsorum, nemine contradicente, agere liceret. Nemo quippe tunc ulla corporis punitate exterrebat, ideoque ad malum operandum magis ac magis universi effrætabantur; ita ut non solum viatoribus jugis fieret metus, verum etiam agricolis ad excolendum agrum exire cupientibus securitatis quies deesset. l. c. pag. 258.*

(29) *Malaterra pag. 223.*

(30) *Cum autem adolevisset Rogerius, factusque miles, dominatus jura per se agere deberet, tanta utebatur industria, tantaque virtutis fulcebat, gratia, ut totam Siciliae provinciam optime strenueque regens sub omni terrore costringeret: adeo non fur, non latro,*

aut raptor, si vè quislibet malefactorum ex latebris suis prodiens apparere auderet. Telesinus pag. 259.

(31) Fuit autem Rogerius . . . in acquirenda pecunia multum sollicitus, in expendenda non plurimum largus. Romualdus saler. pag. 196. Auro vero vel argento ceterisque rebus ita opulentissimus erat, ut cunctis prægrandem ex hoc stuporem ingereret; unde non solum a suis, verum etiam ab alienis seu longe positis maxime timeretur. Invaserat enim & alias insulas . . . cumque ad alias iterum occupandas insulas terrasque attentius persisteret, repente audivit præfatum ducem Guilielmum ab hac luce salerni decessisse. Teles. pag. 259.

(32) Singulos ad propria redire permisit Rogerius: retenta sibi sola militia, quam ex proprio sustentabat arario — stipendia vero militaria, vel quidquid ex conventionem seu promissione dandum esset, incunctanter persolvebat. Telesinus pag. 282, 295.

(33) Adventante etiam ab eodem Rogerio comite militum peditum saracenorum non minima multitudinæ. Romualdus saler. ad ann. 1129 pag. 185. Rex autem saracenorum suorum stragem & captivitatem audiens satis abunde condoluit. Falco beneventan. ad ann. 1133 pag. 345. En ex improvise prædictus rex Rogerius siculorum, exercitu saracenorum congregato, Pharam transivit. ibid. ad ann. 1133 pag. 351. Fertur enim tria millia habuisse equitum, pedites vero & sagittarios & saracenos usque ad sex millia. Romual. saler. pag. 189.

(34) Appula nulla erat urbs, quam non opulentia Bari vinceret — Urbs hæc Amalphis dives opum, populoque referta videtur, nulla magis locuples argento, vestibus, auro, partibus innumeris. Guillelmus app. l. c. pag. 112, 124.

(35) Anno 1136 fecerunt Pisani stolum, mirabilem hominum multitudinem continentem, contra Rogerium Sicilia comitem, qui faciebat se vocari in tota terra sua regem Italia. Chronica Pisana apud Ughellium

inter anecdota tom. 10 pag. 93.

(36) *Fuit autem Rogerius . . . sapiens, providus; discretus, subtilis ingenio, magnus consilio, magis utens ratione quam viribus.* Romualdus salern. loc. cit. pag. 196.

(37) A giudicare da quanto riferisce il monaco telesino, la cui relazione per altro quasi ci rappresenta gli atti perduti dei parlamenti di Salerno e di Palermo, niuna straniera autorità concorse ad innalzare Ruggieri a titolo e a dignità di re, ma dal solo volere del principe, e dopo le istanze e le acclamazioni dei sudditi ebbe incominciamento, e fu poi consumato quel solenne atto nel 1130: senonchè sono ivi accennati i motivi, i quali furono tenuti presenti nel trattarsi quella deliberazione. *Videlicet ut ipse, qui tot provinciis Sicilia Calabria Apulia, ceterisque regionibus, quae pæne Romam usque habentur, domino cooperante, dominabatur, nequaquam uti ducalis, sed regii illustrari culminis honore deberet: quin etiam addebant, quod regni ipsius principium & caput Panormus Sicilia metropolis fieri deceret, quæ olim sub priscis temporibus super hanc ipsam provinciam reges nonnullos habuisse traditur.* Apud Caruso tom. 1 pag. 256. Queste ragioni furono giudicate di tanto pregio da papa Innocenzo, che le autorizzò nella bolla, in cui nell'anno 1138 riconobbe Ruggieri per re, e confermogli tutti gli onori e le dignità, che a re si appartengono. *De potentia tua ad decorem & utilitatem sanctæ Dei ecclesiæ spem atque fiduciam obtinentes, regnum Sicilia, quod utique, prout in antiquis refertur his oris, regnum fuisse non dubium est, tibi ab eodem antecessore nostro concessum, cum integritate honoris regii, & dignitate regibus pertinente, excellentiæ tuæ concedimus, & apostolica auctoritate firmamus.* Apud Pirrum ex Baronio tom. 1 pag. xvii, & apud Lunig. cod. Ital. dipl. tom. 2 pag. 850. Noi ci fusinghiamo di far cosa grata ai nostri lettori, e prin-

principalmente agli studiosi delle nostre antichità, se qui verremo accennando i fondamenti e i titoli, sopra i quali potè allora appoggiarsi la persuasione che si ebbe, che la Sicilia in altri tempi fosse stato un regno, ed avesse avuti suoi principi, che con titolo di re la signoreggiarono. Lasciando stare le più remote epoche, e cominciando dai tempi di Gelone, dopo i quali la storia nostra è meno interrotta, e se ne hanno più certe memorie, primieramente le monete siciliane ci presentano più principi col titolo di re: niuna però con l'aggiunto di Sicilia. Di Gelone lo attestano Spanemio *de usu & prest. numis.* tom. 2 pag. 546, e il Burmanno al d'Orville *par. 2 pag. 456, 457*; ed abbiamo presso il principe di Torremuzza con questo titolo le monete di Gerone I, di Dionisio, di Agatocle, di Pirro, di Gerónimo, e di Finzia. *Tab. 97 & seq.* Dalle sole monete non si può decidere, che avessero avuto quei principi dominio sopra tutta la Sicilia, anzi di alcuni altronde si sa, che non dominarono che in un sol principato, e la più parte in quello di Siracusa. Il Burmanno dal vedere in alcune monete di Agatocle la triquetra, ossia il simbolo della Sicilia, argomento, che designasse di avere avuto quel principe signoria sopra tutta la Sicilia. *L. c. par. 2 pag. 462.* Quantunque ei sia indubitato, che la triquetra rappresenti la figura dell'Isola espressa nei suoi tre promontorj, tuttavia potrebbe indebolire l'argomento del Burmanno l'osservarsi, che nella maggior parte delle monete di Agatocle, ove è la triquetra, non ha il titolo di re, ma il solo suo nome: si trova solamente, tra le pubblicate sinora, in una dello stesso Agatocle, in due del primo Dionisio, e in una moneta di Finzia quel simbolo insieme e quel titolo. Aggiunge difficoltà a quell'argomento, che non poche città e popoli di Sicilia mettevano alle volte nelle loro monete la triquetra, come Siracusa, Gia-

to, Agrigento, e Palermo, ed eccetto in qualche tempo Siracusa, non si sa che alcuna delle altre tre avesse avuto dominio sopra tutta la Sicilia, il che è più chiaro da quelle monete di Agrigento e di Palermo coniate con un tal simbolo in tempo, in cui era già la Sicilia soggetta ai romani. *Apud Turris-mutium l. c. tab. 6, 10, 38, 56, 58, 59, 6, 71, 81, 82.* Dee ancora a questo luogo tenersi presente, che la triquetra incontrasi parimenti in monete di luoghi fuori la Sicilia, e non solo in alcune di Vellia, e di altri paesi del vicino continente d'Italia, ma anche in altre per assai lungo tratto di mari e di terre città disgiunte, ossia della Pisidia, Panfilia, Isauria, e Cilicia; e non seppe altronde argomentarne l'origine l'Eckhel, che per essere state quelle popolazioni colonie degli argivi del peloponneso, che mettevano ancora questo simbolo nelle loro monete; ma resta tuttora oscura l'origine e la ragione di quello presso gli argivi. *Eckhel par. 1 Num. vet. anecd. tab. vi pag. 76, & seq.* Or mentrechè altri valentuomini si occuperanno a dare scioglimento a questi misteri della Numismatica, noi ci rivolgiamo agli storici, dai quali per avventura sarà con maggior chiarezza illustrato l'assunto di cui ragioniamo. Prima assai della battaglia di Imera era grande Gelone: gli oratori lacedemoni lo trattarono con titolo di Re, ed attestarono che ei *dominava tutta la Sicilia*; pure non dee dissimularsi, che altri principi nel medesimo tempo signoreggiavano altri stati e città dell'Isola, come Terillo in Imera, e Terone in Agrigento, della qual città Erodoto lo chiama *monarca*. *lib. 7 pag. 436, & seq.* Ma dopo quella insigne vittoria, abbassata anzi pressochè spenta la potenza dei cartaginesi in Sicilia, venne a sì alto stato Gelone al riferire di Diodoro, che acquistossi allora amplissima autorità sopra tutti i siciliani, che erano da lui dipendenti e governati; che se l'anzidetto

storico chiama il di lui successore *Gerone re dei siracusani*, chiama *Gelone* re assolutamente senz'altro aggiunto. *Lib. XI pag. 51, 29, 30, 37, 39.* E' sommaramente importante al nostro argomento di ricordare a questo luogo la occasione e il motivo, per cui *Agatocle* cominciò a denominarsi re. Avendo raccontato *Diodoro*, come i principi successori di *Alessandro*, mentre se ne disputavano i domini, presero di mano in mano il titolo e le insegne reali, tra i quali fu il primo *Antigono*, che indi concedette lo stesso titolo ed onore a *Demetrio*, e poscia ad esempio di quelli *Tolomeo*, e poi *Seleuco* e *Lisimaco* e *Cassandro* ancor essi re si proclamarono, soggiunge. *Agathocles cum principes jam memoratos diadema sumpsisse audiret, quod se nec copiis, nec terrarum amplitudine, nec rebus denique gestis inferiorem duceret illis, se quoque regem nuncupavit.* *Lib. xx pag. 789.* Certamente ebbi tempo, in cui *Agatocle* non cedendo a quei principi per rinomanza di imprese, e per potenza, e per estensione di domini, potea disporre della *Sicilia* tutta a suo grado. E' più conveniente al nostro proposito quanto fu scritto di *Pirro*, cioè che dopo avere egli occupata *Siracusa* ed altre città dell'Isola *Rex siciliæ sicuti Epiri appellatur: quarum rerum felicitate letus, Heleno filio Siciliæ veluti avitum, nam susceptus ex filia Agathoclis regis erat, Alexandro autem Italiæ regnum destinat.* *Justinus lib. 23 cap. 3 pag. 198.* Fu in tempi dopo principe di tanta virtù e di sì grande nome *Gerone II*, che egli è assai credibile di avere avute buone memorie il *Fazello*, il quale scrisse di *Gerone* tanta fuit prudentia & autoritas, ut non diu post civitatum omnium consensu adversus carthaginenses dux primum, ac mox totius Siciliæ rex salutaretur. *Lib. 4 cap. 3.* E' perciò manifesto, che *Geronimo* il successore di *Gerone* fondava sopra la grandezza e i titoli degli immediati suoi predecessori *Pirro* e *Gerone*,

ammendue suoi avi, la pretesa che ei trattò coi cartaginesi per mezzo di espressa ambasceria, cioè di cedere a lui la Sicilia tutta, lasciando l'imperio di Italia ai cartaginesi. *Aliam deinde inflatus assentationibus eorum, qui eum non Hieronis tantum, sed Pyrrhi etiam regis, materni avi, jubebant meminisse, legationem misit, qua aequum censebat, Siciliam sibi omnem oedi, Italia imperium proprium quari cartaginiensi populo.* Livius lib. 24 pag. 415. Or certamente tutti questi fatti eran solenni, ed aveano stabilita la pubblica credenza e la tradizione, che la Sicilia avea avuto in altri tempi denominazione di regno, e suoi principi che con titolo di re aveanla dominata: e può ben congetturarsi, che questi fatti e questa tradizione siensi tenuti presenti, quando fu deliberato di doversi promuovere Ruggieri a dignità di re; almeno queste intenzioni sono assai chiaramente annunziate nelle parole del monaco telesino, scrittore contemporaneo.

(38) *Quamvis autem praedictus rex sapientia ingenio & plurima discretione polleret, tamen sapientes viros diversorum ordinum, & e diversis mundi partibus evocatos, suo faciebat consilio interesse & si quos probos & sapientes viros, sive de terra sua, sive aliunde genitos, laicos vel clericos, invenire poterat, sibi adherere jubebat, & prout cujusque exigebat conditio, eos diversis honoribus & divitiis exaltabat.* Romnald. salernit. pag. 195, 195.

(39) *Aliorum quoque regum ac gentium consuetudines diligentissime fecit inquiri, ut quod in eis pulcherrimum aut utile videbatur, sibi transumeret.* Falconius l. c. pag. 410.

AL CAP. II DEL LIB. II.

(1) Il silenzio dell'imperador Federigo in tutto il suo codice intorno a un corpo di leggi ordinate dal conte Ruggieri, lo stesso silenzio nelle leggi e in tutte le memorie autentiche dei re normanni, silenzio che è più presto una *nescienza*, può bastar sola a convincerci di un'epoca assai posteriore dei codici arabi di legislazione siciliana del conte Ruggieri, che si son dati a vedere in questi ultimi tempi.

(2) Lib. Const. Regni Siciliae l. 1 tit. 4 pag. 6 lib. 2 tit. 50 & seq. pagin. 159 edit. neapolit. ann. 1786.

(3) Le storie e le carte dei tempi convengono intorno a questo articolo. Il Falcando in varj luoghi fa menzione di più stratigoti sotto Guglielmo secondo. *sed & Bartholomaeus Perisinus, alique justitiarum, stratigoti, camerarii, catapani, gayti Petri patrociniis innitentes — sed & stratigotorum nihilominus, eorumque, qui provinciis vel singulis oppidis praerant, perniciosam licentiam refrœnavit.* L. c. pag. 448, 460. *Majestas nostra hæc omnia confirmat absque calumnia episcoporum, stratigotorum, vicecomitum, & aliarum potestatum.* Dipl. reg. Rogerii ann. 1145 apud Pirrum tom. 2 pag. 1038. *Precipio idem monasterium esse liberum ab omnibus episcopis, archiepiscopis, & ab omni ecclesiastica persona, & ab officialibus nostris, straticotis, vicecomitibus & reliquis.* Dipl. ejusdem regis ann. 1144 l. c. pag. 1022. Noi nel progresso scggiungeremo altre carte, dalle quali è chiaro, che gli stratigoti e i vicecomiti continuarono nei tempi posteriori, ed anche sotto l'imperador Federigo.

(4) Noi non abbiamo bisogno di raziocinj o di congetture a dimostrare che erano di fatto sinonimi *bajulo* e *vicecomite*: una carta del 1224 cel fa letteralmente manifesto. E' essa un processo fatto ad i-

stanza del vescovo di Cefalù, il quale essendosi doluto col papa di varj aggravj recatigli dagli ufficiali dell'imperador Federigo, e il papa avendone delegata la conoscenza all'arcivescovo di Cosenza, e questi suddelegato il tesoriero della sua chiesa, venne il tesoriero in Cefalù, ove fu istituito il giudizio, cui l'imperatore acconsentì. Tra gli altri gravami proposti dal vescovo eravi quello *de tarenis trecentis, quos de mercedibus repetit contra Letum vicecomitem*. Cefalù era anche nel temporale soggetta al vescovo; nella di lui assenza ivi Leto era stato vicecomite: il vescovo ripete i proventi della carica, soggiungendo: *Quidquid de mercedibus recipitur, totum debet bajulus expendere in utilitatibus episcopi & ecclesie, & quidquid vult episcopus ei dimittit, & quidquid vult accipit, cum vicarius ejus sit in causis, & juret ipsam bajulationem ad commodum ipsius episcopi fideliter exercere*. Chiamatisi quindi e prodottisi i testimonj, colui che il vescovo nella sua istanza avea chiamato e *bajulo* e *vicecomite*, *bajulo* chiamano nelle lor deposizioni i testimonj: in manierachè l'anzidetto Leto è nominato promiscuamente or *bajulo* or *vicecomite*, e l'ufficio di vicecomite è detto *bajulazione*. Questa carta si conserva nell'archivio capitolare di Cefalù, dalla quale ci saranno somministrati grandissimi lumi per altri argomenti. Delle carte del suddetto archivio noi abbiamo copia autentica in questa pubblica libreria del Senato. Mss. Qq. H. 13 pag. 288.

(5) Cominciandosi a parlare della costituzione politica ordinata dal re Ruggieri, e secondo la quale si visse in Sicilia per tutti i tempi normanni, ei non può prescindersi del libro delle costituzioni, in cui sono raccolti i più certi monumenti della legislazione normanna. Egli è il vero, che non furono in quel codice disposte le costituzioni seguendo l'ordine e la successione dei tempi e dei re, che pubblicarono, e più falli vi ha ancora nei titoli, e nei

nomi dei re, cui sono quelle volgarmente attribuite, del che noi abbiamo trattato altrove più diffusamente. *Introduz. al Dritto pubbl. siciliano pag. 113.* Or comechè sieno tali discussioni assolutamente necessarie a sapersi l'autor della legge, se Ruggieri, o alcun dei Guglielmi, o l'imperador Federigo, ed a potersi indi distinguere la legislazione normanna dalla sveva, nondimeno in quelle sinora non si è adoperata la debita diligenza; gli scrittori tutti del nostro dritto, il Giannone, il Grimaldi, il Testa, Pécchia ed altri han seguite le volgari scorrettissime edizioni, e quindi hanno riferito ai re normanni alcuni stabilimenti dell'imperador Federigo. Io dopo alcun studio ho giudicato, che fra tutti i codici debba preferirsi il *palatino*, ossia la prima edizione del Reissinger ristampata in Napoli col testo greco nel 1786, ed ivi veramente di ordinario le costituzioni sono attribuite a quel principe, che di fatto ne fu autore; noi qui faremo qualche osservazione intorno a molte del libro primo, perciocchè son relative all'argomento, di cui or tratteremo. Cominciandosi da quella *officiorum periculosa confusio* sino all'altra *ad officium bajulorum* riguardano tutte gli ufficj dei camerarj e dei bajuli, e le volgari edizioni le attribuiscono a re Guglielmo, il codice palatino a Federigo. Frattanto si rifletta, che nella prima è detto: *Sane cum prædecessorum nostrorum discreta provisio ad hæc diligenter intenderit . . . provisionem ipsorum effectui debito prosequentes* pag. 61; in quella *Præsenti lege decernimus* si dice *Ut officium quod per regias constitutiones & nostras &c.* pag. 62; e nell'altra che incomincia *Puritatem* si conchiude: *Et jurare prædicta faciunt bajuli gabellotos suos, quod nil ultra veterem formam & nova statuta requirent vel ab aliis extorquebunt, nisi quod eis constitutio Regni & nostra permiserit.* pag. 64. Queste espressioni annunziano chiaramente l'imperador Federigo; il qua-

le distingue i suoi stabilimenti da quelli dei re suoi predecessori: per altro nell'anzidetta costituzione *Puritatem*, di cui il Pecchia suppose essere autore Guglielmo, ed a stabilire un articolo di dritto normanno vi distese un assai lungo commentario, sono nominati i *nuovi statuti*, ed è indubitato, che quell'imperadore abbia il primo introdotti nel reame siciliano i nuovi statuti. *Vid. Riccardum de s. Germano tom. 2 Bibl. Carus. pag. 602, & Iserniam ad Constit. Quanto ceteris*. Or tutte queste considerazioni giustificano le iscrizioni del codice palatino; ed esso ci servirà di guida più sicura nel distinguere la legislazione normanna dalla sveva.

(6) *Privilegium de olio & vino & vestitu fratrum de introitu doanæ Messanæ, unde tu impeditus a bajulis & aggravatus super his, supplicasti adimpleri promissionem*. Diplom. ann. 1145 regis Rogerii apud Pirrum tom. 2 pag. 978. *De omnibus autem, quæ in Sicilia . . . empta . . . vel donata . . . vel oblata, vel de exteris fuerint apportata, seu etiam de his, quæ de redditibus terrarum, possessionum, vel animalium suorum, vel de quibuscumque aliis rebus suis vendiderint . . . vel acquisitum est in futurum, jus aliquod exigi a bajulis, portulanis &c.* Dipl. ann. 1148 ejusdem regis l. c. pag. 1111. *Nec liceat bajulis illius terræ & loci, ubi sagittias ipsas ad piscandum statuerint . . . modo quolibet impedire, aut jus aliquod ab eis exigere*. Diplom. regis Villelmi ann. 1176 l. c. tom. 1 pag. 454; e nomina *exactiones bajulorum* un'altra carta dello stesso Euglielmo dell'anno 1167. *ibid.* tom. 2 pag. 979.

(7) Lib. 3 Const. tit. 31 pag. 187.

(8) Lib. 1 tit. 65 pag. 67.

(9) *Constitutionum prædecessorum nostrorum defectum necessario supplemento suppletentes, quæ in certis tantum questionibus & personis, commodato videlicet mutuo & deposito, bajulos tertiariam recipere statuebant, nec*

de aliis aliquid &c. Lib. I tit. 72 pag. 72, vid. etiam lib. I tit. 65 pag. 67.

(10) Vid. cit. tit. 65 lib. I, & tit. 66 pag. 68, tit. 74 pag. 77, tit. 69 pag. 70, & lib. 3 tit. 35 pag. 189.

(11) Lib. I tit. de Magistris camerariis pag. 66.

(12) Præterea ponere debemus in eadem civitate Messana bajulum & iudices annuos tres, duos latinos & unum græcum de civitate Messana, & ipse bajulus habeat bajulationem; ita quod alius eum non possit supplantare plus offerendo, nisi prius finita bajulatione; & simul ipse bajulus & iudices sacramento nobis teneantur jura nostra, & justitiam populo per omnia fideliter servare & observare juxta bonos usus & consuetudines ejusdem civitatis Messana. Et salarium de fisco nostro recipiant sicut consuetum erat tempore regis Rogerii. Dipl. ann. 1194 imp. Henrici apud Gallo Ann. di Messina tom. 2 pag. 68. Vid. etiam tom. 2 Capit. Regni cap. 123 pag. 91.

(13) Vid. Seldenum in Jano Anglorum pag. 1003, & in Mari clauso pag. 1353.

(14) Rex autem Rogerius perfectæ pacis tranquillitate potitus, pro componenda pace Camerarios & Justitiaros per totam terram instituit, malas consuetudines de medio abstulit. Chron. Romualdi saler. apud s. R. I. tom. 7 pag. 191.

(15) Quæ igitur ad ipsorum Justitiariorum cognitionem pertinent, prædecessorum nostrorum assisiis comprehensa, apertius definimus. Latrocinia scilicet — Cognitionem civilium etiam causarum, in defectu etiam camerariorum & bajulorum, ad officium suum pertinere cognoscant . . . eodem per omnia observando in dominis. Lib. I tit. 44 pag. 44, 45. A quibus camerariis ad nos, & non ad Justitiarium, sicut olim, provocaciones volumus interponi. Lib. I tit. 60 pag. 61. Vid. etiam lib. I tit. 52 pag. 51.

(16) Falcandus l. ca pag. 449.

(17) Lib. 1 tit 60 & seq. pag. 61.

(18) *Sed antequam dies s.atus veniret, predictum negotium ad notionem Ebuli regii camerarii pervenit, qui ut coram pertractaretur ac deserviretur præcepit. Die itaque constituta, curia congregata est coram eo in capuana civitate — Cumque super predictis hinc & inde diu disceptaretur, præceptum est capuanis iudicibus & nobis, ut super his sententia diceretur. Notitia iudicati ann. 1149 apud Camillum Peregrinum in Hist. Princip. Longobard. tom. 2 s. R. 1. pag. 316.*

(19) *Valimus & presentis legis edicto sancimus, ut juxta formam juris antiqui post finitum officium Justitiarii & Camerarii cum officialibus suis per quinquaginta dies apud substitutos continuo commorentur, infra quos omnibus de jurisdictione sua licentia tribuatur defectum ipsorum in publicum producendi. Lib. 1 pag. 100.*

(20) *Pascere & accedere sine aliquo impedimento in toto districtu Messana & Rametta & Milatii . . . & in territorio etiam Rametta. Dipl. ann. 1145 apud Pirrum tom. 2 pag. 1030.*

(21) *Dipl. imp. Federici ann. 1219 apud Monumenta Mansionis pag. 29.*

(22) *Peritio de Casfar, militi, regio justitiario civitatum Panormi, Montisregalis, & terra Carena. Dipl. ann. 1312 l. c. pag. 19. Bartholomæus de Montaperto, miles, regius justitiarius felicis urbis Panormi, civitatis Montisregalis, & tenementorum suorum. Diplom. ann. 1333 Eccl. Agrigentinae, in publ. Sen. Panor. bibl. Mss. Qq. R. 40.*

(23) *Sed & stratigotorum nihilominus eorumque, qui provinciis vel singulis oppidis præerant &c. loc. cit. pag. 460.*

(24) *Vid. hæc diplomata apud Pirrum tom. 1 pag. 495 dipl. ann. 1082, & dipl. ann. 1145 tom. 2 pag. 1027, dipl. ann. 1207 ibid. pag. 934. Vid. etiam Malaterram pag. 181, 208 loc. cit.*

(25) Die XX mensis Julii II Indict. Venimus nos *Avanellus & Bartholomæus Favarius iudices terræ Castriani*, venit nobiscum *Rogerius Maletta justitiarius Demina juxta sacrum firumque præceptum gloriosissimi regis Guglielmi ad dirimendam & juste componendam controversiam limitum, quibus distinguuntur Galilianum & Milga, casale episcopatus Messanae* — Congregatis ergo bonis hominibus ipsius territorii tam christianis quam saracenis & de Troina, & aliunde, & *Basilio bajulo Troina* — petiit *bajulus Centuripi &c.* Dipl. ann. 1154 græce scriptum Eccl. Messanensis in publ. Sen. Panor. bibl. Mss. Qq. H. 15 pag. 12.

(26) Queste notizie si ricavano da due diplomi della cattedrale di Cefalà. l. c. Mss. Qq. H. 13 pag. 173, 191, 192.

(27) Vid. Regestum imp. Friderici ann. 1239, & 1240 ad calcem Constitutionum edit. Neapol. ann. 1786 pag. 385.

(28) Vid. chartam regis Johannis cognomento sine terra apud Canciani *Leges ant. barbar.* tom. 4 pag. 419, *Seldenum in notis & spicilegio ad Eadmerum* pag. 1636, & *Hume* tom. 3 pag. 324.

(29) *Giannone* lib. XI cap. 6 § 4, *Grimaldi delle leggi e dei magistrati* lib. 6 pag. 535, *Testa de magistratibus siculis* tom. 1 Cap. Regni pag. xxiv, *Pecchia* tom. 1 pag. 257.

(30) *Instituit quoque Tribunal, quo injuria adfecti suos questus deferebant, quin etiam ipsemet vel adversus filium suum juste & ex æquo res componebat.* *Hist. Sic.* l. c. pag. 26.

(31) *Considerantibus igitur nobis ad laudabilem hominum regni vitam statuta prædecessorum nostrorum regum & principum quamdam ex longæva guerrarum turbatione quodammodo contraxisse rubiginem, dum uti pacifice statutis eisdem homines non potuerint: in parte etiam, ut igitur salvo prædecessorum nostrorum pudore loquamur, propter sequentium temporum nova dis-*

eximina statutis ipsorum defectu non modico laborantibus, statim post nostri receptum imperii diadema necessaria nec minus continua nobis oportuit excogitare remedia. Lib. 1 tit. 38 pag. 34.

(32) Mense martio anno 6680 (Chris. 1172). Cum invictus sanctusque dominus magnus rex Guglielmus & dominus noster in magna urbe Messanæ degeret cum omnibus magnatibus suis, ibique moraretur, ad ejus magnam curiam a Deo custoditam accessit Leo Obelones questionem instituens adversus venerabilem archiepiscopum Messanæ his verbis: Agrum habebam jure patrum meorum, quem per totum vitæ tempus illi possedere, quibus vita functis, & ipse ego habui; is ager est in territorio Messanæ in tenimento Lardaria. Nuper vero præfatus archiepiscopus vi atque iniuste agrum illum abstulit; eum repeto, & meum jus habere quero. At reverendus archiepiscopus, qui aderat, & quidem innocens, his auditis, dixit Curia: Ego sane Leonem agro suo nullo unquam pacto spoliavi, ut ipse queritur, sed illum habeo, & Ecclesia mea jamdiu illum possidet; & sicut prædecessores mei episcopi, ita & ipse agrum & reliqua Ecclesiæ bona possideo. Leo vero instabat: ager hic nunquam Ecclesiæ fuit, sed avrus paterque meus illum dum vixere possederunt, inde ego ab illis habui, & nemo abstulit mihi agrum nisi archiepiscopus Nicolaus. His igitur ultro citroque jactatis, illo accusante, hoc respondente, conventus dominus Nicolaus ait Curia: Vivente archiepiscopo Roberto, ab iis, qui tenimenta habebant in Lardaria, habitus fuit recursus ad magnam curiam, asserentibus se injuria adfici ab dicto archiepiscopo; eoque perductæ fuerunt querimonie, ut Georgius olim Amiras, & cum eo plerique magnates tum græci tum latini, scilicet Petrus Limotzius, Johannes de Aversa, Riccardus ejus filius, Nicolaus Cafanes, Andreas Hypesterites, Pandotenes Hypoteretis, Bernardus, notarius Philippus mauroraches, & Nicolaus Culletas possessiones Ecclesiæ diviserunt, at-

tenuimus, cepit viva voce stratigotus Ricardus dicere coram omnibus. Quoniam tempore Amiri Georgii, ipse Amiras huc se contulit, & ego cum ipso & alii quamplurimi — & ipse Amiras divisit tenimentum Ecclesie incipiens a Zeusoriano — Ita testatus est magister Julianus, canonicus archiepiscopatus, & Mathaeus de Montalbano, & Johannes Medicus iudex Messanae, quoniam ea audiverunt ab ore Riccardi stratigoti locum dividenti. Magni vero iudices, testibus auditis firmiter hac asserentibus, eorum testificationes receperunt: iidemque iudices magni praeceperunt mihi Stephano nunc stratigoto, ut super locum me conferrem ad Lardariam cum testibus, & cum actore & convento, & eo modo, quo iurejurando testes assererent Georgium Amiram & Riccardum stratigotum divisisse, ita Ecclesiae traderem. Nuper vero mense Julio indict. VI anno 1681 juxta magnarum iudicum decretum abii ego stratigotus Stephanus, & mecum iudices curiae, ac ceteri viri honesti, qui hic subscribuntur in calce praesentium, & nobiscum testes, quorum nomina singillatim recensuimus, atque etiam associaverunt nos actor Leo, ejusque frater Philippus, & conventus dominus Nicolaus archiepiscopus; & nobis ad Lardaria tenimenta accedentibus, demonstraverunt testes divisiones Lardaria, ut dictum est supra: adductisque sanctis evangeliiis, ut ad confirmandam veritatem testes jurarent, Philippus frater Leonis Chelones, qui dimidiam totius agri partem possidebat, quem frater ejus postulabat, illorum iusjurandum confirmavit, quod idem fecit ipse Leo, atque ita archiepiscopatus in suo stetit iure atque dominio. Philippus vero frater Leonis reliqua pars agri, quae ex divisione cum archiepiscopatu facta remanserat in Lardaria, quae ad ipsam pertinebat, totius scilicet illius partis integra suis nepotibus facit donationem, idest filiis Leonis fratris sui, nobis omnibus praesentibus. Ad cautelam vero archiepiscopatus, & ad satisfaciendum Leoni Cheloni, ejusque partem cogno-

scendum, factum est ad perpetuam memoriam presens instrumentum, & archiepiscopatu traditum, mense & indictione predictis, subscriptum mea propria manu & iudicium. Ego Johannes Medicus, Messana iudex, testis sum. Ego Petrus Medicus, iudex Messana. Ego Ravelinus magister Analphitanorum Messana testor. Stephanus stratigotus Messana. Dipl. ann. 1172 græce scriptum ex arch. Eccl. Messanen: l. c. pag. 326.

(33) A potersi comprendere più fondatamente dalle costituzioni raccolte di ordine di Federico imperadore lo stato della magna curia normanna è qui da richiamarsi a memoria, che quel principe in diversi tempi le sue pubblicò: e che sebbene avesse egli promulgato il suo codice nel 1231, pure altre poi ne ordinò in tempi posteriori. Ved. la nostra *Introduz.* pag. 125. Ora attesta Riccardo da s. Germano, che mentre l'imperadore era in Grosseto nel 1243 *quoddam edidit sanctiones contra iudices, advocatos, & notarios, quas per totum regnum publicari precepit, quarum initium tale est. Nihil veterum auctoritati detrahimus.* Apud Caruso tom. 2 pag. 625. Egli è chiaro, che questa è la costituzione *Nihil veterum principum auctoritati detrahimus*, cui moltissime altre succedono intorno agli anzidetti uffizj. Io adunque in prima ho considerate tutte queste ordinazioni pubblicate in Grosseto come un corpo di leggi separato e distinto, ed è manifesto, che quella *Nihil veterum principum* è scritta a maniera di proemio, e che premettesi immediatamente a quelle, che trattano dell'ufficio del maestro giustiziero, e della magna curia: l'ultima che ne parla, e dopo la quale si passa ai giustizieri ed ai camerarj, e la costituzione intitolata *De officio capitaneorum & magistri justitiarum*. Dal contesto di essa, e comparandola con le disposizioni, che sono prescritte nelle antecedenti costituzioni, ei pare che non sia stata pubblicata con queste, ossia con quel corpo di particolari leg-

gi ordinate in Grosseto. Ivi si ritorna a parlare dei principali incarichi appartenenti al maestro giustiziero, dei quali per altro si era nelle precedenti costituzioni trattato in più luoghi e assai più diffusamente. Si comparino inoltre le seguenti disposizioni: in una delle precedenti, che comincia *Honorem debitum*, è detto, che nel luogo, ove si trovasse il maestro giustiziero a tener corte coi suoi giudici, *justitiarius regionum, qui illic inventus fuerit, silere debebit, utpote minori lumine per luminare majus superveniens obscurato*; e in questa *de officio capitaneorum & magistrorum justitiarii* è prescritto, *ut tamen si regionum justitiarii sint presentes, causas ipsas per eos sine mora qualibet audiri jubeant magistrum justitiarii & finire*. Certamente queste disposizioni non sembrano date in un medesimo tempo. Aggiungasi, che quest'ultima costituzione mancava nel codice greco, e in quei codici, che per altro sono i più corretti, sopra i quali fu fatta la edizione del Reissinger e del Lindebrogio: se apparteneva al corpo delle precedenti fatte in Grosseto, se le precedenti furono tutte inserite in quei codici, perchè questa sola fu tralasciata? Ei può congetturarsi, che questa era dirò così *estravagante*: che fu inserita in alcuni codici per ragione della simiglianza dell'argomento: che in tempi assai prima di quelle ordinate in Grosseto aveala pubblicata l'imperador Federigo, ossia prima che ei si fosse applicato a riordinare la magna curia, e che quella in conseguenza rappresenta lo stato della magna curia normanna.

(34) *Fecit illum de prænominatis criminibus in sua curia conveniri . . . comites justitiarii barones & judices, qui ibi aderant, tracti in partem, diu comunicato consilio, sententiam dictavere dicentes . . . tunc mandantibus justitiariis, equi indomiti pedibus alligatus &c.* Romualdus salernit. l. c. pag. 194, 195.

(35) *Placuitque congregata curia, comitem solemniter ju-*

dicio conveniri . . . missis igitur hostiariis curiæ familiares, episcopi, comites, ceterique proceres cum magistris justitiariis ad curiam convocantur — Jussi itaque sunt proceres omnes præter curiæ familiares in partem secedere, super his quæ adversus comitem dicta fuerant judicialem sententiam prolaturi. Erant autem ii, qui ad iudicium faciendum surrexerant, Boamundus Monopolis comes, Robertus de Lauro comes casertinus, Rogerius ejus filius Tricavici comes, Rogerius comes Avellini, Simon comes sangrensis, Rogerius comes Giracii, Rogerius Tironensis magister comestabulus, Florius camerotensis, iudex quoque tarentinus, & Abdenago Hannibalis filius, qui magistri erant justitarii.
Falcandus l. c. pag. 470, 473.

(36) Lib. I tit. 47 pag. 47.

(37) Giannone lib. XI cap. VI, Blackstone Comm. sopra le leggi d' Inghilterra tom. 4 pag. 57, 58.

(38) Il Falcando attesta, che il conte di Gravina non per altra ragione sotto la regina Margarita nella minore età di Guglielmo II aspirava alla carica di maestro giustiziero, che perchè egli di tutti gli affari nella corte occorrenti dopo la regina *principe loco disponeret*. l. c. pag. 452.

(39) *Cancellarium eum instituit, jussitque Regina, ut universa curiæ negotia deinceps ad eum principaliter referrentur . . . Itaque duas regni maximas dignitates cancellarii & archiepiscopatus panormitani adeptus, totius curiæ post Reginam onus & honorem suscepit.* Falcandus pag. 459. *Habebat valde suspectum imperatrix Constantia Gualterium Trojanum episcopum, Regni Siciliae cancellarium, ita quod subtraxerat illi sigillum.* Anonymi Fuxensis gesta &c. apud Caruso tom. 2 pag. 638. *Cum autem villarum, reddituum, atque prædiorum ad cancellariatus jura pertinentium &c.* Falcandus pag. 460. *Rumores dispergit in populo Matthæus, litteras falsas conscribit imperatoris Alemannorum adventum certissime continentes; casque velut a*

remotis regni partibus regi transmissas. coram omnibus evoluit ac recitat, hoc enim ad ejus officium pertinebat. l. c. pag. 454, 455. Vacata per più tempo per la uccisione di Majone di Bari la carica di gran cancelliere, nella vacanza prese le carte Matteo notaro, come capo e il primo degli ufficiali della Cancelleria, sinchè fu eletto Stefano perticense.

(40) *Si quos probos & sapientes viros, sive de terra sua, sive aliunde genitos, laicos vel clericos invenire poterat Rogerius, sibi adhaerere jubebat.* Romualdus salernit. pag. 196. *Sequenti die rex Villelmus Aristippum archidiaconum catanicensem, mansuetissimi virum ingenii, & tam latinis quam græcis litteris eruditum, familiarem sibi delegit.* Falcandus pag. 429. *Quotiescumque . . . vel ad curiam nostram venire, vel pro suis negotiis per regnum nostrum discurrere, ipse sicut est unus de consiliariis & familiaribus nostris, pro se familia sua & equitaturis suis, quas secum ducit, expensas ordinatas dari consiliariis aliis a curia nostra per manus officialium nostrorum, ad quoscumque pervenit, recipere debeat & habere.* Dipl. regis Rogerii ann. 1146 apud Pirrum tom. 2 pag. IIII num. xv.

(41) Vid. Falcandum pag. 406.

(42) *Sunt & alia ibidem palatiola multo quidem decore nitentia, ubi rex aut de statu regni cum familiaribus suis secretius disserit, aut de publicis & majoribus regni negotiis locuturus proceres introducit.* Ibid. pag. 406, 407.

(43) *Quoties tamen ad majorum rerum examinationem ventum erat, contracta curia, non pudebat eum singulorum prius opiniones audire, ut ex eis potiore eligeret. Si quid autem ei super eodem negotio subtilius & examinatus occurrebat, suam ultimus proferebat sententiam, ratione statim subjuncta, cur hoc ei potissimum videretur.* Ibid. pag. 410.

(44) *Novissime Majonem juvenem de Baro oriundum, virum utique facundum satis providum & discretum,*

primo scriniarium, dehinc vicecancellarium, postremo cancellarium Rogerius fecit. Romualdus salernit. pag. 196. Unde ipse messanensis episcopus sapius calumniam fecerat, quasi fultus privilegio . . . quod cassatum, infirmatum, & receptum in regis scriniis detinetur . . . Datum Panormi per manus Majoris nostri scrinariarii, quia Robertus Cancellarius absens erat. Diplom. ann. 1148 in archivio capitulari Ecclesiæ Pactensis. Rex Henricum Aristippum . . . familiarem sibi delegit, ut vicem & officium interim gereret Admirati Majoris cancellarij, præsetque notariis. Falcandus pag. 429.

(45) *Statuentes, ut idem abbas semper in omnibus festivitibus solemnibus tamquam præcipuus Cappellanus noster, quem nobis patrem ordinavimus, & spectatissimum confessorem, ad celebrandum divina in Cappella supradicti nostri palatii Panormi prælatis regni nostri cæteris præponatur: ut qui nobis in nostro palatio majori vicinitate latatur, ampliori gaudere debeat prærogativa honoris, nec alius prælatus præter sui continentiam & consensum, vel eo invito, in prædictis festivitibus in Cappella prædicta celebrare præsumat. Dipl. regis Rogerii ann. 1148 apud Pirrum tom. 2 pag. IIII num. XIV.*

(46) *Inde per reliquum palatii spatium varia sunt circumquaque dispositæ mansiones, matronis puellisque & eunuchis, qui regi reginaque serviunt, adificatæ. Falcandus pag. 406, vid. etiam pag: 447, 458, 470.*

(47) *Vid. Falcandum pag. 453, dipl. ann. 1177 apud Pirrum tom. I pag. 110, & dipl. ann. 1183 pag. 461.*

(48) *Huic Rogerio ante annum 490 exempto succedebat filius, qui corporis aulaque suæ stabulique officia & cultum reliquumque ministerium ad modum principum Moslemorum informabat. Abulfeda edit. cit. tom. 3 pag. 279, vid. etiam Novairum l. c. pag. 26.*

AL CAP. III DEL LIB. II.

(1) Robertson Introd. tom. 2 not. xxii, xxiii, xxiv.
 (2) Montesquieu lib. 28 cap. 27, Observat. sur l'Hist. de France tom. 2 lib. 3 cap. 2 not. 2.

(3) Lib. 1 Const. tit. 4 pag. 6, 7.

(4) Hanc ergo sententiam vice consensuque omnium Boamundus comes, ut erat vir eloquens, in presentia Regis exposuit. Tunc Richardus comes exclamavit injuste se gravari, odium aequitati manifeste praefertis paratum se probare, quod iniquam falsamque proculisset sententiam. Quibus verbis Boamundus comitem prohibuit curiae respondere, dicens injuriam hanc non in eos qui judicaverant, sed in caput regium principaliter redundare. Dehinc injunctum est archiepiscopis & episcopis, qui aderant, ut in auctorem tantae contumaciae quod aequum esset de juris severitate decernerent. At illi juxta Constitutiones Regni Siciliae decreverunt Richardum comitem non solum de terra sua, verum etiam de membris & corpore, Regis misericordiae subjacere, eo quod judicium curiae falsum dicere praesumpsisset. Falcandus l. c. pag. 474.

(5) Citatoria litterae per justitiarium & bajulum destinanda non ut olim ad ipsum eundem, qui citandus fuerit, ab aliquo per adversarium suum transmittantur, sed per aliquem bonum virum. Lib. 1 Const. tit. 97 pag. 103.

(6) Pœnam novem unciarum auri & tertiae, quae in contumaces hactenus in judiciis obtinebat, a nostra republica proscribimus. Lib. 1 tit. 99 pag. 105.

(7) Grandis utilitas & necessitas evidens nos inducunt, ut accusationum ordinem priscis legibus institutum, malefactorum crescente nequitia, in eadem parte potissimum corrigamus, qua malefactores interdum contemptus & contumaciae vitium vel pœnam patris sceleribus aggregantes, sine temporis praescriptione vagari,

in ipsorum etiam plerumque dispendium, & aliorum injuriam permittebant, defensionem eisdem nullo temporis spatio præludentes: quo fiebat, ut ipsi purgare suam innocentiam non curarent, & accusatores arguere eorum nocentiam non valerent. Lib. 2 tit. 1 pag. 113.

(8) *Si civiliter agens ab adversario criminaliter accusetur, vel criminaliter accusans ab adversario similiter de majori crimine impetatur, non ut olim litis contestationem, vel processum judicii volumus impediri.* Lib. 2 tit. 21 pag. 134.

(9) Camillus Peregrinus cum notis Pratilli tom. 3 pag. 267, 273, Monfaucon Palæogr. Græc. lib. 6 pag. 401, Pirrus l. c. dipl. ann. 1130 pag. 84, dipl. ann. 1142 pag. 390, dipl. ann. 1144 pag. 391.

(10) Muratori disser. 38 pag. 482, Antichità Longobar. Milan. tom. 1 diss. 8 pag. 301, Hume tom 2 pag. 63, Selderus Analecta Anglo Britannica pag. 956, idem Janus Anglorum pag. 1021, Glossarium ad leges in Anglia conditas voc. *Ordalium* apud Canciani tom. 4 pag. 451, Montesquieu lib. 28 cap. 17.

(11) *Ferrum, caccavum, caccabum* la caldaia, *pugniam, aquam vobis non judicabit, vel judicari faciet.* Dipl. apud Ughellium tom. 7 pag. 613.

(12) Lib. 2 Const. tit. 21 pag. 142.

(13) *Præsentis nostri nominis sanctionis edicto in perpetuum inhibentes omnibus regni nostri judicibus, ut nullus ipsas leges paribiles, quæ absconæ a veritate deberent potius nuncupari, aliquibus fidelibus nostris indicet, sed communibus probationibus sint contenti.* l. c.

(14) Di questo missale fe menzione il chiarissimo monsignor di Giovanni nel suo libro *de divinis sicularum officiis*: oltre le convincenti prove da lui addotte pag. 88 a dimostrare, che sia quello dei tempi normanni, è ancor manifesto da alcune orazioni ivi inserite *pro domino nostro Imperatore, pro domina imperatrice Constantia*: or essa Costanza o era la normanna, la figliuola del re Ruggieri, e moglie di Ro-

rigo imperatore, morta nel 1198, o la Costanza di
 Aragona, moglie dell'imperador Federico, morta
 in Catania nel 1222. Noi tralasciando le messe e le
 orazioni, qui solamente trascriveremo il rito, che
 si adoperava negli anzidetti giudizj. *Ordo iudicii a-*
qua frigida & calida, panis & casei. In primis inci-
pit iudicium aqua frigida. Si quis ex furto, homici-
dio, adulterio, vel qualicumque gravissimo accusatus
fuerit delicto, & ipsam repudiare voluerit accusatio-
nem, tunc iubente episcopo vel archidiacono, presbyter
suus ducat eum in Ecclesiam, & ammonetur ab illo,
quatenus si aliquod ei improperatur quod commisit de-
lictum, humiliter confiteatur: quod si confiteri noluerit,
& tale fuerit, quod non mereatur credi, tunc sacerdos
missam pro eo celebret, quatenus dominus omnipotens
cor ejus ad pœnitentiam & confessionem emolliat; aut
si induratum est cor ejus, & scindi ad pœnitentiam
non potest, ut ipse dominus omnipotens per iudicium
suum, quod faciendum est per aquam frigidam, veri-
tatem pandere dignetur: ipsum hominem admoneat idem
sacerdos, ut prœparet se ad communicandum, & iudicium
faciendum, & ut fiduciam aliquam non habeat in in-
cantationes. Incipit Missa — Cum autem ad communi-
candum ventum fuerit, dicat sacerdos homini, cui cri-
men imponitur — Si autem tacuerit, communicet eum sa-
cerdos dicendo, Corpus domini nostri Jesu Christi sit
tibi hodie ad comprobationem — Expieta missa, vadat
sacerdos ad locum, ubi faciendum est iudicium, & be-
nedicat aquam. In primis cantet septem psalmos spe-
ciales cum letania. Postea dicat hanc orationem. Con-
juratio aquæ — Postquam conjurata fuerit aqua, expo-
lietur vestimentis homo, & osculetur evangelium san-
ctum, & crucem Christi, & aspergatur super eum a-
qua ipsa benedicta, vel de ipsa detur ei libere — Con-
juratio hominis — Et si adhuc perseverat, tunc mittat
eum sacerdos in aquam dicens. Deprecamur te Domine
Jesu Christe, fac signum tale, ut si culpabilis est ho-

mo iste, nullatenus recipiatur ab hac aqua, hoc Domine Jesu Christe fac ad laudem & gloriam & invocationem nominis tui, ut cognoscant omnes, quia tu es dominus noster, qui cum patre & spiritu sancto vivis. *Judicium aquae ferventis.* In primis interrogandus est homo, cui crimen imponatur, & missa celebranda est eo ordine sicut supra. In primis cantentur septem psalmi speciales cum letania. Postea oratio hæc dicenda est — Post hæc ponat manum in aqua ipsa ferventi, & abstracta, si statim iudicium manifestum non fuerit, involvatur ipsa manus in panno mundo, & sigilletur ex cera sigillo episcopi aut archidiaconi. Post hæc per triduum jejuet, pergens loca sanctorum orationis gratia, auxilium de Deo postulando. Sicque post triduum revertatur ubi ei fuerat imperatum; & amoto sigillo episcopi, inspiciatur manus cum brachio, & si sanus inventus fuerit, agant gratias Deo: si autem culpabilis, non interficiatur, sicut dominus per prophetam dicit, nolo mortem peccatoris &c. sed talis ei injungatur pœnitentia, ut sustinere valeat, & in desperationem non cadat. *Judicium ferri calidi.* Agatur in primis interrogatio, & missa sicut supra. Post hæc benedictio ignis — Postea cantentur septem psalmi speciales cum letania. Postea orationes — Post hæc supponens manum, accipiat ferrum, portans illud passus tres in nomine Trinitatis. Deinde involvatur manus ejus panno, & sigilletur ut supra. *Judicium panis & casei.* Ad caseum benedicendum sicut supra — *Conjuratio hominis* — Tunc si non respuerit, ponat in os ejus sacerdos panem & caseum, dicendo hanc orationem — Quod si panem & caseum deglutierit, salvus erit: si autem deglutire non poterit, veluti reus judicabitur, non tamen ad mortem, sed ad pœnitentiam, quia dominus non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur & vivat.

(15) Hume tom. 2 pag. 65, Muratori l. c. pag. 485, Antich. Longob. Milan. l. c.

(16) Giornata viii novel. 6.

(17) Montesquieu lib. 28 cap. 23, 29; Observat. sur l'Hist. de France tom. 2 lib. 3 cap. 2.

(18) *Circa francos, qui personarum suarum, plurimumque rerum suarum omnium, aut majoris partis earum fortunam in monomachiam, quæ duellum vulgari ter dicitur, reponabant . . . prædictum ergo probationis modum, per pugnam videlicet, quo jure francorum viventes hactenus utebantur, tam circa principales personas, eam sibi invicem offerendo, quam circa personas testium in vicem productorum, tam in civilibus quam in criminalibus causis, de cetero volumus esse sublatum. Lib. 2 tit. 32 pag. 142, 143.*

(19) L. c. tit. 37, 38, 39, 40 pag. 149, & seq. Montesquieu lib. 28 cap. 23, 24, & seq.

(20) *Huic Rogerio succedebat filius . . . & francos quidem in insulam alliciebat, & in colonias spargebat. Abulfeda tom. 3 l. c. pag. 279. Transalpinos maxime, cum ab northmannis originem duceret Rogerius, sciretque francorum gentem belli gloria ceteris omnibus anteferri, plurimum diligendos elegerat, & propensius honorandos. Falcandus pag. 410.*

(21) *Cum ergo plerique civium accusarentur, quod palatium Panormi cum proditoribus ingressi, multam inde pecuniam abstraxissent, idque juxta curiæ consuetudinem accusatores monomachia se probaturos asserebant &c. L. c. pag. 445.*

(22) *Consuetudinem autem, quæ in quibusdam regni partibus obtinebat, per quam hi, qui franci non sunt, sed jure communi censentur, testibus contra se productis in quocumque judicio possint pugnam offerre, funditus extirpamus. Lib. 2 tit. 32 pag. 144. In causa depositi, in qua olim pugna locum habebat, pugnae prorsus interdici mus facultatem. Lib. 2 tit. 34 pag. 146.*

(23) *De maledicto principe duellum non admittitur: de crimine vero læsæ majestatis in tribus casibus, si quis contra vitam principis conspiraverit, vel machinatus fuerit ut terram amittat, aut falsam monetam*

cuderit : de homicidiis vel furtis rapinis & maleficiis, pro quibus vita vel membrum amitti debeat, duellum admittitur tam contra accusantem, quam contra accusatum, quam & contra testes. Consuet. Mst. de duello. Vid. etiam consuet. 44 Messan.

(24) *Volumus etiam, ut non nisi de crimine Majestatis, & illis criminibus habeatis duellum, de quibus si quis convictus vel confessus fuerit, vitam aut membrum amittere debeat. Dipl. ann. 1200 apud de Vio Privilegia urbis Panormi pag. 11.*

(25) *Vid. proæmium ad Consuet. Panorm.*

AL CAP. IV DEL LIB. II.

(1) *Seldenus in Jano Anglorum pag. 999, in præf. ad Eadmerum pag. 1595, Hume tom. 2 pag. 181.*

(2) *Otio vel vacationi vix unquam subdebat in tantum, ut si quando a ceteris utilioribus occupationibus sibi vacare contingeret, aut publicis exactionibus invigilaret, aut datorum sive dandorum, seu eorum quæ accipienda erant reminisci, vel quæ recensenda erant recensere satageret, quatenus melius de suo tribuendum arario, vel ubi adeundum esset, sub cbiographorum ratiociniis semper habebatur : & ut amplius dicam, nullum quid sibi erat, quod non sub scripti ratione servaretur, aut erogaretur. Telesinus l. c. pag. 294.*

(3) *In nomine Patris & Filii & Spiritus Sancti. Rogerius in Christo Deo pius fortis, Rex Italiae, Dux Apuliae, & Princeps Capuae. Venimus ad designanda confinia montis Linariorum, dum inter venandum sedem mutaremus : Tuque coram nobis accessisti, Gerarde, electus Messanae, exclamans contra nostros officiales & forestarios, aliosque, quod Ecclesiae inferrent injuriam, molestiamque darent territorio tenimenti Alcariorum, concesso Ecclesiae sancti Nicolai episcopatus Messanae a*

beatissimo patre nostro Rogerio pro sua anima salute. Ego vero, his ab eo & canonicis qui cum illo erant auditis, præcepi statim, ut coram adessent officiales & forestarii, qui confiniorum erant periti, & interrogari eos diligenter de dicto territorio: ipsi vero una voce responderunt dicentes, quod illud nequaquam concessit comes Rogerius Ecclesiæ sancti Nicolai, nec unquam possedit, sed cum adhuc essem impubes, illud sibi usurpavit Ecclesia, & violenta obtinuit manu &c. Diploma græce scriptum ex archivio Ecclesiæ Messanensis, cujus meminit Pirrus tom. 1 pag. 396. Rex Rogerius adjutor christianorum. Ad nostræ Majestatis potentiam & sapientiam pertinet omnes res in melius convertere . . . Unde præcipimus omnia sigilla ecclesiarum, & aliorum fidelium regni nostri renovari, & ea palam monstrari, ut sint confirmata sub magnitudine regni nostri. Dipl. ann. 1145 apud Pirrum tom. 2 pag. 1027, vid. etiam Mongitorium Instr. Eccl. Panor. pag. 32.

(1) Jam vero tradita fuit supradicta hujusmodi mansio suis limitibus in hoc diplomate circumscripta, postquam certo cogniti fuerunt ejus limites ex registris Duxnæ veracis. Dipl. ann. 1154 apud rer. arab. collect. pag. 213. Casale quod dicitur Rabal Senec in pertinentiis Leontini secundum divisas ipsius casalis, quæ scriptæ sunt in depretariis Dohana nostræ de Secretis. Dipl. ann. 1170 Mss. Qq. H. 20 in Publ. Sen. Pan. bibl. De munificentia nostra concedimus eis in perpetuum & confirmamus . . . sicut continetur in privilegio eorum, quod habent a primo rege Guglielmo, sicut continetur in præsentis pagina, quam de quaternione doganæ nostræ Majestatis eis transcribi præcipimus. Dipl. Henrici VI ann. 1197 in archivio publico Calatajeronis apud Aprile Cronol. di Sicilia pag. 109. Has autem prædictas divisas a depretariis nostris de saracenco in latinum transferri, ipsumque saracenicum, secundum quod in iisdem depretariis continetur, sub latino scribi præce-

pinus. Dipl. ann. 1182 apud lo Judice inter dipl. Rcel. Montisreg. pag. 24. Noi tra poco dimostreremo che la parola *deptarii*, *d. ftarii* è arabica, e significa registri. *Et hæc quidem continebat sigillum: postquam vero a multis annis corruptum fuit, adeoquod vix possint quæ in eo sunt contenta cognosci* *cessimus tua petitioni, & præcepimus thesaurario & familiari nostro, qui est super omnes secretos, caito Riccardo, renovare prædictum sigillum, quod et fecit: solam enim divisionem prædictam casalis Buscenæ in fine sigilli denotatam, quoniam litteræ deletæ erant, & non poterant clare legi, transcripsit ex quinternis magni secreti, in quo quibus continentur confines Siciliæ.* Dipl. ann. 1169 apud Pirrum tom. 2 pag. 1017. *In perpetuum concessi ecclesiæ sancti Nicolai episcopii Messanae casale saracenorum, quod dicitur Butahi, cum omni tenimento & pertinentiis, secundum antiquas divisiones saracenorum.* Diplom. comitis Rogerii apud Pirrum tom. 1 pag. 384.

(5) In quei tempi la parola *Doana* avea una significazione più estesa di quella che abbia oggi: e forse i normanni dagli arabi siciliani tolsero questa parola, e l'ufficio, che per essa significavasi. *Divan* nel linguaggio degli arabi può significare un tribunale di amministrazione e di conti. *Golius pag. 888, Reischius ad Abulfedam tom. 1 pag. 44 in annot. hist.* e in Egitto sotto i fatemiti nel *Divano* era l'ufficio e l'amministrazione delle gabelle. *Renaudotius in Hist. Patr. Alexan. pag. 373.* Egli è certo, che nei nostri diplomi arabi la parola, che in latino si rende *Doana*, in arabico è *Divan*. *Vid. cit. collect. rerum arabicarum pag. 211.* Il Falcano attesta, che nella *Doana* esigevansi in Palermo tutte le rendite fiscali pag. 435 l. c. Noi al proposito delle terre abbiamo veduti citati i registri della *Dogana*: vedremo ora, al proposito dei feudi, citati i registri della *Doana dei baroni*: e al proposito di gabelle e di dazi

non altrimenti si esprime l'imperador Federigo, che *Dobanas autem tam terra quam maris, forestagia, plateatica, passagia, & alia tam vetera jura quam nova curiæ nostræ*. Lib. 1 tit. 62 pag. 66. Adunque la Doana nei tempi normanni fu un ufficio, in cui tutti conservavansi i libri e i registri dei proventi fiscali; ed ivi questi esigeansi ed amministravansi. Il Moles non potea esprimersi più accuratamente. *Hæc jura omnia Dobana seu jura Dobanarum vocabantur vulgari forte & antiquo vocabulo, cumulationem omnium jurium regalium significante, quod excipio ex constitutionibus Honorem nostri diadematis, Magnæ Curis, Magistri Camerarii, in quibus nomen hoc Dobana totam patrimonium ac regiam ipsam cameram significat.* Moles in Decis. pag. 3 num. 12, 13, 14.

(6) Dipl. regis VILLELMI ann. 1177, & dipl. imp. Constantiæ ann. 1196 apud Mongitorium Ballæ, Privilegia &c. Eccl. Panor. pag. 52, 67.

(7) *De comitatibus videlicet baroniis civitatibus castris & magnis feudis, quæ in quaternionibus Dobanæ nostræ baronum inveniuntur inscripta.* Lib. 1 Constit. tit. 40 pag. 39. *De feudis etiam & rebus feudalibus ipsi cognoscant, præter questiones de castris & baroniis & magnis feudis, quæ in quaternionibus Dobanæ nostræ scripta sunt.* tit. 41 pag. 45. *Castra vel feuda quæ in quaternionibus Dobanæ nostræ inveniuntur in scriptis; nel greco quæ continentur in quaternionibus nostræ Dobanæ baronum.* lib. 3 tit. 23 pag. 179.

(8) Catalogus baronum regni Neapolitani ab claris Fimiano editus Neapoli ann. 1787 pag. 166 num. 10 & passim. Regestum imp. Frederici pag. 291, 367. *Feuda omnia ad collationem regis pertinentia sunt quaternata, quæ in quaternionibus curiæ scripta sunt. . . hos quaternos non videmus hodie. Erat in curia tunc registrum de scriptura vel liber, seu monumenta publica in archivio, ubi erant redacta hujusmodi feuda, quæ distribuabant quantum debebant adobare, & quan-*

tunc *dobamentum* prestare. Comm. in usus feud. pag. III & seq.

(9) Seldenus in Jano Anglorum pag. 997.

(10) Lib. 3 Const. tit. 1 pag. 162.

(11) L. c. pag. 177 tit. 20. *De tarenis* 33 *datis Camerario pro corredo, pro eo quod Ecclesia consuevit ministerialibus curiæ transmittibus in necessariis provide- re . . . pro ordeo ministeriali curiæ.* Dipl. ann. 1224 Eccl. Cephaludensis Mst. Qq. H. 13 l. c.

(12) *Concedimus donamus offerimus in perpetuum habendum possidendum dominandumque tibi viro venerabili ejusdem sedis panormitanæ archiepiscopo, successoribusque tuis canonice intrantibus, Broccatum, feudum scilicet sex militum, quod in demanio in demanio, quod in servitio in servitio, cum divisionibus suis, ea scilicet conditione, ut & tu & tui successores nobis hæredibusque nostris nostra ordinatione nobis in regnum succedentibus, prout ipsius feudi ratio postulat, annis singulis pro beneplacito nostro servatis.* Dipl. reg. Villèlmi 1 ann. 1157 apud Mongitor. l. c. pag. 38. *Persolvere promisi Ecclesiæ Catanensi mille videlicet tarenos, & unius militis corredum, si tunc in hostile prædium irruerit.* Dipl. ann. 1140 apud Degrossis in Decachordo Catani. apud Burmannum tom. 10 Ant. Ital. pag. 55. *Per registrum imperatoris Friderici, quod est in archivio, probatur, quod prælatus neocaserensis fecit fidelitatem domino imperatori, & solvit relevium.* Isernia in usus feud. pag. 200.

(13) Seldenus in Mari clauso seu dominio maris pag. 1317, 1323, 1333.

(14) Dipl. ann. 1130 apud Pirrum tom. 2 pag. 973, dipl. ann. 1197 ibid. pag. 1290, dipl. ann. 1176 mox adferendum not. 19.

(15) *Universitas terræ Calatajeronis fideles nostri per certos nuntios suos ad nostram excellentiam destinatos nostræ celsitudini supplicarunt, ut privilegia, quæ divi prædecessores nostri Guglielmus primus rex Siciliæ,*

& *divus augustus imperator Henricus sextus*, *avus noster* *recolendæ memoriæ*, *universitati terræ ipsius de sua gratia indulserunt super tenementis ipsius terræ Calatajeronis Judica & Fatanaxim cum juribus & pertinentiis eorum . . . sub annua præstatione quinque millium tarenorum, & insuper ducentorum quinquaginta marinariorum &c.* Dipl. imp. Corradi ann. 1254 ex archivio publico Calatajeronis. *De abundantiori nostræ munificentia, & ejusdem imperatoris patris nostri largitionibus inherentes, perpetua confirmamus vobis & successoribus vestris . . . videlicet, cum trecentos marinarios minus quatuor tempore regis Guglielmi secundi pro servitio stolii curiæ nostræ singulis annis dare consueveritis, CXXXIX ex ipsis, qui ab eodem patre nostro vobis, sicut patet tenore sui privilegii, sunt remissi, vobis & successoribus vestris perpetuo duximus remittendos; & ut de bono in melius ad fidelitatem & servitia nostræ nostram beneficium vos inducat, reliquos CXXXVI marinarios vobis & successoribus vestris de nostræ liberalitatis abundantia perpetuo relaxamus & condonamus etiam perpetuo vobis servitium lignaminum, quæ in Darsina Mascali annuatim attrahere, & conducere solitis.* Dipl. imp. Frederici ann. 1209 ex archiv. publ. terræ Nicosiæ. *Inde est, quod dum tu Dauseri, venerabilis Lipariensis & Pactensis episcopi, fidelis noster, exponens Serenitati nostræ, quod Ecclesia tua singulis annis plurimum gravabatur de viginti marinariis, quos ad fortunatum stolum nostrum mittere consueverat, ac proinde Majestati nostræ attentius supplicares, ut eandem ecclesiam tuam ipso marinariorum onere levarem, nostræ benignitatis aures tuis precibus inclinantes &c.* Dipl. regis Villelmi II. ann. 1177 ex archivio Ecclesiæ Pactensis.

(16) In tutti i nostri diplomi feudali era comune la riserva. *Reservatis tamen & retentis Curia nostræ, quæ a præsentis nostræ concessionis omnino excludimus, juribus marinariorum & lignaminum, si quæ in prædi-*

cto phendo debentur. Pietro di Aragona sul primo suo arrivo in Sicilia abolì in generale il peso dei marinari. *Vid. cap. 41 regis Jacobi pag. 25.* indi è che la parola *marinarium* non si trova più dagli aragonesi in poi nei nostri diplomi feudali: *Vid. Bibl. aragon. tom. 2 pag. 400 & seq.* trovasi nei diplomi napoletani, imperciocchè papa Onorio conservò questo dritto agli angioini di Puglia. *Vid. Giannone lib. XXI cap. I.*

(17) *De facto autem Nicolini spinula admirati, cujus vicarium significasti nunc postulare, ut assisam Galeæ Messanæ recolligat, asserens ipsam per ammiratum debere recolligi, cum sicut tua capitula continebant, & per antiquos recollectores, & per quaternos doanæ nostræ inventum est, Marinar. Sicilia & Calabriae & assisæ lignaminum per doanam nostram recolligi consueverit — De baronibus, qui tenentur curiæ nostræ solvere servitia lignaminum galearum &c. Regestum imp. Friderici I. c. pag. 295, 367.*

(18) *Vid. cit. catalogum pag. 103 num. 231, 232, pag. 104 num. 233, 235, & dipl. ann. 1176 apud Pirrum tom. I pag. 454.*

(19) † *Signum manus Basilii, filii Petri illius Trigonii, assumptis sibi tanquam propriam omnem molestiam ex indigenis & exteris proventuram. Mense februario, indict. X, accessit ad me Bartholomæum pro tempore Comitum Galeæ Messanæ Basilius ille filius Petri defuncti dicti Trigonii, demonstrans mihi ac dicens, quod parva quedam ac vetus vinea remanserat illi ex hereditate patris sui in territorio Messanæ in tenimento fluminis Trableseorum, contigua vinea domini Andreae stratigoti magnæ civitatis Messanæ, quæ prius fuerat ager vacans: & habuerat istam a prelato monasterii sancti Nicandri pater ipsius cum obligatione solvendi tributum, & plantavit vineam, & tributum singulis annis dicto monasterio solvebat trium tareno-rum, & non solum hoc, verum etiam pro dicta vinea solvebat etiam pro bellico apparatu singulis annis ta-*

renos tres : insuper multo are alieno obstringitur, est admodum pauper & nudus, nec valet gubernare hujusmodi vineam : verum si vendiderit ipsam, habebit aliquod emolumentum, ex pretio enim emerit domum, & solvet singulis annis statutum navale tributum. Ego vero comes nolebam id concedere, sed vi multa multatibus ab ipso coactus, videns ejus magnam paupertatem & nuditatem, & multa ejus debita, neque habere aliquid aliud, ex quo solvere posset navale tributum, nec posse colere parvam illam vineam : immo vero videns esse exigui proventus, & timens ne derelicta omnino deperdatur, adhibito consilio Quinquevirorum Galeæ Messanæ, annui, quod tu dictus Basilius, Petri Trigoni filius, vendas hujusmodi vineam, & ex pretio ipsius emas domum, quæ singulis annis solvat ut consuetum est in Galea Messanæ tarenos tres, illos autem tarenos, qui supererint ex emptione dictæ domus, tribuas creditoribus : unde & tibi concessi cum Quinqueviris facultatem vendendi hujusmodi vineam domino Andreae stratigolo Messanæ, eo quod sit contigua vineæ ipsius. Et hæc vineæ venditio facta est ex nostra licentia — Scripta est jussu & commissione domini Bartholomæi comitis Galeæ Messanæ, manu Petri humilis notarii, mense februario, indict. x, ann. 6684 (Chr. 1176) coram dignis fide testibus — † Johannis, qui nunc ex quinqueviris Galeæ Messanæ. Dipl. græce scriptum ex archivio monasterii Messanensis s. Mariæ Vallis Josaphat, cujus adservatur exemplar in publ. Sen. Pan. Bibl. Mst. Qq. H. 19 pag. 407.

(20) Vid. cit. Regestum pag. 295.

(21) Lib. 3 Const. tit. 1 pag. 162 Const. Scire volumus collata cum Const. Constitutionem divæ memoriæ & c. tit. 5 pag. 165.

(22) Omnes principatus Capuani proceres convenientes, novo principi submissi, hominio suo fidelitatem jurare, salva tamen sua, filiique ejus Rogerii fidelitate, qui ei in regnum successurus erit. Telesinus l.c. pag. 292.

(23) Lib. 3 Const. tit. 54 pag. 212.

(24) *Vetustioribus temporibus post normannos suevo-
rum tempore & reges ipsi habebant libellos, seu breviam
omnia feudatariorum vassallorum, & filiorum eorum.
Legi ego in archivio primo sub Henrico imperatore,
Federico filio, Carolo I & II, omnes nobiles familias,
quæ erant in civitatibus & terris Aprutii, Apuliæ &
Calabriæ, & seriatim nomina filiorum nobilium; & no-
biles separati a popularibus distinguebantur.* Freccia
de subfeudis pag. 247.

(25) Vid. Bibl. nostram Aragonens. tom. 2 pagin.
527, 215.

(26) Falcandus l. c. pag. 438.

(27) Seldenus in Jano Anglorum pag. 1006.

(28) *Per hoc præsens scriptum notum facimus, quod
postquam ad instantiam precum & supplicationum Ro-
gerii de Tarsia fidelis nostri Majestas nostra matrimo-
nium contrahi concessit inter eum, & Mariam filiam
quondam Roberti Malconvenant cum terra, quam jam
dictus Robertus juste tenuerat &c.* Dipl. reg. Villelmi
ann. 1183 apud Lojudice inter dipl. Eccl. Montisreg.
pag. 27.

(29) Vid. Const. Minoribus lib. 3 tit. 30 cum com-
mentariis pag. 254 edit. ann. 1568. Vid. etiam Pec-
chia tom. 2 pag. 218.

(30) Vid. leges Henrici regis filii conquestoris a-
pud Canciani tom. iv pag. 363. Lib. 3 Const. tit. 30
pag. 187. Catalogum baronum Apuliæ a Fimiano e-
ditum pag. 77, 89, 144.

(31) Vid. Iserniam ad Cons. Feud. tit. *De contro-
versia feudi apud pares terminanda* pag. 110.

(32) *In regno siciliæ non habent locum isti pares,
nisi in uno casu: nam iudices causarum feudalium sunt
magistri justitiarum, si sunt castra, vel feuda quater-
nata collata per principem . . . Justitiarum provinciæ,
si non quaternata, quæ vocantur feuda plana & deta-
bula — In regno Siciliæ dominus feudi non cognoscit de*

feudo, quia delata est feudorum cognitio certis personis, Justitiario scilicet, si non sunt quaternata, Magistro Justitiario, si quaternata sunt. Isernia l. c. pag. 111, 280.

(33) E' stata sinora la etimologia di questa parola sì oscura, che disperandone i dotti, hanno supposto finalmente, che tali libri chiamavansi *Defetarj*, perchè dei *feudatarj* trattavano. *Fimiani l. c. pag. 62.* Nel linguaggio arabico *Defetar* significa *quaderno, registro.* *Golius pag. 842.* Io ho pubblicati due diplomi arabi siciliani scritti sotto il re Ruggieri, nel primo sono nominati i *registri della dogana*, nell'altro i *registri dei confini*, e in ambi i diplomi la parola arabica è *Defetar.* *Vid. cit. collection. rer. arab. pag. 212 not. a.* Qui sopra alla not. 4 si è riferito un diploma del re Guglielmo, in cui al proposito dei *confini* sono citati i *Deptarj.* Ora oltre di questi registri dei confini, il Falcando nomina i *defetarj* ossia i registri, nei quali erano contenute le *distinzioni delle terre e dei feudi, e gli usi e le consuetudini, che intorno ad essi la corte tenea:* e soggiunge, che essendosi quelli smarriti nell'incendio del palazzo reale in Palermo avvenuto nel 1160, li rifece di memoria Matteo Notaro. *Vid. l. c. pag. 440.* I nostri giureconsulti usi a veder da per tutto leggi civili, hanno supposto, che in questi *defetarj* del Falcando erano contenute le *leggi civili* intorno ai feudi: ma ei pare che non possano combinarsi insieme *leggi civili e private, e consuetudini ed usi della corte.* Altri ha preteso, che in quei *defetarj* fosse tutta registrata la descrizione generale dei feudi: ma avendoli rifatti di memoria Matteo Notaro, ei non cape in intelletto umano, che alcuno ritener possa di memoria tutta la topografia feudale del reame coi rispettivi confini di ciascun feudo. Egli è assai più credibile il congetturare, che in quei *defetarj* fosse tutto descritto il sistema tenuto dalla corte per gli

servizj e le prestazioni, che ripetea dai feudi, e dalle terre, che erano soggette a certi servizj.

(34) Vid. Frecciam l. c. pag. 70.

(35) Blackstone tom. 2 l. c. pag. 311.

(36) *A principio enim statutum fuit, quod feudum esset integrum, scilicet de viginti unciis.* Isernia ad Const. *Honorem nostri diadematis.* Vid. nostram Biblioth. arag. tom. 2 pag. 501 & seguen.

(37) Muratori Diss. 26 tom. 1 pag. 437.

(38) *Et tutti li homini ligii cavaglieri, che per il suo feudo devono servizio personale, devono servir al signor suo con le arme di un cavallo, e con altre tre cavalature, & etiam deve servir de venir & fare li suoi mandati.* Assisiæ regni Hierosol. apud Canciani tom. 5 pag. 297. *Tot naves mittet Rex Angliæ, quot sufficiant tot militibus transfretandis, sic ut unusquisque habeat tres equos.* Chirographum conventionis anno 1101 inter Henricum 1 regem Angliæ, & Robertum comitem Flandriæ, per quam dictus rex tenetur dare comiti singulis annis in feodo 400 marcas argenti, & dictus comes tenetur mittere pro isto feodo 500 milites in servitium Regis. Apud Rymer Convention. litt. &c. tom. 1 pag. 1 num. 4, vid. etiam pag. 2 num. 4, & pag. 8 num. 7. *Interim dabit Imperator passagium duobus millibus militum & familiis eorum in tribus passagiis, & pro milite tribus equis — Interim mandat generaliter universis, qui de feudis servire tenentur . . . & preparari se debeant in duobus equis & somerio uno, & armis.* Chronicon Richardi de s. Germano apud Caruso tom. 2 pag. 574, 600. *Qui quidem centum milites, quorum quilibet habeat tres equitaturas ad minus, cum expensis Friderici predicti per tres menses integros semel in anno servire nobis & eidem Ecclesia teneantur.* Apud Rainaldum tom. 4 ad ann. 1303 pag. 347 num. 25. *Perocchè un uomo d' arme menava seco cinque cavalli da guerra, un per se, due per li balistreri, e gli altri per riserbo, se mor-*

ti o feriti fossero quei che cavalcarano. Congiura dei baroni del regno di Napoli di Camillo Portio pag. 134 prope ann. 1485. *In regno autem nostro introductum fuit, quod quando vassallus habet feudum annui valoris unciarum 20, tunc tenetur ad unicum servitium, & dicitur unus miles, qui tenetur de persona servire cum tribus equis, tribus mensibus.* Moies in decis. de Jure Adohæ pag. 39 num. 7. *Hinc in regno isto constitutum erat, ut teneretur vassallus tempore belli servire Domino tribus mensibus cum uno milite & tribus equis, & duobus famulis, pro feuda redditus unc. 20 quolibet anno.* Ageta ad Moles pag. 224 num. 7.

(39) Cap. 39 regis Jacobi pag. 23, Cap. 29 regis Friderici pag. 62, Freccia l. c. pag. 333, Muta ad Capit. regis Iohannis tom. 6 pag. 219.

(40) *Zaschaduni feudatarii, che è tegnudi in alguno servizio, non è obligadi dar quello fuora del Principado, ma per tuto la Principado si, & in li membri del Principado, & etiamdia se lo passa el mar.* Lib. Consuet. Imperii Romanicæ apud Canciani tom. 3 pag. 511 num. 65. *Alli 15 del detto mese d'Octubro tutti li baruni de lo campo se redussero allo paviglione de lo conte de Molisi, & conclusero de fare una protesto con dicere, che loro non sono tenuti uscire a fare la guerra con la papa, ma solamente di difendere lo regno. Et come lo re Manfredi lo sappe, fece trattare modestamente, che li baruni se ne andassero alle case loro, ma che imprestassero alla re chilli denari, che se aveano portati per le spese: & questo lo trattao lo conte di Caserta, & così fo fatto.* Efemeridi di Matteo Spinelli da Giovenazzo apud s. R. I. tom. 7 pag. 1101. *Barones & alii extra Regni confinia nec servire personaliter, nec adjumenta prestare cogantur.* Cap. 39 regis Jacobi pag. 23.

(41) *Firmiter etiam statuimus, tam in Italia quam in Alemannia, ut quicumque, indicta publice expeditione, vocatus a domino suo, ad eandem expeditionem*

spatio competenti venire supersederit, vel alium pro se domino acceptabilem mittere contempserit, vel dimidium redditus feudi unius anni domino non ministraverit, feudum, quod ab episcopo aut ab alio domino habet, amittat, & dominus feudi in usus suos illud redigendi omnibus modis habeat potestatem. Constitutio imp. Friderici I apud Radevicum lib. 2 cap. 7 apud s. R. I. tom. 6 pag. 789.

(42) *Et si forte ex aliqua juxta rationabili & evidenti causa vel impedimento aliqui ex eis personaliter servire non possunt, tunc in ipso necessitatis casu, pro singulis militibus, ad quos tenentur, pro quolibet trium mensium prædictorum uncias auri tres & dimidium nostræ curiæ ponderis generalis exolvant.* Cap. 39 regis Jacobi pag. 24. *Et secundum usum Regni Siciliæ quando injungitur servitium, sed quando est guerra in Regno, non aliter, si personaliter vadit ad exercitum, serviet tribus mensibus de uno feudo ad expensas sui, scilicet vassalli & feudatarii, ad certos equos sui prout est moris. Si personaliter non vadit, solvit pecuniam pro servitio ex causa, nam dominus non compelleretur recipere aliud pro alio, nec feudatarius solvere Tunc quando pecunia solvitur pro servitio, dantur uncia decem & medietas pro servitio, feudum communiter est in regno de 20 unciis annuis, & sic remanebunt sibi novem & medietas, & ideo tantum subvenietur ei a vassallis feudi Sed si feudum esset in terra non habente vassallas, solveret sex uncias, quia non potest sibi subveniri a vassallis, quos non habet. si vero esset in pecunia, puta decem uncia annue in tali doana, alias domo, donec exciderit terra, quæ tibi propterea assignetur, solve quinque tantum, quia quando in terra sine vassallis, plerumque fructus valent plus. Hæc sunt secundum morem, sicut tertia pars fructuum pro hostenditiis.* Isernia ad Consuet. feudales pag. 104.

(43) Questa parola è stata alterata nelle nostre

stampe. I capitoli di Giacomo in tutte le edizioni hanno *adjumentum*, e quei di Federigo *adducimentum*; io ho dimostrato dai nostri manoscritti, che dee leggersi *adduamentum*. Ved. la nostra bibl. arag. tom. 2 pag. 470., e la nostra Introduzione pag. 233. Vedi ancora dipl. VILLELMI 1 anni 1154 apud Bullarium casinense tom. 1 pag. 175, dipl. imp. FRIDERICI ann. 1221 *ibid.* tom. 2 pag. 252, Chronicon Riccardi de s. Germano l. c. ad ann. 1235 pag. 610, & ad ann. 1236 pag. 611.

(44) *Todos los feudos, q̄ se ortogarō per este tiepō, se concedieron segun la costumbre de los feudos d' Italia: y era esto, q̄ quelquiere vasallo era obligado de obedecer y servir al senmor, de quien recebia el feudo, y quando el emperador yua a Roma a coronarse, auia da acompagnar a su senmor, o embiar persona en su lugar, q̄ le fuesse accepta, o dar la mitad de la renta de un' anno del feudo. Tambien en soccorso del exercito imperial auia de ayudar a su senmor, segun la calidad y cantidad del feudo: y era obligado de soccorrerle de la misma manera para casar su hija, y quando el senmor se armava cavallero, o su hijo, y para rescatar al señor, y tambien para conprar alcun lugar: y en todos estos casos sienpre auian da contribuyr los feudatarios segun la calidad y cantidad del feudo. Allende desto, auia obligacion de guardar y cumplir otras cosas, que se contenian en el juramento que hazian de fidelidad.* Surita Ann. tom. 2 lib. 6 cap. 55 pag. 61 ad ann. 1324.

(45) Vid. Seldenum *Tituli honorum* pag. 539, Hume l. c. pag. 333, Blackstone l. c. pag. 332.

(46) *Tam in demanio quam in servitio Sed demanium quidem libere, & absque omni exactione servitii: de baronibus autem nobis & heredibus nostris, ac utilitati regni nostri servitium reservamus, ut quotiescumque videlicet pro custodiis maritima Siciliae, vel expeditione facienda, seu pro solemnibus coronationis*

nostræ, seu aliis solemnitatibus celebrandis, aut pro aliis servitiis nostris, a nobis vel heredibus nostris abbas ejusdem monasterii vel conventus inde fuerit requisitus, barones ipsos ad servitium nostrum vel heredum nostrorum prout eorum feodum exigit transmittat. Dipl. ann. 1176 apud Lojndice inter dipl. eccl. Montisreg. pag. 3.

(47) *Et quidem secundum usum curiæ de feudo novo solvitur relevium, & est medietas fructuum illius anni. Ad const. Post mortem baronis. Sicut fit in regno Sicilia, ubi rex inquit primo si est filius, si habet fratres, si vivit jure longobardo, ut feudum dividant, aut jure francorum, si sit fidelis, nec non de valore terræ propter relevium — Hoc relevium in regno non præstatur ab emptore, non a muliere cum assicratur, nec pro prima investitura, quando de novo conceditur. In Cons. feudales pag: 65, 199.*

(48) *De relaxatione pecuniæ facta baronibus per te; videlicet de eo quod ratione demaniorum & camerarum suarum solvere tenebantur — Quod autem significasti de pecunia, qua imposita fuit comitibus, baronibus, militibus, feudatariis jurisdictionis tuæ pro eorum demaniis quamdam quantitatem esse adhuc colligendam &c. Regestum cit. pag. 287, 325.*

(49) *Et quod animalia equitaturæ aratiarum marescallarum & massariarum nostrarum libere sumere valeant pascua in tenementis & pertinentiis comitatus prædicti. Formula usurpata passim in omnibus dipl. feudaliibus. Vid. Bibl. nost. Arag. tom. 2 pag: 501 & passim.*

(50) *Et de prædicta donatione & concessione nostra servire tenearis nobis in capite in partibus Calabria per unum mensem tantum cum tuis expensis, & ex tunc in antea si fuerit necessarium, debes nobis servire cum stipendiis curiæ; & si alibi quam in Calabria fuerit curiæ necessarium tuum servitium, debes semper a nobis accipere & habere stipendia, sicut moris est dari militibus. Et si forte terra Simeri, in cujus tenimento*

sunt predictæ donationes, alicui fidei nostro concederetur, tu nihilominus curiæ nostræ in capite de dicto servitio tenearis. Hæc autem omnia, homines, culturas, terras, molendina, & cetera prout præleguntur, conceda perpetuò & semper tibi & tuis hæredibus & successoribus &c. Questo è uno dei radissimi diplomi feudali, che mi è toccato di potere osservare dei tempi normanni: è esso del re Ruggieri del 1145, ed ha formole e clausole assai simiglianti a quelle, che hanno i diplomi dei tempi posteriori: ei pare che sia stato scritto in greco nel suo originale, poi tradotto fu confermato dall'imperador Federigo nel 1231, e indi nel 1315 di ordine del re Roberto di Angiò fu trascritto nei registri reali. Si conserva nel reale archivio della Zecca di Napoli Regest. ann. 1315 litt. A pag. 17.

(51) Vid. dipl. sive Judicatum sub rege Rogerio ann. 1149 apud s. R. 1. tom. 2 pag. 316.

(52) Vid. cit. Catalogum pag. 294 & seq.

(53) A comprendere questa formola adoperata in tutti i nostri diplomi feudali, ove il feudo concedesi sempre con queste limitazioni, *Quæ de demanio in demanium, quæ de servitio in servitium*, dee primieramente riflettersi, che in quei tempi la parola *demanio* non significava esclusivamente un fondo proprio del principe, ma applicavasi ancora a significare qualunque proprietà dei privati, e tutto ciò che con pieno e proprio dritto da chiunque si possedea; è questa intelligenza letteralmente chiara da due diplomi del re Guglielmo. *Naves quoque vel alia propria & demania vascella ejusdem monasterii ubicumque per totum regnum nostrum cum demaniis rebus suis pervenerint — Ecclesia sancti Silvestri, quæ fuerat demania & proprii juris panormitana Ecclesiæ. Apud Pirrum tom. 1 pag. 108, 454.* Osservisi in secondo luogo, che nel citato servizio militare intimato in Puglia sotto Guglielmo II si fa soventi volte menzio-

ne di feudo di *demanio*, e di feudo di *servizio*, di *militi di demanio*, e di *militi di servizio*: per gli primi ivi intendonsi quelli, che il principale feudatario dovea al sovrano per gli feudi, che da esso tenea immediatamente; per gli secondi, quei militi, che i sottofeudatarj doveano al lor barone. *Vid. pag. 78 & seq. & passim.* Concorre a questo senso il diploma dello stesso Guglielmo per Morreale. *Concedimus ei castellum Jati . . . tam in demanio quam in servitio . . . sed demanium quidem liberum & absque omni exactione servitii; de baronibus autem . . . reservamus ut . . . ad servitium nostrum . . . prout eorum feudum exigit transmittat.* Apud Lojudice l. c. pag. 3. Adunque per singular privilegio fu accordata all'arcivescovo di Morreale la esenzione dal servizio dovuto dal *demanio* di quel feudo: la parola in *servitio* è relativa ai baroni sottofeudatarj e vassalli della signoria di Morreale. Finalmente l'Isernia non intese altrimenti l'anzidetta formola. *Hoc est quod dicitur in forma privilegiorum: donamus tibi talem terram cum omnibus juribus & pertinentiis suis, quae de demanio, in demanium, scilicet habeas tu feudatarius; quae de servitio, in servitium, ut scilicet feudatarij alii, qui sunt in illa terra non habentes feudum quaternatum, sed planum & de tabula, tibi serviant.* In *Consuet. feudales* pag. III & seq.

(54) *Vid. lib. 3. Constit. tit. 25 pag. 181. Constit. Post mortem baronis.*

(55) *Isti tenent de praedicto comite Roberto Aprutii. Berardus de Castellone, sicut dixit, tenet de praedicto comite Roberto in Aprutio Bajaranum . . . Acto Toridinus tenet in Aprutio de eodem comite Bellantem — Isti tenent de praedicto Actone Toridini. Acto de Ripa & Cardone tenet de eo . . . Raynaldus de Latroja tenet Latrojam — Isti tenent de praedicto Raynaldo de Latroja &c. Vid. cit. Catalogum pag. 236 & seq.*

(56) *Nos Bartholomaeus de Lucy Dei & Regia gra-*

tia comes Paternionis, & domini regis consanguineus & familiaris, donavimus filia nostra Margarita & hæredibus suis in tenimento terræ nostræ Minæi feudum unius militis, quod fuit quondam Henrici de Mansillera, cum omnibus justis pertinentiis suis, salvo tamen servitio unius militis, quod nobis & hæredibus nostris præfata Margarita & hæredes ipsius perpetualiter facere teneantur. Dipl. ann. 1193 apud Pirrum tom. 2 pag. 934. *Vos autem de unius militis feudo nobis servire debetis ad qualibet oca, quæ ipsa persona nostra præceperit: de persona autem vestra nobis nec hæredibus nostris usque cogamini inservire foris. Facta vero hominum ejusdem casalis vestri vos in curia vestra judicetis ad placitum vestrum, nec nos, nec bajulus noster nec ullus ex parte nostra vobis curiam vel judicium auferre præsumat.* Dipl. ann. 1195 Pagani de Parisio con. itis Buteræ ex archivio Templariorum Messanæ, cujus adservatur exemplar in publ. Sen. Pan. Bibl. Mst. Qq. H. 60 pag. 97.

(57) *Feudum Nicolai Ferracis debet duos dies per hebdomadam, octo salmas vini, & sex mannas lini, & unum modium grani, & unum modium hordei, & duas cuppas olei, & in nativitate Domini duas spallas porcorum, & sex pizzas, & in carnelevamine unam gallinam, & tres pizzas, & in assumptione s. Mariae unam gallinam, & unum pullum, & sex pizzas. Feudum Gualterii de Sinizo debet triginta sex cuppas olei, & unum modium grani, & unum modium bordei, & octo salmas vini, & sex mannas lini, & missatica, operas tres ex his in persona, & duas in alia cum bobus.* Diploma Bernardi de Mirabello comitis Monopelli ann. 1195 apud Ughellum tom. 1 pag. 1126.

(58) *Excadentias autem, seu quæ vacantia sunt ob mortem possessorum, baronibus & militibus locare permittimus, dummodo sub eo annuo servitio & reditu locentur, sub quo antiquitus locari consueverunt, ita quod in nullo debitum servitium, vel reditus minuat.*

Lib. 3 Const. tit. 5 pag. 165. Noi in questo passo abbiamo tradotto il testo greco, che ha un senso più chiaro del latino.

(59) *Nec non cum castris, fortilitiis, baroniis, feudatariis, feudis quaternatis, vel simplicibus seu censuariis, hominibus &c.* Dipl. ann. 1353 apud Bibl. arag. tom. 2 pag. 523. *Contulisse sibi & suis heredibus, & concessisse sibi in accapto seu jure accapiti ad emphiteosim perpetuam sive in feudum quoddam casale quod dicitur Rabalmirum &c.* Dipl. ann. 1306 apud Lojudice pag. 108, vid. etiam pag. 109.

AL CAP. V DEL LIB. II.

(1) Lib. 1 cap. iv pag. 79.

(2) *Ad augmentum quoque Ecclesie predictae, suorumque bonorum augmentationem, concedimus civibus Cephaluditans, ibique perpetuo, Deo annuente, permansuris, suisque heredibus, ut absque omni inquietudine & sollicitudine curiae nostrae vivant, neque mari neque terra in exercitum eant.* Dipl. reg. Rogerii ann. 1145 apud Pirrum tom. 2 pag. 800. *Hac omnia praecipimus esse omnino libera ab omni angaria & parangaria, aedificiis castrorum, & castellorum, & exactione lignorum, & omni datione.* Dipl. reg. Rogerii ann. 1147 apud Pirrum tom. 2 pag. 979. *Ipsaque obedientia & homines sui Archiepiscopi Mantisregalis vel eorum animalia pro attrahendis lignaminibus galearum, seu pro reparatione castellorum nostrorum ad angariam non cogantur, sed ea libertate, quam habuerunt tempore dicti regis Vilelmi, sub nostro tempore gratulentur.* Dipl. imp. Friderici ann. 1221 apud Lojudice l.c. pag. 34.

(3) Lib. 1 cap. iv pag. 73.

(4) *De collecta dicunt fiscales nostri esse patrimoniale & ordinarium, quia indicitur omni anno personis pro*

rebus earumdem . . . alias cum tempore regis Guglielmi non fuerit collecta, sicut dicitur per antiquos regni Siciliae, quia imperator Fridericus, qui depositus fuit, post cepit ponere. Isernia in Consuet. feudales pag. 300 & seq.

(5) Giannone Storia civile &c. lib. 26 cap. 6.

(6) Radevicus lib. 1 cap. 4 apud s. R. I. tom. 6 pag. 787, & Constitutio de jure Fisci cum Cujacio lib. 5 de feudis pag. 1325.

(7) *De usanza & consuetudine de lo Imperio de Romagna Miser lo Principo non puo meter a li soi feudatarj, over a li franchi homini, ni a li villani de quelli, raie, ni colte, per alguna condecion, ni per che nome si sia, in alguno caso, senza conseio & consentimento cusi de li legii e feudatarii, come etiamdio de li altri franchi, per utilidade de lo paixe. Et in quella fiada chi consente a quello, si è obligadi, & chi non consentirà, non sarà obligadi. Veramente se lo vollesse maridar sa fia, o rescatarse de li inimici, quando da quelli lo fosse prexo, in quella fiada colta poralo meter a li homeni de plan homajo. Et etiamdio de lo Signor provedere, che nessun feudatario, over baron, over soldado, olsa tuor paia, ni galine, ni alguna altra cosa per forza a li villani de li suo subditi. Liber Consuetudinum Imperii Romanicæ apud Canciani tom. 3 pag. 503.*

(8) *Observ. sur l'Hist. de France tom. 3 lib. 5 cap. 4, & cap. 5.*

(9) *Ne scutagium vel auxilium ponatur in Regno, nisi per comune consilium Regni, nisi ad corpus regis redimendum, & primogenitum filium suum militem faciendum, & filiam suam primogenitam semel maritandam, & ad hoc fiat rationale auxilium. Magna charta regis Johannis apud Canciani tom. 4 pagina. 415, 416. Vid. etiam Hume tom. 3 pag. 255.*

(10) *Commento inedito sopra la commedia di Dante di Francesco da Buti scrittore del secolo XIV presso*

Tiraboschi lib. 3 cap. 3 pag. 356 tom. 4 not. a.

(11) Chronicon Richardi de s. Germano apud Caruso tom. 2 pag. 545.

(12) Tom. 2 bibl. cit. Carusii pag. 581, 670.

(13) Vid. Capitula regis Caroli II pag. 318 edit. 1568.

(14) Raynaldi Annales tom. 3 edit. Lucæ pag. 560, 563.

(15) Ved. la nostra Introduzione pag. 150 & seq.

(16) *Martinus &c. Venerabili fratri Episcopo Sabiniensi Apost. sedis legato. Olim tibi per nostras literas meminimus injunxisse, ut de modo subventionum & collectarum, quæ in regno Sicilia tempore claræ memoriæ Guillelmi regis Sicilia solvebantur, inquireres diligenter: nuper vero te recepimus intimante, quod per inquisitionem super hoc a te factam nihil aliud potuit inveniri, nisi quod antiquorum habet relatio, quod quodam Fridericus Romanorum imperator, tempore quo de ultramarinis partibus rediit, primo subventiones & collectas ordinarias in regno imposuit supradicto: & quod ante prædictum tempus collectæ & subventiones tantum fiebant, cum rex Sicilia pro defensione ipsius Regni exercitum faciebat, ac in coronatione Regis ipsius, nec non & quando filius ejus suscipiebat cingulum militare, ac ipsius filia nuptui tradebatur. Nos igitur super hoc certificari plenius cupientes &c. Apud Raynaldum l. c. pag. 563.*

(17) *Item statuimus, quod comites barones & milites & alii feudatarii nostri regni gaudeant juribus suis & rationibus omnibus, quas consueverunt habere tempore regis Guglielmi in collectis & aliis. Testament. imp. Friderici apud Caruso l. c. tom. 2 pag. 670.*

(18) *In regno Sicilia excipiuntur feudatarii, qui non solvunt collectas, quia debent servitium pro feudis, non debent duplici onere gravari. Isernia in Consuet. feudales pag. 298.*

(19) *Barones regni Sicilia hoc casu, scilicet pro ser-*

vitiō exercitus regii, vassallis suis collectam imponunt, quia tunc præstant servitium de feudis eorum. Eadem ratione rex imponit suis vassallis, quando est in exercitu: sed tunc vassallis baronum, subvenientibus dominis eorum, rex non imponit, sed suis tantum, de suo scilicet demanio, quia non debent vassalli baronis duplici onere gravari, quidquid hodie videamus fieri per abusum. Ibid. pag. 299.

(20) Lib. 3 Const. tit. 20 pag. 177.

(21) *Damus eidem justitiario per nostras litteras in mandatis, ut pro demanio ipsius Ecclesiæ pro collecta ipsa nihil extorqueat vel requirat: si vero vassallos habet, quibus pro collecta aliquid requiri possit, faciat inde ad utilitatem curiæ nostræ sicut melius viderit faciendum — Significasti ab hominibus dominiæ Paternionis CCC uncias auri ad opus curiæ nostræ colligere pro CCC unciis, quas eisdem Riccardus de Montenigro olim magister justitiarius in Sicilia citra flumen salsum, & Guilielmus de Sanginito in anno præterito XI Indictionis imposuerunt pro collecta, nec habitæ fuerunt ab iisdem. Regestum imp. Friderici I. c. pag. 334, 367.*

(22) *Abbas & conventus prædicti, eorumque successores in dicto monasterio, in prædicto loco, cum fuerit habitatus, & in habitatoribus loci ejusdem utantur illis juribus, quibus barones & feudatarii insulæ nostræ Siciliae in terris & locis eorum habitatis & in habitatoribus terrarum & locorum ipsorum utantur; & quod etiam habitatores & incolæ dicti loci usque ad numerum familiarum centum, ex tunc in antea numerandum, a taxatione solutione & contributione pecuniæ subventionis curiæ nostræ, in terris & locis Siciliae pro dicto quinquennario imponendæ, sint & esse debeant liberi exempti & immunes: reliquis habitatoribus ipsius loci, si qui fuerint ultra prædictum numerum familiarum centum, a concessione libertatis & immunitatis ejusdem omnino exclusis. Dipl. ann. 1309 apud Pirum tom. 2 pag. 1325.*

(13) Vid. cit. B. bl. aragon. tom. 2 pag. 477.

(21) *Providenda est questio syndaci & procuratoris universitatis terræ Castri veterani, & dominum Ninum Tagliavia baronem ejusdem terræ: provisum est quod declaretur dictum baronem tantummodo debere consequi & habere jura gabellarum bajulationis, dohanae, & bardaria: gabellas autem vini, bucceriae, & saluminis fuisse & esse impositas pro colta, ad quam tenentur homines dictæ terræ ratione subventionis regiæ; ad quas gabellas vini, bucceriae, & saluminis dictus baro conventus non extendat aliquatenus manus suas. Sententia Magnæ Regiæ Curia die 2 julii ann. 1397 apud Capibrevium Vallis Mazaræ in Castroveterano in Allegat,*

(25) Presso Giannone in Hist. Civ. lib. XXI cap. I pag. 95.

(26) Vid. cap. 7 regis Jacobi pag. 8, cap. 54 regis Martini pag. 175, & B. bl. cit. pag. 481.

(27) Chronicon Richardi de s. Germano l. c. pag. 577.

(28) Vedi la famosa costituzione dell'imperador Federigo, che incomincia *Prædecessorum*, e i commentarj del Vairo e del Serrao nella edizione napoletana del 1773 pag. 380 & seq. Ved. ancora Pecchia tom. 2 pag. 167.

AL CAP. VI DEL LIB. II.

(1) Io debbo qui premettere una nota per giustificare i miei travagli di questo capitolo. A ricavar fondatamente dal codice del nostro imperador Federigo le notizie, che ci possano fare intendere i nostri costumi feudali dei tempi normanni, ho seguita come sicura una regola, cioè di riguardare in quel codice come costumi più antichi e ricevuti già sotto i normanni quelli, che hanno una chiara analo-

gia con leggi, o con altre carte normanne: nella stessa intelligenza ho adoperati diplomi di tempi posteriori, che suppongono apertamente più antiche istituzioni. Non fu invero l'anzidetto imperadore, che il primo introdusse i privilegj e i costumi feudali: ei li trovò già stabiliti, e conservarli, perchè quei costumi da gran tempo costituivano il dritto pubblico di tutte le nazioni, e della nostra ancora; egli adunque non poteva prescindere di inserir nel suo codice regolamenti intorno ad usi, che erano non solo comuni, ma ricevuti in Sicilia da che i normanni v'introdussero i feudi. Pure a coloro, che veggiono più acutamente, è manifesto, che quelle costituzioni, ove si parla di costumi feudali, sono ivi inserite, più perchè han relazione con gli usi dei tempi, che al sistema politico ivi ordinato: e senza di quelle starebbe anche bene il codice svevo. Veramente le dette costituzioni fanno in questo codice la stessa figura, che un ornamento apposto in un edificio, che sia di un altro disegno.

(2) *Observ. sur l'Hist. de France lib. 3 cap. 3 pag. 25, 26.*

(3) *Lib. 3 Const. tit. 19 pag. 176, 177, tit. 14 pag. 173.* E' sì vero, che i costumi feudali descritti nel codice di Federigo ci rappresentano quei dei tempi normanni, che quelli espressi nelle citate costituzioni sono come in compendio annunziati in una legge di Guglielmo, nella quale descrivonsi gli obblighi di vassallaggio, che dovea la vedova per lo suo dotario, costituito in un feudo, al successore del difonto barone. *Vid. lib. 3 tit. 16 pag. 174.*

(4) *L. c. tit. 18 pag. 175, & tit. 16 pag. cit. Vid. etiam lib. 2 feudorum tit. 7.*

(5) *Salvo per omnia mandato superioris domini. Lib. 3 Const. tit. 16 pag. 175, & tit. 18 pag. 176.*

(6) *L. c. tit. 24 pag. 180.*

(7) *L. c. tit. 6 pag. 166.*

(8) Concedimus *præfatae ecclesie totam civitatem Cephaludi & mare cum eorum pertinentiis quiete & libere possidenda, eique ut in perpetuum tam in temporalibus quam in spiritualibus obediant; redditus quoque ac jura ipsius civitatis & maris quæcumque ad nostram dominationem pertinent largitione perpetua eidem donamus.* Dipl. ann. 1145 apud Pirrum tom. 2 pag. 800.

(9) *Item presbyter Jacobus juratus dixit, quod ecclesia Cephaludi de civitate habet in unoquoque anno in pecunia numerata ad valens tarenos decemmillia — Redditus civitatis & Ecclesie mihi subtractos peto, sic videlicet, ut restituantur mihi septem millia quingenti tarenis, quantum fuit cabella ipsius civitatis eo anno, quando fui destitutus.* Dipl. ann. 1224 ex archiv. Eccl. Cephalceden. l. c. Mst. Qq. H. 13 pag. 377, 265, 266. *Statuimus igitur & per hujus scripti paginam stabilimus, quod ipsi burgenses Cephaludenses nostri in Christo filii dilectissimi macellum, sicut ex prima villa cephaludensis institutione antea fuit, liberum in perpetuum sibi habeant, solam scannaturam Ecclesie sancti salvatoris debeant exhibere, de bove videlicet tarenis dimidium, de porco quartam partem tarenis, de muntone grana tria, de duobus agnis granum unum, de capra granum unum: qua siquidem scannatura persoluta, carnes faciendi atque vendendi quilibet burgensium libere habeat potestatem — Statuimus etiam & firmamus, quod quocumque modo frumentum vel farina vendatur, carum videlicet sive vile, de triginta panibus unus tantum panis pro furno furnariis de cetero tribuatur, nec aliquis cephaludensis de paucioribus panibus quam triginta unum ipsis furnariis audeat exhibere — Præcipimus etiam & firmamus, quod molendinarii nostrorum molendinorum Roccellæ unum legitimum tumulum de duana pro molitura de cetero tantum accipiant, nec amplius eorum molituram audeant augmentare.* L. c. pag. 69.

(10) *Sancta Margarita, beneficium cujus est terra sua,*

b

& burgenses in spiritualibus & temporalibus cum platea & mercedibus. Libellus success. episcoporum Agrigenti in arch. Eccl. Agrig. Medietatem plateæ nostræ intus in terra nostra Bibini & ejus circuitu ad duo milliaria omnium rerum venalium &c. Dipl. Gisoni domini Bibini ann. 1180 apud Ughellum tom. 8 pag. 254. Medietatem plateæ dictæ terræ omnium rerum venalium vendendarum & emendarum intus in dicta terra & ejus circuitu ad duo milliaria. Dipl. reg. Vellelni ann. 1184 l. c. pag. 257.

(11) Casale Catha in demanium cum centum villanis saracenis capitaneis cum filiis & nepotibus in quo habebat forum singulis diebus mercurii cum redditibus suis, & balneum pro tota regione. Cit. libellus success.

(2) Dixit etiam, quod ipse testis tempore suo vidit episcopum Johannem, & episcopum Aldoynum, successorem suum tenentem possidentem prædictam terram Cephaludi, & recipientem proventus & redditus dictæ terræ, exceptis proventus portus ipsius terræ, quos imperator quondam Fridericus usurpaverat. Dipl. ann. 1265 ex arch. Eccl. Cephalæden. l. c. Mst. Q7. H. 12 pag. 834. De omnibus etiam, quæ in terra vestra sunt, si ad usum fratrum seu servitium empæ vel donata ipsis fratribus & ipsorum ecclesiæ oblata fuerint, vel si de exteris partibus fuerint asportata, seu etiam de eis, quæ ex redditibus possessionum vel animalium suorum, ac de quibuscumque rebus propriis vendiderint, si ea per portus castellarum atque villarum nostrarum quomodolibet extraxerint, pro introitu vel exitu ab eis jus aliquod à nobis vel hæredibus nostris vel à bajulis nostris, seu à quibuscumque aliis personis nullatenus debeat exigi. Dipl. ann. 1212 apud Pirrum tom. 2 pag. 1313.

(12) Damus etiam licentiam construendi trappetum pro molendis suis olivæ, atque suorum tamen hominum & non aliorum in civitate Ostuni. Dipl. ann. 1185 apud Ughellum tom. 9 pag. 47. Item concedimus mo-

monasteria supradicto facere & in perpetuum habere ac li-
bere ac franche possidere trapitum unum pro faciendō
oleo in demanio comitatus nostri. Dipl. ann. 1219 l. c.
tom. I pag. 1114. Furnum cum tali conditione & pa-
cto, quod nullus audeat seipsum facere furnum in dic-
ta civitate Montisviridis, nec intus, nec extra, nec
publicum, nec privatum, nec ad usum suū, nec ego,
qui sum dominus, nec heredes & successores mei, nec
etiam portare panem in suo territorio. Dipl. ann. 1175
l. c. tom. 7 pag. 803.

(14) In prædicto quoque furno ipsius Ecclesiæ tantum
de lignis nemoris nostri, quantum in furnis aliis no-
stris de cetero indulgemus, & ut quilibet volens bur-
gensium nostrorum vel aliorum libere possit agere nego-
tium coquendi panem in eodem furno, & eandem inde
habeat liberam consuetudinem, quam & in ipsis furnis no-
stris aliis facultatem. Dipl. ann. 1140 ex arch. Eccl.
Cephalæd. l. c. Mst. Qq. H. 13 pag. 37. Neque nos,
neque aliquis successorum nostrorum in flomara ipsa de
cetero molendinum audeat construere vel edificare; &
sicut olim homines Gratterii & totius tenimenti ejus
in ipso molendino solebant molere, sic de cetero molant,
nec audeant ad aliud molendinum ire ad molendum, qui
si inveniuntur alias ire, subiaceant pænæ curiæ nostræ.
Dipl. ann. 1201 l. c. pag. 213.

(15) Lib. 3 Const. tit. 2, 3 pag. 163.

(16) Interrogatus de annuis redditibus dicti casalis
Sinagræ dixit, quod curia imperialis habet jura sub-
scripta — item villanos sexaginta unum, quorum omnes
cum familiis eorum manent apud Nasum, tamen sunt
de platea dicti casalis Sinagræ. Dipl. ann. 1249 ex
archivio Eccl. Pactensis.

(17) Hist. Sic. apud Caruso loc. cit. tom. I pag.
475.

(18) Concedimus præfato monasterio in terra nostra
Misani villanos octuaginta demanios nostros, qui red-
dunt singulis annis in duabus datis 140 miccalatos,

& centum miliarenses, & quartam musti vinearum suarum, & herbatum cum terris suis, & pernarium leporis, & quartam partem de fructu olivarum suarum, & de ipsis hominibus & ab eis descendentibus perpetuo habere legem & plaziam, sicut a suis hominibus & villanis. Dipl. ann. 1133 apud Ughellum tom. 8 par. 2 pag. 32. Dicti villani reddunt curiæ annuatim ad mensuram generalem frumenti salmas decem & octo & tertiam, estimatas auri tarenos quinque pro qualibet salma frumenti, & de ordeo auri tarenos duos, & dimidium pro qualibet salma, qui sunt in summa tarenorum centum triginta octo, & grana quatuor — Item sunt ex dictis villanis personæ decem habentes boves, qui reddunt curiæ annuatim cum pariclis & personis eorum tempore seminandi dietas decem, estimatas tamen grana septem minus tertia pro qualibet dieta, qui sunt ad idem pondus tarenorum tres & tertia. Ceteri autem villani reddunt curiæ annuatim pro angaria dietas trecentas viginti novem, videlicet in seminando, zappulando, maisando, & aptando vineas, estimatas ana dietas decem pro tareno uno, qui sunt ad idem pondus tarenorum auri triginta duo, & grana decem & octo; & tempore metendi reddunt dicti villani dietas sexaginta unam estimatas ana dietas quatuor pro tareno 1, qui sunt ad idem pondus tarenorum 14 & grana 3. Item reddunt annuatim gallinas 14 estimatas tarenos auri 2 & gr. 16, & ova 140, estimata grana 10. Dipl. ann. 1249 ex archiv. Eccl. Pactensis.

(19) Item burgenses duodecim, qui reddunt curiæ annuatim pro assisa eorum ad idem pondus tarenos auri 38, & pro carissia dietas 66 tempore zappulandi & zappandi vineas, estimatas ana dietas decem pro tareno uno, quæ sunt ad idem pondus tarenorum sex & grana duodecim. Loc. cit. Censu infrascriptarum vinearum Lat-dariæ consistens in pecunia & operibus scatis ad rationem de operibus tribus pro tareno uno, & solvitur idem census a subscriptis personis in mense octobris ad

generale pondus, videlicet a Nicolao Lagò tar. 40 & opera 40 — Item census diversarum vinearum flumarie Zaffariae de eodem tenimento Messanae consistens in pecunia & operibus statutis ad rationem de operibus tribus per tarenum, & solvitur a subscriptis personis mense octobris. Dipl. ann. 1262 ex archiv. Eccl. Messanensis l. c. Mst. Qq. H. 60 pag. 110.

(20) Lib. 3 Const. tit. 3 pag. 163

(21) Ved. il cap. 5 del lib. precedente.

(22) In flumaria Lardaria & Zaffariae bancus justitiae & proventus bajulationis . . . Item in casali Brolo, quod est dictae Ecclesiae, bancus justitiae. Casale Basico, quod est dictae Ecclesiae, bancus justitiae. Dipl. ann. 1262 ex arch. Eccl. Messan. l. c. pag. 110. De tarenis trecentis, quos de mercedibus petit contra Letum vicecomitem . . . Nec est verum quod dicit, quia episcopo de mercedibus non respondetur, quia quidquid de mercedibus recipitur, totum debet bajulus expendere in utilitatibus episcopi & ecclesiae, & quidquid vult episcopus ei dimittit, & quidquid vult accipit, cum vicarius ejus sit in causis, & juret ipsam bajulationem ad commodum ipsius episcopi fideliter exercere, & si quid dimittit de gratia facit, & quia tale est beneficium, quod totum episcopo debetur — Interrogatus de mercedibus, quis de consuetudine habere debeat, respondit, quod a dimidia uncia & infra habet bajulus, si vero merces est a dimidia uncia & supra, habet episcopus — De mercedibus vero dixit, quod bajulus habet ipsas mercedes, quando ipse regit curiam, sive parvam sive magnam mercedem. De offensis gravibus, de quibus coram domino episcopo curia regitur, idem dominus episcopus accipit eas pro voluntate sua. Ex archiv. Eccl. Cephal. l. c. Mst. Qq. H. 13 pag. 303.

(23) Lib. 3 Const. tit. 42 pag. 196, & lib. 1 tit. 73 pag. 75.

(24) Cujus rei magnum illis visum est argumentum, quod Johannes de Lavardino, cui rogatu Cancellarii ter-

ra Matthæi Bonelli nuper data fuerat, oppidanos suos tantis affligebat injuriis, ut omnium rerum mobilium quas habebant mediam partem exigeret; hanc enim esse suæ terræ consuetudinem asserebat. At illi libertatem civium & oppidanorum Siciliae prætendentes, nullos se redditus aiebant, nullas exactiones debere, sed aliquosies dominis suis urgente qualibet necessitate quantum vel- lent sponte & libera voluntate servire; saracenos au- tem & grecos, eos solum qui villani dicuntur, solven- dis redditibus annuisque pensionibus obnoxios. Falcan- dus l. c. pag. 475.

(25) Observat. cit. lib. 4 cap. 1 pag. 107, 286.

(26) Rex non concedit alicui baroni, quod capiat au- xilium de liberis hominibus suis, nisi ad corpus suum redimendum, & ad faciendum primogenitum filium suum militem, & ad primogenitam filiam suam semel mari- tandam, & hoc faciet per rationabile auxilium. Ma- gna charta apud Canciani l. c. pag. 414, 419.

(27) Lib. 3 Const. tit. 20 pag. 177.

(28) A demaniis vero hominibus ipsius episcopi a nobis non tenentibus illud tantum habebimus, videlicet centumquingenta tarenos Amalphiæ, quando nos ge- nerale adiutorium posuerimus pro causa tantum regiæ expeditionis, & pro sorore & nostra filia maritandis, & non pro alio, & ipsos tarenos habere debemus per episcopum, vel per bajulos Fundanæ Ecclesiæ. Diplom. ann. 1211 apud Ughellum tom. 4 pag. 726.

(29) Lib. 3 Const. tit. 21 pag. 178.

(30) Vid. Cap. regis Caroli II Comites, Barones & c. pag. 329, & Frecciam de subfeudis pag. 269.

(31) Ad hoc statuentes . . . ut nullus camerarius vi- cecomes vel bajulus terræ nostræ de venditionibus & emptionibus . . . eos audeant modo quolibet aggravare. Dipl. Bernardi de Laureto comitis Pennæ ann. 1219 apud Ughellum tom. 1 pag. 1124. Ut liceat eis libe- re vendere & emere tam in terra quam in mari, omni nostra, nostrorum successorum, atque bajulorum terræ

nostra exactione remota. Dipl. Simonis de Mamistra comitis Fluminis frigidi ann. 1201 l. c. tom. 9 pag. 474. *Concedimus etiam ipsi Ecclesie, ut nullus bajulorum seu foresteriorum nostrorum pro hominibus dictae Ecclesie pro aliquibus distrigendis seu molestandis se nullatenus intromittat.* Dipl. Guglielmi comitis Marsici ann. 1179 l. c. tom. 7 pag. 502. *De quibuscumque rebus propriis vendiderint . . . ab eis jus aliquod a nobis vel heredibus aut successoribus nostris, vel a bajulis nostris, seu a quibuscumque aliis personis nullatenus debeat exigi.* Dipl. Binibardi domini Netii ann. 1212 apud Pirrum tom. 2 pag. 1312. *A remote autem hujus sacratissima constitutionis excipimus bajulos dominorum, qui res ipsas administrandas susceperint, quos non prius hujusmodi acquisita alienare volumus, quam de administratione sua satisfaciunt dominis.* Lib. 3 Const. tit. 10 pag. 171. *sed si oves vel alia animalia alicujus de una contrata in aliam ducta fuerint, in transitu si una die tantum, vel una nocte & non ultra pasqua sumpserint, non liceat domino ipsius terrae, vel bajulo eius aliquod inde accipere &c.* L. c. tit. 55 pag. 208.

(32) *Præterea si de feudo inter duos vassallos sit controversia, Domini sit cognitio, & per eam controversia terminetur. Si vero inter dominum & vassallum lis oriatur, per pares curiæ a domino sub debito fidelitatis controversia terminetur.* Constit. feud. Federici imp. apud Lunigium Cod. Dipl. Ital. par. 2 tom. 2 pag. 2254.

(33) *Si vassallus . . . servitium quod ei domino debet, ter submonitus non præstiterit, vel rationem pro eo in curia sua conquerentibus de eo, quod ad dominum spectat, per sententiam judicis facere noluerit, dominus potest de eo, quod tenet ab ipso, ipsum per exguardium dissassire.* Lib. 3 Const. tit. 19 pag. 176. *Quod ut vassallus ejus ei domino servierit in omnibus, & per eum in curia sua de persona conventus justitiam*

fecerit conquerentibus, & quod prædictorum regum tempore usque ad ea tempora, quibus de homagio retulerit quæstionem, terram ab actore tenuerit &c. Lib. 2 tit. 56 pag. 148.

(34) *Me quidem silvestro Marsici comite de more in mea curia residente Ragusana, meis cum baronibus atque militibus ipsius civitatis &c.* Dipl. ann. 1140 apud Degrossis in Catan. Dehacordo tom. 10 Thes. Ant. Burmanni pag. 55.

(35) Lib. 3 Const. tit. 16. pag. 175.

(36) *Ut nullus auctoritate propria de injuriis & excessibus dudum factis, vel faciendis in posterum se debeat vindicare; nec presalias seu represalias facere, vel guerram in regno movere, sed coram magistro justitiario, & justitiariis regionum, vel locorum camerariis vel bajulis, & dominis, prout ad unumquemque eorum causæ cognitio pertinet, causam suam ordine judicario prosequatur.* Lib. 1 Const. tit. 8 pag. 10. *Cognitionem civilium etiam causarum in defectu etiam camerariorum & bajulorum ad officium suum justitiarii pertinere cognoscant — eodem per omnia observando in dominis, de quibus constiterit . . . hominibus nolle facere justitiæ complementum.* Lib. 1 tit. 44 pag. 45. *Ut tamen in causis civilibus, quæ coram bajulis vel locorum dominis aguntur, pridie antea futurus reus citari debeat.* Lib. 2 tit. 18 pag. 131.

(37) *Nullum hominem in civitate Cephaludi captum teneat Ecclesia prædicta, si sufficientes fidejussores dare poterit, exceptis ut jam diximus fellonia traditione & homicidio.* Dipl. ann. 1145 regis Rogerii apud Pirrum tom. 2 pag. 800. *Concedimus præterea licentiam abbati monasterii in tempore existenti habendi officialem & judicem in omnibus prædicti casalis Busenia, & ad incolas ejusdem casalis tenendi jura super ipsos, & habendi custodem super inordinatas res eorum, excepto de ira & sanguine, quæ judicio nostro reservamus.* Dipl. ann. 1169 l. c. pag. 1017. *Non in foro*

alieno respondere debeant alicui, sed in curia Ecclesie per bajulum nostrum in eodem casali super eos constitutum ipsi homines conveniri debeant, & respondere calumniantibus, & per potestatem & dominium Ecclesie tantum in curia nostra absolvi debeant a clamoribus, & condemnari ad juris solutionem. Dipl. ann. 1220 ex arch. Eccl. Messan. l. c. Mst. Qq. H. 15. fol. 56.

(38) *Damus tibi etiam & potestatem congregandi & faciendi ibidem casale, & esse in eo homines, qui non constringantur ab aliquo, nisi tantum ab abbate monasterii predicti.* Dipl. comitis Simonis ann. 1143 apud Pirrum tom. 2 pag. 1158. *Facta vero hominum ejusdem casalis vestri vos in curia vestra judicetis ad placitum vestrum, nec nos, nec bajulus noster, nec ullus ex parte nostra vobis curiam vel iudicium auferre presumat.* Dipl. comitis Pagani de Parisio ann. 1195 ex arch. Templariorum Messanæ l. c. Mst. Qq. H. 60 par. 2 pag. 97.

(39) *Redditus quoque ac jura ipsius civitatis & maris quaecumque ad nostram dominationem pertinent largitione perpetua eidem donamus, salvo tamen Regalibus nostræ Majestatis, fellonia videlicet traditione & homicidio.* Dipl. ann. 1145 apud Pirrum tom. 2 pag. 800. *Statui etiam attendendum esse ex auctoritate & imperio predicti illustrissimi regis, & si forte aliquem nostrorum burgensium sub stipendiis ipsius Ecclesie sancti Petri in servitiis ejusdem morantem delinquere aliquo modo contigerit, ipsius Ecclesie subveniat ei prorectio, donec in servitiis ejus fuerit, & nisi ad Regalia tantum pertineat, ipsius delicti examinatio in providentia existat Cephaludi prebati, quid inde agendum sit judiciario exitu terminare.* Dipl. ann. 1140 ex arch. Eccl. Ceph. l. c. Mst. Qq. H. 13 pag. 37.

(40) *Quod audiens Rex Siciliae . . . constituens eum comitem, eum de comitatu per regale vexillum quod illi transmisit solemniter investiri.* Gesta anonymi Fluxensis apud Caruso tom. 2 pag. 658. *Multis tibi per eum.*

*Manfredum decoratis honore militia, & nonnullis per investituram vexilli ad comitatus excellentiam suble-
vatis &c.* Sabæ Malaspina: Hist. l. c. pag. 578.

(41) Ex dipl. ann. 1182 apud Ughellum tom. 8 par. 2 pag. 76, ex dipl. apud Pirrum tom. 2 pag. 1196. ex dipl. ann. 1120 l. c. tom. 1 pag. 525.

(42) *Ego comes Henricus magni Regis Rogerii avunculus breve recordationis de terra fieri jussi . . . Gu-
glielmus stratigotus Buteria.* Dipl. ann. 1134 ex arch. Eccl. Pactensis. Il resto delle proove, e il maggior rischiaramento di questo articolo si possono vedere nel cap. 5 del libro precedente.

(43) *Concedimus, ut quicumque fuerit abbas ipsius monasterii constitutus, sit justitiarius omnium terrarum & tenimentorum ejusdem monasterii . . . nec liceat alicui justitiariorum nostrorum de causis, quæ inter homines ipsius monasterii emerxerint, se aliquo modo intrmittere, sed abbas ipsius monasterii eas determinet & deciderit; & de hoc, quod de causis ipsis ad abbatem ipsum pervenerit, nihil curia nostra habeat, sed totum eidem monasterio cedat.* Dipl. ann. 1176 apud Lojudice l. c. pag. 6.

(44) Vedi ora Saba Malaspina presso Caruso l. c. tom. 2 pag. 687, & cap. 47 regis Martini pag. 159.

—(45) Lib. 1 Const. tit. 66 pag. 68, & tit. 74 pag. 77.

(46) *Nam cum maleficio aliqui deprehendantur, ab Ecclesia Cephaludi de causa cognoscitur, sive fuerit criminalis, sive civilis; & si tale fuerit commissum, quod de persona puniri debeat, ad curiam regiam mittitur, bonis ejus omnibus fisco Ecclesia devolutis, nam omnia jura regia per privilegium domini regis Rogerii Ecclesia sunt collata.* Ex arch. Eccl. Ceph. l. c. Mst. Qq. H. 13 pag. 303. Regia curia habet in terra ipsa cognoscere tantum de fellonia, proditione & homicidio, ita tamen quod coram bajulo ipsius terra statuto per

eundem episcopum questio predictorum agitari deberet, condemnari vero vel absolvi debeant per iustitiarium regionis, cui per eundem bajulum questiones ipsa nunciari debebant, & remittebantur ad eum malefactores predicti, & sic quod iustitarius procedebat contra eos prout per acta predicti bajuli de crimine predictorum constabat eidem. Dipl. ann. 1266 ex eodem archivio Mst. Qq. H. n. pag. 834.

AL CAP. VII DEL LIB. II.

(1) Du Cange voc. *servus*, Robertson *Introd.* &c. not. ix.

(2) *Falcandus* l. c. pag. 475.

(3) *Lib.* 3. *Const.* tit. 2, 3 pag. 163.

(4) *Andreas Helia de Georgio habitator Colisani venit ad presentiam venerabilis patris & domini Johannis Cephaludensis episcopi, & coram ipso domino episcopo cum magna contritione in terris prostratus apud Cephaludem in curia ipsius domini episcopi misericordiam & veniam petiit ab ipso domino episcopo hoc modo dictus: Domine, ego Andreas Helia de Georgio, filius & haeres legitimus quondam Helia de Georgio villani vestri, & ego & fratres mei de iure vestri villani, venio ad vos dominum meum, cui teneor tanquam villanus in omnibus obedire, & ratione mei villanagii vobis & successoribus vestris iura debita a me devotè & fideliter exhibere, agnosceus Cephaludensem ecclesiam, & vos ratione ipsius ecclesie dominum meum, & in me habere vestrum dominium & potestatem, quam domini habere debent in villanis suis: supplico dominationi vestrae quantum possum humiliter & devote, ut de eo quod olim ratione mea simplicitatis & temerariae praesumptionis contendebarum questioni & actioni mota contra me in iudicio per procuratorem vestrum in*

curia domini Adde Morchr Regni Sicilia Marescalchi; & per totam Siciliam vicarii generalis, per quam peti facebatur me tanquam villanum vestra potestati & ecclesie vestre ac dominio submitti, & de eo quod contra voluntatem vestram me gerebam pro libero, & negabam me fore vestram & ecclesie vestra villanum, cum ad presens confitear, & est verum, quod ego sum villanus cephaludensis ecclesie & vester, & teneor mei ratione villanagii & ratione mea persona ipsi ecclesie & vobis obedire in omnibus, & solvere annuatim certis festis & temporibus certam pecunia, gallinarum, & ovium quantitatem, nec non teneor vobis & ecclesie vestra prestare annuatim certas operas angarias & perangarias, sicut alii villani vestra ecclesie, & pater meus consueverunt prestare, dignetur si placet mihi vestro servo parcere & indulgere de excessibus supradictis — confitendo omnia premissa per me dicta & certa mea conscientia & voluntate, quia ita scio rei veritatem esse, & paratus sum tanquam villanus prestare in manibus vestris debitum & corporale fidelitatis juramentum. Dipl. ann. 1279 ex arch. Eccl. Cephalud. l. c. Mst. Qq. H. 12 pag. 591.

(5) Lib. 3. Const. tit. 10 pag. 170.

(6) L. c. lib. 2 tit. 32 pag. 143, & De Gange voc. Servus, Servorum testimonia.

(7) La storia dello stato e delle vicende dei saraceni siciliani sotto i normanni e gli svevi sarebbe argomento di più ampie ricerche; ma non è di questo luogo. Deè qui richiamarsi a memoria, che quelli si rimasero nell'Isola in grandissimo numero, o abitando mescolatamente coi cristiani, o in villaggi e terre separate; si è parimenti dimostrato, che fu loro concesso dai vincitori normanni il massimo grado di libertà civile. *Lib. 1 cap. 1.* Sino ai tempi di Guglielmo II vissero subordinati al governo; ma le rivoluzioni avventurate in Sicilia sotto il re Tancredi turbarono in modo i saraceni, e si gli esacerbarono i

cristiani, che da quel tempo in poi si venne a una festa divisione. *Anonymi Cass. Chron. apud Caruso l. c. tom. 1. pag. 514, Richardi de s. Germano Chron. ibid. tom. 2. pag. 547, Rogerius de Hoveden pars posterior Annalsum pag. 386.* Egli è il vero, che l'imperadore Arrigo li contenne in dovere; ma dopo la di lui morte, e morta sua moglie Costanza, irritatisi maggiormente i saracini siciliani dai tanti sconvolgimenti, onde fu travagliato il picciolo Federigo, senza niun ritegno ed apertamente a lui si ribellarono. *De Hoveden l. c. pag. 424, Innocentii papa III epist. edit. Colonia tom. 2 pag. 529, 532, Anonymi Fuxensis Gesta Innocentii III apud Caruso tom. 2 pag. 646, 649, 658.* Anzi nell'anno 1211 si rivolsero ad Ottone imperadore, che parte della Puglia avea già occupata, e invitarono alla conquista della Sicilia. *Gotefridi Monachi Annales apud Scrip. Germ. Freberii tom. 1 pag. 380.* Indi chiaramente comprendesi, perchè le prime imprese del nostro Federigo furono contro i saracini dell'Isola, i quali infine non potè domare altrimenti, che trasportandoli in grandissimo numero in Puglia. Ora egli era naturale, che in tante turbazioni i villani saracini abbandonassero i lor domicilj, ed ai loro nazionali si accostassero; il che si fa più manifesto dalle carte di questi tempi. *Soror nostra cognata & amita domina Sorbina bona memoria cum haberet sex villanos in tenimento Carini apud casale, quod dicitur Zarchante, auctoritate dudum nostrae sacratissima Imperatricis memoriae divae, iudicio pariter & sententia domini Bartorilli de Panancio magistris justiciarum regii Magnae Regiae Curiae, & Arcadii Saracenorum pariter instrumento emptionis, juxta quod continetur in duobus instrumentis — verum cum villani universi pro temporis malitia discurrerent &c.* Charta ann. 120. ex arch. Eccl. Pactensis. Lo stesso fatto è attestato in una pergamena del principio del secolo decimotercio, che conservasi nell'archivio

capitolare di Cefalù. *Cum sancta memorie Rogerius rex non solum cephaludensem ecclesiam largiflue rebus donaverit, immo etiam & villanis, qui ob prelatorum negligentiam, & potentiorum usurpationem sacrilegam, & mutationem dominii, nec non guerrarum discrimina sunt libertatem adepti &c.* Adunque da quel tempo in poi cominciarono a mancare i villani, e può quasi stabilirsi, che più per fatto che per legge venne in Sicilia di mano in mano abolendosi la servitù della gleba.

(8) Noi metteremo qui insieme tutti quei luoghi cavati dalle costituzioni, dai quali appariscono le classi tutte, in cui fu distribuita la nazione siciliana, e quale differenza tra esse passasse. *Si quis autem tacere noluerit, si rusticus fuerit unum augustale, si burgensis duos, si miles quatuor, si baro octo, si comes sexdecim augustales curia nostra componat.* Lib. 1 tit. 32 pag. 31. *Si quidem comes fuerit, qui quantitatem ipsam debeat declarare, sacramento ipsius comitis usque ad quantitatem centum unciarum auri credatur, baroni autem de quinquaginta, simplici militi de viginti quinque, burgensi autem bonæ opinionis & diviti de libra auri una, aliis autem usque ad tres uncias jurantibus credatur.* l. c. tit. 103 pag. 108. *Sed in actu presenti pro comite . . . centum augustales, pro barone quinquaginta, pro milite simplici viginti quinque, pro burgensi duodecim, pro rustico sex de liberalitate nostræ culminis consequetur.* l. c. lib. 2 tit. 3 pag. 116. *Contra comitem criminaliter accusatum . . . duo comites fidem faciant, vel quatuor barones, aut octo milites, & sic per consequentiam sexdecim burgenses probationem plenam inducant; & sic gradatim contra baronem duo barones, aut loco duorum baronum quatuor milites, & vice quatuor militum octo burgenses; & sic idem in milite &c.* Lib. 2 tit. 32 pag. 144. Da questi passi, in cui si ha la misura determinata e costante di ciascuna delle anzidette classi, non solo dimostrasi

la reale differenza, ma ricavasi ancora la gradazione e a così dire la scala di quelle.

(9) Vid. Robertson l. c. Introd. not. ix.

(10) In una carta del 1385, in cui è descritto l'ordine dei cerei in Palermo, non sono altrimenti chiamati gli abitanti dei diversi quartieri di questa città. *Cereus burgensium* - *Conzaria*. *Burgensium quarterii Kalsia*. *Burgensium quarterii Serelcadi*. *Burgensium quarterii Albergaria*. Mst. Qq. H. 14 pag. 71 in publ. Sen. Panor. Bbl. Il Mongitore *Monumenta Mansioni* pag. 17 pubblica una carta del 1202, in cui è sottoscritto: *Ego Robertus faber & burgensis Ramormi*.

(11) Lib. 2. Const. tit. 32 pag. 114.

(12) L. c. lib. 3. tit. 43 pag. 196.

(13) *Ego Anfsus de Lucci filius Philippi de Lucci Dei gratia Domini Regis baronus & consanguineus* — *Ego Johannes miles prememorati domini Anfsi testis sum* &c. Dipl. ann. 1171: ex arch. Eccl. Pactensis.

(14) Muratori Antiq. Italiz med. Ævi tom. 4 diss. 45 *De assumpta a civitatibus italicis Republica forma atque origine libertatis*; & diss. 48. *De societate lombardorum, aliarumque civitatum Italicarum servanda libertatis causa; & de pace Veneta & Constantiensi*.

(15) Miscellanea Balutii edit. Mansi tom. 3 pag. 78 usque ad 89: Spicilegium D' Acheri edit. Balutii & Martene tom. 3 pag. 546 & seq. Robertson l. c. tom. 1 pag. 67.

(16) Hist. North. Scriptores apud Duchesnum pag. 1066, & Hume tom. 3 app. 2 pag. 318.

(17) *Sciatis me concessisse civibus meis London tenendum Middlesex ad firmam pro ccc libris ad compositionem ipsius & heredibus suis, itaquod ipsi cives ponent vicecomitem qualem voluerint de seipsis, & justitiarium qualem voluerint de seipsis ad custodiendum placita foronæ meæ, & eadem placitanda; & nullus alius erit justitarius super ipsos homines London, & cives non placitabunt extra muros civitatis &c.* Char-

1a anh. 1100 apud Canciani tom. 4 pag. 364. Vid. etiam Hume tom. 2 pag. 316.

(18) Cicero in Verrem act. 3, 4, 5, 6 passim. Codex Diplomaticus de Johanne diss. 7 pag. 468, Codex Theodos. lib. 1 tit. 11, Cod. Justin. lib. 1 tit. 55, Authen. Coll. 6 tit. 4 novel. 75, & Coll. 8 tit. 5 nov. 101.

(19) Noi qui ne trascriviamo i principali articoli da un diploma conservato nell'archivio capitolare di Cefalù. *Civibus Cephaluditans, ibidem perpetuo Deo annuente mansuris, concedimus vobis vestrisque heredibus ne mari vel terra in exercitum eatis, & ut nihil in introitu vel exitu Cephaludi a parte terra tribuatis; & ligna quoque ad construendas domus vestras, & ligna ad alia necessaria domuum vestrarum, & actualia pro vestro vivere sine dacione aliqua afferatis. Concedimus quoque, ut domus vestras, terras cultas vel incultas, sylvas vel aedificia vestra quibus volueritis vendatis, in civitate tamen mansuris, si pars Ecclesiae pari precio, quo quotibet alius in civitate mansurus, sibi emere noluerit. Nullus in civitate Cephaludi captione teneatur si plegios sufficientes dare poterit, excepta fellonia, tradicionem; & homicidio, salva tamen per omnia Regni nostri dignitate. Si quis autem deinceps hujus nostrae concessionis paginam ausu temerario violare temptaverit &c.* Questa carta è assai simile alle carte di comunità, che allora accordavansi a strove con la concessione di varie immunità ed altri privilegj municipali.

(20) *Hec immanis dominandi libido ex saeculi plane manavit more, quando urbes haud sub unius absoluta debebant potestate, sed quamdam liberae communitatis speciem praeserentes, agebantur potius quam regebantur illa ceteroquin laudabili politica.* Camillus Peregrinus de ducatu Beneventano apud S. R. I. tom. 5 pag. 192.

(21) Dipl. apud Ughellum tom. 7 pag. 399, 613.

(22) La prima è una carta di giudicato sotto il re Ruggieri per la division dei confini tra le terre di s. Filippo di Argirò, e di Realbutò: è scritta in greco, ed appartiene alla chiesa di Messina, e noi l'abbiamo copiata dai manoscritti della nostra libreria del Senato. *Mst. Qq. H. 15 pag. 321.* In quel giudicato un Ruggieri è spesso nominato *Magister burgensium Troina*, e sino nelle sottoscrizioni dell'atto vi è un suo figlio *Meles filius Magistri burgensium Troinae*. L'altra carta conservasi nell'archivio capitolare di Cefalù, di cui havvene copia nella nostra libreria del Senato *Mst. Qq. H. 13 pag. 37*, e fra i testimoni è sottoscritto *Ego Bartholomans filius Magistri burgensis Gulosani interfui*.

(23) *Judex Julianus juratus dixit — Interrogatus si sciret, per quem Letus statutus esset bajulus, respondit, quod in consuetudine & in privilegio habetur, quod quando aliquis bajulus statutus est in civitate, de comuni voluntate civium eliguntur tres homines, & presentantur domino episcopo, si praesens est, vel conventui, si est absens dominus episcopus, & ex illis eligitur unus a domino Episcopo, vel a conventu, si absens est. Unde cum non esset bajulus in civitate, de comunitate civium electi sunt tres boni homines, scilicet dominus Gulielmus de Milis, Andreas Johannes de Gratteria, & dominus Letus miles, & presentati fuerunt conventui, & conventus secessit in patrem, & habito consilio, elegerunt ipsum dominum Letum.* *Mst. Qq. H. 13 pag. 371 l. c.* Egli è chiaro da questa carta, che attribuendosi ad un privilegio e ad una consuetudine locale una tal forma di elezione, non era dunque essa tuttora generale e di dritto comune della nazione: noi vedremo a suo luogo, che tale la fe divenire l'imperador Federigo.

(24) Nel capitolo 6 del libro 1 not. 12 fu da noi favellato di due diplomi, l'uno attribuito al conte, l'altro a re Ruggieri, appartenenti al monistero, di

k

3. Angelo di Brolo, e fu allora dimostrato di quante scorrezioni abbondassero nella edizione del Pirro tom. 2 pag. 1021: è qui solamente da soggiungere, che ove è detto nel diploma del Re *Me moram trahente in felice civitate Panormi in omni pace & serenitate cum omnibus comunibus & curialibus nostris*, alla parola *comunibus* dee sostituirsi *comitibus*, imperciocchè la solita formola dei diplomi dei re normanni è quella *cum omnibus comitibus & curialibus*: una simigliante correzione fece il Muratori a un privilegio di Carlo il Grasso, avendo giudicato la parola *communitas* ivi scritta, perchè non del tempo, doversi leggere *comes*. Ved. Ant. Med. Ævi tom. 1 diss. 18 pag. 1025. Si noti ancora a questo luogo, che sebbene nel citato diploma veggasi accordato dal re Ruggieri all'abbate di quel monistero di poter costituire i suoi giurati nei casali donatigli, pure essendo la carta di tanti errori ripiena, finchè una più autentica e più corretta non faccia menzion di *giurati*, noi fondatamente sospettiamo, che quella parola sievi stata intrusa dal traduttore Lascari: molto più che i giurati veggonsi la prima volta comparire sotto l'imperador Federigo, (25) Hume tom. 3 Append. 2. *Le Parlement feodal* pag. 399.

(26) *Sunt & alia ibidem palatiola multo quidem decore nitentia, ubi rex aut de statu regni cum familiaribus suis secretius disserit, aut de publicis & majoribus regni negotiis loquuturus proceres introducit.* Falcandus l. c. pag. 406, 407.

(27) Telesinus l. c. pag. 264, 266. Falco Beneventanus l. c. pag. 379. Romualdus Salernitanus loc. cit. pag. 207. *Chronicon Fosse novæ apud Caruso tom. 1 pag. 72.*

(28) Hume l. c.

(29) Vid. Ordericum Vitale apud Scrip. Northm. Duchesnii hb. 5 pag. 552, & Hume l. c.

(30) Tutti questi passi si possono vedere raccolti

dal diligentissimo Mongitore nella sua storia dei parlamenti cap. v, vi, vii.

(31) Mongitore loc. cit. pag. 21, Napoli *Concordia* ec. pag. 83. Noi della citata cronaca abbiamo fatta parola nel cap. 2 del libro precedente not. 47.

(32) Hume l. c. *Les Comtes* pag. 313.

AL CAP. VIII DEL LIB. II.

(1) *Dehinc injunctum est archiepiscopis & episcopis, qui aderant, ut in auctorem tanta contumacia quod æquum esset de juris severitate decernerent. At illi juxta Constitutiones regni Sicilia decreverunt Richardum comitem &c. Falcandus l. c. pag. 474.*

(2) Ved. la nostra Introduzione pag. 113, e il capitolo secondo di questo libro not. 3.

(3) *Inter hæc cum tota Italia sub silentio ageret, & bellorum inquietitudinem pacis tranquillitate commutasse videretur, Fridericus deperisse sibi ratus tempus, in quo aliquod magnifice monumentum non prestitisset, novam civitatem Landensibus fabricare adorsus est. Deinde generalem curiam omnibus italis civitatibus & primoribus apud Roncalias in festo beati Martini celebrandum indicit, ubi & leges pacis promulgaret, & de justitia Regni, quæ multo jam tempore apud illos obumbrata in desuetudinem abierat, pernecessaria sapientium collatione dissereret, diuque obsoletam eluoubraret. Radevicus lib. I cap. 46 apud s. r. i. tom. 6 pag. 180.*

(4) *Ibidem lib. 2 cap. 3 & 5 pag. 784, 787.*

(5) *Nostis autem, quod jura civilia nostris beneficiis in summum prolecta, firmata, ac moribus utentium approbata, satis habent roboris: Regnorum vero leges, in quibus quod ante obtinebat, postea desuetudine innumbratum est, ab Imperiali remedio vestraque providentia necesse habent illuminari. sique ergo jus nostrum, sive*

vestrum in scriptis redigatur, in ejus constitutione considerandum est, ut sit honestum, justum, possibile, necessarium, utile, loco temporisque conveniens: ideoque tam nobis quam vobis, dum jus condimus, cautius providendum est: quia cum leges instituta fuerint, non erit liberum judicari de eis, sed oportebit judicare secundum ipsas. L. c. lib. 2 cap. 3 pag. 785.

(6) *De nobis fidelibus tuis, de populo tuo consultare placuit tuae potentiae super legibus & justitia atque honore Imperii. scias itaque omne jus populi in condendis legibus tibi concessum. Tua voluntas jus est, sicut dicitur: Quod Principi placuit, legis habet vigorem, eum populus ei, & in eum omne suum imperium & potestatem concesserit. Quodcumque enim Imperator per epistolam constituerit, vel cognoscens decreverit, vel edicto praeceperit, legem esse constat.* Loc. cit. cap. 4 pag. 786.

(7) Ved. il cap. 5 di questo libro.

(8) *Constitutio de Jure Fisci cum Cujacio lib. 5 de feudis pag. 1325.*

(9) *Nisi dicere velimus convenire pedagium ratione transitus, importationis, vel mercium evectiois, & sic ejusdem juris intuitu, nempe protectionis, securitatisque — praefatum autem portus datum justum esse, quia exigitur pro custodia portus, quam rex habet, tenendo ibi castra munita &c.* Agata ad Moles pag. 268, 269 num. 6, 16. E' chiaro da questi passi, che i giureconsulti accennarono le vere ragioni delle varie imposizioni nei casi particolari, ma non seppero formarne un principio ed una teoria generale.

(10) *Hisque omnibus in fiscum adnumeratis, tanta circa pristinos possessores usus est liberalitate, ut quicumque donatione Regum aliquid horum se possidere instrumentis legitimis edocere poterat, is etiam nunc imperiali beneficio, & regni nomine idipsum perpetuo consideret.* Radevicus l. c. pag. 787.

(11) Lib. 3 Const. tit. 1 pag. 162.

(12) Ved. Giannone lib. XI cap. 5.

(13) Lib. I Const. tit. 6 pag. 7 & ibid: Variantes lect. pag. 423.

(14) *Nunc autem totius regni viros nobiles, seque cum illis hoc Regem postulare, hoc requirere, ut his aliisque perniciosis legibus antiquatis, eas restituat consuetudines &c.* Falcandus l. c. pag. 433.

(15) *Dobanas autem tam terræ quam maris, forestagia, plateatica, passagia, & alia tam vetera jura, quam nova Curia nostra &c.* Lib. I Const. tit. Magistri Camer. pag. 66. *Ab omni exactione passagiorum, plateaticorum sive pedagii per totum nostrum Demanium sint immunes.* Dipl. reg. Villelmi ann. 1178 apud Pirrum tom. 2 pag. 1296. *Ratione portatici, falangaticorum, ripatici, theloni, vel alicujus alterius exactionis & juris dohanarum & portuum.* Dipl. imp. Friderici ann. 1221 apud Mongitorium Monum. Mans. pag. 32. *Contemptas assisiarum pœnas super ponderibus & mensuris &c.* Lib. I Const. tit. 66 pag. 68. *Concedimus etiam prataxato monasterio liberam potestatem semper habendi duas barcas in portu Panormi, & mari eidem civitati adjacenti, quæ ad opus conventus ejusdem monasterii libere officium piscationis exercent, nec liceat bajulis Panormi ipsas barcas . . . quomodolibet impedire, aut jus aliquod ab eis exigere.* Dipl. reg. Rogerii ann. 1148 apud Pirrum tom. 2 pag. VII num. 8. *Nec non liceat piscariam in flumine Paterhionis ad usum fratrum & familiæ dictæ domus . . . portum libere habere, & in flumine Odonis sueni, & in maritima prædicta libere piscariam liberam.* Dipl. imper. Friderici ann. 1229 apud Pirrum l. c. pag. 936, 937. *Concedimus etiam . . . molendinum fabricare ipsum monasterium sive intra civitatem sive extra, etiam saltam ipsius molendini fabricandi libere, & recipiendi aquam ad ipsum molendinum de flumine dicto &c.* Dipl. reg. Villelmi ann. 1166 apud Pirrum loc. cit. pag. 1113 num. 3. *Damus etiam & concedimus ex puro no-*

stro consensu ipsi sanctissimo monasterio, ut faciat sibi salinas ad opus ipsius divini templi. Dipl. reg. Rogerii ann. 1134 apud Pirrum l. c. pag. 975. Et possint per totam Calabriam pascula sumere absque herbatico & fundatico, & libere percipere salem per salinas Calabriae. Dipl. imp. Constantiae apud Ughellum tom. 9 pag. 185. Retentis tamen nostra curiae, quae a presenti donatione nostra omnino excludimus, juribus lignaminum . . . nec non mineris & salinis . . . cum sint de nostro demanio, & ea veluti ab antiquo demanio pertinentia, volumus eidem demanio reservari. Dipl. ann. 1138 apud Bibl. script. arag. qui res in Sicilia gestas retulere tom. 2 pag. 501, vid. etiam ibidem dipl. ann. 1286 pag. 500.

(16) Scire volumus principes nostros, comites, barones, archiepiscopos, universos episcopos, & abbates, quod quicumque de regalibus nostris magnum vel parvum quid tenet, nullo modo, nullo ingenio possit ad nostra regalia pertinens alienare. Const. reg. Rogerii lib. 3 Const. tit. 1 pag. 162. Constitutionem divinae memoriae regis Rogerii avi nostri super prohibita diminutione feudorum & rerum feudalium ampliantes &c. Const. imp. Friderici l. c. tit. 5 pag. 169. salvis tamen Regalibus nostra Majestatis, feilonia videlicet, traditione, & homicidio. Dipl. reg. Rogerii ann. 1145 apud Pirrum tom. 2 pag. 800. Non debbo a questo luogo tralasciare di riflettere, che Ruggieri non dovea dare che un passo a concepire in tutta la sua estensione la qualità del potere politico: ove egli nominò *feilonia* e *tradimento*, usò una parola del linguaggio feudale, relativa alla sovranità feudale: ma ove nominò *Majestà*, ei vide la potenza politica del monarca. Egli è già noto, che la espressione e qualificazione di delitto di *Lesa Maestà* deesi alle leggi romane; in tutto il codice svevo non havvi un titolo, che parli di delitto di Maestà; solamente nelle assise dei re di Sicilia, che sembrano quelle pubblicate

da Federico in Capoa nel 1220, s'incontra espressamente un titolo *de crimine Majestatis*, e con essa una legge tolta colle stesse parole dal dritto romano. *L. c. pag. 228 num. XII.*

(17) *Pranominata victualia & tarenos de propriis & mannis & redditibus nostris Agrigenti singulis annis a bajulis nostris Agrigenti . . . recipiat.* Dipl. reg. Vellelmi ann. 1177 apud Pirrum tom. 1 pagin. 701. Ho veduta io una carta dell'anno 1282 conservata nell'archivio capitolare di Girgenti, in cui parlandosi dei dazi e delle gabelle, che ivi esigevansi, sono esse chiamate *Regalia & Demania Agrigenti.*

(18) Nella costituzione del libro 1 tit. 62, che comincia *Puritatem*, è prescritto, che i giudici e tutti i magistrati del regno in difetto delle costituzioni e delle consuetudini *secundum jura comunia, Longobarda videlicet & Romana, prout qualitas litigantium exegerit, judicabunt.* Egli è indubitato, che la parola *comunia* è ivi adoperata in un senso assai generale, in quanto la legge longobarda e romana era comune ad altre nazioni: e che fosse presso noi personale argomentasi chiaramente da ciò che è soggiunto immediatamente, *prout qualitas litigantium exegerit.* Devesi tenersi presente, che nella traduzione greca di questa costituzione furono trascurate le anzidette parole, non essendo veramente il caso di parlare ai greci di dritto longobardo. Tanto è vero che il dritto privato era locale anzi personale.

(19) Ved. il cap. 3 del libro precedente.

(20) Vid. Johannem de Johanne *De Divinis Siculorum officiis* pag. 70 & seq.

(21) Di ciò abbiamo chiaro argomento in Sicilia nel giudizio istituito in C. falù nel 1224 dinanzi la curia del delegato della Sede Apostolica; e noi qui crediamo pregio dell'opera trascrivere un saggio della scrittura allegata in sua difesa dal vescovo,

perchè veggasi qual progresso erasi allor fatto nelle leggi romane, e come già se ne adottavano le massime. *Nec peto restitui ad alia nisi ad ea, quæ mihi & Ecclesia mea competunt in 11 Q & 11, & cap. 1 & 11 per-totum, & in extr. lib 1, 11 tit. de restitutione spoliatorum, & lib. 1 tit. de restitutione in integrum c. 1 de Minoribus, Minor, Quod si Minor § Restitutio &c. de restibus in integrum l. ultra. De somerio, de quo habui restitutionem, dico, quod dampnum mihi & ecclesia mea proveniens peto ab eo tempore, quo somerius mihi & ecclesia mea fuit violenter ablatus. Nam is dampnum dat qui jubet dare, ut ff. de Reg Juris. Is dampnum dat, & lib hoc jure, & § 1 & § ad legem Aquiliam, liber homo. Item qui occasionem dampni dat, dampnum dedisse videtur Aut. xxiii qu. v Cum homo ff. ad legem Aquiliam. Qui occidit § penult. & § ad 1 Cornel. Nihil interest. &c. Mst. Qq. H. 13 in publica Sen. Panor. Bibliotheca.*

(22) Lib. 3 Const. tit. 83 pag. 219 collata cum diplomate ejusdem Vellelmi ann. 1172 apud Mongitorium Instrum. Eccl. Panorm. pag. 46.

(23) Lib. 1 Const. tit. 45 pag. 46. Questa costituzione di Guglielmo è più chiaramente spiegata in un diploma dello stesso Guglielmo conceduto all'arcivescovo di Palermo. *Excepto si aliquis clericus fuerit appellatus de prodicione aut homicidio, quod spectet contra Majestatem nostram; quod si acciderit, volumus & precipimus, ut de hoc quod spectat ad judicium Ecclesie, judicetur ab Ecclesia, & de hoc quod spectat ad judicium Curie nostræ, judicetur a Curia nostrâ.* Dipl. ann. 1177 apud Pirrum tom. 1 pag. 109.

(24) Può di ciò ricavarsi illustre documento dal corpo del dritto canonico, e in questi tempi specialmente, e proprio per la Sicilia. Lo stesso re Guglielmo II avea commesso ad Ugone arcivescovo di Palermo, perchè ei punisse quei saracini, che rapivano donzelle e donzelli; l'arcivescovo ne scrisse al

papa Alessandro III, che si contenne nella seguente risposta. *Conscientiæ tuæ remittimus, quod tales in jurisdictione tua existentes pecuniaria poteris pœna multare, & etiam flagellis afficere, ea moderatione adhibita, quod flagella in vindictam sanguinis transire minime videantur. Si vero ita gravis fuerit excessus, quod mortem aut detruncationem membrorum debeat sustinere, vindictam reserves Regiæ Potestati.* Cap. IV de Rapt. Incend. & Violat. Eccles. Decret. lib. v tit. XVII.

(25) Lib. I Const. tit. 68 pag. 70.

(26) *Scriptum memoriæ factum a nobili Rainaldo de Monteforte & Persico Magnæ Curia magistro justitiario, quod dum sederemus in Regia Curia pro finiendis placitis, Philosophus Ecclesiæ sanctæ Mariæ, quæ dicitur de Georgio Ammirato, præpositus, ad curiam ante nos veniens, appellavit fratrem Michaellem, magistrum Ecclesiæ sanctæ Dei genitricis Mariæ, quæ est in loco qui dicitur Campogrosso, quod invasisset divisas Ecclesiæ suæ, & quasdam terras eidem teneret injuste. Ad quod frater Michael respondit, quod terras illas, quas Ecclesia sanctæ Mariæ de Campogrosso tenebat, regalis munificentia eidem Ecclesiæ concesserat, asserens, se de tempore illius nemini respondere: quod dum ad audientiam Dominorum Regiæ Curia perveniret, dixerunt, nullo modo propositum Regiæ Majestatis fuisse suo dono aliquod præjudicium Ecclesiæ sanctæ Mariæ de Admirato comparare, nam id solum a Regia Majestate concessum, quod Demanii fuerat. Unde ex injuncto eorum habuimus &c. Dipl. ann. 1173 in arch. Reg. Panor. Cappellæ:*

(27) Lib. 3 Const. tit. 83 pag. 219.

(28) Tutti questi stabilimenti intorno alla giurisdizione delle curie ecclesiastiche debbono comporre unica legge di Guglielmo, che nelle costituzioni del Regno quasi fatta in brani è divisa sotto tre titoli, collocati in diversi libri, e perchè niente mancasse al disordine, uno di essi è attribuito a Guglielmo,

un altro a Ruggieri, e il terzo a Federigo: a dimostrargli chiaramente, che non sono questi titoli tre diverse leggi, ma della stessa legge tre distinti capitoli, basta confrontarli col diploma del re Guglielmo dell'anno 1172, accordato all'arcivescovo di Palermo, e pubblicato dal Mongitore. *l. c.*

(29) Observat. sur l'Hist. de France I, c. lib. 3: cap. 4, 5.

AL CAP. IX DEL LIB. II.

(1) Ved. il cap. 4 di questo libro pag. 80.

(2) Pirrus in Chronol. pag. xxv.

(3) Noi qui giudichiamo riferire questa carta come la più antica delle diplomatiche dei tempi normanni. Essa è scritta in greco. *Sigillum factum a me Rogerio Calabriae & Sicilia comite, & traditum Ogerio Consuli Januensium; ejusque fratri Amico, mense septembri, Indict X, ann. 6625 (Chr. 1117). Qui sinceram fidem incorruptamque nobis præsulerunt, eamque in dies conservaturos sponderunt, hos æquum est muneribus & gratiis prosequi. Idcirco præsentibus duos fratres domanum Ogerium, & dominum Amicum hujusmodi erga nos animi propensionem ac fidem jam ostendentes, æquum censuimus dono aliquo afficere, ut etiam promptiores ad nostra servitia redderemus. Vobis itaque donamus juxta castellum nostrum Messanae urbis ex parte, quæ oram maritimam respicit, ad flomariam descendentem ex fonte sancti Leonis a parte publicæ viæ, ita descriptum spatium loci ad reparandam d'mum pro sua libito voluntatis, cujus latitudo est ulnarum decem, longitudo vero ad mare ipsum extenditur. Kursus etiam eisdem concedimus annuatim cuilibet ipsorum solvendam libram auri: anni autem initium a prima die mensis septembris instantis decimæ indictionis sumatur. Nec*

non ex mercimoniis quæ exercent, vel ipsi aut eorum
 homines in posterum erunt exercituri, si ad tarenos au-
 ri sexaginta solutio duana ascenderit, eos libere merces
 extrahere ex nostris Sicilia locis; quod si duana solu-
 tio sexaginta tarenos excesserit, volumus eos juxta loci
 consuetudinem æquam Duana rationem solvere, sexa-
 ginta tarenis exceptis. Volumus autem, ut eorum nemo
 qui nostris negotiis præest hujus concessionis limites
 prætereat, immo vero neque hæredes aut successores no-
 stri hoc nostrum præceptum infringant, quin immo cu-
 stodiant ipsum, ac a suis hæredibus furent observan-
 dum. Ideo proinde ut moris est subscribentes & plum-
 beo sigillo nostro munientes hanc paginam ipsis tradi-
 dimus anno mense & indictione præmissis. Rogerius
 Calabria & Sicilia comes. Ex Tabulario sacræ Do-
 minus Hospit. Hierosolym. Messanæ in pub. Sen. Pan.
 Bibl. Mst. Qq. H. 60 pag. 152.

(4) Caffari Annales Januenses apud s. r. i. tom. 6
 pag. 268, 352.

(5) Questo privilegio si conserva in un manoscrit-
 to della nostra Pubblica Libreria del Senato. Mst:
 Qq. H. 7 pag. 8.

(6) Burigny Hist. de Sicile tom. 1 pag. 492.

(7) Romualdi Salernitani Chronicon apud Garuso
 l. c. tom. 2 pag. 891.

(8) Vedi il citato manoscritto pag. 8.

(9) Est Casaris proprium vindicare coronam ab usur-
 patore siculo. Ut enim constat judaicam sobolem sedem
 Petri in Christi occupasse injuriam, sic procul dubio
 omnis, qui in Sicilia regem se facit, contradicit Cæsa-
 ri. Epist. 139 ad Lotarium apud Garuso l. c. pag. 975.

(10) Romualdus Salernit. l. c. pag. 894, 898.

(11) Maxima præda direpta da Atene Tebe e Co-
 rinto opifices etiam qui sericos pannos texere solent ob
 ignominiam Imperatoris illius, suique Principis gloriam,
 captivos deducunt. Quos Rogerius in Palermo Sicilia
 metropoli collocans, artem illam texendi suos edocere

præcepit: & exhinc prædicta ars illa prius a grecis tantum inter christianos habita romanis patere cepit ingeniis. Othonis Frisingen. Hist. de Gestis Friderici lib. 1 cap. 33. *Nec vero nobiles illas palatio adhaerentes silentio præteriri convenit officinas, ubi in fila variis distincta coloribus serum vellera tenuantur, & sibi invicem multiplici texendi genere coaprantur &c.* Falcandus l. c. pag. 407.

(12) *Nec multo interjecto tempore Regem renuntiavit Gulielmum, cum antea hac dignitate non gauderet.* Cinnamus lib. 4 apud Caruso l. c. pag. 1188.

(13) Cardonne Hist. d' Afrique tom. 2 pag. 132.

(14) Di queste spedizioni dei nostri re normanni nell' Africa scrissero gli storici nostri latini, e Falcando, e Roberto del Monte, e un cronista di Normannia, ed altri: noi abbiamo però giudicato seguire piuttosto gli storici maomettani, siccome quelli, che le han raccontate assai più disintamente. *Ved. Novairo l. c. pag. 27, 28, e Abulfeda l. c. tom. 3 pag. 463, 487, 493, 497, 503.*

(15) *Tunc Africanis Rogerius omnimodam securitatem publico edicto sponndit; atque Francorum imperium ab Tripoli usque ad TUNETUM, & ab desertis al Garb ad Kaiwanum usque longissime diffusum est.* Novairus pag. 28.

(16) Ho veduti io e copiati due diplomi conservati nell' archivio del Monisterio della Cava, l' uno dei quali comincia *Salvatoris nostri Jesu Christi anno 1157, regnique domini nostri Guidelmi serenissimi ac invictissimi Regis siciliae, & Italiae, & Africae anno septimo, mense octobris, Indict. v;* e l' altro *Salvatoris nostri Jesu Christi anno 1158, regnique domini nostri Guilielmi, ac invictissimi Regis Siciliae, Italiae, & Africae, anno octavo, die veneris, tertio mensis Januarii &c.* Arc. 58 num. 74, num. 58.

(17) Novairus l. c. pag. 28, 29. Abulfeda loc. cit. pag. 543, 563. Falcandus l. c. pag. 420, 421.

(18) Anonymi Casinensis Chronicon apud Caruso tom. 2 pag. 513, Reiskius ad Abulfedam l. c. pag. 754 not. 410, Cardonne Hist. d'Afrique tom. 2 pag. 307.

(19) Ciò è chiaro da una lettera scritta in quei tempi dai romani all'imperador Corrado riferita da Ottone di Frisinga. *Concordiam autem inter papam & siculum hujusmodi esse accepimus. Papa concessit siculo virgam & anulum dalmaticam & mitram atque sandalia, & ne ullum mittat in terram suum legatum, nisi quem sculus ipse perierit: & sculus dedit ei multam pecuniam pro detrimento vestri, & Romani Imperii, quod Dei gratia vestrum existit.* De gestis Frederici apud s. r. i. tom. 6 pag. 663. D'allora in poi i nostri re usarono di questi ornamenti: vestiti a questo modo li vediamo nelle monete pubblicate dal Burmanno: in simil forma è dipinto a musaico il re Ruggieri nella chiesa della Martorana in Palermo, che è opera di quei tempi, e Guglielmo nel maggior tempio di Morreale.

(20) Questo Concordato fu pubblicato dal Baronio nei suoi Annali, ed indi lo trascrisse il Caruso nella sua Biblioteca tom. 2 pag. 1004.

(21) Noi dobbiamo questa e la seguente notizia a un registro autentico di lettere papali, che pubblicarono i pp. Martene e Durand. *Item alia scriptura continens formam juramenti fidelitatis prestiti domino Clementi per Vilelmum regem Sicilia, & est simile juramentum per omnia proximo precedenti prestito per Tancredum, excepto quod ubi dicitur, quod in electione summi pontificis jurabit &c. si monitus fuerit a majori & saniori parte Cardinalium, salva concordia quae inter papam Adrianum, & regem Vilelmum patrem ipsius regis facta fuit, & hinc inde scripto firmata.* Vet. Script. & Monum. ampla Collectio tom. 2 pag. 1233.

(22) *Item alia littera Tancredi regis Siciliae domino*

Celestino papa directa . . . continens pacta & conventiones concordata inter regem ipsum & Ecclesiam romanam . . . super appellationibus libere faciendis in toto regno ad Ecclesiam Romanam, de legationibus libere habendis in Apulia & Calabria, & terris affinis illis dicti regni, de legatis mittendis in Siciliam de quinquennio in quinquennium, si velit dominus papa, de electionibus libere faciendis, ita quod facta electio presentetur Regi, cui rex præstabit assensum, nisi electus esset de proditoribus vel notis inimicis &c. Ibid. pag. 1232.

(23) *Direxit autem in continenti nuntios cum munitibus ad dominum Innocentium devotissime postulans Imperatrix, ut regnum Siciliae, ducatum Apuliae, ac Principatum Capuae cum ceteris adjacentiis sibi & filio concedere dignaretur secundum formam; qua prædecessores ejus concesserunt illa prædecessoribus suis. Ipse vero sagacissimus pontifex diligenter attendens, quod privilegium concessionis-indultum primum ab Adriano, & renovatum postmodum a Clemente super quatuor capitulis, videlicet electionibus, legationibus, appellationibus, & conciliis, derogabat non solum Apostolicae Sedi, & Ecclesiae libertati, mandavit Imperatrici, ut illis capitulis renuntiaret omnino . . . obtinuerunt concessionis privilegium innovari, capitulis illis omnino remotis . . . Privilegium non pervenit ad illam mortis acceleratione præventam. Anonymi Fuxensis Gesta Innocentii III apud Caruso l. c. tom. 2 pag. 637.*

FINE DELLE PROVE ED ANNOTAZIONI.

CAPITOLI

DEL LIBRO SECONDO.

CAPITOLO PRIMO

Stato del ducato di Puglia , e cagioni della sua debolezza. Potenza e vigore del governo di Sicilia. Unione di queste signorie in un reame fatta dal re Ruggieri , da cui è fondata la Monarchia Siciliana. pag. 3

CAPITOLO SECONDO.

Nuova costituzione di magistratura ordinata dal re Ruggieri. Magistrati locali , o sia i bajuli ed ufficio loro. Magistrati provinciali , o sia i giustizieri e i camerari , ufficio e distretto della lor giurisdizione. Istituzione della Magna Curia , e sua giurisdizione suprema. Curia dei pari sotto la direzione dei magistrati. Istituzione dei gran-

di ufficj della Corona. Consiglio di stato e Corte Reale.

CAPITOLO TERZO.

Forme giudiziarie adoperate nelle anzidette curie, e primieramente usanze generali dei tempi relative a tali oggetti. Grande operazione di Ruggieri nell' avere stabilito per costituzione l' appello. Modi di procedere e pratica nel sentenziare. Il duello e i giudizj di Dio ricevuti in Sicilia, specialmente nei tribunali.

CAPITOLO QUARTO.

Descrizione del regno tutto fatta dal re Ruggieri, e dello stato feudale massimamente. Descritti ancora i beni delle chiese, e sottoposti a tutti i servizi feudali. Stabilimento di fondi e di rendite per le flotte reali e per le armate marittime. Leggi politiche intorno ai feudi. Servizi e contribuzioni feudali. Prestazioni dei suffeudi.

CAPITOLO QUINTO.

Sistema generale dei tempi intorno alle collette. Regno di Guglielmo II, e casi nei quali imponeansi le collette in Sicilia. Pagavale il regno tutto, e così i luoghi demaniali come i vassallaggi. Erano tassati particolarmente gli allodj.

107

CAPITOLO SESTO.

Nesso feudale che passava tra i baroni e i lor vassallaggi. Indi risultava il dritto conceduto a quelli dal principe di esigerne i servizj e la rendita. Casi nei quali vi esigeano gli adjutorj feudali. Competenza della giurisdizione, che era conceduta ai baroni. Disciplina per la spedizione delle cause criminali in quei luoghi, nei quali non era che il solo ufficio di giurisdizion bajulare.

132

CAPITOLO SETTIMO

Condizione delle persone, e delle popolazioni, e della nazione tutta in riguardo alla rappresentanza loro accordata rispettivamente dai re normanni. De' villani, de' rustici, de' borghesi, de' militi, de' baroni, de' conti. Se le popolazioni furono allora abilitate ad alcuna corporazione, ed a governarsi a comune. Grandi consigli pubblici, ossia parlamenti. Se mai in quest'epoca vi furono ammessi i comuni.

1163

CAPITOLO OTTAVO.

Delle leggi politiche dei re normanni, e primieramente del modo siccome furono inserite nel codice dell'imperador Federigo. Delle regalie e dei supremi dritti del principato. Sistema dei tempi sopra tali materie. Attribuzione di tutti quei dritti fatta al potere supremo dal re Ruggieri, e dai suoi successori. Dritto civile di quel tempo nell'Isola. Dritto ecclesiastico, ed

istituzione delle curie episcopali.

91
191

CAPITOLO NONO.

Relazioni esterne. Potenza marittima dei re normanni. Trattati con alcuni degli stati italiani, e con gli imperadori di Occidente. Con quei di Costantinopoli. Spedizioni e conquiste nell' Africa. Trattati coi romani pontefici, ove del nostro dritto pubblico ecclesiastico..

219


I N D I C E

DELLE PROVE ED ANNOTAZIONI

AL LIBRO SECONDO.

<i>Capitolo primo</i>	pag. 3
<i>Capitolo secondo</i>	13
<i>Capitolo terzo</i>	28
<i>Capitolo quarto</i>	33
<i>Capitolo quinto</i>	51
<i>Capitolo sesto</i>	55
<i>Capitolo settimo</i>	67
<i>Capitolo ottavo</i>	75
<i>Capitolo nono</i>	82

FINE DEL TOMO SECONDO.



1-6 = 1000.-
July 84

